REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO
Vigente

VOLUME VENTESIMOPRIMO

CONTENENTE

SESTE ADDIZIONI

OSSIA

AGGIUNTA DI SOVRANE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Emanate dal primo Luglio 1852
a tutto Luglio 1855.

CON INDICE CRONOLOGICO

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

FIRENZE

NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

1855.

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

D

DANNEGGIAMENTO *doloso di Strade Ferrate* — Cod. pen. Art. 454. let. *a. b. c.*

DANNEGGIAMENTO *colposo di Strade Ferrate* — Cod. pen. Art. 455. let. *a. b. c.*

DANNO DATO — Cod. pen. Art. 449 let. *a. b. c. d. e.* Art. 450 let. *a. b. c. d. e f. g. h.* Art. 451.

DANNO *dato con asportazione.* — *V.* FURTO AGGRAVATO.

DEBITO *pubblico della Toscana. — Rapporto del Ministro della Finanza sulle condizioni economiche dello Stato.*

1 — La somma alla quale progressivamente son giunte le passività di vario genere che gravano la Finanza dello Stato, e la necessità pur troppo inevitabile di alquanto aumentarle, per supplire ai presentanei bisogni dello Stato medesimo, meritano tutta la considerazione di V. A. I. e R., e reclamano dalla di Lei saviezza l'adozione di un'efficace, e normale provvedimento (*Rapporto de'* 31 *Ottobre* 1852 *in principio*).

2 — Le condizioni del tempo fanno credere, che il momento attuale offra tutta la opportunità per adottarlo con speranza di buon successo.

3 — Quindi a me corre ora il debito di rappresentarlo a V. A. I. e R., e di reverentemente subordinarle la remissiva proposta di quelle combinate misure, per le quali, secondo che alla tenuità mia comparisce, possa meglio, e simultaneamente raggiungersi il triplice scopo

1 Di procurare alla Finanza quelli ulteriori mezzi che le occorrono per far fronte a'presenti bisogni, e sopperire alla spesa necessaria all'esecuzione di Opere pubbliche già in genere approvate, e che si distinguono col più eminente carattere di generale utilità.

2 Di sistemare la massa dei Debiti già esistenti, con regole preordinate al concetto di avviarsi verso la progressiva unificazione del Debito dello Stato, sotto quelle forme, e sotto quelle condizioni per le quali riuscir possa meno oneroso, ed incomodo allo Stato medesimo.

3 Di evitare che per la creazione del nuovo Debito la pubblica Finanza venga ad essere, nell'attualità, maggiormente aggravata di quello che lo è di presente, talchè non abbiasi a ricorrere ad altri provvedimenti straordinarj onde avere il mezzo di sostenerne l'aggravio.

4 — Al conseguimento di questo triplice scopo, sarebbero dirette le proposizioni contenute nel progetto di Decreto, che reverentemente umilio alla R. Sanzione, e che è il resultato non tanto di quei più accurati studj che dentro la tenuità delle mie forze ho procurato di fare di questa importante materia, quanto del concorso di quei maggiori lumi con i quali mi hanno aiutato la discussione avutane con i miei onorevoli Colleghi, e le notizie, ed i suggerimenti che mi è riuscito di raccogliere da altre persone che per le loro qualità, e cognizioni speciali ho creduto dovere, anco particolarmente, consultare.

5 — La gravità dell'affare, e l'importanza delle misure, alle quali richiama la risoluzione di esso, mentre m'impongono il dovere speciale di motivare, e spiegare le mie proposizioni, mi saranno anche di scusa se, per servire alla chiarezza, premetterò una franca, e precisa esposizione dell'odierno stato della Finanza Toscana, e rammenterò sommariamente per quali gradazioni ad esso stato siamo giunti, per farmi strada da quella ad enunciare i concetti, che mi sarei formati per arrivare ad ottenere lo stabile ordinamento della Finanza medesima.

6 — Fino da epoca ben remota ebbe la Toscana un Debito pubblico, e vi ha anche chi crede che il Comune di Firenze fosse il primo, o almeno fra i primi, a dare esempio di una simile instituzione.

7 — Di fatti, il così detto « Monte Comune » ebbe vita nel 1343, e fra lo avvicendarsi delle sorti, alle quali andò la Toscana soggetta prima di riunirsi sotto il Governo Monarchico, e di far poscia passaggio dalla Dinastia Medicea alla Lorenese, quel Monte assorbì sotto varj titoli, ed in varj modi somme considerabilissime, e prese proporzioni colossali, se voglia aversi riguardo alla ristrettezza territoriale, ed alla scarsa Popolazione dello Stato al quale apparteneva.

8 — Nell' anno 1737, con il quale ebbe fine il Governo della Casa Medici, il Debito pubblico Toscano costituito sopra varj Monti, e rappresentato in modi differenti, ammontava alla somma di Scudi 14,250,300 pari a L. 99,752,100.

9 — La instituzione del Monte Comune era, allora, la base della pubblica, e privata economia del Paese.

10 — Una gran parte della fortuna delle famiglie legata a vincoli di Primogeniture, o Fidecommissi, aveva in quello radici; e dirimpetto al Governo medesimo il Monte Comune costituiva quel pernio sul quale si raggiravano tutte le operazioni della Finanza dello Stato.

11 — Sotto la Reggenza Lorenese fu procurato di diminuire la massa del Debito con l' alienazione di una parte dei beni Medicei, e con altri mezzi che tutti furono rivolti a estinguere il Credito dei Montisti forestieri, con la preordinata veduta di rendere il debito veramente nazionale. Così nell'anno 1765 il Debito pubblico Toscano era ridotto a Scudi 12,512,845 pari a lire 87,589,915.

12 — L' Avo Augusto di V. A. I. e R. non trascurò un oggetto così interessante, e seguitando, anco in questo rapporto, il piano preconcepito di svincolare le private fortune, e semplicizzare l'Amministrazione dello Stato con il R. Motuproprio de' 7 Marzo 1788 volle ridurre all' atto il grandioso pensiero dello scioglimento del Debito pubblico, mediante la contemporanea affrancazione della così detta Tassa di redenzione, la quale era precisamente oppignorata a garanzia, e servizio del Monte Comune.

13 — Per il combinato disposto di quel Motuproprio, ciascun Possidente si sarebbe accollata una quota del Debito Pubblico corrispondente alla Tassa di Redenzione che gli formava carico, affrancandosi, mediante questo accollo, dal pagamento della Tassa predetta, la quale non era altro, siccome è noto, che la Tassa Territoriale.

14 — L'esecuzione di un piano di questo genere fu cominciata, ma non finita. Alla riuscita di esso si frapponevano per certo alcune difficoltà intrinseche all'operazione: altre ne oppose il diverso giudizio degli uomini, e maggiori ancora ne sorsero dalle vicende dei tempi.

15 — Il R. Motuproprio de' 27 Settembre 1794, non solamente annullò il già decretato scioglimento del Debito pubblico; ma volle ben anco stornata quella parte di operazione, che già era stata portata ad effetto. Quindi il debito tornò a rivivere in tutta la sua prima estensione, e si vide di nuovo figurare sul gran Libro del Monte Comune nella quantità di Scudi 12,530,000.

16 — Successero, poco dopo, tempi ancora più tristi. Li avvenimenti politici spiegarono la loro trista influenza, anco sulla Toscana; nel periodo dal 1798 al 1800, dovè essa sostenere il grave carico di molte spese militari; ed un Motuproprio dell' 11 Gennajo 1800 aumentò d'altri Sc. 2,918,650 la Massa dei Debiti che già esistevano accesi ai Registri del Monte Comune.

17 — L'Amministrazione Borbonica, alla quale fu fino al 1808 sottoposta la Toscana, riuscì ancora meno felice, ed allorquando, riunita questa all'Impero Francese, il Decreto Imperiale de' 9 Aprile 1809 soppresse il Monte Comune, ed ordinò lo scioglimento del Debito pubblico, esso ascendeva alla somma di lire 121,702,000, senza parlar di più annate di frutti arretrati.

18 — Parte di quel Debito fu spenta, perchè rappresentava tanti Crediti inscritti a favore di RR. Amministrazioni, o di Corporazioni Religiose che venivano allora soppresse. Altri Creditori vennero compensati, mediante l'assegnazione di tante Rendite Demaniali; ed altri furon pagati col retratto dall'alienazione dei Beni provenienti dalle Corporazioni predette.

L' ammontare di queste due ultime Categorie salì a L. 70,295,266.

19 — Dopo quella grandiosa, e memorabile operazione, invalse generalmente il concetto, che quando nel 1814 l'Augusto Genitore di V. A. I. e R. riassunse le redini del Governo della Toscana, trovasse lo Stato senza debiti, ed in quelle felici condizioni, ugualmente, lo trasmettesse all'A. V. I. e R.

20 — Ma questa opinione, siccome ebbi luogo di dimostrare nel mio Rapporto sul Bilancio consuntivo del 1847, era ugualmente erronea, così per il primo, che per il secondo supposto; e sento ora il dovere di ripeterlo nell' interesse della verità, e per l' esattezza storica di fatti così interessanti per la Toscana.

21 — Alla partenza del Governo Francese rimasero sempre insoluti alcuni Creditori, sebben non molti, fra quelli già inscritti sul Libro del Debito pubblico. Rimasero non poche pendenze dell' Amministrazione relativa al Debito stesso, la quale protrasse la sua esistenza fino al Gennajo 1822; e quello che più monta, restarono alcuni Creditori che, per effetto delle disposizioni speciali adottate dal Governo Francese, non erano stati liquidati, e che dalla giustizia, ed equità del Governo successore non potevano essere ugualmente trascurati.

22 — Rammenterò fra questi il Credito per oltre lire 9,000,000 rappresentante il Capitale, e frutti arretrati di Luoghi di Monte provenienti dall'eredità dell'Imperatore Leopoldo I, il credito d elle Chiese ed Opere Ecclesiastiche per li Argenti stati requisiti nel 1798, quelli che diversi particolari avevano formato all' occasione dell' assedio di Portoferraio, ed altri di consimile privilegiata natura.

23 — Quel resto di Debiti di vecchia origine, ebbe pure un qualche aumento sotto il Governo del Granduca Ferdinando III di gloriosa memoria, per cause speciali e ben co-

gnite, fra le quali noterò il ripristinamento delle Corporazioni religiose, le pubbliche calamità degli anni 1816 e 1817, la confezione del Catasto, ed il pagamento delle indennità dovute alla famiglia dei Principi Buoncompagni, conseguentemente all'acquisto del Principato di Piombino.

24 — La Dimostrazione dello Stato dei Capitali attivi e passivi della Finanza Toscana al 31 Dicembre 1824, Dimostrazione che fu appunto pubblicata al seguito del Rendiconto del 1847, pone in essere che, a quel giorno, le passività dello Stato per i soli titoli dei Creditori per cause fruttifere, e per cause infruttifere, ammontavano a lire 23,680,975.

25 — Nel successivo periodo dal 1824 al 1847 inclusive i Debiti della Finanza Toscana riceverono uu nuovo aumento nella quantità, e per i titoli latamente dimostrati nel Rendiconto dell'ultimo di detti anni.

26 — I grandiosi lavori di buonificamento della Maremma, l'ingrandimento del Porto Franco di Livorno, la rilevante spesa occorsa per la costruzione di molte strade, l'ultimazione del Catasto, le spese richieste dalla doppia invasione del Cholera, e quelle motivate dai terremoti del 1846, furono le cause principali che necessitarono la creazione di nuove passività, le quali, cumulate alle vecchie, portarono la totalità dei debiti fruttiferi e infruttiferi dello Stato alla Somma di lire 42,686,833.

27 — La situazione della Finanza era pertanto abbastanza grave al cadere del 1847 per meritare un qualche provvedimento. Facile però sarebbe stato adottarlo, con sicurezza di effetto, se i tempi avessero proseguito a correre in condizioni normali, e tranquille.

28 — Pur troppo la cosa andò diversamente; e gli avvenimenti accaduti dal 1848 a questo giorno sono di data troppo recente perchè io abbia bisogno di rammentarli.

29 — Per il concorso di essi, anzichè pensare a dar norma ai debiti esistenti, fu necessità ineluttabile dei tempi

il vedere, sconvolto l'ordinario andamento della pubblica Amministrazione, crescere a dismisura le spese, menomare le Entrate, e quindi sorgere nnovi debiti e nuove passività.

30 — Così rammenterò un fatto noto, e resultante da documenti già resi di pubblica ragione, avvertendo che l'Amministrazione del 1848 si chiuse con un disavanzo di oltre lire 9,000,000, e che precisamente nel periodo anche più eccezionale dal 26 Ottobre 1848 al 12 Aprile 1849 la pnbblica Finanza fu deteriorata della rilevante somma di L. 9,590,847.11.6.

31 — Al 12 Aprile 1849, giorno della restanrazione del Governo di V. A. I. e R. le Casse pubbliche erano affatto esauste, gravi erano i pesi giornalieri, a cui dovevasi soppe-rire, gravissimi i debiti e li arretrati passivi di tutte le Amministrazioni;

32 — Quegli che in così difficile frangente assunse provvisoriamenta la direzione della pubblica Finanza fece con distinta intelligenza ogni sforzo meglio combinato per snpplire all'esigenza del giorno, ma era superiore alle sue forze il variare la condizione delle cose, e provvedere efficacemente all'indomani.

33 — Così quando al primo Giugno 1849 io assunsi il Ministero, che ho tuttora l'onore di disimpegnare, la situazione della Finanza era per certo la più allarmante, e per di più complicata dalla circostanza di avere in corso per il valore di 6,000,000 di lire i così detti Buoni ipotecarj del Tesoro stati emessi nel Febbrajo precedente.

34 — Fn sotto il peso di quelle circostanze, che io dovei proporre a V. A. I. e R. la creazione di un debito di lire 30,000,000 fruttifero al 5 per cento, e nei termini, e nelle condizioni che resultano dal R. Decreto de' 31 Ottobre 1849.

35 — Giudicando, oggi, di quella operazione, mi si potrà fare il rimprovero che essa era incompleta, e perciò inefficace al normale riordinamento della Finanza Toscana.

36. — Riportandosi all'epoca, nella quale l'operazione fu fatta, io non credo che il rimprovero sarebbe giusto, e penso tuttavia che sulla fine dell'anno 1849 non sarebbe stato prudente di dare all'operazione stessa una estensione maggiore.

37. — Essa si compiè, allora, discretamente; ed i tempi l'hanno resa sempre migliore, talchè il resultato di quella è pur finalmente riuscito un buon fondamento al Credito pubblico della Toscana.

38. — Colla realizzazione di quell'Imprestito furon ritirati i Buoni ipotecarj circolanti, come ho detto, per 6,000,000 di lire, e che dovevano aver corso di carta monetata; — furon liberate le Amministrazioni dai particolari loro debiti; fu rianimato il credito della Depositeria, fu in somma supplito al disavanzo delle gestioni 1848 1849 e 1850, il quale cumulato ascendeva a lire 19,512,238. 13. 4, perciò che teneva alla sola gestione ordinaria, mentre aggiungendovi i carichi straordinari, quello compreso del mantenimento delle Truppe Ausiliarie, il vero, e final disavanzo nella Amministrazione di quel triennio ammontò di fatto a lire 31,790,692. 13. 8, siccome dimostra il relativo Rendiconto pubblicato nel 29 Dicembre 1851.

39. — La gestione di quest'ultimo anno, per ciò che spettava all'ordinario andamento di essa, venne come V. A. I. e R. conosce, posta in bilancia con l'adottato aumento delle pubbliche imposte, ed il resultato ha corrisposto all'espettativa, siccome ho avuto luogo di recentemente dimostrare.

40. — Ma fuori affatto delle previsioni ordinarie, restava il carico del mantenimento delle Truppe Ausiliarie, ed a quello faceva pur d'uopo di provvedere con mezzi straordinari.

41. — Con questo scopo venne proposta, e quindi da V. A. I. e R. approvata nel 13 Giugno 1851 la combinata operazione dell'Imprestito di 12,000,000 di Lire, e dell'Affitto

delle RR. Miniere e Fonderie con ipoteca sopra di quelle, ma con riservo per il Governo a partecipare per metà agli utili, che si fossero verificati, oltre il Canone prestabilito, ed altre convenute prelevazioni.

42 — Neppure allora, io credei nella mia tenuità, che fosse giunto il momento opportuno per adottare una misura generale, e definitiva con la quale normalmente sistemare il Debito pubblico Toscano.

43 — E rammentando il saggio, a cui potè farsi la emissione di quel debito, ed il modo nel quale per qualche tempo si negoziarono le Cartelle che lo rappresentano, io mi confermo nell'opinione allora professata.

44 — Ma da quell'epoca le condizioni del Credito pubblico sono essenzialmente, e generalmente cambiate.

45 — Li avvenimenti politici che sono accaduti, l'aumento verificatosi in tutti i pubblici fondi, e particolarmente in quelli Toscani, la conversione della Rendita già eseguita per parte della Francia, ed annunziata anche per altri Stati, mi sembran motivi capaci ad ispirare fiducia per intraprendere adesso con coraggio la sistemazione del nostro Debito con le vedute indicate in principio di questo mio rispettoso Rapporto.

Passerò quindi a sviluppare l'ordine delle mie proposizioni.

46 — La massa totale dei Debiti inscritti sui Libri della Real Depositeria ascende complessivamente alla somma di lire 74,238,900.

47 — A questa massa bisogna aggiungere lire 4,000,000 importare del Debito stato di recente liquidato con il Governo Austriaco per saldo del mantenimento delle Truppe dal Maggio 1849 al Giugno 1850, dopo la quale epoca ebbe vita la Convenzione Militare, per cui il carico relativo rimase alquanto alleggerito.

48 — Ed a quest' ultima passività, vecchia di data, nuova in ordine d' inscrizione, per essere stata solo recentemente liquidata, bisogna pure aggiungere quel Debito, che occorre in ogni modo creare ulteriormente per supplire agl' impegni già presi tanto rispetto ai Lavori di miglioramento del Porto di Livorno, quanto pell' essiccazione del Padule di Bientina, e per provvedere eventualmente al mantenimento delle Truppe Ausiliarie, come a qualche altra straordinaria esigenza.

49 — Secondo le previsioni, che V. A. I. e R. conosce, occorrono lire 6,000,000 per il primo titolo, e lire 4,000,000 per il secondo.

50 — Per ciò che si riferisce alla spesa di mantenimento delle Truppe Ausiliarie, la previsione non può essere se non se affatto opinativa, giacchè la diminuzione del Corpo di quelle Truppe, o il totale abbandono di esso, sono eventi che tengono naturalmente al concorso di tali circostanze, che non dipendono esclusivamente dalla Toscana.

51 — Nella necessità di far pure una previsione, io calcolo cumulativamente a Lire 21,000,000 l'ammontare del nuovo Debito da farsi per provvedere largamente a tutti li oggetti surriferiti.

52 — Tanto che, se alla primitiva somma di L. 74,238,900, si aggiungono per i nuovi titoli sopra indicati altri 21,000,000 di lire, si ha un totale di lire 95,238,900.

53 — Ciò premesso, io avrei pensato di dividere tutta questa Massa di debiti vecchi, nuovi, presenti, e futuri, in cinque distinte categorie, ciascuna delle quali può, secondo il mio debole avviso, richiamare a provvidenze amministrative di un' indole affatto differente.

1. Debito nuovo, indispensabile per collettare prontamente il danaro effettivo onde

supplire a spese straordinarie, ed altri impegni secondo che è stato di sopra enunciato . . . L. 21,000,000

2 Debiti diversi fruttiferi a più saggi, ed a differenti scadenze che occorrerebbe saldare pel minore aggravio dello Stato . . . . » 13,025,900

3. Debiti per imprestiti rappresentati da titoli circolanti, e con annua progressiva estinzione, cioè il residuo del Debito Lucchese, e quello dell'imprestito del 1849 . . . . . . » 31,306,000

4. Debito dei dodici milioni ipotecato sulle Miniere a scadenza fissa di anni 30, e che figura nei Registri della R. Depositeria per la somma effettivamente erogata al 30 Settembre » 8,811,000

5. Debiti diversi, o irrepetibili per patto o che possono esser considerati per tali, attesa la qualità dei Creditori, i quali sono Corpi Morali, per somme depositate, e soggette a rinvestimento . . . . » 21,096,000

Totale . . L. 95,238,900

54 — Io sono, remissivamente, di parere che non vi sia necessità, nè convenienza ad occuparsi adesso dei debiti contemplati nella quarta, e nella quinta delle Categorie sopraenunciate.

55 — Il pagamento del debito di dodici milioni proveniente dall'imprestito ipotecato sulle Miniere, è pattuito ad una scadenza certa, e lontana, al termine cioè di un trentennio; fino a che quella sia giunta, la Finanza non ne sente molestia, perchè non ha carico di annua ammortizzazione.

56 — Havvi di più la complicanza delle Cartelle di godimento degli utili, che vanno annesse a quelle dell'Imprestito, ed alle quali malamente si potrebbe dar oggi un valore.

57 — Non nuoce, quindi, lasciare a parte quel debito; imbarazzerebbe inutilmente l'occuparsi a dare ad esso una

differente sistemazione. — Altronde, come la metà di quelle Cartelle spettano al Tesoro, rappresentando la quota degli utili ad esso riservata, il proficuo retratto che se ne faccia, vendendole a momento opportuno, può somministrare un capitale da servir particolarmente all'estinzione dell'imprestito medesimo.

58 — Ugualmente i debiti compresi nella quinta Categoria non richiamano oggi a provvedimenti speciali.

59 — Irrepetibili essi per patto espresso, per l'indole del debito, o per la qualità dei Creditori, può dirsi non impropriamente che lo Stato è già debitore della sola rendita annua corrispondente agli interessi, che, a più saggi, si pagano ai creditori medesimi.

60 — Rimarrà a vedersi, se per alcuni di quei crediti, il saggio degl'interessi possa essere discretamente abbassato, ciò che peraltro richiama a considerazioni non solo di giustizia, ma ben anche di equità, che il governo di V. A. I. e R. non saprebbe trascurare dirimpetto alla speciale qualità dei Creditori.

61 — Tenute fuori di calcolo queste due ultime categorie, i debiti presenti, o da crearsi, e compresi nelle altre tre ammonterebbero, in tutto, alla somma complessiva di lire 65,331,900, dei quali L. 21,000,000 soltanto costituirebbero una nuova passività.

62 — Degli altri debiti, che sono i già esistenti, non è, a senso mio, ora luogo ad occuparsi, se non se nel vagheggiato concetto di unificare il debito dello Stato, di ridurre possibilmente il saggio dei frutti che si corrispondono, e di sottrarsi all'intempestivo pagamento del capitale a differenti, ed incomode scadenze, tutte le volte che quel pagamento non potrebbe farsi se non se mediante creazione di debiti nuovi, non potendo oggi contarsi sopra un ulteriore aumento di pubblica rendita.

63 — Ma per arrivare a questo resultato, è ormai indispensabile di lasciare le vie eccezionali seguite fin qui, e fare decisamente, e francamente quello che hanno fatto e che fanno tutti gli Stati che hanno debito.

64 — Fino a questo momento, la parola — *Debito pubblico* — ha fatto paura, e mentre pur troppo il Pubblico aveva debiti, si è voluto che questi debiti non fossero pubblici, ma bensì constituiti, e ordinati alla foggia dei debiti dei particolari.

65 — Rispettando tutte le apprensioni ben giuste che potevano aversi di faccia alla creazione del Debito pubblico, siccome è intesa generalmente questa instituzione, io mi limiterò a dire che quelle apprensioni sarebbero ora per lo meno intempestive, e che la forza delle circostanze costringe a superarle.

66 — La somma alla quale sono già arrivati i debiti dello Stato, e sopra tutto la circostanza che fra essi, tre se ne contano che hanno il carattere di Debito pubblico rappresentato da titoli commerciabili, non permettono più di seguitare nelle diverse vie state tenute in addietro, ma invece consigliano a batterne una sola, e ciò con quella pubblicità che meglio conviene alla lealtà del Governo, e che è la più salda base del Credito.

67 — Con questo intendimento, io propongo a V. A. I. e R. la creazione, o piuttosto la ripristinazione di un vero e proprio Debito pubblico, nel quale vorrei che progressivamente si fondessero tutti i diversi debiti della Finanza, talmente che si giungesse, una volta, a toglier di mezzo tutte le passività di vario genere che ora l'aggravano, e ad avere un solo, ed unico debito sotto uguali condizioni, e retto da una sola legislazione.

68 — Non mi distenderò ad enunciare l'utilità di questa operazione, quando riesca condurla a termine a condizioni

così discretamente vantaggiose, come il momento attuale sembra promettere.

69 — Quella utilità è così manifesta, che non mi pare di essere nella necessità di discuterla.

70 — Aperto il gran libro del Debito pubblico, io crederei si dovesse cominciare ad inscrivere in quello una rendita annua di L. 3,000,000 al saggio del tre per cento.

71 — Negoziata questa, anche a condizioni le più discrete dovrebbe dare una somma alquanto superiore a quella che ho reputata necessaria per il compimento della operazione progettata. Ho ragionati i miei calcoli sopra quel dato, che nelle condizioni attuali mi è parso il più basso che possa presumersi, e se, come è probabile, la negoziazione potrà farsi ad un prezzo più elevato, per quindi ottenere una somma superiore ai 65,000,000, osservo che non è necessario che la Rendita si venda, per la totalità, siccome anderò adesso più particolarmente spiegando.

72 — Soli 21,000,000 di lire rappresentano, con qualche latitudine, siccome ho detto di sopra, quel debito nuovo, per cui occorre di avere raccolto ad epoca non remota, il capitale corrispondente.

73 — Perciò l'art. 7 del decreto, che sottometto a V. A. I. e R. limita ad un milione di lire di Rendita la prima alienazione da farsi.

74 — Non ho ristretto di più il quantitativo dell'alienazione, sì per la naturale incertezza del prezzo al quale essa potrà essere effettuata, sì per non impiccolire di troppo l'operazione, e non allontanare le Società di grandi capitalisti dall'attendervi.

75 — Ogni rimanente della Rendita, fino alla concorrenza di tre milioni, dovrebbe restar disponibile per erogarsi direttamente, o indirettamente nella compensazione, o nel pagamento dei debiti compresi nella seconda, e nella terza categoria.

76 — Per quelli della seconda, farà d'uopo alla Finanza di avere, in effettivo, il capitale occorrente a pagare a scadenza i respettivi creditori.

77 — Ed il capitale otterrebbesi con l'alienazione della nuova rendita da eseguirsi progressivamente e secondo il bisogno.

78 — È manifesto che ciò porterà a spengere un debito, sostituendone un altro; ma la sostituzione sarà sempre con diminuzione di frutto, e constituirà in se medesima un passo verso l'unità del sistema che si vuole introdurre,

79 — A riguardo, poi, dei Creditori della terza categoria, quelli cioè dell'imprestito Lucchese, e dell'altro dei 30 Milioni creato col Decreto de' 31 Ottobre 1849, esclusa ogni coazione, e rispettando, fino allo scrupolo, li impegni contratti, si procederà, per conversione, tutte le volte che i Possessori delle Cartelle lo vogliano, a quelle condizioni che saranno normalmente determinate; o altrimenti la Finanza alienerà tanta parte della nuova Rendita, quanta occorra per pagare annualmente la rata del Capitale estinguibile nei modi, e termini prefiniti.

80 — Per quelle conversioni sarà successivamente luogo a determinare condizioni normali, affinchè, esclusa ogni idea di arbitrario favore, vengano con egual sorte, secondo la circostanza, trattati i Creditori che volessero eseguirle.

81 — Riservando ad altro momento le relative proposizioni, io partecipo all'opinione di quelli, i quali credono che anche per questa via debbasi pur giungere all'intento di ottenere, in tempo discreto, la conversione dei debiti, dei quali si tratta, nel nuovo debito che si verrebbe a constituire.

82 — Tre cose mi resta ancora a rappresentare a V. A. I. e R. a compimento di questo qualunque siasi mio lavoro: la prima si è che, proponendo la ripristinazione del Debito pubblico, e di affidare ad un Uffizio speciale la trattazione degli affari che vi si riferiscono, io non ho fatto se non che

gettare un principio il quale ha bisogno di essere ampiamente sviluppato con appositi speciali Regolamenti.

83 — Io ho creduto, che l'ordinamento del nuovo debito e tutto ciò che terrà all' amministrazione di esso, formerebbe un carico soverchio per l' Uffizio dell' I. e R. Depositeria, nonostante la capacità, e l'operosità che distingue i Ministri della medesima, i quali nel corso di questo triennio non hanno risparmiato diligenza per disimpegnare regolarmente le tanto cresciute loro ingerenze.

84 — Io ho pur anco creduto, che potesse riuscire di pubblica soddisfazione il render distinta dall' amministrazione ordinaria della Finanza dello Stato, quella degl' importanti interessi del Debito pubblico, ed ho ritenuto che questa maggiore sodisfazione debba pur contribuire a mantenere la pubblica fiducia, e così giovare al credito dello Stato.

85 — Io credo finalmente, che per raggiungere questo intento, i Regolamenti speciali al nuovo Uffizio dovranno circondarne le operazioni di forme, e di solennità che ne bandiscano quel mistero che si rimproverava all' antico Monte Comune, e che serviva di ragione, o di pretesto, agli attacchi, dei quali fu lungamente segno, e che, se la storia non mentisce, contribuirono a muovere l' animo dell' Avo Augusto di V. A. I. e R. ad adottare nel 7 Marzo 1788 quel provvedimento, di cui sopra ho fatto parola.

86 — La seconda fra le cose, che doveva esporre a V. A. I. e R. si è la ragione, che mi ha mosso a fissare, nella mia rispettosa proposta, il saggio della rendita al 3 per 100, la quale consiste nella opinione generale che possa quello riuscire il più utile all' impresa; perchè il più accetto alle borse ove la rendita deve essere negoziata.

87 — L' esperienza giornaliera viene ad appoggiare questo concetto, giacchè il fondo 3 per 100 a Parigi è proporzionalmente negoziato a prezzo molto più alto di quello che non sia il 4 e mezzo.

88 — L'interesse al 3 per 100 meglio armonizza con il carattere che vuolsi dare al nuovo debito; era quello degli antichi Luoghi di Monte, ed esclude il timore di quelle conversioni, di cui la storia finanziera di tutti gli Stati offre frequenti, e moltiplici esempi.

89 — Rimane in terzo luogo che io parli del modo con il quale io progetto di devenire alla prima alienazione della rendita, quello cioè dell'esperimento della concorrenza.

90 — Io non ho mancato di riflettere, per quanto da me si poteva, alla maggiore, o minore convenienza di adottare questo partito, il quale ha, naturalmente, i suoi vantaggi, ed i suoi pericoli.

91 — Io credo che la somma dei primi prevalga, in specie se si tien conto che l'esperimento della pubblica concorrenza è il modo il più regolare per condurre una operazione d'interesse universale con quella lealtà, e con quella delicatezza, che si conviene al Governo.

92 — Questo sistema ha il precedente di ciò che fu fatto nel 1849, nè vi fu motivo di pentirsene.

93 — Altronde, è inutile che io dica, che se l'esperimento mancasse di resultato, la non riuscita del medesimo sarebbe la miglior ragione per giustificare tutte quelle ulteriori, e diverse provvidenze, che nell'interesse dello Stato, e nella necessità di provvedere ai bisogni di quello, potessero essere dall'A. V. I. e R. ordinate.

94 — In ogni rimanente non mi pare che il progetto di Decreto, che umilio a V. A. I. e R. offra il bisogno d'ulteriori sviluppi, e spiegazioni. In quelle parti nelle quali esso mostrasse di lasciare qualche cosa da stabilire, quanto all'ordinamento del debito, prego che si rifletta, come io me ne riferisco ripetutamente ai Regolamenti da farsi, Regolamenti che richiamano ad entrare in molte particolarità, e che non potevano compilarsi, fino a che il piano generale non fosse stato approvato.

95 — Al Decreto forma seguito, come appunto fu fatto nel 1849, il progetto di un'Ordinanza Ministeriale, con la quale verrebbe provvisto in ogni particolare ai modi di esecuzione della prima vendita, che sollecitamente dovrebbe aver luogo, della nuova rendita costituita.

96 — Si è inteso di formare colla costituzione di quella, un debito irrepetibile, per parte del creditore, ma non già irredimibile per parte del debitore.

97 — Io ho avuto il concetto di ordinare il debito per guisa che l'estinzione di esso non sia per recare molestia allo Stato, ma ho altresì avuto l'animo di prepararne, in tempo, e modo opportuno, la estinzione.

98 — A questo scopo sono preordinate le disposizioni contenute negli articoli 21 e 24 del Decreto proposto, e ritengo la più coscenziosa fiducia che le risorse, che si voltano a quest'uopo, possano, bene amministrate, condurre ad un resultato assai sodisfacente.

99 — Di più non poteva farsi, nel momento, senza cadere nell'inconveniente di assegnare dei fondi di ammortizzazione illusorj, come sono sempre quelli i quali eccedono le somme, che, esuberando ai bisogni ordinarj dell'amministrazione, possono realmente esser voltati all'estinzione delle passività della medesima.

100 — Preso il tempo opportuno, e perciò a condizioni vantaggiose, potranno vendersi di mano in mano, anche in parte, le vaste Possessioni dello Stato, ed il retratto di quelle vendite vincolato ad aumentare il fondo di estinzione del debito, potrebbe affrettare di non poco l'estinzione medesima.

101 — Chiuderò questo mio rispettoso, e forse troppo lungo Rapporto, con presentare a V. A. I. e R. in poche cifre il resultato dell'influenza, che l'operazione proposta avrebbe sull'andamento ordinario dell'amministrazione della pubblica Finanza, quando fosse portata al suo compimento.

102 — Nell' odierno stato di cose gravitano sul Bilancio annuale, per dependenza dei debiti attualmente esistenti, lire 4,597,205 come appresso cioè;

1. Frutti sopra la massa dei debiti di ogni genere, esclusi soltanto quelli qui sotto indicati	L. 1,427,255
2. Per frutti e ammortizzazione dell' imprestito dei 30 milioni	» 2,169,950
3. Assegno per frutti, e progressiva estinzione dell' imprestito lucchese	» 400,000
4. Frutti sull' imprestito dei 12 milioni garantito sopra le Miniere	» 600,000
Totale . .	L. 4,597,205

103 — Quando l' operazione che ora è proposta abbia il suo compimento, il Bilancio della Finanza verrà invece ad esser gravato della somma di lire 4,447,720 per le partite che appresso:

1. Ammontare totale della nuova rendita costituita	L. 3,000,000
2 Frutti sull' imprestito delle Miniere .	» 600,000
3. Frutti sopra i debiti che restano esclusi dall' operazione nel modo superiormente enunciato	» 847,720
Totale. . .	L. 4,447,720

104 — Resulterebbe quindi dalle premesse, che portando ad effetto l' operazione proposta, la Finanza dello Stato conseguirebbe L. 21,000,000, erogabili negli oggetti già in principio accennati; ed anzichè aggravare il suo bilancio, lo sgraverebbe per ora di annue lire 149,485.

105 — Comincerà, è vero, all' epoca del primo Gennaio 1856 il carico per la Finanza di assegnare annue L. 500,000 per fondo d' estinzione del Debito costituito; ma questo carico se altro disgraziatamente non sopraggiunge, potrà esser sostenuto, secondo ogni presunzione, senza alcun disagio, per la quasi sicurezza che debbano nel corso del triennio verificarsi alcune economie già in principio ordinate, ed effettuarsi pure alcuni risparmj per la diminuzione, o cessazione di oneri eventuali e transitorj che oggi ne aggravano.

106 — Così, e per quanto le condizioni dei tempi lo permettano, mi sembrerebbe risoluto il problema che aveva preso ad esame, e sufficientemente raggiunto quel triplice scopo, che ho indicato nel principio di questo mio rispettoso Rapporto.

107 — Dipenderà dalla saviezza di V. A. I. e Reale il tenerlo in quel conto, di cui Le sembrerà meritevole, restandomi la convinzione di aver fatto quel meno male che da me si poteva per il servizio dell' A. V. I. e Reale, e per provvedere all' interesse dello Stato senza scrupolo di rimandare alle Generazioni successive il carico di pagare un debito stato creato nel concorso di tutti li estremi, che possono giustificarlo; quali son quelli dell' erogazione del danaro nel miglioramento essenziale del Territorio, della necessità di supplire a bisogni creati da casi di forza superiore, e della impossibilità di supplire al dispendio relativo con aggravare maggiormente il presente per risparmiare il futuro.

DEBITO PUBBLICO TOSCANO — *Sua costituzione a carico dello Stato.*

Visto il Rapporto del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici: (*Decreto de'* 3 *Novembre* 1852 *in princ.*)

1 — È costituito un Debito pubblico a carico dello Stato fino alla concorrenza della somma determinata con il presente Decreto, e sotto le regole, e le condizioni che verranno in esso stabilite. (*Art.* 1.)

2 — Un Uffizio speciale e distinto da quello della R. Depositeria, veglierà alla trattazione di tutti gli affari che avranno rapporto alla creazione del Debito pubblico, ed all'amministrazione di esso, in quelle forme, e con quei più opportuni Regolamenti, che verranno emanati. (*Art.* 2)

3 — Sarà inscritta sul registro del Debito pubblico un'annua rendita al saggio del tre per cento fino alla concorrenza di lire tre milioni toscane, e redimibile nel modo espresso nel presente Decreto. (*Art.* 3.)

4 — Questa rendita sarà rappresentata in parte da obbligazioni o cartelle di debito al portatore, ed in parte da inscrizioni nominative accese sul libro del Debito pubblico, le une e le altre dell'annua rendita di lire sessanta ciascuna, secondo che verrà determinato con gli speciali regolamenti, che saranno stabiliti. (*Art.* 4.)

5 — Tanto le obbligazioni al portatore, quanto le inscrizioni nominative porteranno ugualmente la rendita decorrenda a contare dal dì primo Gennajo prossimo 1853.

La scadenza dei semestri avrà conseguentemente luogo con il 30 Giugno, e col 31 Decembre successivo, ed il pagamento degli interessi scaduti verrà quindi aperto col primo Luglio, e col 2 Gennaio di ciascun anno. (*Art.* 5.)

6 — I pagamenti della rendita semestrale saranno fatti in Firenze, ed in Livorno sulla esibizione, ed al seguito del rilascio delle cedole, che saranno consegnate unitamente alle obbligazioni al portatore ai primi acquirenti di esse, e quindi rinnuovate nelle forme, che saranno stabilite dagli speciali Regolamenti.

E più specialmente, quanto alla rendita rappresentata da inscrizioni nominative, il pagamento di essa avrà luogo

sul certificato d'inscrizione, ma sempre dopo che all'Uffizio del Debito pubblico saranno state fatte le convenienti verificazioni per accertarsi dei passaggi, che fossero avvenuti nella proprietà delle cartelle inscritte come sopra. (*Art.* 6.)

7 — Il Ministro delle Finanze è fin d'ora autorizzato ad alienare, previo l'esperimento della pubblica concorrenza, ed al maggiore, o maggiori offerenti una porzione della rendita inscritta secondo l'art. 3 del presente Decreto, fino alla concorrenza di un milione di lire toscane della rendita stessa, per far fronte alla spesa dei nuovi lavori di pubblica utilità già approvati, e soddisfare ad altre presenti, o più prossime esigenze dello Stato. (*Art.* 7.)

8 — L'alienazione approvata con l'articolo precedente verrà fatta a cura del Ministro dalle Finanze assistito dal Presidente del Consiglio di Stato, dai Componenti la Sezione della Finanze del Consiglio medesimo, dal Direttora dei Conti della R. Depositeria, e dal Procuratore dei Ragj Dipartimenti, in Firenze la mattina del 20 Decembre prossimo futuro sia per la totalità, sia per qualunqua porzione di essa secondo la convenienza che presanteranno le offerte, che saranno esibite, e nei modi, con le forme, ed alle condizioni che resulteranno dal Regolamento che sarà pubblicato dal Ministro predetto (*Art* 8.)

9 — Il restante della rendita inscritta fino alla concorrenza di lire tre milioni sarà successivamente erogato nella dimissione dei debiti fruttiferi a carico dello Stato ora accesi nei libri della R. Depositeria, sia procurando i capitali necessarj ad estinguerli alla respettiva scadenza, sia mediante la conversione dei loro titoli in altri rappresentativi della rendita medesima. (*Art.* 9.)

10 — I possessori delle obbligazioni di debito del Tesoro nascenti dall'Imprestito lucchese, stato riconosciuto con Nostro R. Motuproprio dei 7 Giugno 1847, o dall'imprestito dei trenta milioni di lire ordinato col successivo Nostro Decreto

de'31 Ottobre 1849, potranno essere ammessi a convertire quei loro titoli di credito nell'acqnisto della nuova rendita al tre per cento alle condizioni, che saranno in appresso determinate. (*Art.* 10.)

11 — Le cartelle o obbligazioni tanto dell'imprestito lucchese, quanto di quello del 31 Ottobre 1849 che fossero convertite in titoli della nuova rendita, saranno distrutte, senza però che nulla s'intenda innuovato per quelle che rimanessero in corso, rapporto alla progressiva estinzione dei debiti soprannotati, da effettuarsi sempre nei modi e tempi determinati dai Decreti con i quali vennero respettivamente create quelle passività. (*Art.* 11.)

12 — Tutti e singoli i creditori dello Stato, che per le disposizioni contenute negli articoli precedenti vengano ammessi a convertire i loro titoli di credito in quelli rappresentanti la nuova rendita, potranno domandare che questi consistano in obbligazioni al portatore, o sivvero in inscrizioni nominative. (*Art.* 12.)

13 — La inscrizione nominativa, a richiesta del concorrente, potrà esser divisa in due di lire trenta di rendita per ciascuna. (*Art.* 13.)

14 — Anche dopo la prima emissione di obbligazioni al portatore potranno esse venir cambiate, sulla richiesta dei possessori, e convertite in inscrizioni nominative, del pari che queste nltime potranno essere frazionate in inscrizioni di rendita minore, entro il limite stabilito dall'articolo precedente, con soddisfare alle forme che saranno determinate dai Regolamenti; e pagare all'Uffizio del Debito pubblico quel piccolo emolumento, che verrà stabilito per le relative operazioni. (*Art.* 14.)

15 — Le inscrizioni nominative potranno, a piacimento dei possessori, esser cedute, negoziate, e girate nelle forme prescritte per gli ordinari atti civili.

Gli atti di cessione andranno soggetti alla formalità del Registro col pagamento del diritto fisso di una lira. (*Art.* 15.)

16 — Il cessionario delle inscrizioni nominative produrrà, e consegnerà l' atto di cessione all' Uffizio del Debito pubblico, che ne farà subito eseguire la voltura senza altro aggravio che quello dei piccoli emolumenti, che verranno stabiliti da speciale Tariffa. (*Art.* 16.)

17 — Chiunque per titolo di eredità, o legato, divenisse proprietario di rendite accese con inscrizioni nominative sul registro del Debito pubblico, dovrà ugualmente farne la voltura producendo i titoli giustificativi del relativo passaggio, che rimarrà soggetto al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni delle Leggi del Registro in materia di successione. (*Art.* 17.)

18 — L' Amministrazione del Debito pubblico ritiene per creditori della rendita accesa con inscrizioni nominative coloro soltanto, nei quali le relative inscrizioni sono intestate; e fino a che la relativa voltura non sia stata eseguita ai suoi registri, non riconosce alcun titolo nei nuovi possessori delle inscrizioni predette. (*Art.* 18.)

19 — Tanto la rendita rappresentata da inscrizioni nominative, quanto il capitale ad essa corrispondente, non saranno soggetti a sequestro, o altro vincolo qualunque neppure con il consenso dei proprietarj. (*Art.* 19.)

20 — Al pagamento dell' annua rendita rappresentativa il Debito dello Stato sono affette, e principalmente obbligate tutte le rendite, imposte, ed altre entrate qualunque dello Stato medesimo. (*Art.* 20.)

21 — Il Debito pubblico dello Stato avrà un fondo annuale di estinzione di lire cinquecentomila, oltre il più che potrà derivare dalle risorse, e provenienze che appresso: (*Articolo* 21.)

22 — L' estinzione della rendita costituente il Debito dello Stato sarà effettuata con acquisti della rendita stessa al

corso plateale, sempre che questo non sia superiore al pari. (*Art.* 22.)

23 — L'assegnazione del fondo contemplato dal precedente articolo 21 avrà luogo a contare dal primo Gennajo 1856 mediante l'inscrizione della corrispondente partita fra le spese del Bilancio preventivo dello Stato. (*Art.* 23.)

24 — Concorreranno ad aumentare il fondo erogabile nell'acquisto della rendita

1. L'ammontare di tutte le cauzioni che debbono darsi dai Cassieri, Magazzinieri, e Depositarj di denaro, o altri generi di pertinenza delle RR. pubbliche Amministrazioni dello Stato.

2. L'importare dei depositi richiesti a norma delle Leggi veglianti dai Notari regj, e dai Procuratori presso le RR. Corti ed altri Tribunali del Gran-Ducato.

3. Tutti i prezzi di Beni, i Laudemj, od altre somme di loro natura soggette a rinvestimento, le quali provengano da vendite, allivellazioni, o affrancazioni di beni, o censi spettanti alle RR. Amministrazioni dello Stato.

4. L'ammontare delle ritenzioni, alle quali soggiacciono nei congrui casi le provvisioni, o le pensioni degli Impiegati, o Pensionati civili e militari, secondo il disposto dalle Leggi veglianti in materia di pensione. (*Art.* 24.)

25 — La rendita così acquistata dalla Amministrazione del Debito pubblico sarà cancellata dai registri tutte le volte che l'acquisto abbia avuto luogo con il fondo annuo di estinzione, o con le somme resultanti dalle risorse indicate sotto i N. 3 e 4 dell'articolo precedente, ed il R. Erario ne sentirà lo sgravio correspettivo.

I titoli rappresentanti la rendita stata acquistata coll'ammontare delle cauzioni, e dei depositi enunciati sotto i N. 1 e 2 dell'art. predetto, rimarranno a consegna dell'Amministrazione medesima, alla quale corre l'obbligo della restituzione dei depositi surriferiti nei tempi, e modi di ragione. (*Art.* 25.)

26 — Le disposizioni contenute nell' art. 24 quanto ai Cassieri, Magazzinieri, Notari e Procuratori investiranno solamente i nuovi Titolari dei posti respettivi, e gli Aiuti di cassa, ed Aiuti Magazzinieri che dovessero essere promossi a Cassiere, o Magazziniere senza che possa, o debba resultarne cambiamento di condizione per coloro i quali essendo già in carica, abbiano altrimenti sodisfatto al debito di dar cauzione secondo che prescrivevano gli Ordini stati fino ad oggi in vigore. (*Art.* 26.)

27 — Agli effetti di che negli articoli precedenti dovranno esser ridotte in forma di depositi a contante le cauzioni da prestarsi d'ora in avanti dai Cassieri, Depositarj, e Magazzinieri suddetti, ed il R. Procuratore Generale presso la Corte dei Conti sarà sollecito di avanzare a tal uopo le proposizioni opportune. (*Art.* 27.)

28 — I Depositi nascenti da cauzioni contemplate nell'art. 24 del presente Decreto saranno fruttiferi a favore dei depositanti al saggio del tre per cento, e l'interesse sarà corrisposto dall'Uffizio del Debito pubblico. (*Art.* 28.)

29 — L'ammontare delle ritenzioni, alle quali soggiacciono gl'Impiegati, o Pensionati civili o militari, sarà voltato ad aumento erogabile nell'acquisto della rendita, secondo il disposto dal precedente art. 24, solamente a contare dal primo Gennajo 1854. (*Art.* 29.)

30 — Durante il periodo dell'anno 1853 l'Uffizio del Debito pubblico dovrà pubblicare ogni trimestre nel giornale officiale dello Stato la notizia della quantità della nuova rendita stata alienata, e di quella erogata ad estinguere, o respettivamente convertire i titoli di altri crediti contro il Tesoro, e contemplati dall'art. 9 del presente Decreto.

A partire poi dal primo Gennajo 1854 la stessa pubblicazione verrà fatta soltanto al termine di ogni semestre, e dovrà comprendere anco la notizia del quantitativo della ren-

dita che sarà stata ricomprata con gli assegnamenti destinati a tal uopo. (*Art.* 30.)

31 — A contare dal 31 Gennajo 1853 sarà, mese per mese, somministrata dalla Cassa della R. Depositeria a quella dell' Uffizio di amministrazione del Debito pubblico la dodicesima parte della somma anno per anno necessaria al pagamento della rendita già alienata del nuovo debito pubblico, e al pagamento altresì dei frutti sulle obbligazioni non estinte, o non convertite tanto del debito di Lucca, quanto del debito dei trenta milioni di lire autorizzato col R. Decreto del dì 31 Ottobre 1849.

Contemporaneamente cesserà il versamento mensuale della somma di lire cento settantacinquemila che la R. Depositeria fa ora nella cassa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova in ordine all' art. 30 dell' Ordinanza del Ministero delle RR. Finanze del dì 15 Novembre 1849. (*Art.* 31.)

32 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, provvederà alla esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 32.)

DEBITO PUBBLICO TOSCANO. — *Regolamento per la sua esecuzione.*

SOMMARIO

1 — L' Uffizio del Debito Pubblico rilascia i Certificati, tanto al portatore che per inscrizioni nominative, della nuova

Rendita costituita col R. Decreto de' 3 Novembre 1852, e ritira ed annulla, ne' congrui casi, i detti Certificati, non meno che le Obbligazioni del Debito Pubblico di Lucca riconosciuto col R. Motuproprio del 7 Giugno 1847, e quelle dell' Imprestito creato col Decreto de' 31 Ottobre 1849. (*Art.* 1.)

2 — Rilascia i Certificati della nuova Rendita

a) Per vendite a contanti, dopo che il prezzo ne sia stato versato nella Cassa della R. Depositeria, o in quella dello stesso Uffizio del Debito Pubblico;

b) Per conversione delle Obbligazioni del Debito Lucchese del 1847, e del Toscano del 1849, dopo che i titoli di dette Obbligazioni sieno stati consegnati al Cassiere dell' Uffizio medesimo;

c) Per conversione diretta coi respettivi Creditori dei debiti fruttiferi a carico dello Stato, descritti per lire 13,025,900 nel Rapporto che precedè il R. Decreto de' 3 Novembre 1852, al seguito di consegna dei relativi titoli quietanzati presso la R. Depositeria. (*Art.* 2)

3 — Ritira ed annulla

a) I Certificati della nuova Rendita, a misura che può redimerli con gli assegnamenti di che all' articolo 21, e ai numeri 3.° e 4.° dell' articolo 24 del R. Decreto de' 3 Novembre 1852;

b) Le Obbligazioni del Debito Lucchese del 1847, e del Toscano del 1849, a misura che siano state estinte, o convertite in tanta della nuova Rendita, (*Art.* 3.)

4 — La scrittura dell' Uffizio del Debito Pubblico è divisa in due sezioni, cioè *Campionale* e *Amministrativa*. (*Art.* 4.)

5 — La scrittura campionale consiste nella compilazione di un Gran Libro, o Campione, nel quale per mezzo di distinti e separati conti si registrano

a) Il R. Erario come debitore della Rendita di tre milioni di lire, per esser poi increditato di tutta la rendita che verrà col tempo redenta ed estinta;

b) La Rendita stessa di tre milioni di lire, qual fu costituita col Decreto Reale de' 3 Novembre 1852, per diramarla in due Conti subalterni, dei quali uno per quella da alienarsi fino ad un milione di lire per raccogliere capitali destinati a spese nuove e straordinarie; e l'altro per la rendita da alienarsi fino a due milioni per provvedere al pagamento dei debiti vecchi;

c) In due serie separate e distinte, i Conti parziali per la rendita alienata col mezzo di emissione di Certificati al portatore, e i Conti parziali per la rendita alienata col mezzo d'inscrizioni nominative.

Della serie dei Conti per Inscrizioni nominative dovrà un duplicato essere depositato nell'Archivio pubblico dei Contratti, ed esser poi tenuto in giorno di tutte le aggiunte e mutazioni successive colle notizie che l'Uffizio del Debito Pubblico sarà in obbligo di somministrare all'Archivio a fine d'ogni mese. (*Art.* 5.)

6 — Le operazioni della scrittura campionale serviranno poi di base a quelle della scrittura amministrativa da tenersi nei modi praticati per le altre Regie Aziende. (*Art.* 6)

7 — Sopra un Protocollo a madre e figlia, tenuto sempre in giorno da un Commesso dell'Uffizio, saranno notati per serie rigorosa di data, e con numero progressivo, tutti gli ordini del Direttore concernenti la emissione e i successivi passaggi della Rendita. La figlia, che conterrà il duplicato dell'ordine, verrà distaccata, e coi documenti di corredo consegnata alla Ragioneria per l'esecuzione, e per conservarsi a giustificazione dell'operato da essa. — Il Protocollo dovrà a fine d'ogni giornata esser chiuso e firmato dal Direttore. (*Art.* 7.)

8 — Quando gli ordini per emissione di rendita avranno l'appoggio di titoli al portatore, dovranno consegnarsi al Cassiere del Debito Pubblico che ne rilascerà ricevuta, e in egual modo si procederà nei pagamenti a contanti. Un duplicato di

questa ricevuta sarà rimesso dal Cassiere alla Direzione perchè serva di documento giustificativo all' ordine per l' operazione richiesta. (*Art.* 8.)

9 — Quando poi i documenti esibiti dal richiedente consisteranno in ricevute, o in altri titoli nominativi, potranno consegnarsi senz' altro agl' Impiegati della Direzione per stare in corredo all' ordine del Direttore per ogni opportuno effetto. In riscontro di questi sarà rilasciato un bullettino conforme al Modello di N. 1. (*Art.* 9.)

10 — Appena resi validi coll' apposizione delle firme necessarie, i Certificati al portatore della nuova Rendita saranno dati in consegna, dietro ricevuta, al Cassiere, il quale dovrà poi render conto dello sfogo dei medesimi sui mandati della Ragioneria. (*Art.* 10.)

11 — Le ricevute e altri titoli d' ogni specie rilasciati all' Uffizio del Debito Pubblico come prezzo d' acquisto, o in baratto di nuova rendita, si contrassegneranno con un bollo speciale, che serva a metterli fuori d' uso. (*Art.* 11.)

12 — L' acquirente di rendita per inscrizione nominativa sarà considerato possessore solamente dopo l' inscrizione sul Gran Libro in di lui conto. Le inscrizioni si faranno sempre per somme multiple di lire 30. (*Art.* 12.)

13 — Il possessore di rendita nominativa potrà chiedere uno o più Certificati della rendita inscritta in suo nome, e il Certificato farà fede della inscrizione a tutto il giorno precedente a quello del suo rilascio. Questi Certificati d' inscrizioni nominative potranno altresì rilasciarsi a persone diverse da quella del possessore. (*Art.* 13.)

14 — I Certificati al portatore costituiranno essi soli il titolo del credito; nè si rinnuovano quando perduti. Ciascuno sarà di lire 60, ed avrà un conto separato nel Gran Libro. (*Art.* 14.)

15 — Ogni operazione relativa al Debito Pubblico sarà da un Ministro Registratore, posto sotto l'immediata vigilanza

del Ragioniere, eseguita sul Campione nel conto al quale l'operazione si riferisce, con riportarvi il numero e la data dell'ordine del Direttore, la quantità della rendita e sua decorrenza, coll'aggiunta del nome e cognome del possessore, se si tratti d'inscrizioni nominative, e del numero progressivo del Certificato, se si tratti di titoli al portatore. (*Art.* 15.)

16 — Le operazioni di che nell'articolo precedente, opportunamente verificate dal Ragioniere, serviranno a lui di base per la compilazione della scrittura amministrativa dell'Uffizio, come è detto al precedente art. 6. (*Art.* 16.)

17 — I Certificati d'inscrizioni nominative saranno conformi al Modello di N. 2, e staccati da un libro a matrice. (*Art.* 17.)

18 — I Certificati al portatore saranno conformi al Modello approvato, e staccati da un libro a matrice. Unito ai Certificati al portatore si troveranno 20 Cedole, esse pure a matrice, dietro la consegna delle quali saranno effettuati i pagamenti semestrali della rendita per dieci anni. (*Art.* 18.)

19 — La rendita sarà pagata al termine del semestre entro cui sia fatta la inscrizione, o emesso il Certificato al portatore. (*Art.* 19.)

20 — I pagamenti della rendita per inscrizioni nominative si faranno tanto in Firenze presso la Cassa dell'Uffizio del Debito Pubblico, quanto a Livorno presso la Cassa della R. Dogana. Il pagamento dovrà farsi personalmente all'inscritto al Gran Libro, o suo legittimo rappresentante dietro ricevuta. I pagamenti poi alla Dogana di Livorno non si faranno che dietro l'ordine dell'Uffizio del Debito Pubblico da trasmettere sulla richiesta degli Inscritti al Gran Libro, e dopo le relative verificazioni. (*Art.* 20.)

21 — Come creditore della rendita per inscrizione nominativa si riterrà sempre l'inscritto al termine del semestre, rimanendo a carico delle parti, e senza responsabilità dell'Uf-

fizio del Debito Pubblico, il conguagliarsi fra loro, quando l'inscrizione o voltura avvenga a semestre rotto. (*Art.* 21.)

22 — Dei Certificati al portatore la rendita sarà pagata al portatore delle Cedole di che all'Art. 18, in Firenze dalla Cassa del Debito Pubblico, in Livorno dalla Cassa della R. Dogana, e in Parigi dalla Casa Bancaria Fratelli De-Rothschild. — Le Cedole appena ritirate dal Cassiere debbono essere con bollo speciale poste fuori d'uso. (*Art.* 22.)

23 — Dopo cinque anni dalla scadenza resta perenta, per prescrizione, l'azione al pagamento della rendita semestrale, tanto delle Cartelle al portatore, che delle inscrizioni nominative. (*Art.* 23.)

24 — Chiunque per cessione, per eredità, o per qualsivoglia altro titolo traslativo di dominio divenga possessore di rendita per Inscrizione nominativa, dovrà farne la voltura in conto proprio, producendo i titoli giustificativi del passaggio, e sodisfacendo a quanto prescrivono gli articoli 15, 16 e 17, e ritenuta la dichiarazione dell'art. 18 del R. Decreto de' 3 Novembre 1852. (*Art.* 24.)

25 — Al richiedente voltura, il Commesso del Protocollo rilascerà un bullettino conforme al Modello di N. 3, colla restituzione del quale potrà dopo tre giorni avere, se lo voglia, il Certificato della rendita inscritta in suo nome conformemente all'art. 13. (*Art.* 25.)

26 — Verificato il documento giustificativo del passaggio, e ottenuto l'ordine del Direttore di che nell'art. 7, gli Impiegati della Ragioneria eseguiranno la voltura al Campione col registrare la opportuna partita nella scrittura amministrativa. (*Art.* 26.)

27 — Fermo stante per regola il disposto dell'art. 19 del R. Decreto del 3 Novembre 1852 quanto ai sequestri ed altri vincoli di egual natura, come il pegno, la cessione condizionata, e la cessione a termine, viene, ciò non di meno, permesso il pegno della rendita, non meno che la cessione a

termine del godimento della medesima, semprechè peraltro si tratti d'Inscrizione nominativa, quando tali atti siano diretti a garantire diritti o azioni del Governo, ovvero quando interessino doti, commende, usufrutti, prestazioni vitalizie, patrimonj ecclesiastici e simili. Potrà conseguentemente prendersi sul Gran Libro nota distinta del proprietario e del pignoratario, o dell'avente diritto al temporario godimento della rendita. (*Art.* 27.)

28 — Al termine del decennio, dopo che saranno staccate tutte le Cedole dei pagamenti della rendita semestrale di che nell' art. 18, dovranno i Certificati al portatore consegnarsi all' Uffizio del Debito Pubblico per ottenere Certificati nuovi, dietro l' adempimento delle forme state prescritte agli articoli 8 e 10 per la prima consegna dei Certificati medesimi. (*Art.* 28.)

29 — La rendita acquistata col fondo d' estinzione stanziato dagli articoli 21 e 24 N. 3 e 4 del R. Decreto de' 3 Novembre 1852, sarà cancellata dal Gran Libro. — I titoli recuperati verranno posti fuori d' uso coll' apposizione del solito bollo speciale. — I conti relativi si spengeranno, e rimarrà corrispondentemente sgravato il conto del R. Erario. (*Art.* 29.)

30 — Le operazioni per la redenzione saranno ordinate dal Direttore dell' Uffizio del Debito Pubblico, ed eseguite colle formalità volute dagli articoli precedenti. (*Art.* 30.)

31 — Finchè non sia esaurita la emissione dei tre milioni di lire di rendita, i capitali destinati ad estinguerla saranno voltati a favore della R. Depositeria, con dedurre dai tre milioni l' importare di quella che avrebbe potuto ricomprarsi coi capitali suddetti, e della quale non si disporrà altrimenti, e con operare i relativi passaggi e sgravj sui relativi Campioni e sulla scrittura amministrativa. (*Art.* 31.)

32 — Finchè rimarranno in corso Obbligazioni del Debito di Lucca e del Toscano del 1849, i frutti ne saranno

corrisposti dalla Cassa dell' Uffizio del Debito Pubblico coi fondi somministrati dalla R. Depositeria, a forma dell'art. 31 del Decreto de' 3 Novembre 1852. (*Art.* 32.)

33 — L' Uffizio del Debito Pubblico paga del pari il capitale delle suddette Obbligazioni a misura che vengono a scadenza. (*Art.* 33.)

TARIFFA

1 — Per ogni ricerca e per ogni volume che occorra esaminare sul Gran Libro del Debito Pubblico sarà corrisposto il diritto di soldi sei e denari otto. (*Art.* 1.)

2 — Per ogni Certificato di rendita nominativa l'emolumento è fissato a una lira, oltre ai diritti dell' articolo precedente per quando, prima di emettere il Certificato, abbiano avuto luogo delle ricerche. (*Art.* 2.)

3 — Per ogni voltura di rendita nominativa da farsi sul Gran Libro sarà pagata una lira. (*Art.* 3.)

4 — È fissato a soldi tredici e denari quattro l' emolumento per ogni Cartella al portatore che si voglia cambiare in inscrizione nominativa. (*Art.* 4.)

MODELLO DI N. 1.

UFFIZIO DEL DEBITO PUBBLICO

DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

N.°

Da Sig. *stat*
depositat nelle mani del sottoscritto commesso dell'Uffizio suddetto appresso document

per l'oggetto che a forma de medesim siano inscritt sul Gran Libro *del* DEBITO PUBBLICO *in nome d*
£ *della nuova rendita* « Tre per cento » *colla decorrenza dal*

Dall' Uffizio del Debito Pubblico
Li 18

IL COMMESSO DEL PROTOCOLLO

CERTIFICATO
DI
RENDITA NOMINATIVA
A FAVORE
d

PER UNA RENDITA ANNUA
di £
inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al Conto di N.°
Matrice di N.°

— DEBITO PUBBLICO TOSCANO — RENDITA TRE PER CENTO —

MODELLO DI N.° 2.

DEBITO PUBBLICO DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
RENDITA DEL TRE PER CENTO
COSTITUITA COL R. DECRETO DEL 3 NOVEMBRE 1852.

Certificato d'Iscrizione nominativa

N.° del Conto [illegible] *Rendita annua di Lire*

Il Direttore dell'Amministrazione del Debito Pubblico certifica che

inscritt sul Gran Libro del Debito Pubblico a tutto il dì
come proprietari di una Rendita annua di Lire
pagabile di semestre in semestre il 2 Gennajo e 1.° Luglio di ciascun anno.

Firenze — Li 18

Il Direttore — **IL PRIMO RAGIONIERE**

IL MINISTRO REGISTRATORE

NB. Il presente Certificato è stato rilasciato a richiesta
d

Matrice di N.°

MODELLO DI N. 3.

UFFIZIO DEL DEBITO PUBBLICO

DEL GRANDUCATO DI TOSCANA

N.°

Da Sig. *stat*
depositat presso il sottoscritto Commesso dell' Uffizio suddetto appresso document

per l'oggetto che a forma de medesim la Rendita inscritta sul Gran Libro *del* DEBITO PUBBLICO *in nome d*
al conto di N.° *sia voltata per* £ *in nome d*
colla decorrenza dal

Dall' Uffizio del Debito Pubblico
Li 18

IL COMMESSO DEL PROTOCOLLO

DELAZIONE DI ARMI — V. *Armi.*

DELEGATI DI GOVERNO, *estensioni di competenze dei Delegati anzidetti.*

1 — Mentre abbiamo riconosciuta la necessità di aggravare col Nostro Decreto di questo medesimo giorno la pena delle azioni delittuose dalle quali è al dì d'oggi maggiormente minacciata la Società, Ci siamo altresì persuasi del pressante bisogno che le Autorità di Polizia Amministrativa vengano provvedute, fino a nuove e diverse disposizioni, di poteri proporzionati alla eccezionale gravità del tempo e delle circostanze, sì che, senza disturbo della libera azione dei Tribunali Ordinarj, ad Esse non manchino i mezzi necessarii a prevenire i disordini ed a frenare le sinistre tendenze dei male intenzionati. (*Decreto de' 16 Novembre 1852 in princ.*)

2 — Ferme stanti nei delegati di Governo le facoltà loro attribuite nell'art. 13 del Regolamento di Polizia del 22 Ottobre 1849; e nell'art. 1 del Decreto dei 25 Aprile 1851 potranno gli stessi Delegati applicare, nelle competenze della Polizia Amministrativa, la carcere fino ad otto giorni anche fuori dei casi di trasgressione ai precetti di Polizia contemplati dal detto Regolamento. (*Art.* 1.)

3 — I Sotto-Prefetti sono autorizzati a decretare, nelle competenze della Polizia Amministrativa, la carcere fino ad un mese, ed a commettere ai Delegati di Governo del loro circondario quegli atti e verificazioni che reputeranno convenienti, dandone sollecito conto al Prefetto dal quale rilevano. (*Art.* 2.)

4 — I Prefetti, ai quali spetta la superiore direzione di Polizia nel respettivo Compartimento, avranno la facoltà di applicare, sempre nelle competenze della Polizia Amministrativa, la carcere fino a tre mesi; come pure di ordinare atti e verificazioni, come all' articolo secondo. (*Art.* 3.)

5 — I Consigli di Prefettura sono antorizzati a decretare la mutazione coatta del domicilio, la detenzione nella Casa Correzionale, e la Reclusione in una Fortezza fino a tre anni. (*Art.* 4.)

6 — Anche i Prefetti e Sotto-Prefetti potranno valersi, secondo le circostanze, delle facoltà deferite ai Delegati, conforme all'art. 1; E tanto Essi che i Delegati potranno ordinare quelli arresti e perquisizioni, che siano giudicati necessarj, e che siano appoggiati a giusti e fondati motivi nell'interesse della Polizia preventiva e coercitiva. (*Art.* 5.)

7 — Gli Atti e le verificazioni, nei casi in cui occorre, che precedano le risoluzioni sia dei Delegati sia dei Sotto-Prefetti e Prefetti, sia dei Consiglieri di Prefettura, saranno istruiti nelle Delegazioni respettive colle norme indicate nei Titoli IV e VI del Regolamento di Polizia (*Art.* 6.)

8 — Dalle risoluzioni dei Delegati di Governo e dei Sotto-Prefetti competerà il ricorso al Prefetto del Compartimento, quando però i primi abbiano decretata la Carcere per più di tre giorni ed i secondi per più di otto giorni. (*Art.* 7.)

9 — Contro le risoluzioni dei Prefetti potrà ricorrersi al Ministero dell'Interno, quando abbiano decretata nei limiti delle loro competenze la carcere oltre il mese. (*Art.* 8.)

10 — Dalle risoluzioni dei Consigli di Prefettura competerà sempre il ricorso al Ministero dell'Interno, presso il quale un assessore legale sarà incaricato dell'esame degli Affari, e di farne relazione scritta col suo voto consultivo. (*Art.* 9.)

11 — Il ricorso dovrà essere presentato nei modi e termini prescritti negli Articoli 20 e 32 del Regolamento di Polizia, nè sospenderà l'esecuzione delle pronunzie. (*Art.* 10.)

12 — Il Ministro dell'Interno, quando glie ne venga fatta speciale istanza dai Condannati, ed esso creda conveniente annuirvi, potrà commutare la dimora coatta, la detenzione nella Casa Correzionale, e la reclusione in una Fortezza

nell' esilio dal Granducato per un tempo duplo di quello, cui si estendeva la pena da commutarsi. (*Art.* 11.)

13 — Indipendentemente dai precetti enumerati nell' Articolo 12 del Regolamento di Polizia, i Delegati di Governo saranno in facoltà di trasmettere tutte quelle ingiunzioni, che la prudenza potrà loro consigliare, nello scopo di mantenere il buon ordine, e di assicurare l' esecuzione delle Leggi; E ciò sotto una comminazione penale non maggiore di quella permessa nell' Art. 24 del precitato Regolamento. (*Art.* 12.)

14 — È inculcata a tutte le Autorità di Polizia Amministrativa la più sollecita vigilanza sul movimento dei Forestieri, e la più rigorosa osservanza delle relative discipline.

Ed all' effetto che questa osservanza sia sempre meglio assicurata, le pene pecuniarie minacciate alle trasgressioni in materia di alloggio dalla sezione settima del titolo secondo del sopraddetto Regolamento di Polizia, saranno aumentate del doppio, ed i trasgressori recidivi, oltre a pagare la multa, incorreranno nella pena del carcere fino in quindici giorni. (*Art.* 13.)

15 — In tutto ciò, che non è contrario alle disposizioni del presente Decreto, rimangono in vigore il Regolamento di Polizia del 22 Ottobre 1849, e gli altri Ordini a quello posteriori. (*Art.* 14.)

16 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 15.)

DELITTI DEI PUBBLICI IMPIEGATI — *V.* Abuso *del pubblico Uffizio* — Abuso *di pubblica autorità.*

DELITTI DEI MINORI — *Cod. pen. Art.* 37 § 1. 2. e 3. *Art.* 38. *let. a b c.*

DELITTI DEI SORDO-MUTI — *Cod pen. Art.* 40 e 41. — *V.* Delitti dei minori.

DELITTI DE' CAUSIDICI — *V.* Avvocati *e Procuratori che delinquono nell' esercizio del loro ufficio.*

DELITTI *commessi dal forestiero* — *Cod. pen. Art.* 3 § 1 *Art.* 5 § 1 *e* 2. *Art.* 4 § 2 *let. a b c.*

DELITTI *commessi dal Toscano fuori del Territorio toscano* — *Cod. pen. Art* 4 § 1 *e* 2.

DELITTO MANCATO — *Cod. pen. Art.* 47 *let. a b c d.*

DENUNZIE DI FORESTIERI — *V.* Alberghi e Alloggi.

DEPOSITO OMESSO *di oggetti acquistati in buona fede, e conosciuti poi di viziosa provenienza.* — *V.* Omissione di deposito.

DETENUTI *che fanno violenza ai Carcerieri* — *V.* Violenza *usata in tre, o più persone.*

DETURPAZIONE DI COSE PUBBLICHE — *Regol. di Pol. pun. Art,* 187.

DIFFAMAZIONE — *Cod. pen. Art.* 366. 369. 370. 371.

DIFFAMAZIONE *contro un Ministro di Religione* — *V.* Ingiurie *contro un Ministro della Religione.*

DIFFAMAZIONE *contro il Granduca* — *V.* Offesa *alla reverenza dovuta al Granduca.*

DIFFAMAZIONE *contro un altro Stato, o contro il suo Capo* — *V.* Offesa *alla reverenza dovuta a un altro Stato, o al suo Capo,*

DIFFAMAZIONE *contro un Agente diplomatico accreditato in Toscana.* — *V.* Offesa ec. *ad un Agente diplomatico presso il Granduca.*

DIFFUSIONE DI SCRITTURE, *Stampati o rappresentazioni figurative che attaccano la Religione dello Stato* — *V.* Empietà.

DIFFUSIONE DI CARTE, *Libri, emblemi o altri distintivi di setta.* — *Cod. pen. Art.* 242.

DISCORSI OSCENI — *V.* Offesa al pudore.

DISERZIONE DEI MILITARI — *Tribunali che ne giudicano*

1 — Volendo provvedere ad un urgente bisogno delle Nostre Milizie, fintantochè non venga pubblicato il Codice penale Militare, di cui sta esaminandosi il già compilato progetto; (*Decreto de' 28 Ottobre* 1854.)

2 — Gl' Individui non Militari, colpevoli di istigazione, di consiglio, o di qualunque siasi maniera d' ajuto alla diserzione d' un Militare, tanto delle Truppe Toscane, quanto delle II. e RR. Truppe Ausiliari, saranno sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali Militari dello Stato, anco indipendentemente dalla loro associazione con altri imputati Militari; e dovranno essere giudicati colle forme, ed ordini di procedura che sono proprj dei medesimi Tribunali. (*Art.* 1.)

3 — La disposizione del precedente articolo dovrà applicarsi anco ai casi pendenti, e non peranco giudicati al pubblicarsi del presente Decreto. (*Art.* 2.)

4 — Per l' avvenire il delitto d' istigazione, di consiglio, o d' ajuto prestato alla diserzione d' un Militare da individui non Militari, sarà punito colle seguenti norme:

a) In tempo di pace, la pena sarà del Carcere da diciotto mesi a tre anni, quando la diserzione abbia avuto ef-

fetto, e da tre mesi ad un anno quando la diserzione non abbia avuto effetto.

b) In tempo di Guerra, o di pubblica difesa, la pena sarà di morte mediante fucilazione, ove siasi trattato di diserzione al nemico, od in faccia al nemico; e sarà del Carcere da quattro a sei anni, ove siasi trattato di altra specie di diserzione.

c) Nei casi contemplati sotto la precedente lettera *b* le pene respettivamente minacciate dovranno applicarsi ancor quando la diserzione non abbia avuto luogo, ed ancor quando il consiglio, l'istigazione, o l'ajuto non siano stati neppure accettati. (*Art.* 3.)

DISFIDA — *V.* Duelli.

DISTURBO DELLA PUBBLICA QUIETE — *Regol. di Pol. pun. Art.* 23.

DISTURBO DELLA QUIETE RELIGIOSA — *Regol. di Pol. pun. Art.* 50.

DIVERSIONE DOLOSA *di acque di pubblica ragione.* — *Cod. pen. Art.* 422.

DIVERSIONE DOLOSA *di acque di ragione privata.* — *Cod. pen. Art.* 424 *let. a b.*

DUELLO — *Cod. pen. Art.* 340. 342. 343. 348.

E

F

FABBRICHE (*trasgressione*) *Reg. di pol. pun. Art.* 173 *a* 176.

FABBRICHE PARROCCHIALI — *V.* Ingegneri Distrettuali.

FALLIMENTO DOLOSO. — *Cod. pen. Art.* 409.

FALLIMENTO COLPOSO. — *Cod. pen. Art.* 409.

FALSA MONETA — *V.* Fabbricazione di falsa moneta.

FALSA TESTIMONIANZA *in giudizio civile. Cod. pen. Art.* 272.

FALSA TESTIMONIANZA *in giudizio criminale a danno dell' incolpato. Cod. pen. Art.* 273.

FALSA TESTIMONIANZA *in giudizio criminale a favore dell' incolpato. Cod. pen. Art.* 273, 275, 276.

FALSITA' *in documento pubblico. Cod. pen. Art.* 244. 247.

FALSITA' TESTAMENTARIA — *V.* Falsità in documento pubblico.

FALSITA' *di cambiale, o di altra Scrittura commerciale all' ordine* — *V.* Falsità in Documento Pubblico.

FALSITA' *in documento privato. Cod. pen. Art.* 248 249.

FALSITA' *di passaporto, o di Carta di Via. Cod. pen. Art.* 251 252.

FALSITA' DI ATTESTATI. — *Cod. pen. Art.* 256, 257, 258.

FALSITA' *di referto Medico o Chirurgico. Cod. pen. Art.* 150.

FALSITA' *di referto col quale sia denunziato un delitto.* — *V.* Simulazione di delitto.

FALSITA' DI NOME. — *Regol. di pol. pun. Art.* 33.

FAMULATO — *V.* Furto domestico.

FARMACISTA *che rivela un segreto ricevuto per causa della sua professione.* — *V.* Rivelazione di segreto.

FAVOREGGIAMENTO *doloso di Avvocato o Procuratore. Cod. pen. Art.* 198.

FEDI DI POVERTA' E DI MISERIA — *rilascio delle medesime per il Gonfaloniere.*

1 — Fatto presente a S. A. I. e Reale il pregiudizio cui si trovano spesso esposti i Richiedenti le Fedi di Povertà e di Miserabilità agli effetti giudiciarj per il ritardo nel rilascio delle medesime dal Collegio dei Priori, al quale ne è dal disposto dell' Art. 67 del Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849 deferita la facoltà, si è la prefata A. S. con Sovrano Veneratissimo Rescritto de' 2 dello spirante Mese di Marzo degnata dichiarare, che i Gonfalonieri delle Comunità, nonostante quella disposizione, restano provvisoriamente autorizzati a rilasciare le Fedi stesse senza deferire la cognizione delle relative domande al Collegio dei Priori, ogni volta che giudichino urgente la loro concessione, e non credano poter quindi attendere le ordinarie Adunanze di quel Consesso. (*Circolare della Prefettura di Firenze del* 28 *Marzo* 1853.)

FERIMENTO *leggiero, grave, o gravissimo, vistoso, improvviso, o premeditato.* — V. Lesione personale — Omicidio attentato.

FESTE EBRAICHE, *dell' Anno* 1853.

1 — Comunico a VS. Illustriss. la qui trascritta Nota delle tredici Feste solenni Israelitiche per l' anno 1853. (*Circolare del Ministero di Giustizia, e Grazia del* 4 *Febbraio* 1853.)

A dì 23 e 24 Aprile	*Pasqua d'Azzime*	Sabato e Domenica
29 e 30 detto	*Idem*	Venerdì e Sabato
12 e 13 Giugno	*Pasqua di Settimane*	Domenica e Lunedì
3 e 4 Ottobre	*Capo d' Anno*	Lunedì e Martedì
12 detto	*Digiuno grande d' Espiazione*	Mercoledì
17 e 18 detto	*Pasqua di Capanne*	Lunedì e Martedì
24 e 25 detto	*Idem*	Lunedì e Martedì

FESTE EBRAICHE, *nell' Anno* 1855.

Comunico a VS. Illustriss. la qui trascritta Nota delle tredici Feste solenni Israelitiche per l' anno 1855. (*Circolare del* 26 *Gennaio* 1855.)

A dì 3 e 4 Aprile	*Pasqua d'Azzime*	Martedì e Mercoledì
9 e 10 detto	*Idem*	Lunedì e Martedì
23 e 24 Maggio	*Festa delle Settimane*	Mercoledì e Giovedì
13 e 14 Settembre	*Capo d' Anno*	Giovedì e Venerdì
22 detto	*Gran digiuno d' Espiazione*	Sabato
27 e 28 detto	*Festa dei Tabernacoli*	Giovedì e Venerdì
4 e 5 Ottobre	*Idem*	Giovedì e Venerdì

FESTE ECCLESIASTICHE (*trasgressione*) *Regol. di pol. pun. Art.* 45 46.

FIUMI E TORRENTI — *V.* PROVVEDIMENTI ORDINATI A PREVENIRE L'INONDAZIONE.

FORESTIERI DELINQUENTI — *V.* DELITTI DEI FORESTIERI.

FORESTIERI — *V.* FALSITÀ DI NOME — ALBERGHI E ALLOGGI.

FORTEZZE *consegnate in tempo di guerra al nemico* — *V.* CONSEGNA AL NEMICO DI PIAZZE, FORTEZZE EC.

FRANCATURA *delle lettere, e francobolli* — *disposizioni diverse*

1 — Il Cav. Marchese Girolamo Ballati-Nerli, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli Ordini contenuti nell'ossequiato dispaccio del Ministero delle Finanze del 1.° Ottobre stante, fa pubblicamente noto che, a cominciare dal dì 1.° Novembre prossimo, dovranno osservarsi per la francatura delle corrispondenze le seguenti disposizioni. (*Notificazione del* 22 *Ottobre* 1852 *in princ.*)

2 — In tutti gli Ufizi Postali del Granducato, e regii comunitativi, è interdetta la francatura delle corrispondenze a contanti.

3 — I diritti di francatura dovranno essere invece pagati mediante l'applicazione sulle corrispondenze dei francobolli di valore sufficiente a francarle, secondo le condizioni notate nella Tariffa generale del 1.° Giugno 1852, che è affissa presso tutti gli Ufizi di Posta.

4 — Le corrispondenze munite di francobolli saranno gettate nelle buche postali al pari di quelle non franche: si eccettuano soltanto le corrispondenze *assicurate*, che dovranno sempre consegnarsi a mano all'Impiegato Postale, ritirandone analogo riscontro.

5 — Se i francobolli applicati alle corrispondenze all'effetto di francarle non fossero di valor sufficente (fermo stante quanto è disposto per quelle indirizzate agli Stati componenti la Lega Postale Austro-Italica dalla Notificazione del 10 Marzo 1851) il valore di essi sarà perduto pel mittente e le corrispondenze verranno trattate al pari delle non franche.

6 — Sono eccettuate le corrispondenze per l'interno del Granducato, sulle quali, tenuto conto dei francobolli applicativi, si noterà la somma mancante, che sarà fatta pagare dal Destinatario delle medesime all'Ufizio di distribuzione.

Le frazioni di crazia, contenute nella somma mancante a costituire la tassa, si computeranno per una crazia intera.

In tutti i regii Ufizi di posta ed anco in quelli comunitativi, che muniscono del bollo del giorno le corrispondenze in arrivo e in partenza, si troveranno vendibili i francobolli ai seguenti prezzi:

di color		nero a quattrini	1
»	»	giallo a soldi	1
»	»	rosso carminato a crazie .	1
»	»	celeste a crazie	2
»	»	verde scuro a crazie . .	4
»	»	turchino a crazie. . . .	6
»	»	violetto a crazie	9

Il Pubblico ha pieno diritto di ottenere dagl'Impiegati Postali qualunque notizia e schiarimento gli potesse occorrere, per assicurarsi di non cadere in errore nell'applicazione dei francobolli.

FRANCIA E TOSCANA — *V.* Convenzione Tosco-Francese.

FRANCIA — *V.* Convenzione Tosco-Francese.

FRANCO-BOLLI, *e loro rivendita.*

1 — Chiunque procederà alla rivendita dei Franco-bolli postali, senza esservi debitamente autorizzato dal Dipartimento Generale delle RR. Poste, andrà soggetto alla multa di che nell' Articolo 57 Lettera (K) del Regio Decreto de' 23 Febbrajo 1851 sulla Carta bollata, ed alla perdita dei Franco-bolli, il tutto nei modi, e termini, ed agli effetti prescritti in detto luogo dal Decreto medesimo. (*Decreto de'* 6 *Ottobre* 1854. *Art.* 1.)

2 Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici; e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno, in quanto Lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 2.)

FRAUDATA AMMINISTRAZIONE. — *Cod. pen. Art.* 376, 398, 401.

FRAUDOLENTA *apprensione, o sottrazione di lettere. Cod. pen. Art.* 365.

FRODE — *Cod. pen. Art.* 376, 397, 404, 405.

FUOCHI D' ARTIFIZIO — *V.* Esplosione.

FURTO SEMPLICE — *Cod. pen. Art.* 376.

FURTO QUALIFICATO. — *Cod. pen. Art.* 380, 386, 388, 389, 390, 392.

G

GABELLA — (*sospensione della*) *sopra le farine.*

L'Amministratore Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite in obbedienza di un Sovrano Rescritto in data de 26 corrente rende pubblicamente noto quanto appresso: (*Notificazione de* 29 *Settembre* 1853.)

1 — A contare dal 1.° Ottobre prossimo futuro e fino a tutto il mese di Giugno 1854, resta sospesa la percezione della Gabella imposta dalla Tariffa vegliante sopra le Farine di Grano con semola o senza, egualmente che sopra quelle di ogni altra specie, atta ad esser panizzata che da qualsiasi parte della Frontiera e qualunque siane la provenienza verranno nel suddetto periodo di tempo introdotte nel Territorio Riunito. (*Art.* 1)

2 — Tutte le farine indicate nell'articolo precedente le quali arriveranno di sopra mare in Livorno, saranno ammesse nel periodo sopraenunciato all'accompagnatura in esenzione di Gabella, dall'Uffizio della Bocca del Porto ad una delle Dogane o Porte della Città, per essere introdotte senza dazio qualunque nel Territorio Riunito. (*Art.* 2.)

3 — Le Farine delle specie soprannominate, purchè di estera provenienza, nel loro ingresso nelle Città dove si percipe Dazio di Consumo, saranno a tutto Giugno futuro sottoposte soltanto a quella minor Gabella della quale sono localmente gravate le Farine nostrali secondo la respettiva loro qualità. (*Art.* 3.)

GABELLA *delle Corbezzole* (*sospensione della*)

1 — L'Amministratore Generale delle RR. Dogane e

Aziende riunite in obbedienza ad una Sovrana Risoluzione in data de' 30 Settembre prossimo passato rende pubblicamente noto quanto appresso:

2 — Resta sospesa fino a tutto Settembre 1854 la percezione della Gabella, alla quale secondo le Tariffe veglianti sono sottoposte le Corbezzole o Albatre tanto procedenti dall' Estero, quanto dal Territorio riunito, sia che debbano rimanere nel Territorio medesimo, sia che vengano introdotte in qualunque delle Città soggette a Gabella. (*Art.* 1)

GABELLA *sui tessuti di estera manifattura — ordini diversi.*

1 — Informata quest' Amministrazione che alloraquando con procedenza diretta dall' Estero vengono in alcune Dogane di Frontiera di prima classe presentati Tessuti per gabellarsi, la loro gabellazione non si effettua con le formalità e con le regole fissate dalla Legge e dalle veglianti Istruzioni è venuta nella determinazione di ordinare

2 — Che a cura delle respettive Direzioni Doganali vengano richiamati i Titolari delle dette Dogane alla esatta e scrupolosa osservanza di quanto vien disposto dagli Art. 41, 42, 43, e 44, della Legge de' 19 Ottobre 1791, e dagli Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15, delle Istruzioni per i Doganieri di prima classe approvate nel 10 Novembre dell' Anno suddetto.

3 — E che in conseguenza abolita assolutamente la pratica che vuolsi per abuso introdotta di concordare la stima col Negoziante si esiga sempre la denunzia scritta del valore dei Tessuti da gabellarsi, e si proceda quanto alle operazioni successive nella guisa stessa che si pratica nelle Dogane principali, cioè devenendo all' Arresto di quelle Mercanzie che fossero denunziate per un valore inferiore al giusto.

4 — Rammento che il diritto e il dovere di questi arresti appartiene a tutti gli Agenti della Dogana, e quindi tanto agli

Impiegati sedentarj che alle RR. Guardie di Finanza. (*Circolare dell' Amministrazione Generale delle Dogane ai Direttori Doganali de' 16 Marzo* 1854.)

GETTI DI CONFETTI — (*trasgressione*) *Regolam. di pol. pun. Art.* 65.

GETTI DI ACQUE *o gravi sulle pubbliche vie* (*trasgressione*) *Regol. di pol. pun. Art.* 128.

GIOCHI PROIBITI — *Regol. di pol. pun. Art.* 75.

GIUBBILAZIONE *negata alle grandi Cariche dell' Ordine di S. Stefano per la compita età di Anni* 65.

1 — Considerando che le grandi Cariche del Nostro Ordine Militare di S. Stefano P. e M. per quanto siano da riguardarsi come Impieghi dello Stato, pure per la natura delle loro ingerenze non possono intieramente assimilarsi agli altri Impieghi, pei quali richiedesi attività e prontezza, che non è facile che la generalità dei pubblici funzionarj conservi dopo aver compiuti i 65 anni di età, ed averne spesi 30 in servizio dello Stato;

2 — Considerando, che le onorificenze di cui godono i Titolari dei suddetti Impieghi non possono essere personali, ma conseguenziali alla parte direttiva che essi tengono nell' amministrazione del patrimonio, e nella conservazione delle discipline e regolamenti del predetto Ordine Militare; (*Decreto dell'* 8 *Febbrajo* 1855 *in princ.*)

3 — Ai Titolari delle grandi Cariche del Nostro Ordine Militare di S. Stefano P. e M. investiti dell' onorificenza di Cavaliere Gran-Croce, non è applicabile la disposizione contenuta nel Nostro Sovrano Decreto del 22 Novembre 1849, in forza della quale è concesso a tutti gli Impiegati dello Stato

di ottenere la loro giubbilazione dopo aver compiuto i 65 anni di età.

Resta però loro conservato questo diritto quando per abituale infermità, debitamente constatata, siano resi inabili al disimpegno delle ingerenze annesse al loro posto. (*Art.* 1.)

4 — Ogni qualvolta alcuno dei Titolari dei predetti posti sia costretto ad abbandonarlo, cessa di essere Gran-Croce, e perde tutte le onorificenze inerenti a questa dignità, rimanendo addetto all' Ordine nella semplice qualità di Cavaliere Milite. (*Art.* 2.)

5 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti delle Finanze ec., e dell' Interno sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 3.)

GIUDICI *supplenti al Tribunale di prima Istanza di Firenze.*

GLOBI AREOSTATICI — *Regol. di pol. pun. Art.* 171 172.

1 — Considerando che dopo l' aumento che ricevè di un quarto Turno di Giudici il Tribunale di prima Istanza di Firenze, che nella sua prima istituzione era composto di tre Turni, dovè piu volte esperimentarsi alquanto inferiore alle varie eventualità del servizio il numero dei sei Supplenti stabilito presso il Tribunale medesimo coll' Art. 1.° del Regolamento de' 23 Febbrajo 1839. (*Decreto de* 20 *Giugno* 1855 *in principio*)

2 — Il numero dei Supplenti presso il Tribunale di prima Istanza di Firenze è aumentato fino ad otto. (*Art.* 1.)

GOVERNO CIVILE, *e Militare di Livorno.*

1 — Visto l' altro Nostro Decreto di questo medesimo giorno per il quale vien posto fine allo Stato d' Assedio, esi-

stente nella Città di Livorno. (*Decreto de' 27 Dicembre* 1854, *in princ.*)

2 — E considerando esser quindi necessario di provvedere normalmente al Governo Civile e Militare di quella Piazza;

3 — È stabilita in Livorno la carica di Governatore Civile, con le attribuzioni inerenti ai Prefetti, secondo le Leggi ed Ordini in vigore, più quelle del Presidente di Sanità Marittima, e le ingerenze che sono state sempre proprie del Governo Civile di Livorno, a norma delle speciali Istruzioni che Ci riserbiamo di approvare. (*Art.* 1.)

4 — Le attribuzioni proprie già del Governo Militare di Livorno saranno assunte dal Comandante di quella Piazza col titolo di Comandante Superiore Militare di Livorno e del Littorale continentale. (*Art.* 2.)

5 — Fino a che il nuovo Governatore Civile di Livorno avrà assunto l'esercizio di quella carica le ingerenze tutte della medesima continueranno ad essere interinalmente disimpegnate dal Commendator Primo Ronchivecchi nella qualità di Nostro Delegato Straordinario. (*Art.* 3.)

GUARDA COSTE, o *Cannonieri guarda Coste.*

1 — Fattaci presente l'importanza, nell'interesse del miglior servizio e della economia, di devenire al riordinamento del Battaglione Guarda Coste Insulare; (*Decreto dell'* 8 *Giugno* 1854 *in princ.*)

2 — Il Battaglione suddetto composto di uno Stato Minore, di due Compagnie scelte, e di quattro del centro, della forza totale di 521 teste, sarà disciolto per esser tosto riorganizzato sotto la denominazione di Battaglione — *Cannonieri Guarda Coste Insulari.* — (*Art.* 1.)

3 — Il nuovo Battaglione si comporrà come appresso:

Di uno Stato Maggiore, consistente in un Ajutante Maggiore, e un Quartier Mastro 2

E di quattro Compagnie dell' appresso forza:

Capitano	1	
Tenente.	1	
Sotto-Tenente.	1	
Sergente-Maggiore	1	
Sergenti.	4	
Foriere	1	
Caporali	8	
Vice-Caporali.	8	
Tamburi	2	
Comuni	73	
	100	400
Effettivo . . .		402

(*Art.* 2.)

4 — Conservato nel Comandante la Piazza di Portoferrajo il comando del nuovo Battaglione, dovrà questo passare sotto la dipendenza dell' Ispettore Generale del Corpo di Artiglieria per tutto ciò che riguarda servizio, istrnzione, e disciplina, restando peraltro nel Governatore Militare dell' Elba il diritto di emanare ordini ed istruzioni, specialmente per cose ed emergenze relative al servizio di Piazza e Costa. (*Art.* 3.)

5 — La 1.ª e 2.ª Compagnia del nuovo Battaglione dovranno formarsi con l' effettivo attuale delle due Compagnie scelte; la 3.ª e la 4.ª con qnello delle quattro Compagnie del centro, scegliendo a preferenza gli scapoli. (*Art.* 4.)

6 — Le prime due Compagnie resteranno accasermate militarmente, sicoome destinate a guarnire specialmente Portoferrajo, sede di comando delle medesime, e Longone. Delle altre due alle quali è affidato il servizio della Costa marittima, la 3.ª avrà sede di comando in Longone medesimo, e la 4.ª in

Marina di Marciana. Il Reparto della forza del Battaglione in servizio dell'Isola è annesso al presente Decreto. (*Art.* 5.)

7 — Lo stipendio degli Uffiziali effettivi delle quattro Compagnie, secondo la presente organizzazione, sarà quello assegnato nella Tariffa in vigore alle Compagnie scelte del Battaglione Insulare. Il soldo della Truppa, e la Massa vestiario saranno per la 1.ª e 2.ª Compagnia quelli stabiliti nella Tariffa medesima per la Divisione scelta, e per la 3.ª e 4.ª quelli assegnati alle Compagnie Guarda Coste nella stessa Tariffa. (*Art.* 6.)

8 — Il nuovo Battaglione dovrà uniformarsi nella foggia del vestiario ai due Battaglioni Guarda Coste Continentali. (*Art.* 7.)

9 — Il Reclutamento per mantenere al completo le prime due Compagnie del Battaglione seguiterà ad essere volontario. Gli ascritti alle medesime avranno titolo per passare alle altre due Compagnie, ed alla insufficenza potrà supplirsi con gli Elbani, che facciano istanza per esservi ammessi, dopo aver compito lodevolmente la loro capitolazione nella Fanteria di linea. (*Art.* 8.)

10 — Saranno definitivamente soppressi i posti di Uffiziale Castellano ai Forti di — Capo S. Andrea — Capo Castello — Forte Inglese — e Forte Focardo. — (*Art.* 9.)

11 — E sarà soppresso ancora il posto di Comandante di Piazza all'Isola di Pianosa. Le relative attribuzioni verranno assunte dall'Uffiziale Comandante il Distaccamento di Guarda Coste ivi stanziato. (*Art.* 10.)

GUASTO di *pubblici Edifizj*, *Ornati*, *Monumenti*, *Macchine* — *V.* — Danno dato.

GUASTO di *Vettovaglie*, *bevande*, *medicinali*. *Cod. pen. Art.* 356 357.

I

ILLECITA *accettazione di doni. Cod. pen. Art.* 178.

IMPEDITA *testimentifazione. Cod. pen. Art.* 361.

IMPIEGATI COMUNITATIVI — *pensioni.*

IMPIEGATI COMUNALI — *pensioni.*

Reso conto a S. A. I. e R. del dubbio promosso da questa Prefettura, se al Magistrato, o al Consiglio Generale delle Comunità appartenga di deliberare sulle pensioni degl' Impiegati Comunali nei casi, ed ai termini dell'Art. 125 del Regolamento dei 20 Novembre 1849, la prelodata A. S. I. e R. considerando che come al Consiglio Generale per l'Art. 36 (Lettera *b*) del Sovrano Decreto de' 28 Settembre 1853 spetta il deliberare sullo stabilire, o variare gl' stipendj degl' Impiegati suddetti, così per lo spirito da cui è animato il citato Articolo non potrebbe essere ad altri deferito di occuparsi della materia delle pensioni che sono derivazioni e trasformazioni degli Stipendj medesimi, e che se non hanno una perpetua durata portano però un aggravio all' Amministrazione Comunitativa per un periodo di tempo che può talvolta essere di lunga durata tale da oltrepassare le competenze del Magistrato, con Veneratissima Risoluzione del dì 10 stante si è degnata dichiarare, che lo stanziamento delle pensioni agl' Impiegati Comunitativi, quando vi sia luogo, ai termini dell' Articolo 125 del Regolamento de' 20 Novembre 1849 rientra fra le competenze deferite ai Consigli Generali delle Comunità dall' Art. 36 del Sovrano Decreto de' 28 Settembre 1853 (*Circolare*

della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri del dì 14 Novembre 1854.

IMPIEGATI REGJ — *obbligo di recarsi al loro posto sotto pena della dimissione.*

1 — S. A. I. e R. il Gran-Duca, considerato il diritto competente al Governo di impiegare liberamente, secondo i bisogni dello Stato, l'opera di coloro che avendo servito, o servendo lo Stato medesimo, percipono a carico della Pubblica Finanza stipendio, o soldo di disponibilità; e volendo che l'indulgente tolleranza stata fin qui talvolta praticata in quest'importante proposito non possa servire ad alcuno di scusa per men rettamente apprezzare i proprj doveri, ha trovato giusto, ed opportuno di manifestare con Sovrana Risoluzione del dì 29 Aprile prossimo passato essere Sua Reale intenzione (*Circolare del Ministero di Giustizia e Grazia de' 2 Maggio* 1855).

2 — Che qualsiasi Impiegato Civile, o Militare, così al servizio attivo, come in disponibilità, il quale destinato dalla Sovrana Autorità ad un Posto, e ad un Impiego, mancherà di recarsi ad assumerlo nel tempo, che gli verrà assegnato, per esercitarlo colla debita fedeltà, ed esattezza, si intenderà, per ciò solo, esser dimissionario, e cesserà di appartenere al Ruolo dei RR. e Pubblici Impiegati.

IMPOSTA *daziaria, sui Fabbricati del Territorio Lucchese.*

1 — Viste le istanze di alcuni Municipj del Territorio di Lucca che domandano di poter sottoporre ad imposta i Fabbricati non descritti ai respettivi Catasti formati con l'antico sistema lucchese;

2 — Considerando la convenienza di aderire a queste istanze in modo però che le operazioni necessarie a tale uopo resultino preordinate alla riforma, e al compimento del Cata-

sto dei Territorj Comunitativi lucchesi, da ridursi conforme al Catasto dei Territorj Comunitativi del rimanente del Granducato; (*Decreto dell'* 11 *Maggio* 1855 *in princ.*)

3 — Nei Territorj delle Comunità di Lucca, Viareggio, e Bagno a Corsena saranno frattanto incominciate, e proseguite senza ritardo le operazioni necessarie alla misura, stima, e descrizione al Campione di tutti i Fabbricati, sian questi di nuova o di antica costruzione, descritti, o non descritti al vigente Catasto, e ciò in perfetta conformità alle norme, e istruzioni dettate per la compilazione del Catasto Toscano; e valendosi, per quanto possano riuscire utili, dei lavori censuarj già eseguiti per i suddetti tre Territorj Comunali sotto il passato Governo Borbonico. (*Art.* 1.)

4 — Appena siano formati, e resi definitivi, in seguito al compimento delle formalità volute dagli Ordini, i nuovi Campioni estimali dei Fabbricati nei tre Territorj di Lucca, Viareggio, e Bagno a Corsena, si intenderà che per la loro conservazione siano immediatamente posti in vigore il Regolamento del 6 Giugno 1829, e tutti gli Ordini correlativi posteriormente pubblicati. (*Art.* 2.)

5 — Saranno date in appresso le disposizioni necessarie tanto per il compimento dei Catasti sulla nuova forma nei nominati Comuni di Lucca, Viareggio, e Bagno a Corsena, quanto per l'esecuzione dei lavori necessarj nel rimanente Territorio lucchese: e frattanto, e fino all'attivazione generale dei Catasti predetti, non sarà tenuto a conto nella perequazione della Tassa prediale fra tutti i Comuni del Granducato l'aumento di cifra imponibile proveniente dalla addecimazione dei Fabbricati non descritti ora ai vecchi Estimi nel Territorio di Lucca. (*Art.* 3.)

6 — Nei singoli Comuni però l'imposta verrà estesa ancora ai Fabbricati di nuova addecimazione, ritenuto che provvisoriamente, e fino alla suddetta generale attivazione dei nuovi Catasti completati in ogni loro parte, le stime che resulteranno secondo i sistemi del Catasto Toscano, siano pere-

quate con le stime lucchesi, e ciò mediante i confronti necessarj a far conoscere la ragione, in che stanno le une alle altre, con obbligo di sottoporre tali confronti, e le resultanze che ne emergeranno, all'approvazione del Direttore Generale del Pubblico Censimento. (*Art.* 4.)

7. — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 5.)

INCENDIO DOLOSO. *Cod. pen. Art.* 436.

INCENDIO COLPOSO. *Cod. pen. Art.* 440.

INCESTO. *Cod. pen. Art.* 294.

INDEBITA *appropriazione di cose trovate. Cod. pen. Art.* 397, 402, 403.

INFANTICIDIO *doloso, e colposo. Cod. pen. Art.* 317, 318, 319, *e* 320.

INGEGNERI DISTRETTUALI — *note degli onorarj e spese dipendenti dal servizio delle Fabbriche Parrocchiali.*

1. — In adempimento dell'Articolo 6 della Sovrana Veneratissima Risoluzione da me partecipatale con altra mia Circolare di questo medesimo giorno, Le comunico quelle prescrizioni cui dovranno sodisfare gl'Ingegneri distrettuali nel rimettermi le Note degli onorarj e rimborsi di spese che crederanno possano loro spettare dipendentemente dal servizio delle Fabbriche Parrocchiali.

Siffatte Note dovranno, come in passato, separatamente riferirsi ai progetti ed alla direzione dei lavori.

2 — La prima comprenderà le perizie particolarizzate, i rapporti sommarj e le semplici informazioni pei lavori; ben inteso, che si propongono o che si reclamano, e non su quelli in corso, potendo di queste informazioni tenersi conto nella seconda Nota di che in appresso. Indicherà il titolo della Chiesa cui i progetti si riferiscono, l'epoca della loro compilazione, la natura di essi e l'entità respettiva, le Autorità da cui partì l'incarico di compilarli, e l'ammontare delle previsioni. Conterrà di più tutte quelle indicazioni che possono condurre a stabilire da tavolino una giusta tassazione, come a modo d'esempio il numero delle miglia percorse per recarsi sui luoghi, il tempo del trattenimento sui luoghi medesimi, il tempo impiegato a tavolino, le spese vive sofferte sia nei viaggi sia nella compilazione dei progetti, con tutte quelle altre notizie che nella specialità dei casi gl'Ingegneri crederanno opportune.

3 — La seconda Nota riguarderà la direzione, assistenza e verificazione dei lavori. Dovrà esser messa in corso soltanto quando questi siano stati ultimati, e sarà sempre accompagnata dalla copia dei Certificati che si rilasciano ai Parrochi alla ultimazione dei lavori medesimi, corredata del visto del Giusdicente locale, e colla specificazione del titolo cui appella ciascuna delle spese refettibili. Indicherà con precisione i giorni impiegati in campagna, onde possa aversi il dato necessario a valutare l'insieme delle vittuarie e diarie che possano esser dovute. Comprenderà tutte le altre notizie che possano essere opportune come di distanze etc., e specialmente indicherà i motivi di ciascuna gita; rapporto alle quali gite dovrà procurarsi di farle coincidere, per quanto sia possibile, con quelle riguardanti l'ordinario servizio distrettuale.

4 — Rammenterò infine essere Sovrano Volere che non siano abbuonate remunerazioni per perizie compilate in aumento o modificazione di quelle dapprima presentate, quando accada che la nuova compilazione derivi dalla negligenza dello stesso

Funzionario autore della primitiva perizia. (*Circolare della Direzione generale delle Acque e Strade de' 13 Marzo 1854*)

INGEGNERI DISTRETTUALI — *incumbenze relative alle Fabbriche Parrocchiali.*

1 — Con Biglietto del Ministero delle Finanze, Commercio, e Lavori pubblici dell' 8 Febbraio decorso mi venne significato siccome S. A. I. e Reale il Granduca avendo riconosciuta la convenienza che gl' Ingegneri Distrettuali dovessero precettivamente disimpegnare il servizio risguardante i lavori delle Fabbriche Parrocchiali, si era degnata approvare che fossero osservate in proposito le seguenti regole.

2 — S. A. I. e Reale ordina precettivamente che gl' Ingegneri dei Distretti d' Acque e Strade disimpegnino il servizio relativo alla costruzione, restauro e mantenimento delle Fabbriche Parrocchiali, loro succursali e di tutti quelli Edifizj che nel dipendono tanto per uso del Culto che per interesse della Causa Pia Ecclesiastica. Dovranno in coerenza di ciò compilare i progetti che verranno loro commessi dal Ministero degli Affari Ecclesiastici, dalle Autorità politiche del Granducato e da questa Direzione generale, rimettendo ai respettivi Committenti tali progetti. Dovranno quindi dirigere i lavori, sorvegliarne l' esecuzione, e verificarli quando siano eseguiti.

3 — Essi Ingegneri saranno considerati come responsabili direttamente per tutto quello che non fosse fatto regolarmente tanto nei rapporti d' arte, quanto per ciò che riguarda la rigorosa esecuzione dei lavori che hanno formato e formeranno soggetto di approvazione. E nel caso che reputino convenienti alcuni cambiamenti, dovranno prima di ammetterli, renderne conto, facendo presenti i motivi che persuader possono tali cambiamenti.

4 — La Direzione Generale delle Acque, Strade e Fabbriche civili dello Stato è incaricata di proporre a favore degl' Inge-

gneri, speciali remunerazioni comprensive il rimborso delle spese sofferte nella compilazione dei progetti, perizie ed informazioni. Tali remunerazioni saranno da proporsi in termini discreti, ma alcun poco più larghe di quelle che il R. Governo è stato solito di concedere finquì. Parimente la stessa Direzione generale è incaricata di proporre al R. Governo (tassando le Note risguardanti la direzione, assistenza e verificazione dei lavori) il pagamento di somme correspettive calcolate in guisa che gl' Ingegneri percipano la diaria di Lire sei soldi tredici e denari quattro, e la vittuaria di Lire cinque, oltre il rimborso delle spese di vettura, carta, copie, perticatori etc.

5 — Nelle Note dell' assistenza, direzione e verificazione dei lavori non dovranno considerarsi le gite che gl' Ingegneri distrettuali possano essersi d' altronde trovati obbligati ad effettuare nel disimpegno delle ordinarie ingerenze di servizio.

6 — Sarà in facoltà del Dipartimento di proporre remunerazioni in misura maggiore nei rari casi in cui progetti grandiosi possano avere arrecato straordinario dispendio e fatica. In consimili casi potrà essere proposta una remunerazione anche per la direzione, assistenza e verificazione dei lavori.

7 — Gl' Ingegneri rimetteranno nel Gennajo e nel Luglio di ciascun anno alla Direzione generale le Note che debbono servire per poter fare le proposizioni relative ai pagamenti antedetti. Tali Note saranno formate nel modo che crederà opportuno di prescrivere la rammentata Direzione. (*Circolare della Direzione generale dell' Acque e Strade agli Ingegneri de 13 Marzo 1854.*)

INGHILTERRA E TOSCANA — *V.* Convenzione fra la Toscana e l' Inghilterra.

INGIURIE — *Cod. pen. Art.* 368 369.

INGOMBRI — *Regol. di pol. pun. Art.* 116, 188, 189, 190.

INGRESSO *arbitrario in Casa altrui. Cod. pen. Art.* 363.

INONDAZIONE *dolosa e colposa. Cod. pen. Art.* 445, 446, 447.

INOSSERVANZA *de' giorni festivi* — *V.* Feste Ecclesiastiche.

INOSSERVANZA *d'esilio. Cod. pen. Art.* 21, 29, e 163.

INSEGNAMENTO PUBBLICO. — *V.* Liceo di Firenze.

ISTIGAZIONE *a delinquere. Cod. pen. Art.* 49, 50, 52, 53, 54, 56, 145.

ISTRUZIONI *ai Cancellieri Ministri del Censo per lo sgravio dell' imposta a benefizio dei Possessori di Beni rustici, e per l'addecimazione decennale dei nuovi Fabbricati.* — *V.* Cancellieri Ministri del Censo — Addecimazione delle Fabbriche.

1 — Su due oggetti importantissimi io debbo richiamare la di Lei attenzione; concerne il primo la esecuzione di quelle preliminari operazioni da farsi negli Uffizj del Censo per l'adempimento del Veneratissimo Sovrano Decreto del 29 del caduto mese di Agosto in quella parte che interessa la benigna Sovrana Disposizione per lo sgravio esclusivamente accordato a benefizio dei Possessori di Beni rustici sulla imposta fissata dal prelodato Decreto per il futuro Anno 1854; risguarda il secondo la preparazione, in quanto sempre può dipendere per ora dagli elementi che si posseggono dagli Uffizj medesimi, dell' addaziamento decennale dei Fabbricati che ricorre all' l'epoca prossima del primo Gennajo 1854 a forma degli Ordini espressi nell'Articolo 3 della Legge del 1.° Luglio 1843.

2 — Per l'uno come per l'altro di questi due importantissimi oggetti è di prima necessità il regolare e predisporre convenientemente la operazione degli *spogli dei Conti Estimali* cui per le istruzioni veglianti deve ogni Uffizio del Censo procedere fra non molto per inviare detti spogli a questa Direzione nei primi venti giorni del prossimo Novembre, onde, sottoposti alla consueta annua revisione, possano dipoi servire al reparto delle pubbliche gravezze di detto anno 1854.

3 — In questa veduta pertanto, tenuta ferma la disposizione già espressa con la Circolare del 24 Ottobre 1840 di valutare cioè le mutazioni di cifra imponibile e le volture a cui siasi fatto luogo a tutto il futuro mese di Ottobre, io debbo invitare VS. Eccellentiss. a regolare gli spogli medesimi in modo da ottenere, per ciascuno dei Conti accesi al vegliante Estimario, separatamente il totale della rendita imponibile dei *fabbricati d'ogni genere che figurano al pubblico Catasto*, dal totale della rendita imponibile dei *fondi rustici*. Al qual'effetto potrà con utilità esser osservata la regola seguente: veduto a colpo d'occhio su ciascun conto quale delle due specie di possesso sopra rammentate offre il minor numero di partite, dovrà a queste sole limitarsi l'operazione dello spoglio, e la cifra resultante dal loro complesso, detratta dal totale della rendita del conto medesimo, verrà a rappresentare, ugualmente nel suo complesso, la cifra appartenente all'altra specie di proprietà. Parimente ogniqualvolta accada di riscontrare al Catasto la rendita imponibile di un qualche fabbricato riunita in uno stesso articolo di stima con un orto o altro qualsiasi annesso, potrà esser liberamente valutata nello spoglio la rendita stessa senza tener conto degli effetti minimi di una rigorosa distinzione, la quale in atto pratico neppur darebbe al possessore significanti risultati di perdita o di guadagno sulla quota d'imposta che vi potrà corrispondere.

4 — E in quanto al second'oggetto preso di mira dalla

presente Circolare stimo utile di rammentarle, che in tali spogli dovranno da Lei comprendersi questa volta tutte quante le partite di addazziamento di fabbriche delle quali sia stata ordinata la descrizione e la impostazione ai libri del nuovo Catasto dopo l'addazziamento generale operato nell'anno 1844, e la di cui cifra imponibile frattanto sia stata esclusa dai successivi reparti delle imposte in vista del diritto conferito dalla Legge ai proprietarj delle fabbriche medesime di godere la esenzione dal dazio per la durata d'un decennio. E se per una qualunque circostanza potesse essere avvenuto che alcuno degli Arroti di Conservazione spediti all'oggetto sopraindicato dal Superiore Uffizio a codesta Cancelleria dopo l'addazziamento generale suddetto fosse sempre trattenuto senza che abbiano avuto luogo le operazioni relative, anco di questi Arroti, in tal modo rimasti senza avere avuto pieno sfogo, Ella dovrà aver cura di effettuare l'occorrente spoglio, desumendone le varie cifre imponibili con essi assegnate alle fabbriche ivi descritte, e respettivamente aggiungendo queste cifre a tutte le altre risultanti dallo spoglio dei conti estimali, sotto la indicazione del nome del proprietario designato negli Arroti predetti.

5 — Tutto ciò premesso Le aggiungo che per la compilazione di simili spogli dovranno questa volta essere adoprate le module a stampa secondo il nuovo modello stato approvato superiormente e messo in vendita alla Stamperia Granducale per comodo di chi ne dovrà fare l'acquisto nell'interesse e per conto delle singole Comunità.

L

LATROCINIO — Cod. pen. Art. 309.

LAVORI COMUNITATIVI — *Modo di concluderne l'accollo.*

1 — Ravvisandosi utile come necessario che anco i Cancellieri Ministri del Censo conoscano la Sovrana Veneratissima Risoluzione del 10 corrente, stata partecipata dal Ministero dell'Interno alle Prefetture Compartimentali, su dubbj insorti relativamente al modo di concludere li accolli dei lavori comunitativi, io debbo in conformità di ordini comunicatimi in proposito dal Ministero delle Finanze, Commercio e lavori pubblici con biglietto del 13 di questo stesso mese, portare a cognizione della SV. Eccellent. per sua regola e per l'adempimento in quanto possa a Lei spettare. (*Circolare della Direzione generale del pubblico Censimento ai Cancellieri del dì* 14 *Ottobre* 1854.)

2 — Che per il disposto degli Ordini attualmente in vigore li accolli dei Lavori che si concludono dalle Comunità nel loro proprio ed esclusivo interesse, quando siano stati legittimamente deliberati dal Magistrato succeduto in questa parte al Consiglio Comunale in forza del Sovrano Decreto del 28 Settembre 1853, non hanno bisogno di alcuna Superiore Approvazione per esser portati ad effetto, sempre che nel Bilancio di Previsione dell'anno in corso siano stati legalmente predisposti i fondi per pagarne il prezzo, ed allorchè si tratti di ratizzarlo in più anni sia osservato il disposto degli Articoli 87 e 88 del Regolamento de' 20 Novembre 1849, salvo sempre la rigorosa osservanza del Disposto del Regolamento di-

sciplinare per il Corpo degli Ingegneri de' 5 Ottobre 1839 rispetto al modo di aggiudicazione, ai rilasci, alle condizioni amministrative da inserirsi nelle scritte di Accollo, e ad ogni altra disposizione intesa ad assicurare le garanzie, la regolarità, e la validità di simili contratti. (*Art.* 1.)

3 — Che in ordine ai Lavori dei Pretorj, Carceri, Cancellerie e Uffizj del Censo, come alla provvista dei Mobili pei respettivi Ministri, e ad ogni altro articolo di spesa in comune fra più Comunità debbano continuare ad osservarsi intieramente gli ordini in materia vigenti anteriormente al Regolamento del 1849, nulla col medesimo essendo stato innovato in proposito. (*Art.* 2.)

4 — E che nei casi contemplati all' articolo precedente se si faccia luogo a reclami contro le relative Risoluzioni dei Prefetti, di tali reclami debba conoscere non già il Consiglio di Prefettura del quale il Prefetto fa parte, e a cui le Leggi non deferirono mai tal competenza, ma sibbene (trattandosi di Atti di Amministrazione pura) il Ministero dell' Interno il quale ai termini dell'Articolo 20 del Sovrano Decreto del 16 Marzo 1848 e della decisione del Consiglio di Stato del 16 Decembre 1850, resa normale col successivo Sovrano Decreto de'9 Gennaio 1851 riforma le Decisioni e gli Atti dei Prefetti. (*Art.* 3.)

LAVORI COMUNITATIVI — *Approvazione degli Accolli.*

1 — È stato sottoposto alla Sovrana considerazione col parere del Consiglio di Stato il dubbio insorto in alcune Prefetture per occasione di un Decreto del Consiglio di Prefettura di Siena confermato dal Consiglio di Stato, se sia tuttora in vigore l'Articolo 21 del Motuproprio del dì 1 Novemcre 1825 per cui gli accolli dei lavori Comunitativi erano sottoposti alla speciale approvazione degli Uffizj di Soprintendenza Comunitativa, o almeno se in simili casi dalle Risoluzioni prese dai

Prefetti in via amministrativa, possa ammettersi ricorso ai Consigli di Prefettura. (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri de' 31 Ottobre* 1854.)

2 — E S. A. I. e R. il Granduca con Veneratissima Risoluzione del dì 10 del corrente mese si è degnata dichiarare

3 — Che per il disposto degli ordini attualmente in vigore, gli accolli dei Lavori che si concludono dalle Comunità nel loro proprio ed esclusivo interesse, quando siano stati legittimamente deliberati dal Magistrato succeduto in questa parte al Consiglio Comunale in forza del Sovrano Decreto del 28 Settembre 1853, non hanno bisogno di alcuna superiore approvazione per essere portati ad effetto, semprechè nel Bilancio di previsione dell' Anno in corso siano stati legalmente predisposti i Fondi per pagarne il prezzo, ed allorchè si tratti di ratizzarlo in più anni sia osservato il disposto degli articoli 87 e 88 del Regolamento de' 20 Novembre 1849, salva sempre la rigorosa osservanza del disposto del Regolamento disciplinare per il Corpo degl' Ingegneri de'6 Ottobre 1839, rispetto al modo di aggiudicazione, ai rilasci, alle condizioni amministrative da inserirsi nelle Scritte di Accollo, e ad ogni altra disposizione intesa ad assicurare le garanzie, la regolarità e la validità di simili contratti. (*Art.* 1.)

4 — Che in ordine ai Lavori dei Pretorj, Carceri, Cancellerie e Uffizj del Censo come alla provvista dei Mobili per i respettivi Ministri, e ad ogni altro articolo di spesa in comune fra più Comunità debbano continuare ad osservarsi intieramente gli ordini in materia vigenti anteriormente al Regolamento del 1849, nulla col medesimo essendo stato innovato in proposito. (*Art.* 2.)

5 — E che nei casi contemplati all' Articolo precedente se si faccia luogo a reclami contro le relative Risoluzioni dei Prefetti, di tali reclami debba conoscere non già il Consiglio di Prefettura, del quale il Prefetto fa parte, e a cui le Leggi non deferirono mai tal competenza, ma sibbene (trattandosi

di atti di Amministrazione pura) il Ministero dell'Interno, il quale ai termini dell'Art. 20 del Sovrano Decreto de'16 Marzo 1848 e della decisione del Consiglio di Stato de' 16 Dicembre 1850 resa normale col successivo Sovrano Decreto de' 9 Gennajo 1851, riforma le decisioni, e gli atti del Prefetti. (*Art.* 3.)

LENOCINIO — Cod. pen. Art. 300.

LESA MAESTA' — *V.* Congiura.

LESIONE PERSONALE — Cod. pen. Art. 327. 328. 329. 330. 331. 333. 339.

LIBELLO FAMOSO — Cod. pen. 367. 369. 370. 371.

LICEO MILITARE — *Arciduca Ferdinando.*

1 — Visto l'Art. 2 del precedente Nostro Decreto in data del 10 Ottobre 1851 in ordine al quale il General Comando delle Truppe del Granducato viene ripristinato colle prerogative ed attribuzioni delle quali era investito all'epoca nella quale venne soppresso, e più particolarmente con quelle determinate dalle Istruzioni approvate nel 19 Febbrajo 1820, le quali però Ci riserbammo a riassumere in esame, per quelle aggiunte o modificazioni che fossero state trovate opportune.

2 — E considerando come oggi che il nuovo ordinamento delle Nostre Truppe ha già di tanto progredito, possa essere conveniente di estendere le attribuzioni del General Comando anche sopra quei Corpi e Stabilimenti i quali per essere di recente Instituzione non potevano essere contemplati dalle Istruzioni del 1820, onde tutto ciò che tiene al servizio militare, proceda sotto un'unica ed immediata Direzione; (*Decreto de'* 2 *Luglio* 1854 *in princ.*)

3 — Il Corpo degl' Ingegneri Militari, ed il Liceo Militare — *Arciduca Ferdinando* — rileveranno d'ora innanzi immediatamente dal General Comando delle Truppe, il quale renderà conto degli Affari che ad essi si riferiscono per mezzo del Ministero della Guerra, siccome pratica per tutti gli altri Corpi che sono sotto la sua immediata Direzione. (*Art.* 1.)

LICEO — (*istituzione in Firenze di un*)

1 — È approvata la istituzione di un Liceo nella città di Firenze, dove potranno farsi, oltre gli Studj proprii di questo genere di Scuole, quelli pure del primo anno universitario in tutte le Facoltà; quelli che precedono all' esercizio della Farmacia, e quelli che abilitano agl' Impieghi minori di Giudicatura ed al Notariato. (*Art.* 1.)

2 — Le Cattedre del Liceo fiorentino sarano le seguenti:

Istruzione religiosa,
Grammatica inferiore, italiana e latina,
Grammatica superiore, italiana e latina,
Rettorica inferiore,
Rettorica superiore,
Lingua e Letteratura greca,
Aritmetica ragionata, ed Elementi di Algebra e Geometria,
Filosofia razionale e morale,
Fisica,
Algebra superiore,
Trigonometria e Geometria analitica,
Anatomia umana,
Chimica, ed Elementi di Storia naturale,
Botanica, e Materia medica,
Farmacologia,

Istituzioni civili,
Istituzioni criminali. (*Art.* 2.)

3 — L'insegnamento della Storia e della Geografia sarà gradualmente repartito fra i varii Maestri della Sezione ginnasiale, sino a nuovi ordini in contrario. (*Art.* 3.)

4 — Se la esperienza dimostri che un solo Maestro non possa bastare per le Lezioni di Aritmetica ragionata e di Elementi di Algebra e Geometria, alle quali debbono mano mano partecipare le diverse Classi letterarie, questa Cattedra avrà un aiuto. (*Art.* 4.)

5 — Le Cattedre che compongono la Sezione ginnasiale, sono a carico dell'Amministrazione comunitativa. A tutte le altre provvede il R. Erario. (*Art.* 5.)

6 — La provvisione normalmente annessa alle Cattedre della Sezione filosofica, è di lire 1820 l'anno. (*Art.* 6.)

7 — La Cattedra di Matematiche pure, ora aggiunta all'Accademia delle Belle Arti, è trasferita al Liceo, dove assumerà il titolo di Algebra superiore. (*Art.* 7.)

8 — L'insegnamento della Fisica è aggregato alla Cattedra di Fisica tecnologica dell'Istituto tecnico, con la provvisione di annue lire 700: ma dovrà essere dato in un corso distinto, e con lezioni separate. (*Art.* 8.)

9 — È assegnata una dote supplementare di lire 300 l'anno sulla R. Depositeria, all'Istituto tecnico, acciò fornisca le macchine e le materie necessarie alle esperienze della suddetta Cattedra di Fisica. (*Art.* 9.)

10 — Le Cattedre di Filosofia razionale e Morale, di Algebra superiore, di Trigonometria e Geometria analitica, risiederanno possibilmente nel Palazzo destinato alla Sezione ginnasiale (*Art.* 10.)

11 — Le Cattedre di Chimica, di Elementi di Storia naturale, di Botanica e Materia medica, di Farmacologia, di Anatomia umana, già precariamente aggregate alla Scuola

Medico-Chirurgica dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, formeranno parte d'ora innanzi del nuovo Liceo, continuando però a risedere colà dove riseggono di presente fino a che non possa essere assegnato un locale apposito.

Gli Alunni che frequenteranno queste Cattedre dipenderanno dalla Direzione del Liceo; salve le discipline dell'Arcispedale, cui esse frattanto materialmente appartengono. (*Art.* 11.)

12 — Le Cattedre d'istituzioni civili, e d'istituzioni criminali, seguiteranno anch'esse a risedere dove riseggono presentemente: ma dipenderanno in tutto dalla Direzione del Liceo. (*Art.* 12.)

13 — Il Liceo di Firenze dovrà essere aperto a Novembre prossimo futuro. (*Art.* 13.)

LIVELLI — *Affrancazione.*

1 — Considerando come sussistano tuttavia le ragioni per le quali colla Notificazione del 21 Ottobre 1837 fu concesso ai livellarj e possessori gravati di canoni o annue rendite in favore di Luoghi Pii, e di pubbliche Amministrazioni dipendentemente da titoli di Dominio diretto, da non potersi notare che tra le partite *incerte*, di affrancare le dette rendite e canoni capitalizzando la relativa prestazione al ragguaglio del quattro e mezzo per cento.

2 — Considerando come sia del pari utile alle pubbliche Amministrazioni lo sbarazzarsi di tutte le rendite soverchiamente frazionate e minute che esse riscuotono per canoni e livelli.

3 — Considerando come le facilitazioni date alle affrancazioni sollecitino la piena liberazione dei fondi dai vincoli che li gravano, scopo al quale ha sempre mirato la Toscana Legislazione.

4 — Considerando in fine come il saggio del 4 per 100 fissato dalla Legge del 24 Aprile 1845 per l'affrancazione di tutti i livelli non sia eccitamento sufficiente per spingere gli Utilitarj ad affrancare i livelli di natura incerta, e quelli di minima somma. (*Decreto de' 7 Luglio* 1854 *in princ.*)

5 — Tutti i canoni o rendite annue spettanti al Patrimonio Regio, pubblico, e comunitativo dipendentemente da titoli di Dominio diretto, che in mancanza dei documenti dimostrativi dell' identità dei beni obbligati, non possono notarsi se non come partite incerte nella scrittura delle respettive Amministrazioni, potranno d'ora innanzi affrancarsi mediante la sola capitalizzazione dell' annua prestazione attualmente corrisposta al ragguaglio del quattro e mezzo per cento. (*Art.* 1.)

6 — Nel medesimo modo potranno essere affrancate tutte le rendite e canoni di livelli ridotti a forma dei moderni Regolamenti, che sebbene non siano da notare fra le partite *incerte*, pure non eccedono nel loro ammontare l'annua somma di lire 20. (*Art.* 2.)

7 — Il favore, di che nel precedente Articolo, non dovrà applicarsi alle frazioni non eccedenti lire 20 di rendite e canoni ascendenti a somma maggiore, che siano dovute dal richiedente l' affrancazione in forza di divisione, o di parziale alienazione; seppure al passaggio della corrispondente frazione di livello non abbia l' Amministrazione Domina diretta prestato il suo consenso dispositivo in modo da novare in questa parte l' antico Contratto enfiteutico. (*Art.* 3.)

8 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e quello dell' Interno sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto (*Art.* 4.)

LIVELLI *ecclesiastici comunitativi. — Affrancazione.*

1 — Essendosi fermata l'attenzione Sovrana sulle affrancazioni, che in non scarso numero sono state autorizzate pel tempo passato, dei Livelli di opere pie dependenti dalle Comunità, senza osservare, se le medesime erano intese al Culto Divino, o ad altra utilità dell'universale del Comune medesimo, e sembrando a S. A. I. e R. che non potessero le facilitazioni date pell'affrancazione dei Livelli estendersi alle opere pie della prima categoria pelle quali la Legge del 24 Aprile 1845 non ha punto innuovato alle Instruzioni del 1785, è ora desiderio della prefata A. S. I. e R., che siano avvertiti tutti i Gonfalonieri e Amministratori di Opere pie intese al Culto Divino, che siccome il Motuproprio del 1845 restrinse la facilitazione di affrancare alla ragione del 4 per 100 ai soli beni spettanti per il dominio diretto al patrimonio Regio, Pubblico, e Comunitativo, non poteva estendersi, nè si estese ai patrimonj dell'opere pie, che per quanto soggetti alla tutela e sorveglianza comunitativa, conservano la loro natura ecclesiastica, perchè affetti al Culto Divino, e pei quali son rimaste ferme le Instruzioni pubblicate nel 1785. (*Circolare del Ministero dell' Interno ai Gonfalonieri de' 24 Maggio* 1853.)

LUOGHI COMODI — *Attivazione in Firenze dei pubblici luoghi comodi.*

Considerando come interessi alla pubblica decenza e salute che siano al più presto attivati in Firenze i pubblici Luoghi comodi, e cessi la provvisoria tolleranza autorizzata coll'Art. 2 della Notificazione sopracitata. *Decreto de' 20 Febbraio* 1855.

1 — La Comunità Civica di Firenze, e per Essa il suo Gonfaloniere, è autorizzata all'acquisto delle località che dalla

Commissione Comunitativa sono determinate pella costruzione dei pubblici Luoghi comodi. (*Art.* 1.),

2 — La Comunità di Firenze dovrà tenere nelle sue stanze comunali ostensibile al pubblico il Plantario delle località destinate a simili costruzioni. (*Art.* 2.)

3 — L' acquisto delle località, siano esse magazzini, stanze o corti scoperte, è dichiarato di utilità pubblica e comunale a tutti gli effetti. (*Art.* 3.)

4 — Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni pella parte di chiunque all'occupazione delle località fissate nel Plantario sopracitato, e solo si procederà, ad istanza dell'espropriato, a verificare nel modo più spedito lo stato del fondo, per porre in essere le indennità di ragione. (*Art.* 4)

5 — Tale valutazione dovrà essere rimessa al giudizio di due Periti, l'uno da nominarsi dal Magistrato Civico di Firenze, e l'altro da chi ha diritto di proprietà sul fondo da espropriarsi, e dovrà essere concordata in contradittorio tra loro. Nel caso di discordia tra i due Periti, il Tribunale procederà alla nomina di un terzo. (*Art.* 5.)

6 — Il prezzo dell'indennità definitivamente liquidato sarà riguardato come succeduto, e surrogato al Fondo espropriato con tutte le sequele e condizioni indicate e prescritte all'Art. XII della Notificazione del 10 Settembre 1842 relative all'allargamento di Via Calzaioli. (*Art.* 6.)

7 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 7.)

M

MACELLI, e *Macellazione* (*per Pistoia*).

1 — Del pubblico Macellatojo dovranno valersene non solo tutti i Macellari dell'interno della Città, ma anche ogni altra persona che voglia uccidere qualsiasi animale quadrupede atto alla nutrizione della umana specie. La macellazione di tali bestie resta assolutamente vietata in ogni altro luogo.

Bensì non resta impedito ai Privati non Macellari di ammazzare gli Agnelli per il semplice bisogno delle loro famiglie nell'interno delle loro case. (*Notificazione della Prefettura di Firenze de' 29 Gennajo* 1853.

2 — il locale predetto sarà aperto

Nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto dalle ore 5 della mattina fino alle ore 12 meridiane, e dalle ore 4 alle ore 8 pomeridiane.

Nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre dalle ore 6 della mattina fino alle ore 12 meridiane, e dalle ore 3 alle ore 6 pomeridiane.

Nei mesi di Novembre, Decembre, Gennaio e Febbraio dalle ore 7 della mattina alle ore 12 meridiane, e dalle ore 2 alle 5 pomeridiane.

Bensì nei giorni festivi d'intiero precetto l'Ammazzatoio resterà chiuso dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Inoltre dovrà rimanere chiuso indistintamente e costantemente in ciascuna sera a un'ora di notte.

8 È obbligo in conseguenza di chiunque vorrà macellare di darsi in nota al Custode, e di farsi destinare il posto, e

l'ora per la relativa operazione, ed una volta stabiliti non se ne potrà pretendere il cambiamento.

4 — Le Bestie vaccine e suine e le altre di che nel seguente Art. 16 N. 1 dovranno introdursi in Città soltanto dalla Porta S. Marco. Da questa volgeranno immediatamente nel tronco di via intermedio al Bastione e all'Orto Pacinotti che dirige all'Arcadia, e dopo averla percorsa sino all'altro tronco di Strada intermedio agli Orti Boccaccini e Varrocchi, per questo anderanno senza indugio nel locale predetto dell'Ammazzatoio.

5 — Nell'Ammazzatoio medesimo verrà costantemente tenuta una Stadera normale a bilico, ove a richiesta dei Ricorrenti potranno essere pesate dal Custode le bestie che saranno state vendute a peso.

Per questa operazione sarà corrisposta al Custode medesimo la mercede di soldi 3 4 trattandosi di bestie grosse, e di soldi 1 8 se minute.

6 — Eseguita la macellazione di qualunque bestia, e dopo che questa sarà stata aperta e pulita, dovrà il Ricorrente remuoverne le fecce e ogni altra immondezza, versandole nei recipienti che saranno stati destinati all'uopo col mezzo delle barelle, palette e granate che gli saranno fornite dal Custode dello Stabilimento, e dare esito alle acque lubriche affine di rendere il posto affatto mondo e netto per comodo dei successivi Avventori. — Per la macellazione e successive operazioni è assegnato il termine di due ore.

7 — Ove il Ricorrente ricusasse di per se, o per mezzo del suo Ajuto di adempire a questo dovere, o male se ne disimpegnasse, sarà sottoposto alla penale di che in appresso; e supplendovi necessariamente il Custode, o il suo subalterno, egli avrà diritto ad una indennità cioè alla mercede di soldi 6. 8.

8 — Compiute le suddette operazioni le bestie macellate dovranno immediatamente rimuoversi e trasportarsi alla Ta-

berna o altro locale del respettivo proprietario per mezzo di Carri coperti. — A tale effetto sarà eseguito un modello cui dovranno uniformarsi i Macellari per i Carri dei quali dovranno provvedersi a proprio conto. — L'obbligo del trasporto con carro coperto si estende anche ai Rivenditori di carne non aventi Bottega, e per comodo dei medesimi si troverà nell' Ammazzatoio un Carro del quale usando retribuiranno soldi 3. 4. per ciascun' ora. Quando si tratti di piccola quantità di carne potranno adoprare qualunque altro recipiente purchè sia coperto.

9 — Anche all'esterno delle Botteghe è vietata la esposizione o mostra delle carni macellate; le medesime dovranno da tutti i rivenditori tenersi appese nell' interno della respettiva Taberna.

Bensì sarà tollerato presso i rivenditori di Piazza lo smercio della carne sui loro Banchi e sotto baracche.

10 — La salute delle bestie da macellarsi è uno degli oggetti di specialissima vigilanza per parte del Custode. — Per lo che ove gli insorgesse in proposito un qualche dubbio, come se avesse a modo di esempio veduto trasportare la bestia in carro o barroccio per non essere stata in grado di camminare da per se, o per ragguagli altrui (e per causa indipendente da una soverchia grassezza) dovrà subito avvisarne il Gonfaloniere e impedirne intanto l' estrazione dall' Ammazzatoio.

11 — Ricevuta questa denunzia il Gonfaloniere inviterà i grasceri comunitativi ad eseguire la ispezione fisica della bestia ivi trattenuta, e ad emettere in proposito il loro giudizio. — Qualora dalla pronunzia di questo non rimanga sodisfatto e convinto il proprietario della bestia medesima, lo stesso Gonfaloniere ne preverrà il Delegato di Governo locale affinchè commetta le debite verificazioni al Medico fiscale per determinare se le carni della bestia in questione possano servire per l' umano alimento. Questo giudizio sarà definitivo e

irretrattabile; e i proprietarj delle bestie che l'avranno provocato saranno in obbligo di depositare la spesa occorrente, la quale verrà loro restituita quando la perizia fiscale resulti in loro favore.

12 — Al prudente discernimento dei Grasceri e secondo la intelligenza del perito fiscale è rimesso il concedere la facoltà al proprietario di preservare dalla dispersione delle carni destinate all' interro, le parti grasse, per usi innocui, ed onninamente estranei al vitto umano, ed osservate tutte le precauzioni necessarie a prevenire qualunque relativo abuso.

13 — I Grasceri, o Perito fiscale ogni qualvolta avranno respettivamente permesso la macellazione di una bestia supposta ammalata, dovranno rilasciarne analogo certificato, munito della loro firma, senza del quale non sarà effettuata.

14 — Non venendo altrimenti macellata una bestia già introdotta in Città per dubbi insorti sulla sua sanità, o restandone inibito lo smercio in tutto o in parte dovrà restituirsi dai Ministri doganali la corrispondente gabella già percetta.

Anche la tassa di macellazione devó restituirsi nel primo dei due casi contemplati nel presente Articolo.

15 — Le disposizioni sulle cautele sanitarie contenute nei precedenti Articoli 10 e seguenti, non dispensano i Tribunali di Polizia, nè i Grasceri Comunitativi dalle incumbenze loro attribuite dai Regolamenti generali in materia veglianti.

16 — Gli emolumenti che dovranno essere corrisposti per la macellazione di ciascuna bestia sono determinati come appresso:

1. Bovi, Tori, Vacche, Vitelle, Bufali e Bufale . . . . L. 1 — —

2. Maiali e Cignali, Caprioli, Cervi, Daini e Gazzelle. . . . . » — 8 4

3. Pecore, Capre, Becchi e Castrati . . » — 1 8

4. Agnelli e Capretti dentro il peso di ℔ 24 » — 1 —

17 — La tassa respettiva di macellazione sarà percetta alle porte della Città nell' atto della introduzione della bestia, e verrà pagata nelle mani dei Cassieri incaricati di riscuotere le Gabelle, i quali dovranno rilasciare analogo riscontro. Questo documento è di assoluta necessità, senza del quale il Custode, a cui dovrà essere consegnato, non potrà consentire l' ammissione della bestia nell' Ammazzatoio.

18 — Per la esazione delle Tasse prestabilite viene accordato l' emolumento del 3 per 100 a favore degl' Impiegati per la di cui opera rimane effettuata.

19 — Tanto la esibizione quanto la consegna delle bestie dovrà essere notata dal Custode medesimo in un Registro che gli sarà consegnato soddisfacendo pure alle altre indicazioni, cui richiamerà la colonna delle osservazioni. — Il Gonfaloniere ed i Grascerl Comunitativi potranno verificare quante volte loro piaccia se il Registro stesso viene, come devesi, regolarmente tenuto.

20 — Le Bullette o riscontri in tal modo raccolti saranno depositati alla fine di ciascun mese nell' Uffizio del Municipio insieme con una Nota corrispondente estratta dal suddetto Registro, e sulla loro scorta saranno ritirate le Tasse percette e versate come sopra nella Cassa dell' I. e R. Dogana.

21 — Le trasgressioni alle diverse disposizioni del presente Regolamento saranno verificate con le formalità stabilite nei relativi giudizj dal Pretore a cui è deferita la loro cognizione, e verranno punite nel modo seguente:

1. Quelle contro il divieto di macellare fuori del Pubblico Ammazzatoio quanto al Bestiame vaccino, e di altra specie di che all' Art. 16 N. 1, con la multa di L. 35, quanto al Bestiame suino con la multa di L. 20, quanto al bestiame caprino e pecorino con la multa di L. 7 respettivamente per ciascun capo e per ciascuna trasgressione da verificarsi nel modo suindicato, talchè la mancanza di presentazione al pubblico Ammazzatoio della bestia introdotta e gabellata dentro

il giorno della marcata introduzione e gabellazione, potrà costituire uno dei mezzi legali per provare la contravvenzione.

2. Quelle contro il disposto dell'Art. 4 saranno punite colla penale di L. 7 per ogni capo di bestie vaccine, e di L. 2 se siano bestie minute, purchè in questo ultimo caso il massimo della pena non ecceda le L. 10, qualunque sia il loro numero, ed alla penale di L. 2 sarà pure sottoposto quello che manchi alla espurgazione di che agli Articoli 6 e 7.

3. Quelle contro il disposto dell'Art. 8 saranno punite con la multa di L. 7 per ogni carico o carro da trasporto: e con egual pena di L. 7 quelle contro il disposto all' Artic. 9. Le penali predette s' incorreranno da ciascuna persona, e per ogni volta, sempre che intervenga la prova della inflagrante contravvenzione.

22 — Tutte le Multe surriferite saranno applicabili a vantaggio della Comunità di Pistoia, e per il loro pagamento saranno tenuti responsabili i Principali per i loro sottoposti, e nel caso di constatata insolvenza, dovranno dal Trasgressore scontarsi con la Carcere, secondo le proporzioni stabilite.

23 — Senza pregiudizio dell'azione penale nei casi in cui possa spiegarsi, anderanno soggetti ad analoghe misure di Polizia i macellari, gl' inservienti alla macellazione, e chiunque altro non tenesse nel Locale degli Ammazzatoi un contegno regolare, o ne disturbasse in altro modo l' ordine e la quiete.

MAESTRI *delle pubbliche Scuole* — *Esperimenti per la loro Matricola*, *o Diploma.*

1 — Volendo procurare la piena esecuzione dell' Art. 47 della Legge del 30 Giugno 1852, col prescrivere ciò che debba farsi da chi brami di conseguire il Diploma d' idoneità ad insegnare, di che si parla nell' Articolo predetto; (*Decreto dei* 16 *Aprile* 1854 *in princ.*)

2 — È approvato il qui annesso Programma di esperimenti (A), ai quali dovranno esporsi tutti coloro che intendono esercitare l'ufficio di Maestri in alcuna delle pubbliche Scuole contemplate dalla mentovata Legge del 30 Giugno 1852. (*Art.* 1.)

3 — È parimente approvato il Regolamento (B), il qual designa le norme con che dovranno procedere tali esperimenti, e quanto richiedesi dai Candidati per l'effetto di esservi ammessi. (*Art.* 2.)

4 — A cominciare dal primo Gennajo 1856, nessuno potrà concorrere ai Posti di pubblico Maestro per l'insegnamento primario e secondario, se non avrà prima conseguito il Diploma d'Idoneità ad insegnare (*Art.* 3.)

5 — Tutti quelli che abbiano già riportato, o che in appresso riporteranno dalla Scuola Normale di Pisa il Diploma di magistero, sono abilitati al pubblico insegnamento per quel grado di studi ai quali il Diploma stesso si riferisca. (*Art.* 4.)

6 — Fra più Aspiranti ad un Posto di pubblico Maestro che sieno muniti o del Diploma d'idoneità, o di quello di magistero conseguito alla Scuola Normale, possono i Magistrati comunitativi, valendosi della facoltà loro concessa dall'Articolo 50 della più volte rammentata Legge del 30 Giugno 1852, ricorrere ad un esame speciale, per accertare il merito relativo. (*Art.* 5.)

A

ESPERIMENTI

PER CONSEGUIRE IL DIPLOMA DI PUBBLICO MAESTRO SECONDO I VARJ GRADI D'INSEGNAMENTO

stabiliti colla Legge del 30 *Giugno* 1852.

I

Sezione superiore dei Licei.

FILOSOFIA.

1. Dissertazione scritta in buono italiano sopra un tema di filosofia razionale, o morale.

2. Lezione pubblica sopra un tema di Filosofia razionale o morale, cioè, su quella parte di essa scienza su cui non sia caduto l'esperimento in scritto.

3. Rispondere a voce ad alcuni quesiti di Storia della Filosofia.

MATEMATICHE.

1. Dissertazione scritta in Algebra superiore, o sul Calcolo differenziale e integrale, sopra temi da assegnarsi.

2. Lezione pubblica sulla stessa materia che avrà formato soggetto della Dissertazione.

FISICA.

1. Tema di Chimica inorganica, da svolgersi per via di scritto.

2. Lezione pubblica sopra un tema di Fisica sperimentale.

I temi di Chimica saranno scelti fra quelli che hanno maggiore attinenza colla Fisica.

II.

Sezione inferiore dei Licei, ossia Ginnasi.

LETTERE ITALIANE E LATINE.

1. Componimento italiano sopra un dato tema.

2. Componimento latino, come sopra.

3. Versione, a voce, di un pezzo (non minore di 40 versi) di un Classico latino del secolo d'oro, con illustrazioni di filologia, di antichità, di storia.

LINGUA GRECA

1. Traduzione latina, in scritto, di un pezzo (non minore di 40 versi) di un Oratore o di uno Storico greco.

2. Versione a voce di un pezzo, (non minore di 40 versi) di uno dei tre Tragici greci.

3. Rispondere a voce ad alcuni quesiti grammaticali, e su i diversi dialetti.

GRAMMATICA ITALIANA E LATINA.

1. Traduzione scritta, dall'italiano in latino, di un dato pezzo di Prosatore classico, non minore di 30 versi.

2. Versione italiana, a voce, di un dato pezzo di poeta classico latino, non minore di 30 versi, con illustrazioni grammaticali, compresa la prosodia.

3. Quesiti di sinonimia latina e italiana, da sciogliersi a voce.

STORIA E GEOGRAFIA.

1. Tema di Storia antica, del Medio Evo, o moderna, da svolgersi a voce, a guisa di Lezione.

2. Tema di Storia toscana, da trattarsi in scritto, accennando ai principali avvenimenti di Europa in quel dato tempo.

3. Quesiti di Geografia antica e moderna, e di Cosmografia da risolversi a voce.

MATEMATICHE.

1. Temi di Geometria, e Trigonometria piana e sferica, da risolversi e dimostrarsi per via di scritto.

2. Lezione pubblica sopra un tema desunto dall'Algebra elementare.

ARITMETICA RAGIONATA.

1. Tema, da sciogliessi in scritto, sulle frazioni continue, con qualche caso aritmetico in cui occorra farne uso.

2. Tema, da sciogliersi parimente in scritto, nel quale cada la esposizione delle proprietà delle proporzioni, delle progressioni, e dei logaritmi, e l'applicazione di queste proprietà alle regole d'interesse semplice e composto, di società o reparto.

3. Quesiti, da sciogliersi a voce, sulle principali applicazioni dell'Aritmetica al Commercio, e segnatamente sulla dimostrazione della regola congiunta, colla spiegazione dell'uso di essa nei quesiti di cambio.

III.

Scuole secondarie.

ARITMETICA E GEOMETRIA.

1. Tema di Aritmetica, da sciogliersi in scritto, dove ricorra la esposizione delle proporzioni aritmetiche e geometriche, colle loro applicazioni ai casi che si risolvono colla regola del tre: nei quali casi dovranno trovar luogo il calcolo delle frazioni ordinarle e decimali, e la estrazione della radice quadrata, sia esatta, sia per approssimazione.

2. Esame orale sulla Geometria piana e solida.

GRAMMATICA ITALIANA.

1. Componimento italiano sopra un dato tema, che richiami più specialmente a mettere in pratica i buoni precetti dello stile epistolare.

2. Quesiti di Grammatica italiana da sciogliersi a voce.

STORIA E GEOGRAFIA.

1. Tema di Storia Sacra, o toscana, da trattarsi a voce,

2. Quesiti di Geografia e Cosmografia elementare, da sciogliersi parimente a voce.

CALLIGRAFIA.

1. Esemplari di bella scrittura

2. Indicare per iscritto i migliori metodi calligrafici.

IV.

Scuole minori.

1. Lettura prolungata di un poeta o prosatore italiano, e di un pezzo della Sacra Bibbia latina.

2. Scrivere con franchezza, a dettatura, un pezzo di prosatore italiano.

3. Tema di Aritmetica pratica, da sciogliersi in scritto, dove ricorrano anche le operazioni delle frazioni, e la regola del tre, con alcuna delle sue applicazioni al Commercio.

4. Succinta esposizione, a voce, del sistema vigente in Toscana, intorno ai pesi, alle misure, ed alle monete.

B

REGOLAMENTO

DA OSSERVARSI

PER GLI ESPERIMENTI DI MAGISTERO

1. Coloro che, senza aver fatto il tirocinio alla Scuola Normale di Pisa, intendono dedicarsi al pubblico insegnamento, e conseguentemente esporsi agli esperimenti ordinati per i diversi gradi di Magistero, debbono presentarne Istanza in scritto al Ministero della pubblica istruzione, almeno due mesi avanti la ricorrenza di essi esperimenti. I quali si terranno nel Palazzo della Scuola suddetta due volte l'anno, cioè, nei primi otto giorni del mese di Dicembre, e negli ultimi otto del mese di Maggio.

2. Le istanze dovranno essere corredate degli Attestati di studi fatti secondo il grado che vuolsi conseguire, e munite dei Certificati autentici di buona condotta religiosa, morale e politica.

Il Ministero della Istruzione, esaminate le Istanze, e prese le necessarie informazioni, dichiarerà, prima che abbiano luogo gli Esperimenti, quali dei Postulanti possono esservi ammessi.

3. Gli Esaminatori (che non dovranno esser mai meno di tre) si scelgono dal Provveditore dello Studio pisano, e si approvano dal Ministero della Istruzione.

4. Hanno i Candidati otto ore di tempo, per isvolgere col mezzo dello scritto i temi loro assegnati.

Due ore di tempo sono concesse per le traduzioni scritte dal greco e dal latino, e dall'italiano in latino: mezz'ora per

le traduzioni non scritte: mezz'ora per i quesiti da sciogliersi a voce.

La durata delle lezioni sarà di un'ora.

5. Può chi presiede la seduta (sentito il parere degli esaminatori) abbreviare di un quarto d'ora la durata delle Lezioni negli Esperimenti per la Sezione superiore dei Licei, e di una mezz'ora al più in quelli per i Ginnasi e le Scuole secondarie; avuto riguardo alla maggiore o minore importanza delle materie da trattarsi.

6. Il tempo di mezz'ora assegnato per le versioni orali di Classici greci, latini, italiani, si prolunga fino a tre quarti d'ora, quando i Candidati debbano essere richiamati a qualche illustrazione.

7. Per ciascuno esperimento si stabiliscono trenta temi, o quesiti, o pezzi di autori da tradursi. I quali s'imborsano segnati in altrettante polizze, e se ne fa l'estrazione nell'atto di esso esperimento; eccetto quando si tratti di temi da svolgersi a modo di Lezione, che verranno estratti e fatti conoscere ai Candidati tre giorni innanzi.

8. Per i quesiti si estraggono tre polizze, a fine di richiamare i Candidati su varii punti di quella data disciplina.

Per i temi ed i pezzi di Autori da tradursi, si estrae una polizza sola, e su quella versa la prova.

9. Gli esperimenti in scritto si eseguiscono dai Candidati senza soccorso alcuno di libri, nè Carte manoscritte, e colle solite cautele atte ad impedire ogni comunicazione con chicchessia.

Soltanto per le traduzioni scritte dal greco è permesso l'uso del Lessico di questa lingua.

10. Prima di pronunziare giudizio sopra gli Esperimenti eseguiti in scritto, gli Esaminatori potranno fare ai Candidati, di viva voce, quelle interrogazioni che crederanno necessarie a vie meglio rassicurare la propria coscienza.

11. Dopo ciascuno esperimento, sia scritto, sia orale, si procede a votazione segreta. E il partito s'intende vinto, quando si abbiano non meno di due terzi di voti favorevoli. Seguita l'approvazione, si procede al secondo squittinio per il plauso che si ottiene egualmente con non meno di due terzi di voti favorevoli.

12. Se un candidato non ottiene l'approvazione in uno degli Esperimenti, non può cimentarsi negli altri.

13. Se gli Esperimenti risguardano il Magistero per la sezione filosofica dei Licei, o quello delle lettere greche, latine, italiane, vi prende parte il Consiglio direttivo della Scuola Normale.

Se risguardano gli altri gradi inferiori, v'intervengono il Rettore della Scuola predetta e il Direttore degli studi, o l'uno di essi almeno.

In ogni esperimento però (ad eccezione di quelli che vertono sulle Matematiche), tanto l'intero Consiglio alla sua volta, quanto i singoli Membri di esso, danno il loro voto insieme con quello degli Esaminatori.

14. A coloro che, superati felicemente tutti gli esperimenti restino abilitati al Magistero nei Licei e nei Ginnasi, fino alle lettere greche, latine e italiane inclusive, si spedisce dal Provveditore dello Studio pisano un Diploma, conforme si pratica per gli Alunni convittori e aggregati della Scuola Normale; salve le modificazioni necessariamente richieste dalla diversa qualità dei Candidati, e dalla natura degli Esperimenti.

15. Per gli altri gradi inferiori, lo stesso Provveditore rilascia un Diploma a stampa, in cui, oltre il nome e cognome del Candidato, si notano le materie che servirono di subietto all'esperimento, l'esito di tale esperimento, e il grado delle Scuole nelle quali egli viene dichiarato idoneo ad insegnare.

16. Il Provveditore dello Studio pisano renderà conto, volta per volta, al Ministero della pubblica Istruzione, degli

esperimenti avvenuti, e dei Diplomi come sopra spediti e rilasciati.

MAGISTRATURE COMUNALI. — *V.* FORMAZIONE DEL MAGISTRATO DEI PRIORI. — BORSE MAGISTRALI.

Riconosciuta la necessità di completare le disposizioni del Nostro Real Decreto del dì 28 Settembre prossimo passato con altre, le quali assicurino la presenza nelle Magistrature Comunali di un sufficiente numero dei principali Imposti, come di quelli che hanno maggiore interesse al buon andamento dell'Amministrazione;

Ed informati altresì che per le particolari condizioni dei Comuni del già Ducato di Lucca, e pel difetto in essi di un regolare Catasto, l'applicazione degli Articoli 8 e 12 del predetto Nostro Decreto potrebbe contribuire a rendere anco meno soddisfacente la composizione delle respettive Magistrature; (*Decreto de' 30 Novembre* 1853.)

1 — In ogni Comune, oltre le due Borse di che nell'Articolo 10 del Nostro Real Decreto de' 28 Settembre decorso, la prima delle quali contenente tutti i nomi dei Possessori del Comune, e destinata dall'Articolo 11 per la formazione del Consiglio Generale; e la seconda in cui debbono essere inclusi i nomi della metà dei possessori suddetti presi per ordine di maggior quota di rendita o massa imponibile, doveva a forma dell'Art. 12 sola somministrare i residenti nel Magistrato; vi sarà una terza Borsa, nella quale saranno da porre i nomi dei principali Imposti fra i medesimi possessori fino al limite di che nel successivo Articolo 4. (*Art.* 1.)

2 — La seconda, e la terza delle sopracitate Borse dovranno servire alla formazione del Magistrato dei Priori, i quali si estrarranno metà dall'una, e metà dall'altra.

Quando per altro i Priori debbano essere in numero dispari, la Borsa che contiene i nomi dei principali possessori ne somministrerà uno più dell' altra. (*Art.* 2.)

3 — Nelle rinnovazioni annue della metà dei Priori, di che all' Art. 3 del precitato Nostro Decreto de' 28 Settembre, se sia in numero dispari una delle suddette categorie di essi Priori residenti nel Magistrato, cioè o quella dei tratti dalla Borsa dei principali possessori, o quella dei tratti dalla Borsa della metà dei possessori, in detta categoria composta di numero dispari di Priori, nel primo anno se ne rinnuoverà uno di più che nel secondo.

Se poi i Priori d' ambedue le categorie saranno in numero dispari, nel primo anno si rinnuoverà un Priore più che nel secondo tra quelli tratti dalla Borsa della metà dei possessori; e nello stesso primo anno se ne rinnuoverà uno meno che nel secondo tra gli altri tratti dalla Borsa dei principali possessori.

Così nelle Magistrature di tre Priori, due dei quali tratti dalla Borsa dei principali possessori, e uno da quella della meta dei possessori del Comune, nel primo anno si muta un Priore della prima categoria, e si rinnuova quello della seconda categoria; nel secondo anno si muta soltanto il Priore rimasto dell' anno antecedente.

Nei Magistrati composti di cinque Priori, dei quali tre della categoria dei principali possessori, e due dell' altra categoria, nel primo anno si rinnuovano due Priori della prima, e uno della seconda categoria; nell' anno successivo si mutano i Priori rimasti dell' anno antecedente.

Nei Magistrati composti di tre Priori per ciascheduna categoria, nel primo anno si muta un Priore de' principali possessori, e due tra quelli della metà dei possessori; nel secondo anno si mutano i Priori rimasti come sopra, e così di seguito. (*Art.* 3.)

4 — La Borsa dei principali Imposti conterrà tanti nomi di possessori presi per ordine di maggior rendita o massa imponibile abili a risiedere personalmente, quanti equivalgano al decuplo dei nomi che debbono estrarsene per designare i Priori di questa categoria, eligibili quindi ai termini degli Art. 31 e 32 del Decreto de' 28 Settembre: Cosicchè quando fra i principali Imposti debbansi prendere due Priori, la Borsa ne conterrà 60. Quando tre ne conterrà 90; e così di seguito.

In nessun caso però la Borsa dei principali Imposti potrà contenere un numero di nomi maggiore della quarta parte di quelli inclusi nella seconda Borsa, in quella cioè della metà dei possessori, anche quando questa quarta parte non giunga al decuplo dei nomi da estrarsi. In tal caso bensì non' avrà luogo per gl' inclusi in questa terza borsa il divieto ordinato dall' Art 21 Lettera E del precitato Decreto de' 28 Settembre.

Qualora per completare la Borsa dei principali Imposti convenisse prendere il nome di uno tra i diversi possessori che abbiano la stessa rendita o massa imponibile dovrà esser preferito il maggiore di età. (*Art.* 4.)

5 — Per tutti i Comuni del già Ducato di Lucca dovranno fino a nuove disposizioni essere inclusi nella seconda Borsa, destinata dagli Articoli 8 e 12 alla formazione dei Magistrati, anzichè i nomi della metà dei possessori quelli del quarto presi per ordine di maggior quota di rendita o massa imponibile, senza che ciò deroghi punto alla necessità della terza Borsa dal presente Decreto prescritta. (*Art.* 5.)

6 — Le presenti disposizioni dovranno, come quelle contenute nel Decreto del 28 Settembre, avere effetto il primo Gennaio 1854. (*Art.* 6.)

7 — A questo fine i Gonfalonieri attuali assistiti dai Cancellieri Ministri del Censo formeranno subito le Note dei principali Imposti nel modo e nei limiti di sopra fissati, e procederanno quindi con le norme prescritte dagli Art. 62 e 63

alle imborsazioni, alle tratte dei Priori di questa categoria innanzi agli attuali Collegj dei Priori. (*Art.* 7.)

8 — Le tratte omai eseguite dalla seconda Borsa della metà dei possessori nei diversi Comuni serviranno per la scelta di quella parte dei Priori della corrispondente categoria, che dovranno formare il Magistrato per l'anno 1854.

Ma ove queste non siano state ancora eseguite, dovranno le tratte limitarsi al triplo dei Priori, che di quella categoria prenderanno parte nei futuri Magistrati. (*Art.* 8.)

9 — Non hanno divieto dall'ammissione per l'anno prossimo 1854 nei nuovi Consigli Generali o nuovi Magistrati dei Priori i Componenti gli attuali Consigli Comunitativi. (*Art.* 9.)

10 — In ogni rimanente sono confermate le Disposizioni del precitato Decreto del 28 Settembre decorso. (*Art.* 10)

11 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 11.)

MALATTIE CONTAGIOSE *degli animali, e degli uomini.* — *Regol. di Pol. pun. Art.* 144. 145. 158. 159.

MALATTIE *che escludono dal Servizio Militare.* — *V.* Arruolamento militare — Regolamento.

MANICOMIO — Mantenimento e custodia dei dementi forestieri.

1 — Risolvendo S. A. I. e R. il Granduca una vertenza insorta sulla competenza dell'onere del mantenimento nel Manicomio di Fregionaja di un Demente oriundo di Stato Estero, ha riconosciuto la convenienza e la opportunità di ricondurre allo stato normale quella parte del Diritto Amministrativo Toscano, che si riferisce alle spese di mantenimento e custo-

dia dei Dementi, e che è rimasta incerta o mal definita per tanto tempo.

2 — Perlochè con Veneratissimo Rescritto de' 19 stante ha ordinato che venga richiamato alla osservanza il disposto del Motuproprio de' 31 Maggio 1806, per ciò che riguarda i Sudditi Toscani che non hanno sede e domicilio fisso in ragione della loro posizione sociale, ma dei quali si può constatare l'annuale dimora in una Comunità dello Stato, e relativamente ai Forestieri o Vagabondi ha richiamato in vigore ed alla piena osservanza il disposto delle Sovrane Normali Dichiarazioni de' 9 Agosto 1847, che in ordine a questo Articolo sono del seguente tenore. (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri de'* 24 *Novembre* 1854.)

3 — » Ha poi ordinato (S. A. I. e Reale) che da qui » in avanti, senza riguardo alcuno a ciò che possa essere » stato osservato in addietro, il sistema da tenersi quanto alle » spese di trasporto, e spedalità per i Pazzi, o Imbecilli Fo» restieri, e per quelli che non hanno domicilio fisso sarà il » seguente, cioè che il Fisco provvederà alle spese relative » egualmente che si tratti dei primi o dei secondi, ma do» vrà fare le pratiche opportune per mezzo del R. Diparti» mento degli Affari Esteri quanto ai Pazzi e Imbecilli Fore» stieri, per ottenerne il rimborso dalle Comunità o altri Corpi » morali dei Luoghi di origine dei medesimi.

4 — » E finalmente che il sistema stesso dovrà servire » di norma al Fisco per togliere di mezzo tutte le pendenze » che esistono attualmente riguardo al Pazzi e Imbecilli Fo» restieri, e d'incerto domicilio, con il Manicomio, e con le » Comunità del Granducato, sebbene si tratti di Articoli di » spesa anteriori a questa Sovrana Risoluzione. »

MAREMME TOSCANE — *Lavori di bonificamento, e questioni intorno ai medesimi da decidersi dalla Prefettura di Grosseto.*

1 — Considerando che le Disposizioni emanate all'occasione in cui si impresero le opere di buonificamento delle Maremme Toscane non potevano oggimai, dopo le varie riforme amministrative, e le nuove circoscrizioni compartimentali adottate in questi ultimi tempi, ricevere applicazione adeguata in ciò che le Disposizioni medesime riguardavano la giurisdizione a conoscere, e dirimere amministrativamente le controversie che potesserò insorgere fra gli Accoliatari dei lavori, e l'Amministrazione buonificatrice, o quella dei corsi di Acqua dei respettivi Compartimenti di Grosseto, e di Pisa;

2 — Considerando che era quindi di necessità un provvedimento, il quale stabilisse in modo sicuro la detta giurisdizione, determinando quale sia oggi l'Autorità amministrativa competente per siffatte controversie; e curando il modo per cui il provvedimento stesso si avvicinasse possibilmente, nella sua economia, alle altre Leggi patrie, che di recente avevano statuito fra Noi, sulla materia del contenzioso amministrativo. (*Decreto de' 16 Luglio 1854 in princ.*)

3 — Tutte le questioni che per dipendenza di prezzo, o di esecuzione di lavori insorgessero fra gli Accoliatarj, e l'Uffizio di buonificamento delle Maremme; o fra gli Accoliatarj, e le imposizioni dei corsi di Acqua della Provincia Grossetana, saranno conosciute, e decise amministrativamente dal Consiglio di Prefettura del Compartimento di Grosseto; e le stesse questioni fra gli Accollatarj, e le Imposizioni dei corsi di Acqua dei Territorj di Campiglia, Suvereto, e Scarlino, dal Consiglio di Prefettura del Compartimento di Pisa, sentito sempre il Direttore per la parte idraulica del suddetto Uffizio di buonificamento, ed aperto sempre ugualmente per chi si credesse aggravato dalle intervenute Pronunzie, il ricorso al Consiglio di Stato (Sezione dell'Interno). (*Art.* 1.)

MASCHERE — *Regol. di Pol. pun. Art.* 61. 62. 63. 64.

MECKLEMBURGO E TOSCANA — *V.* Convenzione *fra il Governo Toscano e il Gran-Ducato di Mecklemburgo.*

MENDICANTI — *Regol. di Pol. pun. Art.* 42. 43.

MINISTRI DEL CENSO *assistenza agl' Incanti dei lavori Comunitativi.*

1 — In esecuzione di ordine comunicatomi dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici con Biglietto dello scorso giorno, partecipo a VS. Eccellentissima per regola, e pel dovuto adempimento quanto appresso:

2 — » S. A. I e R. il Granduca, cui e stato sottoposto » il quesito promosso, se, dopo la promulgazione del So» vrano Decreto de' 28 Settembre dell' anno decorso, debbano » assistere agli incanti pubblici per l' accollo dei Lavori Co» munitativi presieduti dal Gonfaloniere il Segretario del me» desimo o il Cancelliere Ministro del Censo, con Veneratis» sima Risoluzione de' 24 Marzo cadente si è degnata dichia» rare, che tale assistenza spetta ai Cancellieri Ministri del » Censo non solo come Attuari e Consultori legali negli affari » di competenza delle Rappresentanze Comunali, ma ancora » per il disposto dell' Articolo 48 del prelodato Decreto. » (*Circolare della Direzione Generale del pubblico Censimento ai Cancellieri Ministri del Censo, del dì* 29 *Marzo* 1854)

MOBILIARE *appartenente agli Uffizi dello Stato*, *loro conservazione.*

S. A. I. e R. il Granduca volendo ricondurre alla debita regolarità la partita risguardante il Mobiliare di che sono o vanno ad esser forniti i Dipartimenti e Uffizi dello Stato, e

che dopo l'anno 1848 è rimasta in parte trascurata nelle Scritture, con Sua Veneratissima Risoluzione partecipatami per mezzo di un dispaccio del R. Ministero delle Finanze ec. in data dei dì 2 stante, si è degnata ordinare: (*Circolare della Corte dei Conti de' 4 Gennajo* 1854 *in princ.*)

1 — Che tutti i Capi di Uffizi nei quali siano mobili di pertinenza dello Stato, debbano formare di nuovo un esatto Inventario con stima dei mobili stessi, quali erano al 31 Dicembre dell'ora caduto anno 1853, e rimettere questo Inventario all'Uffizio dei Sindaci, e alla R. Depositeria. (*Art.* 1.)

2 — Che quanto agli Uffizi della Capitale, la valutazione del prezzo di detti mobili debba esser fatta dal Magazziniere della R. Depositeria; e in Provincia da qualche Impiegato reputato capace dal respettivo Capo d'Uffizio, a solo comodo di scrittura, e senza che per questo debbano soffrirsi spese. (*Art.* 2.)

3 — Che a fine di ciascun anno, incominciando dal presente 1854, debba essere inviato al suddetto Dipartimento dei Sindaci, e alla R. Depositeria da ogni Capo d'Uffizio, un prospetto nel quale, posto in principio l'importare dei mobili a tutto l'anno anteriore, vi siano poi descritte le aggiunte e le diminuzioni fatte nell'annata colle valutazioni relative, e così venga a risultare il nuovo importare del Mobiliare al termine dell'annata stessa. (*Art.* 3.)

4 — Che a fine di ogni decennio, cominciando a contare dal 1.° Gennaio 1854, debba rinnuovarsi per ogni Uffizio l'Inventario e stima dei mobili nei modi di che nei precedenti articoli 1. e 2.

5 — Che delle risultanze degli Inventarj e stime di che si tratta, debba farsi conto nella formazione dei rendimenti di conto annui tanto dello Stato, quanto delle diverse RR. Amministrazioni, incominciando da quello del 1853. (*Art.* 5.)

6 — Che ferma stante la disposizione la quale rilascia ai Capi d'Uffizio la facoltà di provvedere alla manutensione del

Mobiliare, debbano sempre esser presentate, all'occasione dei Bilanci annui di previsione, le dimande dei fondi creduti necessarj tanto ai restauri, quanto ai nuovi acquisti, in note separate e distinte da quelle delle spese e consumi d'Uffizio. (*Art.* 6.)

7 — Che l'ammissione in Bilancio delle dimande di fondi non debba però dispensare dall'obbligo di chiedere speciali autorizzazioni, ogni qual volta si tratti di costose spese per acquisti, per riduzioni, o per trasformazione dei mobili. (*Articolo* 7.)

8 — Che dei mobili fuori di uso debba procurarsi la vendita alle migliori possibili condizioni, e del retratto debba farsi partita di entrata di cassa per le Amministrazioni che hanno una cassa propria, ponendo a debito nel conto — *Avanzi e Disavanzi* — la differenza tra il retratto e il prezzo portato in scrittura; e per le Amministrazioni e Uffizi che non hanno cassa propria, debba farsene subietto di entrata per la cassetta delle spese minute, come se si trattasse di una somministrazione ottenuta per supplire alle spese medesime. (*Articolo* 8.)

MODENA E TOSCANA. — *V.* Convenzione Tosco-Estense.

MONETE *di conio Pontificio. — Paolo, e Mezzo-paolo esclusi dall'aver corso in Toscana come moneta.*

1 — Visto il Motuproprio emanato nel 18 Aprile 1796, pel quale, volendosi riparare al grave danno che dalla tentata introduzione nel Gran-Ducato di Monete di Argento forestiere scadenti e difettose resultar poteva, specialmente per le Persone inesperte, venne alle Autorità competenti prescritto di invigilare acciò non avessero corso nè valore, come Moneta, nel Gran-Ducato quelle Monete forestiere che non fossero specificate nella nota riportata in piè del Motuproprio

anzidetto, ed enunciativa il peso di ciascheduna Moneta, e respettivamente la valuta di essa in Moneta Toscana.

2 — Vista la Nota sopracitata nella quale fra « le Monete Pontificie coniate nella Zecca di Roma » figurano nella Categoria di quelle in Argento

Il PAOLO per la valuta a Moneta Toscana di soldi dodici e denari otto.

Il MEZZO PAOLO per la valuta a Moneta Toscana di soldi sei, e denari quattro.

Ed informati come da qualche tempo sia divenuta eccessiva l'affluenza in Toscana delle due specie di Moneta sunnominate, alle quali si tenta di dare un corso abusivo, e tanto più sproporzionato all'intrinseco valore di esse, quanto più quelle ora qui circolanti appariscono, nella maggior parte, scadenti, e difettose;

3 — Volendo provvedere al danno che da un ulteriore tolleranza potrebbe resultare non solo a pregiudizio delle Persone più inesperte, ma ben anco della generale economia dello Stato. (*Decr. dell'* 8 *Febbrajo* 1854 *in princ.*)

4 — A contare dal primo Settembre prossimo futuro le Monete romane in Argento circolanti con il nome di « PAOLO » o « MEZZO PAOLO » e volgarmente conosciute in Toscana sotto il nome di « *Diciannovini* » e « *Trentottini* » cesseranno di aver corso e valore come Moneta nel Gran-Ducato. (*Art.* 1.)

5 — I trasgressori al divieto incorreranno nelle pene stabilite dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, cioè la perdita a profitto dello Stato delle Monete proibite da rimettersi, e consegnarsi alla R. Zecca di Firenze. (*Art.* 2.)

6 — Non è per altro proibito il ritenere, comprare, e vendere come Mercanzia, le Monete sunnominate, al pari di ogni altra Moneta forestiera non avente corso legale in Toscana. (*Art.* 3.)

7 — A tutto il 31 Agosto prossimo futuro i PAOLI, e MEZZI PAOLI di conio romano, e sunnominati, continue-

ranno ad aver corso secondo il valore loro attribuito dalla Nota annessa al R. Motuproprio de' 18 Aprile 1796, cioè di soldi dodici, e denari otto quanto ai primi, e di soldi sei, e denari quattro quanto ai secondi, e per questo valore non potranno essere ricusati sia alle RR. Casse, sia nelle private contrattazioni. (*Art.* 4.)

MONETA ESTERA — PAOLI E MEZZI-PAOLI *di conio Pontificio loro corso e valore in Toscana.*

1 — Col Nostro Real Decreto degli 8 Febbrajo andante conosciuta la sempre crescente affluenza dei PAOLI, e dei MEZZI-PAOLI romani circolanti nel Granducato, ed il valore abusivo che loro tentavasi dare, limitammo il corso legale di questa Moneta a tutto il 31 Agosto prossimo avvenire, e ne restringemmo il valore a quello preciso, che le era stato assegnato dal Motuproprio del 18 Aprile 1796, ove non si era neppure omesso di specificare il peso dei respettivi pezzi.

2 — Informati ora Noi che al prefato Nostro Decreto è stata, in qualche parte, imprestata una intelligenza non perfettamente conforme alle Nostre Sovrane intenzioni:

3 — E resi, oltre a ciò, consapevoli in consegnenza dei saggi opportunamente instituiti nella nostra Regia Zecca, che la detta specie di Moneta, quale oggi circola nel Granducato, non corrisponde altrimenti, considerata in massa, al peso contemplato nel Motuproprio del 1796, e che anche, astrazion fatta da ciò, il suo corso all'Estero, anzichè adequare, rimane al di sotto della valuta, per la quale è spendibile in Toscana: (*Decreto de'* 25 *Febbrajo* 1854 *in princ.*)

4 — Mediante il disposto nel precedente Nostro Real Decreto degli 8 andante, non è stato inteso di derogare in modo alcuno a quelle regole, ed usi che potessero essere invalsi intorno all'accettazione dei PAOLI, e dei MEZZI-PAOLI romani, nei pagamenti, e specialmente se di somme ragguarde-

voli; e molto meno è stato inteso di menomare il diritto di chicchessia di rigettare quei pezzi di Moneta, che per lo stato di degradazione, cui sono ridotti, non possono essere considerati altrimenti che come Metallo. (*Art.* 1.)

5 — A datare dalla promulgazione del presente Decreto i PAOLI, e MEZZI-PAOLI di conio romano volgarmente conosciuti sotto il nome di « *Trentottini* » e respettivamente di « *Diciannovini* » non avranno altrimenti corso nel Granducato come Moneta, se non per il valore di soldi dodici quanto ai primi, e di soldi sei quanto ai secondi. (*Art.* 2.)

6 — Per ogni rimanente resta fermo il disposto negli Art. 1 2 e 3 del precedente Nostro Decreto degli 8 Febbrajo andante. (*Art.* 3)

MORTE (*ripristinazione della pena di*)

Considerando, che mentre è generalmente riconosciuta la necessità di aggravare con giusta proporzione le pene che le Leggi attualmente vigenti nel Granducato minacciano alle azioni delittuose più temibili alla Società; le circostanze altronde, gravi, ed eccezionali, nelle quali versa il paese, e di che NOI SOLI siamo in grado di giudicare, presentano tale una urgenza di efficaci provvedimenti da non permetterci di indugiarli fino alla pubblicazione del Codice penale che si stà da NOI maturando. (*Decreto de'* 16 *Novembre* 1852 *in princ.*)

1 — La pena di morte, eseguibile nel modo prescritto dalla Legge del 27 Agosto 1817, è ripristinata fino a nuovi diversi ordini in tutto il territorio Granducale, per quei delitti di pubblica violenza contro il Governo, e contro la Religione; di lesa-Maestà; di omicidio premeditato; e di furto violento, ai quali era respettivamente minacciata dagli articoli 9 e 13 della Legge del 30 Agosto 1795, e dall' articolo 1 di quella del 22 Giugno 1816.

La stessa pena potrà pronunziarsi ancorchè non sia concorso a deliberarla il Voto unanime del Collegio giudicante. (*Art.* 1.)

2 — Il ferimento e l'esplosione *contra hominem* ancorchè senza effetto di ferimento, quando siano commessi con premeditazione, e con animo di uccidere; e tutti in generale i tentativi d'omicidio premeditato, soggiaceranno alla pena dell'Ergastolo per trenta anni. (*Art.* 2.)

3 — I ferimenti premeditati, ma commessi senza animo di uccidere saranno puniti

a) coll'Ergastolo da sette a quindici anni, se avran prodotto pericolo di vita, o di storpio, ovvero deturpazione del ferito.

b) colla Reclusione nella Casa di lavori forzati di Volterra da tre a sette anni in tutti gli altri casi. (*Art.* 3.)

4 — Dove un ferimento premeditato sia stato commesso facendo uso d'arme bianca vietata, o d'arme da fuoco qualunque, le pene di che nel precedente articolo 3 saranno sempre applicate nel loro massimo. (*Art.* 4.)

5 — Le Cause relative ai delitti presi di mira negli articoli 1. 2. 3. dovranno essere istruite e giudicate colla maggiore sollecitudine, e con preferenza a tutte le altre concernenti a delitti di diverso genere. (*Art.* 5.)

6 — Nelle stesse Cause la falsa testimonianza in favore degli incolpati sarà punita colla Reclusione nella Casa di lavori forzati di Volterra da tre a sette anni, ferma stante la pena della calunnia per la falsa testimonianza in aggravio dei medesimi incolpati. (*Art.* 6.)

7 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 7.)

MOZZICONI O SCORCI. — *V.* Tabacco.

N

NAPOLI E TOSCANA — *V.* Convenzione *Tosco-Napoletana.*

NEUTRALITA' TOSCANA *nella guerra d'Oriente fra la Russia, la Turchia, e sue Potenze alleate.*

1 — Viste le Dichiarazioni state officialmente comunicate al Nostro Governo per parte di quelli delle LL. MM. l'Imperatore dei Francesi, e la Regina del Regno unito della Gran-Brettagna ed Irlanda intorno ai principj che quelle Potenze si propongono di seguitare nel corso della Guerra attuale dirimpetto al Commercio, ed alla Navigazione degli Stati neutrali:

2 — Vista la Legge emanata nel primo Agosto 1778 a norma dei doveri della neutralità da osservarsi dalla Toscana nel caso di Guerra marittima: E volendo, per quanto possa occorrere, mettere le disposizioni in quella contenute in armonia coi principj proclamati dalle Alte Potenze belligeranti, onde garantire ai Nostri Sudditi, ed al loro Commercio quei benefizi che a titolo di debita, e giusta reciprocanza, vengono assicurati ai Neutrali; (*Decreto de'* 3 *Gingno* 1854 *in princ.*)

3 — È proibito ai Sudditi Toscani, durante la Guerra presente, di intraprendere Armamenti in corso a danno di alcuna delle Potenze belligeranti, come di partecipare direttamente, o indirettamente all'armamento dei Corsari intrapreso da altri, ed a qualsivoglia atto contrario alla più stretta, e rigorosa neutralità.

I trasgressori, indipendentemente dal risico cui si espongono per parte delle Potenze belligeranti, soggiaceranno alla pena del delitto di Pirateria, ed a qualunque altra minacciata nei respettivi casi dalle Leggi veglianti nel Granducato. *(Art.* 1.)

4 — È indistintamente vietato l'accesso nei Porti del Granducato a qualsiasi Bastimento armato in corso, ancorchè munito di Lettere di marco, qualunque sia la Bandiera che lo cuopra, e fosse pur anco per equipaggiarsi, e vittovagliarsi, ed avesse seco, o no, prede altrove effettuate.

Nel caso unicamente di rilascio forzoso, potranno quei Corsari essere ammessi sotto vigilanza nei Porti toscani anco colle prede, se ne avessero, dovendo però le Autorità competenti farsi carico che, senza fare operazione alcuna, riprendano il mare quanto più sollecitamente sarà possibile. (*Art.* 2.)

5 — I Bastimenti che navigano con Bandiera Granducale dovranno osservare le Leggi della Guerra astenendosi dal rompere qualsivoglia blocco reale ed effettivo che venga stabilito con forze adequate contro le Fortezze, i Porti ed i Littorali delle Potenze belligeranti, siccome dovranno del pari astenersi dal trasporto così di generi, che costituiscano vero e proprio contrabbando di Guerra, come anco dei Dispacci per alcuna delle Potenze medesime. (*Art.* 3.)

NUDITA' INVERECONDE. — *Regol. di Pol. pun. Art.* 52.

O

OFFESE — Cod. pen. Art. 109. 111. 113. 123. 366. 367. 368.

OMICIDIO — Cod. pen. Art. 138. 310. 311. 312. 315. 339. 344. 346.

OMISSIONE DI REFERTO — *Regol. di Pol. pun. Art.* 21.

ORDINE DEL MERITO MILITARE — *V* DECORAZIONE MILITARE.

1 — Visto il precedente Nostro Decreto in data del 19 Dicembre 1850 per il quale, mentre venne instituita per gli Uffiziali di qualunque grado delle Nostre RR. Truppe una Decorazione di anzianità conseguibile dopo compiti 30 anni di non interrotto servizio, fu contemporaneamente determinato che una Decorazione simile, ma con diversa leggenda, avrebbe potuto esser pur conferita, senza alcun riflesso all'anzianità, a tutti quegli Ufficiali, che per qualche speciale, e segnalata azione si fossero resi benemeriti dello Stato;

2 — E volendo ampliare quel mezzo di onorifica Remunerazione, onde essere in grado di poter premiare più adequatamente, secondo le circostanze, coloro che nella carriera delle armi, rendendosi, per fedeli ed utili servizj, benemeriti del Principe, e dello Stato, acquistan titolo ad essere specialmente distinti ad esempio degli altri che seguono la stessa carriera; (*Decreto de* 19 *Dicembre* 1853 *in princ.*)

3 — È instituito nel Granducato un nuovo Ordine Equestre sotto il titolo di *Ordine del Merito militare.* (*Art.* 1.)

4 — Il Sovrano è il Gran-Maestro dell'Ordine, (*Art.* 2)

5 — I gradi nei quali il nuovo Ordine si distingue saranno tre: Cavalieri di prima, di seconda, e di terza classe. (*Art.* 3.)

6 — La Collazione dell'Ordine dipenderà intieramente dalla volontà Sovrana con le regole che appresso: (*Art.* 4.)

7 — La Decorazione potrà essere concessa non solo ai sudditi Toscani, ma anche agli Esteri. (*Art.* 5.)

8 — Le Decorazioni di prima e seconda classe si concederanno per regola solamente agli Uffiziali. (*Art.* 6.)

9 — La Decorazione di terza classe potrà essere conferita, oltre gli Uffiziali, anche ai Sotto-Uffiziali, e Soldati. (*Art.* 7.)

10 — Il grado di Cavaliere di prima classe, nel caso che sia attribuito a persona non Nobile, gli darà diritto di essere ascritto, senza alcuna spesa, alla Nobiltà della città cui ap-

partiene, o più prossima al luogo di sua origine, e questa Nobiltà sarà per conseguenza ereditaria. (*Art.* 8.)

11 — I Sotto-Uffiziali, e Soldati insigniti della Decorazione di terza classe avranno diritto ad un'alta paga di Lire Cento all'anno, e ne godranno fino a che non pervengano al grado di Uffiziali. Riformati per età, o per salute, mentre ne sono ancora al possesso, la conserveranno vita durante, senza pregiudizio del soldo di ritiro a cui avessero titolo secondo i Regolamenti. (*Art.* 9.)

12 — La Decorazione dell'Ordine consiste in una Croce a 5 spicchi, riuniti da uno scudo di forma circolare, avente sul diritto la cifra — *L. II.* — con attorno l'epigrafe « *Merito Militare* » Sul rovescio l'indicazione dell'anno dell'instituzione « 1853. »

Le Decorazioni di prima e seconda classe, distinte per grandezza, saranno legate in oro colla Corona Reale dell'istesso metallo.

Le Decorazioni di terza classe avranno la legatura, e la Corona d'argento. (*Art.* 10.)

13 — La Croce dovrà tenersi appesa con nastro rosso e nero; per la larghezza, e per la distribuzione dei colori conforme ai Modelli, contemporaneamente approvati. (*Art.* 11.)

14 — I Cavalieri di prima classe porteranno la Croce appesa al collo pendente sul petto. Quelli di seconda e terza classe la porteranno sulla parte sinistra del petto. (*Art.* 12.)

15 — Nel caso di morte di un Cavaliere dell'Ordine; gli eredi del medesimo saranno tenuti di rimettere al Ministero della Guerra la Decorazione. (*Art.* 13.)

16 — Gli Affari dell'Ordine saranno trattati nel Ministero della Guerra.

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra sarà il Gran-Cancelliere dell'Ordine, anche quando non abbia grado militare, e non possa perciò essere insignito della Decorazione. (*Art.* 14.)

17 — La consegna della Decorazione dell' Ordine all' insignito si farà o direttamente dal Sovrano Gran-Maestro, ove, e come piace al medesimo, o per mezzo di un suo Delegato; ed in qnesto secondo caso, si farà avanti la Truppa riunita sotto le armi, colle forme che saranno stabilite. (*Art.* 15)

18 — I Forestieri che verranno insigniti dell' Ordine saranno dispensati da ogni formalità, e riceveranno la Decorazione ed il Diploma pel canale del Ministero della Guerra. (*Art.* 16.)

19 — Gli insigniti potranno essere privati della Decorazione nel caso che se ne rendessero indegni con una condotta disdicevole al loro grado, e contraria al loro dovere. (*Art.* 17.)

20 — Le determinazioni in tal proposito emanano esclusivamente dal Sovrano Gran-Maestro dietro le preventive circostanziate informazioni del Gran-Cancelliere dell' Ordine. (*Art.* 18.)

21 — Le Disposizioni del Sovrano Decreto de' 19 Dicembre 1850 in quanto concernono l' istituzione della Decorazione « *Fedeltà e Valore* » restano revocate. (*Art.* 19.)

22 — Tntti coloro i quali avranno già ottenuta la Decorazione anzidetta, riceveranno in cambio la Decorazione dell' Ordine del Merito militare, nuovamente fondato col presente Decreto, in qnella classe che sarà determinata dal Sovrano Gran-Maestro. (*Art.* 20.)

23 — Le Medaglie di Merito militare (istituite con Decreto de' 19 Maggio 1841) già conferite o che verranno conferite in appresso saranno portate al nastro prescritto per i Cavalieri di terza classe del nuovo Ordine. (*Art.* 21.)

ORINATOI — *Multa.*

1 — È vietato di orinare nelle pnbbliche strade e piazze di Firenze, fnori delli Orinatoj posti in ogni parte della Città, ed il di cui nnmero verrà a cura del Municipio prontamente

aumentato; eccettuando da tal disposizione solo le vie lungo le mura Urbane, i Vicoli ed i Chiassi. I Contravventori incorreranno nella multa di Lire una, da scontarsi con sei ore di Carcere in caso d' insolvenza.

2 — È parimente vietato di scaricare il ventre sulle pubbliche strade e piazze della Città, e finchè non siano costruiti pubblici Luoghi Comodi; ciò sarà tollerato nelle vie lungo le Mura Urbane, nei Vicoli e nei Chiassi, nei quali sarà attivato uno speciale servizio di nettezza con frequente remozione delle materie depositate. I Contravventori incorreranno in una multa di Lire due da scontarsi con dodici ore di Carcere in caso d' insolvenza.

3 — Le pene minacciate dai due precedenti Articoli, sono applicate in via di Polizia dal Delegato di Governo del Circondario respettivo.

Le multe spettano alla Cassa Comunale.

4 — Finchè non sia completato il Corpo della Guardia di Polizia Municipale della Comunità di Firenze, resterà specialmente incaricato di vigilare all' osservanza delle presenti Disposizioni, quel numero di Pompieri cui il Municipio crederà di affidare un tal servizio, ed ai quali vengono perciò conferite nell' esercizio del medesimo, le facoltà accordate alla Guardia di Polizia Municipale dal Sovrano Decreto de' 10 Giugno 1852. (*Notificazione della Prefettura Fiorentina de' 16 Agosto* 1854.)

ORNATO PUBBLICO — *V.* Conservazione *degli Oggetti d'Arte.*

OSTERIE E BETTOLE. — *Regol. di Pol. pun. Art.* 56. 57. 58. 59.

P

PAESI BASSI (*Regno dei*) *V.* Convenzione *del Governo della Toscana con quello dei Paesi Bassi.*

PAGLIE e FIENI — *Regol. di pol. pun. Art.* 169 170.

PAOLO e MEZZO PAOLO *di conio Pontificio* — *V.* Monete *di conio pontificio.*

PAPETTE ROMANE *loro corso e valore in Toscana.*

Il Cav. Prefetto della Città e Compartimento di Firenze, informato che, dietro supposti del tutto insussistenti, vengono da alcuni, segnatamente Bottegai, e trafficanti a minuto, rifiutate in pagamento le così dette *Papette Romane*, non senza che ne siano già derivate collisioni, e contrasti, volendo ovviare ad ogni occasione, o pericolo di disordine per siffatta dipendenza, trova opportuno rammentare al Pubblico, che in ordine all'Editto de' 6 Dicembre 1753, confermato dal Motuproprio de' 18 Aprile 1796, coteste Monete, quando siano in stato normale, hanno tra noi corso e valore, come Moneta, per il costo di una lira, cinque soldi, e quattro danari l'una; e che per conseguenza, a forma anche di quanto è espressamente dichiarato nella prima di dette disposizioni, non possono esse per il valore suddetto essere ricusate in qualunque pagamento. (*Notificazione della Prefettura Fiorentina de'* 10 *Luglio* 1854.

PARRICIDIO — *V.* Omicidio premeditato.

PASSAPORTO — *Vidimazione per i Forestieri che scendono a terra per poche ore.* — *V.* Carta *per scendere a terra* — Forestieri — Vidimazione *del passaporto dei forestieri che transitano per altra Destinazione.*

Essendo insorto il dubbio, se siano obbligativi alla vidimazione del proprio Passaporto e alla corresponsione della Tassa relativa anche quei forestieri, i quali giungendo nel Porto di Livorno con legni a vapore, mentre hanno altra destinazione, scendono a terra e si trattengono soltanto per quel breve periodo di tempo, per cui vi si fermano i legni medesimi:

E volendo che in questo caso sia proceduto con quella larghezza che è consentanea alla brevità della permanenza: (*Decreto de' 19 Ottobre 1852 in princ.*)

1.— I Forestieri, che giungendo nel Porto di Livorno con legni a vapore per altra destinazione volessero scendere a terra e trattenersi per quelle poche ore, per cui si fermano i legni medesimi purchè abbiano riportato nel Passaporto il Visto del Ministro o Agente Consolare Toscano nel luogo di ultima fermata, non hanno obbligo di sottoporre a vidimazione il proprio Passaporto. (*Art.* 1.)

2 — In questo caso però debbono i Forestieri medesimi munirsi di una Carta, che gli autorizzi a scendere a terra, quale sarà rilasciata dalla Delegazione di Governo del Porto mediante uno dei suoi Impiegati residenti nell'Uffizio alla Bocca del Porto.

Per ciascuna di queste carte dovrà corrispondersi

Dalle Persone di 1.ª classe . L. 1. 6. 8

Dalle Persone di 2.ª classe . » » 13. 4

Trattandosi bensì d'individui di un' unica e medesima Famiglia, una sola di tali carte varrà per tutti i Congiunti

che la compongono, escluse le persone addette al loro servizio. (*Art.* 2.)

3 — Per ottenere la carta predetta dovrà essere depositato il Passaporto nel rammentato Ufizio, da cui ne sarà fatta la restituzione sulla esibizione di quella. (*Art.* 3.)

4 — La carta medesima autorizza soltanto a quella breve permanenza, che sogliono fare in Porto i Vapori predetti. — Se questa per qualunque causa si prolunghi al di là di ore diciotto, cessa di avere qualunque valore, e i Forestieri, che ne sono muniti, ove vogliano protrarre la loro permanenza in Livorno, debbono far sottoporre alla vidimazione il respettivo passaporto, corrispondendo per questo la tassa imposta dalla Legge del 12 Marzo 1851, diminuita bensì dall'importare di detta Carta. (*Art.* 4.)

5 — All'obbligo di questa vidimazione soggiace molto più il Forestiere, che rimanga in Livorno dopo la partenza del vapore col quale vi era venuto, ancorchè non sia decorso il termine di diciotto ore, e inoltre se non abbia da giustificare di essere rimasto per causa indipendente dalla sua volontà, sarà sottoposto in via puramente amministrativa al doppio della tassa di vidimazione, e ciò indipendentemente dalle misure, che le Autorità di Polizia crederanno di dover prendere.

A tale effetto, se appena avvenuta la partenza del Vapore, si troverà non essere stato ritirato alcuno dei Passaporti, gl'impiegati nell'Uffizio della Bocca del Porto dovranno farne immediata denunzia al loro Superiore per le disposizioni necessarie alla ricerca dei Forestieri rimasti. (*Art.* 5.)

6 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 6.)

PASSAPORTI FALSI — *V.* Falsità *di passaporti.*

PECULATO — Cod. pen. Art. 169.

PENSIONI MILITARI.

1 — Informati dei dubbi insorti sulla intelligenza da darsi all'Art. 49 del Nostro Decreto del 22 Decembre 1851 relativo alle pensioni Militari, e volendo che sia mantenuto e rispettato il principio che le pensioni alle quali possono aver diritto gl'Impiegati dello Stato, debbono esser sempre calcolate secondo le Leggi ed i Regolamenti in vigore all'epoca della loro liquidazione. (*Decreto de' 7 Giugno* 1854 *in princ.*)

2 — Le disposizioni contenute nel Decreto del 22 Decembre 1851, nessuna eccettuata, debbono essere applicate a tutti indistintamente i Militari, che, o già fossero al pubblicarsi del Decreto stesso, o posteriormente a detta pubblicazione si siano trovati, o siano per trovarsi in servizio attivo, in disponibilità, in riforma, o in congedo illimitato, qualunque sia l'epoca dalla quale data il loro servizio, qualunque fosse la legislazione vigente quando il detto servizio ebbe principio, e qualunque sia la causa per cui si cessò dal medesimo. E per ciò che tiene alla liquidazione delle pensioni che possono ad essi spettare, queste dovranno desumere titolo e misura unicamente dal Decreto surriferito. (*Art.* 1.)

PERQUISIZIONE ARBITRARIA — Cod. pen. Art. 190.

PERTURBAZIONE *della pubblica quiete* — Regolam. di polizia pun. Art. 25.

PESI E MISURE — Regolam. di pol. pun. Art. 192,

PIRATERIA — Cod. pen. Art. 390 395.

PISA — (*Istituzione di un Liceo in*)

1 — È approvata la istitnzione di un Liceo nella Città di Pisa, colle Cattedre seguenti:

Istruzione religiosa,

Grammatica italiana,

Grammatica latina,

Lettere italiane,

Lettere latine e Lingua greca,

Storia accompagnata dalla Cronologia e Mitologia, Geografia e Cosmografia,

Arimmetica ragionata, Elementi di Geometria, Elementi di Algebra fino ai logaritmi ed alle equazioni di secondo grado inclusive,

Filosofia razionale,

Filosofia morale,

Fisica,

Matematiche,

Istituzioni civili,

Istituzioni criminali. (*Decreto de'*23 *Marzo* 1858 *Articolo* 1.)

2 — Le prime sette Cattedre sono a carico dell'Amministraziane comunale; ed avranno annesse le provvisioni già dal Municipio stanziate. (*Art.* 2.)

3 — Per le lezioni di filosofia razionale, di filosofia morale, di Fisica e di Matematiche, gli Alunni del Liceo profitteranno delle Cattedre di questo titolo già esistenti nel pubblico Studio pisano, al quale le medesime continoveranno ad appartenere.

I detti Alunni però anche per queste lezioni, dovranno dipendere dal Direttore del Liceo stesso salve le discipline universitarie, e salvi gli opportuni concerti da prendersi tra esso Direttore e l'Autorità accademica. (*Art.* 3.)

4 — Le due Cattedre d'istituzioni civili e d'istituzioni

criminali, aggregate allo Studio di Pisa, d'ora innanzi faranno parte del Liceo, a forma dell'Art. 3 del Nostro Decreto del 28 Ottobre 1851. (*Art.* 4.)

5 — È accordata al Municipio di Pisa una proroga fino al primo Novembre 1854, ad aver fondata una Scuola secondaria in quella città, ai termini della vigente Legge sull'insegnamento primario e secondario. (*Art.* 5.)

PISA (*è istituita in*) *una seconda Pretura civile, e criminale.*

Avendo la esperienza dimostrato che una sola Pretura in Pisa, coll'attuale vasto suo circondario, non può affatto sopperire ai bisogni del pubblico Servizio; (*Decreto de'* 6 *Ottobre* 1853 *in princ.*)

1 — In luogo dell'unica Pretura Civile e criminale attualmente esistente in Pisa, ne vengono istituite due egualmente Civili e Criminali, di seconda Classe; che una da dirsi Pretura Civile e Criminale di *Pisa-Città*; l'altra, Pretura Civile e Criminale di *Pisa-Campagna*. (*Art.* 1.)

2 — La giurisdizione della Pretura di *Pisa-Città*, sarà limitata a quella parte della Comunità di Pisa. che è compresa entro le mura della Città.

La giurisdizione della Pretura di *Pisa-Campagna* si estenderà a tutto il restante della Comunità di Pisa, ed alle Comunità di Vecchiano e dei Bagni di S. Giuliano; ferma stante nel territorio di queste ultime due Comunità la giurisdizione meramente civile della Pretura dei Bagni di S. Giuliano. (*Art.* 2.)

PLAGIO — Cod. pen. Art. 358.

POLVERE PIRICA — *Regolam. di pol. pun. Art.* 162. 163. 164. 165. 166. 167.

POLIZIA MUNICIPALE e *Regolamento approvato con Sovrana resoluzione de' 4 Agosto* 1854.

SOMMARIO

Munizioni N. 31.
Acquisto degli oggetti di Armamento, e di Vestiario. N. 32.
Mobiliare della Caserma N. 33.
Pensioni N. 34 35.
Ritiro della patente N. 36.
Pensioni dell' Ispettore N. 37.
Spese N. 38.
Servizio sanitario. N. 39.

1 — Nel Comune di Firenze è istituita la Guardia di Polizia Municipale, nei modi, ai termini e per li effetti stabiliti dal R. Decreto del dì 10 Giugno 1852, e della Deliberazione Consiliare del dì 10 Settembre 1852.

2. La Guardia di Polizia Municipale del Comune di Firenze si compone dell' Ispettore di Polizia Municipale che ne è il Capo,

Di un Sergente
di due Caporali e
di venti Guardie.

Ciò non ostante la Rappresentanza Comunale potrà liberamente aumentare il numero delle Guardie, secondo il bisogno e la esigenza del servizio.

3 — La Guardia di Polizia Municipale del Comune di Firenze deve osservare rigorosamente l' ordine di Gerarchica disciplina.

4 — L' ordine gerarchico della Guardia di Polizia Municipale del Comune di Firenze viene costituito dal grado e dalla anzianità di servizio.

5. L' anzianità di servizio è costituita dall' ordine di nomina.

6 — Le Guardie sono iscritte per ordine di anzianità sopra un Ruolo, o Registro generale, indicante il respettivo nome e cognome, il nome del Padre e della Madre, l' età, il

luogo di nascita, il domicilio, la condizione, i connotati personali, e lo stato della respettiva famiglia.

Di contro al nome di ciascuna Guardia dovrà essere impostato il numero progressivo dell'Arruolamento.

7 — All'effetto di poter far parte della Guardia Municipale del Comune di Firenze, oltre i requisiti prescritti dall'Articolo 8 del sovracitato R. Decreto, conviene possedere i seguenti

a) Età dai 25 anni compiti ai 30.

b) Statura non inferiore di braccia 2 e 17 soldi.

c) Stato celibe, o vedovile senza figli.

d) Costituzione fisica regolare e robusta, e buona salute abituale da constatarsi mediante visita Medico-Chirurgica, ed esibizione di Attestati simili a quelli richiesti a tal'uopo per l'Arruolamento Militare.

La Visita di che al paragrafo precedente dovrà affidarsi sempre a due medici addetti al Comando militare.

8 — L'Uffizio dell'Ispettore di Polizia municipale e la sede della Guardia sono nel Palazzo comunitativo.

9 — Le Guardie di Polizia municipale del Comune di Firenze, oltre i doveri loro imposti dal sovracitato R. Decreto del 10 Giugno 1852, sono soggette anche alle seguenti prescrizioni:

10 — Per l'organo del loro Capo fanno Rapporto giornaliero al Gonfaloniere delle trasgressioni di Polizia Municipale da essi constatate, e di quanto altro di rimarchevole in proposito alle loro funzioni hanno osservato, o è loro accaduto durante ii servizio.

11 — Se durante le loro perlustrazioni scuoprono un incendio o una rovina, ne danno immediato avviso al posto dei RR. Pompieri, e all'Ispettore loro Capo: nell'atto che si recano a tale effetto al Palazzo Comunitativo, inviano sul luogo tutti quei loro compagni che trovano per via, all'ef-

fetto d'invigilare al buon ordine, e di esser pronti a prestar sussidio ai RR. Pompieri stessi, ed alla Forza pubblica, tostochè questa giunga sulla faccia del luogo.

12 Dall'ora dell'apertura delle Porte della Città fino alle 11 di sera il territorio Comunale è continuamente perlustrato almeno da otto Guardie, ed altre tre stanno in riserva giorno e notte nell'Uffizio dell'Ispettore per li straordinari bisogni.

L'Ispettore, con l'annuenza del Gonfaloniere, ordina, quando lo creda espediente, la perlustrazione anche nelle ore intercedenti fra le 11 di notte e l'ora in cui si aprono le porte della città.

13 — L'ordine del servizio viene scritto giornalmente sul libro di ordini esistente nell'Uffizio dell'Ispettore a cura del medesimo.

Per ogni restante spetta all'Ispettore, ottenuta l'approvazione del Gonfaloniere, stabilire in ogni suo particolare l'ordine del servizio.

14 — Le Guardie debbono essere accasermate nel Palazzo Comunitativo.

15 — Le Guardie non possono contrarre matrimonio, altrimenti facendo, perdono per il fatto stesso il posto, e sono trattate come quelle che lasciano il servizio avanti il termine della capitolazione.

È esente da questa disposizione il solo Ispettore.

16 — In occasione d'incendj le Guardie, coll'ordine del Gonfaloniere, sono tenute a prestare ajuto ai RR. Pompieri: vi son tenute del pari in occasione di escrescenze del Fiume Arno, per ciò che ha relazione al servizio delle cateratte, ed alla sorveglianza delle fogne, e delle spallette del Fiume stesso.

17 — Le Guardie non possono assentarsi dalla Comunità di Firenze nè esimersi temporariamente dal servizio se non nel concorso di gravi ragioni, ed ottenutone il permesso dal

Gonfaloniere, che (sentito l'Ispettore) lo concede pel tempo di giorni otto al più. — Per qualunque più lunga assenza è necessario un partito del Magistrato. Durante il tempo dell'assenza, o dispensa dal servizio, le Guardie non percepiranno soldo veruno.

18 — Le Guardie di Polizia Municipale, oltre le pene stabilite nei casi specialmente contemplati nel presente Regolamento, ed oltre quelle di cui possono essere passibili, tanto in via ordinaria che per lo speciale disposto del sovracitato R. Decreto, vanno soggette in via disciplinare alle seguenti:

a) Un turno straordinario di servizio che potrà essere irrogato dall'Ispettore, che per altro ne renderà conto al Gonfaloniere.

b) La ritenzione della metà del soldo, ed anche secondo i casi, dell'intiero soldo da uno a otto giorni consecutivi che potrà essere decretata dal Gonfaloniere.

c) La ritenzione dell'intiero soldo fino a quindici giorni consecutivi che dovrà essere decretata dal Civico Magistrato.

d) La perdita dell'impiego a capitolazione non finita.

19 — L'Ispettore tiene un esatto Registro, sul quale sono impostate tutte le Guardie: in conto di ognuna vi nota i respettivi meriti e demeriti, e le pene irrogate, facendo menzione, se, e come sono state scontate, mutate, mitigate o condonate.

20 — Le Guardie di Polizia Municipale avranno un servizio obbligatorio per sei anni; dopo il qual termine potranno esser confermate dal Magistrato a proposizione del Gonfaloniere.

Qualora le Guardie abbandonino il servizio durante la capitolazione, perdono la loro quota di massa, e vanno soggette a tutte le altre pene di cui possono essere passibili per l'inadempimento di questa condizione

21 — L'Ispettore gode dell'annuo stipendio di lire 1600 restando a suo carico la spesa dell'abitazione, dell'uniforme, e dell'armamento.

22 — Lo stipendio del Sergente è di L. 880 l'anno; quello dei Caporali di L. 760; e quello delle Guardie di L. 672.

23 — Alle Guardie, oltre il soldo, la Comunità fornisce l'armamento.

24 — La qualità e quantità delle armi sono quelle stabilite dal sovracitato R. Decreto, salvo che l'Ispettore cingerà per mezzo di cinturone di pelle nera la sciabola con fodera di piastra di ferro.

25 — Le guardie, non esclusi il Sergente e i Caporali, dovranno rilasciare Lire sei al mese per la « Massa Vestiario. »

26 — L'uniforme è fornita dal Comune che si rimborsa sulla « Massa Vestiario »

27 — La foggia e colore degli oggetti di uniforme son quelli stabiliti dal sovracitato R. Decreto, salvo quelle modificazioni che potessero venir reputate convenienti e superiormente approvate.

28 — Cappotto . . . Anni sei.
Tunica di panno. » due.
Pantaloni di panno » due.
Berretto di panno . » due.
Cappello con pennino » sei.

29 — La manutenzione e la nettezza delle armi resta a carico delle Guardie, come pure ogni deterioramento verificatosi per negligenza.

I deterioramenti cagionati dal servizio vanno a carico del Comune.

30 — L'armamento vien consegnato dall'Ispettore a ciascuna guardia che ne è responsabile.

31 — All' Ispettore sarà consegnato un sufficiente numero di cartucce, e di cappellotti per essere col consenso del Gonfaloniere distribuiti alle Guardie nei casi straordinarj ed urgenti in quella quantità che le esigenze del servizio possono richiedere.

32 — L' acquisto degli oggetti costituenti l' uniforme e l' armamento sarà fatto da persona scelta dal Gonfaloniere fra gl' Impiegati Comunitativi che avrà l' obbligo di tenere in giorno i Registri degli oggetti consegnati all' Ispettore.

33 — Gli oggetti costituenti il mobiliare e biancheria della caserma restano a carico del Comune, sotto la responsabilità dell' Ispettore.

34 — Le Guardie che per incomodi di salute contratti per causa di servizio otterranno il loro congedo, avranno diritto alla pensione nelle seguenti misure.

Anni di servizio per pensione.

A 10 anni compiti L. 13. 6. 8. al mese.

Per ogni anno di più di servizio oltre i 10 anni, alle L. 13. 6. 8. sarà aggiunto L. 4. 6. 8. al mese, fino a 30 anni compiti di servizio.

Quando le Guardie sieno divenute inabili non solo al servizio, ma benanche al lavoro per causa proveniente soltanto dal servizio medesimo, ancorchè non lo abbiano prestato per dieci anni, hanno diritto al massimo della pensione.

Quando le Guardie non hanno compiuto i dieci anni di servizio e che per causa proveniente dal servizio stesso ne siano rese incapaci, senza per altro essere divenute inabili al lavoro, hanno diritto per una volta soltanto ad un equo soccorso, da stabilirsi con Deliberazione del Magistrato.

Quando in fine le Guardie abbiano compiuto 60 anni di età e 30 di servizio, hanno diritto di ricevere la pensione di riposo di L. 40 mensili.

35 — Le Guardie perdono qualunque diritto alla pensione ed al soccorso, quando sieno private del loro impiego per Deliberazione Magistrale, cagionata da loro demeriti.

36 — Agli effetti del diritto alla pensione, e al soccorso, il ritiro per parte dell'Autorità Politica della patente di cui debbono essere munite le Guardie, si equipara al licenziamento per demeriti.

37 — L'Ispettore resta sottoposto in quanto al diritto alla pensione, ed a qualunque altra remunerazione, o elargizione, alle regole vigenti per tutti gl'Impiegati Comunitativi.

38 — Le spese occorrenti per la Guardia di Polizia Municipale sono considerate a tutti li effetti come spese ordinarie Comunitative, e formano un Articolo distinto degli annuali bilanci. Questo Articolo vien suddiviso nelle seguenti rubriche.

1. Soldo
2. Armamento e Munizioni.
3. Mobiliare e biancheria di Caserma.
4. Spese di Uffizio e di Caserma.
5. Pensioni.

37 — Il servizio del Chirurgo del RR. Pompieri è esteso nei modi stessi alle Guardie di Polizia Municipale.

Nel caso di malattia, le Guardie saranno trasportate al Pubblico Spedale, restando a loro carico la relativa spesa.

POLIZIA MUNICIPALE — *incumbenze.*

1 — Considerando che uno dei principali oggetti di cui deve occuparsi la Polizia Municipale è la salute delle popo-

lazioni, a mantener la quale in favorevole condizione sommamente influisce la salubrità delle private abitazioni.

E volendo che non manchino ai Magistrati Comunitativi i mezzi indispensabili per adempire una missione di così grande importanza. (*Decreto de' 4 Ottobre* 1854 *in princ.*)

2 — È data facoltà ad ogni Magistratura Comunitativa, che lo stimi opportuno, di istituire una Commissione incaricata di proporre i provvedimenti atti a render sani i fabbricati, che servono all' abitazione umana, ed in attualità locati, od occupati da altri che dal Proprietario, i quali si trovino in condizioni tali d' insalubrità da riuscire pericolosi per la vita, o per la salute degli Abitanti nei medesimi.

Questa Commissione sarà composta di non meno di cinque, nè più di sette membri, e ne formeranno parte necessaria un' Esercente l' Arte salutare, ed un' Ingegnere, o Architetto; dovendosi gli altri membri scegliere tra i Priori, o i Consiglieri del Municipio. (*Art.* 1.)

3 — Nelle Comunità nelle quali la Commissione è istituita, allorchè venga denunziato che uno dei detti Fabbricati, o parte di esso è insalubre, sarà ufficio della medesima di prontamente visitarlo, e verificarne lo stato.

Queste visite saranno sempre fatte di giorno; e dovrà esserne dato avviso almeno due giorni avanti non solo agl' Inquilini, ma ancora al Proprietario, o al suo Rappresentante, affinchè volendo possano intervenirvi. (*Art.* 2.)

4 — Qualunque sia il resultato delle visite la Commissione ne farà al Magistrato Comunitativo un dettagliato Rapporto scritto, nel quale saranno indicati i lavori necessarj per risanare quei Fabbricati, che abbia ritrovato effettivamente insalubri, del pari che la spesa a tal' uopo prevista necessaria.

L' esibizione di questo Rapporto è resa nota al Proprietario, il quale ha il diritto di averne comunicazione, e di farvi le sue osservazioni nel termine di giorni quindici. (*Art.* 3.)

5 — Il Magistrato o risolve che non sia dato all' affare altro seguito, se il Rapporto della Commissione è esclusivo dell' insalubrità, o, nel caso contrario, e non essendovi ragioni per operare diversamente, ingiunge con formale deliberazione al proprietario di eseguire i proposti lavori.

In quest' ultimo caso è assegnato al medesimo proprietario un termine proporzionato all' urgenza, ed all' importanza dei lavori, da decorrere dal dì della Notificazione della Deliberazione; ma che non può esser mai minore di un mese: il qual termine trascorso, una nuova visita della Commissione si assicura se i lavori stessi siano stati completamente, e regolarmente eseguiti. (*Art.* 4.)

6 — Dalle Deliberazioni Magistrali, che ingiungono l'esecuzione dei lavori di risanamento, può ricorrersi al Consiglio di Prefettura.

Il ricorso deve essere esibito nell' Uffizio del Gonfaloniere entro il termine di otto giorni da quello della relativa Notificazione.

In tal caso il Gonfaloniere invia subito al Prefetto il ricorso stesso colla corrispondente deliberazione, e col Rapporto della Commissione, e gli altri Atti, e documenti a corredo dell' affare. (*Art.* 5.)

7 — I Consigli di Prefettura possono committere o richiedere ulteriori verificazioni, ove le credano necessarie; e quindi o confermano, o revocano, o modificano le deliberazioni, dalle quali è ricorso.

Contro le risoluzioni dei Consigli di Prefettura non compete alcun rimedio. (*Art.* 6.)

8 — Se il Proprietario non intraprende, o non compie nel termine assegnatogli i lavori prescritti, continuando il fabbricato ad essere abitato dai terzi, soggiace ad una multa da venti a cinquanta lire, nonostante la quale persevera in esso l' obbligo di compire i detti lavori entro un nuovo termine

eguale al primo; da computarsi dal giorno della Notificazione della Sentenza condannatoria.

E se neppure in questo secondo termine siano eseguiti i lavori, il Proprietario moroso paga una multa eguale al valore dei lavori stessi, ma che non può in nessun caso esser minore di lire cento. (*Art.* 7.)

9 — La cognizione delle trasgressioni di che nell' Articolo precedente appartiene in ogni caso ai Tribunali dei Pretori Civili e Criminali: ma l' azione penale non può essere intentata se non in seguito di denunzia dell' Autorità Municipale.

Le multe cedono a profitto della Cassa Comunitativa. (*Art.* 8.)

10 — Tutti gli avvisi, rapporti, deliberazioni, notificazioni, e ricorsi ond' è parola nella presente Legge, potranno esser fatti in carta non bollata.

Le spese saranno a carico della Comunità: salvo quelle alle quali abbia dato causa il ricorso al Consiglio di Prefettura, che dovranno sopportarsi dal ricorrente, quando il ricorso non venga accolto. (*Art.* 9.)

11 — I Donzelli delle Comunità esercitano in questi affari l' ufficio di Cursori. (*Art.* 10.)

12 — Tutto quanto nella presente Legge è stabilito in riguardo del Proprietario, si applica anche all' Usufruttuario, ed all' Usuario dei fabbricati di che si tratta. (*Art.* 11.)

13 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato per i Dipartimenti dell' Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 12.)

POLIZIA PUNITIVA — *Regolamento fondamentale.*

SOMMARIO

Avendo stimato opportuno di ordinare, che il Regolamento del 22 Ottobre 1849, nella parte che riguarda la polizia punitiva, fosse ripreso in maturo esame, per subire quelle riforme che l' esperienza avesse potuto suggerire, e per essere anche posto in armonia col Codice penale, che avevamo in animo di promulgare; ed essendo stato, in esecuzione di ciò presentato a Noi dal Consiglio dei Nostri Ministri un nuovo Regolamento, che ha incontrato la Sovrana Nostra Approvazione: (*Decreto de'* 20 *Giugno* 1853 *in princ.*)

1 — Il nuovo Regolamento di polizia punitiva, da Noi sanzionato e firmato in un esemplare a stampa, avrà piena esecuzione nel Granducato dal primo giorno di Settembre prossimo avvenire. (*Art.* 1.)

2 — La pubblicazione di questo Regolamento si farà con inserirlo in uno o più numeri del Monitore Toscano, e coll' inviarne un esemplare stampato alla Cancelleria d' ogni Tribunale di prima Istanza, ad ogni Pretura, e ad ogni Ufizio del Censo, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale pel corso di un mese, affinchè tutti possano prenderne cognizione. (*Art.* 2.)

3 — Tre esemplari del predetto Regolamento, firmati ciascuno dal Nostro Ministro di Giustizia, e Grazia, e da un Segretario del suo Dipartimento, che ne contrassegnerà ogni pagina, notandone in fine il numero totale, saranno depositati, uno nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, ed uno in ciascuna delle Cancellerie delle Corti Regie di Firenze, e di Lucca, affinchè servano come di autografi, per riscontrare all' occorrenza l' esattezza degli altri esemplari circolanti nel Pubblico. (*Art.* 3.)

4 — Dal giorno stabilito nel precedente articolo 1 cesserà d' aver vigore la seconda parte del Regolamento di Polizia del 22 Ottobre 1849, e qualunque altra Legge, od altro Regolamento di Polizia punitiva, di cui non sia fatta eccezione nei due articoli seguenti. (*Art.* 4.)

5 — Insieme col nuovo Regolamento di Polizia punitiva resteranno in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori intorno alla Finanza pubblica, ed alla Regalìa, ma nei casi, in cui quelle disposizioni minacciano la casa dei lavori forzati s' intenderà sostituita la carcere pel doppio del tempo; e nei casi in cui minacciano i pubblici lavori, si intenderà sostituita la casa di forza per un egual tempo. (*Art.* 5.)

6 — Resteranno parimente in vigore le Leggi ed i Regolamenti anteriori, che contengono provvedimenti speciali a qualche Comunità, o a qualche Compartimento; o che contemplano fiumi, fossi, od altri corsi d' acqua; o che prendono di mira

a) lo stato civile,

b) la caccia, e la pesca,

c) l' arruolamento militare,

d) la polizia, e disciplina de' porti e degli scali marittimi,

e) la marina mercantile,

f) le barche coralline,

g) le trasgressioni in materia di stampa,

h) le strade ferrate,

i) i gazometri,

k) i ponti con pedaggio,

l) i teatri,

m) il bonificamento della Maremma,

n) le foreste di pubblica proprietà,

o) l'arroncamento degli Appennini.

p) qualunque regio, o pubblico stabilimento, e qualunque regia o pubblica amministrazione, od azienda. (*Art.* 6.)

7 — Le Leggi, ed i Regolamenti, di cui è fatta menzione nei due precedenti articoli, si dovranno applicare, ognorachè non disponga altrimenti il Codice penale, o il nuovo Regolamento di polizia punitiva.

Per altro la prescrizione dell' azione penale nelle trasgressioni in materia di finanza pubblica, e di regalia, continuerà ad esser governata secondo il disposto nelle Leggi, e nei Regolamenti, che restano in vigore, a forma dell' articolo 5. (*Art.* 7.)

8 — Nei casi in cui si dovranno applicare le Leggi, e i Regolamenti, di che nei precedenti articoli 5 e 6, oltre la modificazione menzionata nello stesso art. 5, avranno luogo ancora le modificazioni seguenti.

a) Quando le dette Leggi e i detti Regolamenti rilasciano la scelta della specie e del grado della pena all' arbitrio del giudice, o minacciano alternativamente pena afflittiva, o pecuniaria, o solamente pena pecuniaria ad arbitrio del giudice, si decreterà sempre la multa da due a centocinquanta lire.

b) Quando minacciano una pena afflittiva non determinata, ma ad arbitrio del giudice, si decreterà la carcere fino ad un mese.

c) Quando minacciano una pena afflittiva determinata, non avranno più luogo le riduzioni ordinate dal Decreto del 5 Maggio 1849.

d) La giurisdizione per decidere di tutte le trasgressioni

alle dette Leggi ed ai detti Regolamenti apparterrà ai Tribunali Ordinarj, secondo le respettive competenze. (*Art.* 8.)

9 — Alle trasgressioni avvenute, ma non giudicate, prima del giorno da cui avrà piena esecuzione il nuovo Regolamento di polizia punitiva, saranno applicate le pene prescritte dal medesimo, ognorachè siano più miti delle anteriori. (*Art.* 9.)

10 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 10.)

1 — Le azioni punibili a tenore del presente regolamento, si chiamano trasgressioni. (*Art.* 1.)

2 — Ognorachè la legge non richieda altrimenti, il fatto, che constituisce la trasgressione, purchè volontario, si punisce ancorchè nell' agente non si provi l'animo di trasgredire. (*Art.* 2.)

3 — Alle pene delle trasgressioni, commesse nel Granducato, soggiacciono ancora i trasgressori forestieri. (*Art.* 3.)

4 — Le regole generali, stabilite nel primo libro del codice penale, si applicano ancora alle trasgressioni, ogniqualvolta il presente regolamento non disponga altrimenti. (*Art.* 4.)

5 — Le pene, che si possono decretare nelle trasgressioni, sono

a) la carcere, e

b) la multa. (*Art.* 5.)

6 — La carcere minacciata alle trasgressioni non può esser più breve di un giorno, nè più lunga di tre mesi. Se non oltrepassa un mese, è divisibile a giorni; altrimenti, a diecine di giorni.

Nei casi determinati dalla legge, la carcere si aggrava con la dieta penitenziale in pane ed acqua: e questo aggravamento ha luogo un giorno sì e due nò. (*Art.* 6. § 1. *e* 2.)

7 — La multa minacciata alle trasgressioni non può esser minore di due, nè maggiore di cinquecento lire. Se non

oltrepassa venti lire, è divisibile ad unità; da venti a dugento lire, è divisibile a diecine; e da dugento lire in poi, a ventine. (*Art.* 7.)

8 — Le multe, onde sono colpiti i trasgressori al presente regolamento, od alle altre leggi, od agli altri regolamenti governativi, che restano vigenti insieme con esso, e gli oggetti caduti in trasgressione, cedono per intiero a profitto dello Stato.

Per altro la disposizione del § precedente non si applica

a) ai casi di trasgressione contro la pubblica finanza o la regalia, nei quali non solamente riman ferma la legge del dì 8 Febbraio 1851, ma si estende ancora, per lo stesso effetto, al corpo dell'I. e R. Gendarmeria; nè

b) alle multe, che le leggi e i regolamenti, che rimangono in vigore, destinano a profitto di un corpo morale o di un pubblico stabilimento; nè

c) agli oggetti di trasgressione, che non possono porsi in commercio, rispetto ai quali sta fermo quanto è ordinato nel § 3. dell'art. 25, delle Istruzioni Sovrane del 28, Maggio 1851. (*Art.* 8. § 1.)

9 — Se il condannato alla multa è insolvente, la sconta

a) con un giorno di carcere per ogni cinque lire; e

b) con dodici ore di carcere per ogni multa, che non arrivi a cinque lire.

Le frazioni di multa maggiore di cinque lire, che non giungono a questa somma, non si contano per la surrogazione della carcere.

La carcere surrogata alla multa nelle trasgressioni, non può mai eccedere la durata di due mesi. (*Art.* 9. § 1.)

10 — Nei casi determinati dalla legge si aggiugne alla pena, respettivamente incorsa, la confisca degli oggetti, sui quali cadde, o coi quali fu commessa la trasgressione, a chiunque appartengano. (*Art.* 10.)

11 — Insieme con le pene stabilite dalla legge si decreta

il rifacimento delle spese processali, e, quando la trasgressione abbia cagionato un danno, anche la riparazione di questo.

I condannati come partecipanti ad una stessa trasgressione sono solidalmente obbligati a rifare le dette spese, e a riparare al detto danno. *(Art.* 11. § 1. *e* 2.)

12 — Le trasgressioni non si puniscono, che quando sono consumate.

Nelle trasgressioni, la recidiva, quando non sia prescritto altrimenti dalla legge, non fa che aggravare la pena entro i suoi limiti legali. (*Art.* 12. § 1. *e* 2.)

13 — Se la trasgressione è stata commessa con discernimento da un agente, che aveva compito il duodecimo, ma non il quattordicesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può eccedere il terzo di quella, che sarebbe dovuta al maggiore. (*Art.* 13. § 1.)

E se la trasgressione è stata commessa da un agente, che aveva compito il quattordicesimo, ma non il diciottesimo anno, il tribunale gli decreta una pena, che non può discendere al di sotto di un terzo, nè salire al di sopra di due terzi di quella, che sarebbe dovuta al maggiore. (§ 2.)

La multa per altro non si può decretare in quantità minore di una lira. (§ 3.)

Contro le trasgressioni, commesse da fanciulli, che non abbiano compito il duodecimo anno, prende, ne' congrui casi, i convenienti provvedimenti l'autorità di polizia amministrativa. (§ 4.)

14 — Se alla medesima trasgressione hanno partecipato più agenti; la pena respettivamente prescritta, ognorachè la legge non disponga altrimenti, si decreta ad ogni trasgressore, secondo il grado della sua partecipazione. (*Art.* 14.)

15 — Il colpevole di più trasgressioni soggiace per regola alle pene, dovute a ciascheduna di esse.

Nel caso per altro di più trasgressioni minacciate di

carcere, la durata totale di questa pena non può oltrepassare lo spazio di quattro mesi. (*Art.* 15. § 1. *e* 2.)

16 — Se i figli di famiglia, i pupilli, i coloni, i servitori, i garzoni, o gli operaj dipendenti, hanno commesso una trasgressione per ordine dei respettivi loro genitori, tutori, padroni, o maestri; la pena colpisce anche questi superiori. (*Art.* 16.)

17 — Parimente i genitori, i tutori, e i maestri, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, di qualunque trasgressione, commessa dai respettivi loro figli minori, pupilli, ed alunni, se, mentre avrebbero potuto impediria, non l' hanno impedita.

Ed i padroni, i mandanti, e i preponenti, sono corresponsabili, anche agli effetti penali, delle trasgressioni commesse dai respettivi loro servitori, mandatarj, e preposti, per occasione delle ingerenze a questi affidate, tuttochè relative ad opere lecite,

a) tanto se non hanno impedito la trasgressione, mentre avrebbero potuto impedirla;

b) quanto se in trasgressione è caduto un agente da loro incaricato di operazioni od ufficj, a cui erano obbligati per modo, che non dovessero affidarne ad altri l' esecuzione. (*Art.* 17. § 1. *e* 2.)

18 — Tutte le trasgressioni si perseguono d' Uffizio, e senza bisogno della sorpresa in flagrante. (*Art.* 18.)

19 — L' azion penale contro il trasgressore resta prescritta, se, dentro un mese dal giorno, in cui la trasgressione è stata commessa, non venga esibito e ratificato nelle debite forme il processo verbale, o l' atto di denunzia, che dà moto al procedimento, o non venga promossa l' azion penale dal pubblico ministero, e dentro sei mesi successivi non sia pronunziata la condanna, o in contradittorio, o in contumacia.

La detta condanna fa cessare il corso della prescrizione, ancorchè, per qualsivoglia rimedio giuridico, rimanga inefficace. (*Art.* 19. § 1. *e* 2.)

20 — Qualora dalla trasgressione risulti un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell' azion penale non decorre, fintantochè il medesimo non abbia cessato di esistere; e il tribunale può sempre farlo cessare a spese del trasgressore. (*Art.* 20)

21 — I medici ed i chirurghi, che di un caso, che possa comunque importare alla giustizia, od alla polizia amministrativa, nel quale abbiano prestato l' opera loro, tralasciano di rimettere immediatamente il referto all' autorità competente; ognorachè non meritino, come ausiliatori o fautori del delitto altrui, una pena più grave, incorrono in una multa da cinquanta a trecento lire. (*Art.* 21.)

22 — Chiunque distacca, lacera, o guasta le notificazioni, gli editti, od altri avvisi, fatti affiggere dalla pubblica autorità, soggiace alla carcere fino a otto giorni.

Ma se gli affissi, di che nel § precedente, sono stati distaccati, lacerati, imbrattati, guastati, o comunque alterati, per dispregio; si decreta la medesima pena di carcere da otto giorni ad un mese. (*Art.* 22. § 1 e 2.)

23 — Chiunque per mezzo di altercazioni, schiamazzi, o rumori, disturba le occupazioni, i sollazzi, o il riposo dei cittadini, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire.

E quando le trasgressioni, di che nel § precedente, sieno state commesse da cinque o più persone riunite, od abbiano richiamato un concorso di gente, si puniscono con la carcere da cinque a venti giorni. (*Art.* 23. § 1 e 2.)

24 — Chiunque, in una città, in una terra, o in altro luogo abitato, esplode un mortaletto, una bomba, od un'arme da sparo; ognorachè il suo fatto non cada sotto una pena più grave, soggiace ad una multa da venti a cento lire, alla quale può essere aggiunta la carcere da cinque a venti giorni.

E se l' esplosione, contemplata nel § precedente, è stata eseguita presso alla residenza di una pubblica autorità, o di persona rivestita di pubblica rappresentanza, o presso ad una

caserma, ad un corpo di guardia, o ad altro posto militare; si punisce con la carcere da uno a tre mesi. (*Art.* 24 § 1 e 2.)

25 — Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi, od altri strumenti rumorosi, o di qualunque mezzo, atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito con la carcere da cinque a venti giorni. (*Art.* 25.)

26 — Chiunque, all'occasione d'un tumulto, d'un incendio, d'un naufragio, d'un'inondazione, d'una ruina, o di altra calamità, o in caso di ladroneggio o depredazione, o quando un malfattore è colto in delitto flagrante o quasi flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità, o si fa qualunque atto giudiciario, trascura o rifiuta, senza ragion sufficiente, di prestare l'aiuto, il servigio, o la testimonianza, che gli si richieda dall'autorità, paga una multa da dieci a cinquanta lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni. (*Art.* 26.)

27 — Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona non toscana, è tenuto a denunziarne l'arrivo e la partenza, avanti il mezzogiorno del dì respettivamente successivo, al delegato di governo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire.

Nelle comunità, in cui non risiede delegato di governo, le dette denunzie possono farsi al gonfaloniere, che le rimette immediatamente all'autorità di polizia. (*Art.* 27. § 1 e 2.)

28 — Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona toscana, che dimori in altro compartimento, e non sia consanguinea od affine, sino al quarto grado civile inclusive, a chi la riceve, nè abbia con lui relazione di superiorità o di dipendenza, è obbligato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, a far le denunzie prescritte dall'articolo precedente. (*Art.* 28.)

29 — Se il trasgressore dà alloggio per mestiere, paga, nei casi dell' art. 27, una multa da venti a centocinquanta lire, e da dieci a cento lire in quelli dell' art. 28. (*Art.* 29.)

30 — Fra quelli, che danno alloggio per mestiere, si comprendono ancora coloro, che affittano camere ammobiliate. (*Art.* 30)

31 — La denunzia dell' arrivo dee designare il cognome, il nome, il domicilio, la professione o lo stato, e l' ultima provenienza della persona alloggiata.

La denunzia della partenza dee designare ancora la direzione, che ha preso la persona alloggiata e partita.

Quando la denunzia manchi di una o più delle designazioni prescritte dai precedenti §§ 1 e 2, si decreta una multa da tre a quindici lire, semprechè l'alloggiatore non giustifichi il rifiuto della persona alloggiata a somministrare le dette notizie. (*Art.* 31. §§ 1 2 e 3)

32 — Chiunque dà alloggio per mestiere dee, sotto pena di una multa da cinque a venti lire,

a) procurarsi a sue spese dal delegato di governo l' apposito registro, ed ivi descrivere le persone alloggiate, con tutte le annotazioni indicate in testa delle colonne di esso; e

b) sottoporlo ogni trimestre alla revisione del delegato, e presentarlo, ad ogni richiesta, alla detta autorità, ed a qualsivoglia anche subalterno ufficiale di polizia amministrativa. (*Art.* 32.)

33 — Se la persona alloggiata si scrive o si fa scrivere al registro sotto falso nome o cognome, o sotto una falsa qualità, o se rifiuta di sodisfare alle richieste, che per ottenere le dette notizie le sieno dirette dall' alloggiatore, o da un officiale di polizia, o da un agente della pubblica forza, soggiace alla carcere da tre a quindici giorni, e, se non appartiene al Granducato, anche all'arresto immediato. (*Art.* 33.)

34 — Chiunque scientemente alloggia in tempo di notte, o riceve al servizio o al lavoro, un soldato toscano, non

autorizzato ad allontanarsi dalle bandiere; ognorachè non cada, come coautore, ausiliatore, o fautore del delitto altrui, sotto una pena più grave, incorre in una multa da venti a cento lire in tempo di pace, e da cento a trecento lire in tempo di guerra o di pubblica difesa. (*Art.* 34.)

35 — I forestieri che entrano in una città, le cui porte sono guardate da una forza di polizia, debbono esibire al capo di questa le loro carte.

Lo stesso obbligo corre ai forestieri, quando escono dalle dette porte in atto di partenza. (*Art.* 35. § 1 e 2.)

36 — Chiunque dà alloggio per mestiere, oltre ai doveri, di che negli articoli precedenti, ha pur quello,

a) di farsi consegnare dai forestieri alloggiati il passaporto, o il documento che ne tiene le veci, e di depositarlo, avanti il mezzogiorno del dì successivo a quello dell'arrivo, nell'uffizio dell'autorità superiore locale di polizia; e

b) di procurare, che dentro tre giorni da quello dell'arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno, e se la facciano confermare innanzi che scada. (*Art.* 36.)

37 — Ogni trasgressione a qualsivoglia delle norme stabilite nei precedenti art. 35 e 36 si punisce con una multa da cinquanta a centocinquanta lire. (*Art.* 37.)

38 — Se il forestiero ricusa di consegnare al suo alloggiatore il passaporto, o il documento che ne fa le veci, o non può consegnarglielo, perchè ne manca; il detto alloggiatore è tenuto a denunziare incontanente il caso all'autorità superiore locale di polizia, sotto la pena fissata nell'art. precedente. (*Art.* 38. § 1.)

Quando per altro il forestiero ricusi la consegna, di che nel § precedente, perchè voglia da sè medesimo depositare le sue carte; l'alloggiatore è solamente obbligato, sotto la medesima pena, ad accompagnarlo all'uffizio di polizia, e ad assicurarsi, che l'ordinato deposito sia effettuato. (§ 2.)

39 — Il visto per la partenza nel passaporto, o nel documento che ne tiene le veci, vale solamente per tre giorni da quello, in cui venne apposto. Per lo che, dove il forestiero si presenti in atto di partire, con una carta, che sia stata munita del detto visto da più di tre giorni, ad una porta guardata dalla forza di polizia, questa è obbligata a respingerlo. (*Art.* 39.)

40 — Resta fermo in ogni sua parte il decreto del 12 Marzo 1851, relativo ai passaporti ed alle carte di soggiorno. (*Art.* 40.)

41 — Coloro, che cercano d'ingannare con qualsivoglia impostura la credulità del volgo, sono puniti con la carcere da quindici giorni a tre mesi, ognorachè il loro fatto, considerato come frode, non meriti una pena più grave. (*Art.* 41.)

42 — Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina in Chiesa, o che sull'ingresso o presso l'ingresso delle Chiese fanno pressa a chi entra nelle medesime, o n'esce, sono puniti con la carcere da tre ad otto giorni. (*Art.* 42.)

43 — Quei mendicanti, che chiedono l'elemosina pretendendola, o presentando certificati di fisiche imperfezioni, o di sofferte calamità, falsi in sè stessi o rilasciati ad altre persone, o fingendo infermità, di cui sono liberi, o tenendo seco uno o più bambini, che ad essi non appartengono, sono puniti con la carcere da otto giorni ad un mese. (*Art.* 43.)

44 — La cura di fare osservare le disposizioni particolari, che in materia di mendicanza hanno vigore nelle città, ove sono ospizj di poveri, appartiene alle autorità di polizia amministrativa. (*Art.* 44.)

45 — Senza licenza del delegato di governo, che la concede soltanto nei casi d'urgenza riconosciuta, e dietro permissione dell'autorità ecclesiastica, è vietato nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d'intiero precetto,

a) di tenere aperte le botteghe, tuttochè non vi si lavori, nè vi si faccia traffico: salvo quelle di vettovaglie,

e dei barbieri, le farmacie, le drogherie, i caffè, e le rivendite di sale e tabacco;

b) di andare attorno vendendo merci;

c) di esporre in vendita merci nelle strade, nelle piazze, nei portici, o in altri luoghi pubblici, o aperti al pubblico;

d) d'intraprendere il trasporto di grandi carichi di merci da un luogo all'altro, tanto per terra, quanto per acqua;

e) di lavorare a vista del pubblico, od in guisa che il romore del lavoro giunga agli orecchi del pubblico. (*Art.* 45. § 1.)

La legge rilascia alla sanzione religiosa e morale tutte le altre violazioni del Divino Precetto di non lavorare in giorno di festa. (§ 2.)

Le vettovaglie destinate ad esser subito consumate non cadono sotto il divieto di lettera *b* e *c* del precedente § 1. (§ 3.)

46 — Dal divieto dell'art. precedente sono eccettuati i lavori

a) della mietitura, della vendemmia, e della macinazione di generi frumentarj;

b) dei vettori, che proseguono, per terra o per acqua, il loro viaggio; dei manescalchi, dei carrai, e di altri manifattori, ognorachè sieno reclamati da una vera ed urgente necessità. (*Art.* 46.)

47 — Nelle domeniche, e negli altri giorni festivi d'intiero precetto, sono vietati, fintantochè non sieno compiute le sacre funzioni vespertine nella Chiesa principale del luogo, i pubblici giuochi e spettacoli, e tutti gli altri pubblici divertimenti. (*Art.* 47.)

48 — I contravventori alle disposizioni dei precedenti art. 45 e 47 incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire. (*Art.* 48.)

49 — Nei giorni indicati nell'art. 47 è pur vietato, fintantochè non sieno compiute le sacre funzioni vespertine nella

Chiesa principale del luogo, di dar opera a qualunque altro giuoco in luogo pubblico, o aperto al pubblico, o esposto alla vista del pubblico, sotto pena di una multa da cinque a venti lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave. (*Art.* 49.)

50 — Gli schiamazzi, i rumori, e qualunque altro disturbo della quiete, in vicinanza delle Chiese, nel tempo delle sacre funzioni, si puniscono con una multa da cinque a quaranta lire, e, nei casi più gravi, con la carcere da tre a quindici giorni. (*Art.* 50. § 1.)

Ma dove uno dei fatti, indicati nel § precedente, o qualunque altro fatto capace di turbare la quiete religiosa, sia stato commesso in Chiesa; ognorachè non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, si punisce con la carcere da otto giorni a tre mesi. (§ 2.)

51 — Il turpiloquio, e l'abuso del Santo nome di Dio, della Beata Vergine, e dei Santi, che sia stato di cattivo esempio, o di pubblico scandalo, si punisce, ognorachè non trapassi in bestemmia, con la carcere fino ad un mese. (*Art.* 51.)

52 — Dalla medesima pena di carcere fino a quindici giorni è colpito chiunque ha mostrato in pubblico nudità invereconde. (*Art.* 52.)

53 — Dall'alba ad un'ora di notte è vietato, sotto la pena stabilita nell'art. precedente, di bagnarsi all'aperto, senza i debiti riguardi al pudore, in qualunque corpo d'acqua, laddove sia o possa essere alla vista del pubblico. (*Art.* 53.)

54 — La carcere minacciata nei tre precedenti articoli può decretarsi aggravata. (*Art.* 54.)

55 — I provvedimenti, intesi a far desistere dalle pratiche disoneste, e la disciplina delle donne tollerate, spettano alle autorità di polizia amministrativa. (*Art.* 55.)

56 — Per esercitare il traffico di oste o bettoliere, o per fare spaccio di vino a minuto, dando comodo o mezzo di beverlo nel luogo della vendita, è necessaria la licenza del

delegato di governo, che la rilascia in scritto, dentro i limiti del bisogno, esprimendo le condizioni, alle quali intende subordinarla, e conservando sempre la facoltà di ritoglierla in qualunque tempo. (*Art.* 56. § 1.)

I ridotti, di che nel § precedente,

a) non possono tenersi aperti nelle domeniche, e nelle altre feste d'intiero precetto, mentre si celebrano le sacre funzioni nella Chiesa principale del luogo; e

b) debbono sempre chiudersi non più tardi delle ore undici della sera dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore dieci della sera dal primo d'Ottobre a tutto Marzo. (§ 2.)

57 — Coloro che senza licenza esercitano dei traffici, indicati nell'art. precedente, o che violano le condizioni speciali o generali prescritte per essi, incorrono in una multa da dieci a trenta lire. (*Art.* 57. § 1.)

E coloro che gli esercitano, non ostante che la licenza sia stata loro negata o ritolta, subiscono la carcere da cinque a venti giorni. (§ 2.)

58 — Gli avventori, che in tempo vietato si trattengono nelle menzionate taverne, pagano una multa da cinque a dieci lire. (*Art.* 58. § 1.)

La regola del § precedente non si applica al caso dei viandanti, che si fermino all'osteria per rinfrescare o pernottare. (§ 2.)

59 — Gli osti, i bettolieri e i sopraddetti venditori di vino a minuto, che nel tempo, in cui le loro taverne debbono esser chiuse, occultano gli avventori, o negano l'ingresso agli agenti della polizia o della forza pubblica, che si rechino a visitarle, incorrono in una multa da dieci a trenta lire. (*Art.* 59.)

60 — Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si mostra in stato di ubriachezza colpevolmente contratta, è punito con la carcere aggravata da tre a quindici giorni. (*Art.* 60.)

61 — Non è permesso di comparire in maschera che nei giorni, luoghi, e modi, che saranno annualmente indicati dall'editto del Prefetto. (*Art.* 61.)

62 — L'uscire in pubblico con semplice travestimento, anche senza visiera, constituisce comparsa in maschera. (*Art.* 62.)

63 — Chiunque comparisce in maschera quando o dove non è permesso, soggiace all'arresto, fintantochè il delegato non abbia identificato la persona del trasgressore, e paga una multa da dieci a cinquanta lire. (*Art.* 63.)

64 — Chiunque in maschera offende il buon costume o la decenza pubblica, soggiace all'arresto, di che nell'art. precedente, ed è punito con la carcere da otto a venti giorni. (*Art.* 64)

65 — Tanto alle maschere, quanto, in occasione dei corsi delle carrozze, è vietato a chiunque il getto dei confetti, o di altre cose, che possano recar danno o molestia. (*Art.* 65. § 1.)

I contravventori al divieto, di che nel § precedente, ognorachè il loro fatto non cada sotto una pena più grave, incorrono in una multa da dieci a cinquanta lire, fermo stante l'arresto per identificare le persone dei mascherati. (§ 2.)

66 — Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, dà una festa di ballo a pago, od apre un teatro privato con intervento anche gratuito di persone estranee alla famiglia, incorre in una multa da dieci a ciuquanta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata. (*Art.* 66.)

67 — Fra le feste di ballo a pago sono comprese anche quelle, in cui gli accorrenti rimunerano in qualunqne modo il padrone di casa, ancorchè sotto forma di prezzo di vino o di altri commestibili, che egli fornisca per l'uso immediato dei danzatori. (*Art.* 67.)

68 — Sotto le pene, prescritte dal precedente art. 66, è vietato di dare, senza licenza del Delegato di governo, feste

di ballo senza invito, ed accessibili a chiunque si presenti. (*Art.* 68.)

69 — Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, dà una festa di ballo gratuita in una casa di campagna, incorre in una multa da dieci a trenta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata. (*Art.* 69.)

70 — Le feste di ballo sono assolutamente vietate nelle osterie, nelle bettole, ed in qualunque altro luogo di vendita di vino a minuto, dove si fornisca comodo o mezzo di beverlo. (*Art.* 70. § 1.)

In caso di contravvenzione al divieto, di che nel § precedente, il tenitore del ridotto soggiace alla carcere da cinque a venti giorni, e ciascuno degli altri trasgressori paga una multa da cinque a venti lire. (§ 2.)

71 — Chiunque, senza la licenza del delegato di governo, fa per mestiere musica di canto o di suono nelle strade, o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, incorre in una multa da cinque a venti lire: alla quale si sostituisce la carcere da due ad otto giorni, quando la permissione gli sia stata negata. (*Art.* 71.)

72 — Sotto le pene prescritte dall' art. precedente, sono vietate, senza la licenza del delegato di governo, le pubbliche riunioni di persone, per cantare il maggio, o per fare rappresentazioni sacre o profane. (*Art.* 72.)

73 — I burattinaj, i cantastorie, i ciarlatani, i saltatori, i giuocolieri, i mostratori d' immagini, d' animali rari, o di altre cose notevoli, non possono esercitare in pubblico, od in luogo aperto al pubblico, la respettiva loro industria, senza la licenza del delegato di governo. (*Art.* 73. § 1.)

Chiunque contravviene alle disposizioni del § precedente paga una multa da cinque a trenta lire: alla quale si sostituisce la carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione gli sia stata negata. (§ 2)

74 — I maggiori spettacoli, che si danno nelle strade o piazze pubbliche, nei fiumi, nei pubblici teatri diurni o notturni, nelle pubbliche arene, nei circhi o negli anfiteatri pubblici, abbisognano sempre della previa licenza del Prefetto o del Sottoprefetto. (*Art*, 74. § 1.)

Chiunque contravviene alle disposizioni del § precedente incorre in una multa da trenta a cento lire: alla quale si sostituisce la carcere da otto giorni ad un mese, se la licenza era stata negata. (§ 2.)

75 — Nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o esposti alla vista del pubblico, sono vietati i giuochi d'azzardo, sotto pena di una multa da dieci a cento lire, e della confisca delle poste giuocate e degli arnesi del giuoco, e, se vi è banco, ancora di questo. (*Art*. 75. § 1.)

I detentori di locali aperti al pubblico, ognorachè non abbiano ivi impediti i giuochi d'azzardo, soggiacciono ad una multa da trenta a centocinquanta lire, e soffrono inoltre la confisca, di che nel § precedente, se parteciparono al giuoco, o ne fornirono gli arnesi. (§ 2.)

Fra i luoghi aperti al pubblico si comprendono ancora quelle case private, dove si faccia pagare l'uso degli arnesi del giuoco, o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente ad ogni persona per l'oggetto del giuoco. (§ 3.)

76 — Qualora i giuochi d'azzardo di che nell'art. precedente, sieno tenuti con banco, che non stia a rischio e profitto di tutti i giuocatori; i tenitori del banco, e coloro che in qualità di ausiliatori fanno spalla ai medesimi, oltre ad incorrere nella sopraddetta confisca, soggiacciono ad una multa da cento a trecento lire, la quale, nei casi più gravi, può salire fino a cinquecento lire. (*Art*. 76.)

77 — Sotto le pene, respettivamente stabilite nei due precedenti articoli, è vietato tener giuochi d'azzardo anche nelle case private, quando eccedano i limiti di un onesto

trattenimento, e possano recar disastro alle sostanze dei giuocatori. (*Art.* 77.)

78 — I ridotti di biliardo o di trucco non possono stabilirsi senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, la quale abbisogna di conferma ogni semestre, ed è revocabile anche in tronco. (*Art.* 78. § 1.)

Per ogni ridotto di biliardo o di trucco il tenitore corrisponde anticipatamente al Regio Fisco la tassa semestrale

a) di scudi dodici in Firenze e in Livorno;

b) di scudi otto in Pisa, Lucca, Siena, Pistoia, ed Arezzo;

c) di scudi cinque in ogni altra città del Granducato; e

d) di scudi tre in qualunque altro luogo. (§ 2.)

È vietato di stabilire in uno stesso ridotto

a) di Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Siena, Pistoja ed Arezzo, più di due biliardi ed un trucco, o di tre biliardi senza trucco; e

b) di qualunque altro luogo, più di un biliardo ed un trucco, o di due biliardi senza trucco. (§ 3.)

I ridotti di biliardo o di trucco

a) debbono sempre chiudersi non più tardi della mezzanotte dal primo d'Aprile a tutto Settembre, e non più tardi delle ore undici della sera dal primo d'Ottobre a tutto Marzo;

b) non si possono aprire fino alle ore ventiquattro nelle domeniche, nelle altre feste d'intiero precetto, e nel secondo giorno di Novembre; e

c) debbono tenersi chiusi, tanto di giorno che di sera, il primo giorno di Novembre, la vigilia del Santo Natale, e gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa. (§ 4.)

79 — Chiunque, senza la licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, stabilisce un ridotto di biliardo o di trucco, incorre in una multa da cinquanta a cento lire: alla quale si

sostituisce la carcere da quindici giorni ad un mese, se la licenza era stata negata o revocata. (*Art.* 79)

80 — Chiunque contravviene alle regole, fissate nel § 3. dell'Art. 78, paga una multa da venti a cinquanta lire. (*Art.* 80)

81 — Chiunque contravviene alle regole, fissate nel § 4. dell'Art. 78, paga una multa da dieci a trenta lire. (*Art.* 81.)

82 — Ognorachè nei casi preveduti dai precedenti art. 80. e 81. concorra la recidiva, il trasgressore soggiace inoltre alla perdita della licenza. (*Art.* 82.)

83 — I giuochi di palla, di pillotta, di pallone, di pallottole, e di ruzzola, sono vietati nelle strade regie e provinciali, del pari che nelle strade, nelle piazze, e nei vicoli delle città, delle terre, e dei castelli. (*Art* 83 § 1.)

I giuochi menzionati nel § precedente sono pur vietati nelle strade comunitative, ed in qualunque altro spazio di suolo comunitativo, salvo che in quei tronchi od in quelle parti, in cui sieno stati permessi da una deliberazione del consiglio municipale, notificata al pubblico. Il municipio darà avviso di siffatte deliberazioni all'autorità di polizia amministrativa, cui spetterà prescrivere le cautele opportune a rendere innocui i giuochi predetti anche ne' luoghi permessi § 2.

Chiunque dà opera fuori dei luoghi permessi a qualsivoglia dei detti giuochi, paga una multa da cinque a venti lire § 3.

84 — Ogni altro giuoco non contemplato negli art. precedenti di questo capo, è vietato in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, sotto pena di una multa da due a quindici lire (*Art.* 84 § 1.)

Nei ridotti per altro, che vengono sotto il nome di stanze, conversazioni, accademie, arcadie, o casini, sono permessi, per onesta ricreazione, quei giuochi, di cui la licenza governativa abbia concesso la facoltà § 2.

85 — Le processioni notturne, quelle cioè, che incominciano o si protraggono al di là di mezz'ora dopo le venti-

quattro, sono vietate sotto pena di una multa da trenta a cento lire, nella quale incorre tanto il superiore della chiesa, che non impedì la trasgressione, quanto ciascuno dei festaiuoli. (*Art.* 85 § 1.)

Il Governo superiore per altro può autorizzare tali processioni notturne, laddove ne sia antica e costante la consuetudine § 2.

86 — Sono armi vietate

a) le armi bianche di corta misura, quelle cioè che dalla guardia alla punta non giungono alla lunghezza di tre quarti di braccio;

b) le armi bianche di qualunque misura, chiuse in bastoni od in mazze;

c) gli stiletti, i pugnali, i coltelli in asta, e quelli a cricco, di qualunque siasi misura;

d) i coltelli serratoj di qualunque forma, che hanno la lama più lunga di un quarto di braccio; e

e) le armi da sparo, che hanno minore di un quarto di braccio la lunghezza interna della canna, e quelle di qualunque siasi misura, che si possono snodare in più pezzi, o sono fatte a modo di bastone o di mazza (*Art.* 86.)

87 — La fabbricazione, l'introduzione nel Granducato, la ritenzione per fine di vendita, e la vendita di armi vietate, si punisce con la carcere da uno a tre mesi, e con una multa de cento a cinquecento lire. (*Art.* 87.)

88 — Chiunque porta armi vietate fuori della sua abitazione, ogniorachè non cada sotto la sanzione dell'art. precedente, incorre nella carcere da quindici giorni a due mesi, ed in una multa da cinquanta a trecento lire (*Art.* 88.)

89 — È permesso fabbricare, introdurre nel Granducato, ritenere e vendere quelli strumenti, che potrebbero venire sotto il nome di armi vietate, ma sono arnesi di un mestiere o d'un arte, od utensili domestici.

Per altro, anche per l'uso cui sono destinati, non è lecito trasportarli che dentro custodia od invoglia, sotto pena di una multa da venti a cinquanta lire. (*Art.* 89 § 1 e 2.)

90 — Il porto di armi non vietate è permesso solamente a chiunque ne abbia ottenuta la licenza, o ne goda il privilegio. (*Art.* 90 § 1.)

Il porto d'armi non vietate senza licenza si punisce, ancorchè modico, con una multa da cinquanta a centocinquanta lire, e fino a prova in contrario, si presume la perfezione dell'arme portata. (§ 2.)

91 — Per ottenere la licenza di portare armi non vietate, occorre

a) aver compito l'anno decimottavo;

b) il consenso del padre pel figlio minore, del tutore pel pupillo, del curatore per l'interdetto, e del padrone pel servitore, e pel colono parziario; e

c) non aver riportato condanne per delitti o trasgressioni contro l'ordine pubblico, contro la sicurezza pubblica o privata, o contro gli averi altrui. (*Art.* 91.)

92 — Tuttochè non manchi alcuna delle condizioni, stabilite nell'art. precedente, la licenza di portare le armi non vietate può ricusarsi a quelle persone, la cui condotta morale o civile inspiri una ragionata diffidenza. Ma chiunque si credesse aggravato dal rifiuto del delegato di governo, può ricorrere al Prefetto, la cui risoluzione non ammette rimedio. (*Art.* 92.)

93 — In tutti i casi, contemplati dai precedenti art. 87, 88 e 90, si confiscano le armi, che sono state l'oggetto della trasgressione, e si può decretare l'inabilitazione del trasgressore a portare le armi non vietate per un tempo non minore di uno, nè maggiore di cinque anni. (*Art.* 93.)

94 — Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato di tendere nei campi, nei boschi, o in altri luoghi aperti, tagliuole, piediche, schioppi o altri ordigni,

destinati alla caccia degli animali, ma che possono riuscire pericolosi alle persone. (*Art.* 94.)

95 — Le armi da sparo cariche non si debbono

a) dare in mano, nè lasciare a disposizione di fanciulli, o di altre persone che non le sappiano usare; nè

b) trasportare nell'interno di città, terre, o castelli. (*Art.* 95 § 1.)

Le contravvenzioni ai divieti del § precedente si puniscono con una multa da due a venti lire. § 2.

96 — Sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, ognorachè il fatto non cada sotto una sanzione più grave, è vietata qualunque esplosione d'arme da fuoco nell'interno delle città, delle terre, dei castelli, o di altri luoghi abitati, e lungo o contro le vie pubbliche, sebbene all'aperta campagna. (*Art* 96 § 1.)

È parimente vietato, sotto la medesima pena, di tirare al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi, precedentemente approvati dal delegato di Governo § 2.

97 — Chiunque si avvenga in un bambino, od in un adulto impotente ad aiutarsi, che sieno stati esposti od abbandonati, o per qualunque ragione si trovino collocati in un pericolo personale; postochè non gli soccorra, o non gli raccomandi all'assistenza di altri, o non gli denunzii al più presto possibile, è punito con una multa da dieci a cinquanta lire. (*Art.* 97.)

98 — Chiunque si avviene in un corpo umano, che sia o sembri inanimato, dee, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire, incontanente denunziarlo. (*Art.* 98.)

99 — In ogni caso di morte improvvisa di una persona, chiunque aveva il dovere di prenderne cura, è obbligato, sotto la pena dell'articolo precedente, a denunziare immediatamente l'accaduto infortunio. (*Art.* 99.)

100 — La denunzia di che nei tre precedenti articoli, dee farsi al delegato di governo, e nelle comuni, in cui non

risiede la detta autorità, può farsi al gonfaloniere, che ne dà partecipazione immediata alla polizia. (*Art.* 100.)

101 — Chiunque lascia liberamente vagare in pubblico una persona alienata di mente, di cui gl'incomba la custodia o la guardia, paga una multa da venti a settanta lire. (*Art.* 101.)

102 — Se il detentore di bestie, che hanno il vizio di calciare, mordere, o cozzare, non le tiene in modo da renderle innocue, incorre in una multa da due a quindici lire. (*Art.* 102.)

103 — Sotto pena di carcere fino a quindici giorni, è vietato di aizzare i cani contro le persone. (*Art.* 103 § 1.)

È pur vietato, sotto pena di una multa da due a quindici lire, di aiazzare i cani contro altri animali. § 2.

Chiunque non richiama il suo cane, che rincorre od assale una persona, paga una multa da cinque a venti lire. §. 3.

104. — Il detentore di un cane, o di altro animale, in cui si sviluppi l'idrofobia, è obbligato a torgli incontanente la vita, e a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nel precedente art. 100. (*Art.* 104 §. 1)

Chiunque omette di uccidere il detto animale, soggiace ad una multa da cinquanta a centocinquanta lire. (§ 2)

Chiunque omette la detta denunzia, paga una multa da dieci a cinquanta lire. (§ 3.)

Ognorachè l'animale non sia stato ucciso, il delegato di governo, o il gonfaloniere, appena viene in cognizione del fatto, ordina la detta uccisione, e la fa eseguire. (§ 4)

105 — Se una bestia idrofoba ha morso un cane, od altro animale; il possessore che non voglia immediatamente ucciderlo, è obbligato, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a racchiuderlo incontanente isolato, a denunziare senza indugio il fatto all'autorità, di che nell'art. 100,

e ad osservar le cautele, che gli verranno da essa prescritte. (*Art.* 105 § 1.)

Alle disposizioni del § precedente è pur soggetto il possessore di un cane, o d'altro animale, in cui, indipendentemente dal morso di una bestia idrofoba, si manifesti qualunque indizio d'idrofobia. (§ 2.)

E se da una bestia idrofoba è stato morso un uomo, chiunque ha il dovere di prendersi cura di lui, è obbligato, sotto pena di una multa da venti a settanta lire, a denunziare immediatamente il fatto all'autorità, di che nell'art. 100. (§. 3.)

106 — Postochè un cane od altro animale idrofobo abbia transitato per un luogo, i detentori di cani o di altri animali, sui quali cada il sospetto, che sieno stati morsi dal medesimo, sono obbligati, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, a custodirli nel modo e pel tempo, che verrà prescritto dal delegato di governo. (*Art.* 106.)

107 — Incorre in una multa da tre a quindici lire.

a) chiunque, conducendo un tiro, non tiene costantemente in suo arbitrio le guide;

b) chiunque, dentro le città, le terre, o altri luoghi abitati, manda le bestie da cavalcare, da tiro, o da soma, ad un passo più veloce del mezzo trotto; e

c) chiunque manda le dette bestie più che di passo nelle strade anguste delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, o nell'uscire da una rimessa o da un cortile sopra una pubblica strada, o nel traversare un concorso di popolo. (*Art.* 107 § 1.)

Sono strade anguste tutte quelle, in cui non è possibile, od è pericoloso il baratto. § 2.

108 — Soggiace alla multa, prescritta dall'articolo precedente,

a) chiunque conduce un tiro caricato in maniera, che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della

sala, o fa sporgere da uno, o da ambedue i lati del tiro o della soma, travi, tavole, correnti, od altri simili oggetti, che possono danneggiare i viandanti;

b) chiunque trasporta a strascico, nelle strade pubbliche, travi, legnami, od altri materiali di qualunque specie; e

c) chiunque rimorchia più d'un tiro, od anche un tiro solo, il cui timone, o le cui stanghe non sieno intieramente sottoposte o sovrapposte al piano del tiro anteriore. (*Art.* 108.)

109 — Niuno dee lasciare, senza custodia, sulle strade, o in altro luogo pubblico, bestie da tiro o da soma. (*Articolo* 109 § 1)

I tiri fermati nelle strade delle città, delle terre, o di altri luoghi abitati, debbono lasciar libero il passo ad altri tiri, che sopravvengano, e libera la comunicazione con le case e con le botteghe § 2.

Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§ 1 e 2, si puniscono con una multa da due a dieci lire § 3.

110 — Sotto la pena, stabilita dall'articolo precedente, niun tiro staccato dee rimanere in tempo di notte sulle strade, od in altro luogo pubblico, senza la permissione del delegato di governo, che nei casi necessarj la rilascia a condizione, che una lanterna accesa indichi ai viandanti il pericolo. (*Art.* 110.)

111 — Ogni conduttore di un tiro per via angusta di campagna dee, con lo strepito della frusta, o col suono della voce, frequentemente ammonire di sua presenza i conduttori di tiri, che possono venire di contro, e dee fermarsi nel largo, che gli si presenta più presto, a fine di lasciar libero il baratto. (*Art.* 111 § 1.)

In caso d'incontro in un luogo, ove sia impossibile il baratto, dee farsi addietro, o da parte, o staccare, quello

dei due conduttori, per cui la difficoltà di tale operazione è minore, ed ambedue si debbono soccorrere scambievolmente ad evitare il pericolo. § 2.

Le contravvenzioni agli ordini, contenuti nei precedenti §§ 1 e 2, si puniscono con una multa da due a quindici lire. § 3.

112 — I tiri, che percorrono vie scoscese, debbono esser muniti di scarpa o martinicca, e di forcella. (*Art.* 112 § 1.)

L'uso di scarpe uncinate o taglienti è vietato. (§ 2)

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§ 1 e 2, paga una multa da tre a dieci lire. (§ 3.)

113 — Chiunque conduce bovi per una città, per una terra, o per altro luogo abitato, dee sempre tenergli a corto e camminare a piedi innanzi ai medesimi, sotto pena di una multa da due a sette lire. (*Art.* 113).

114 — Paga una multa da tre a quindici lire

a) ogni conduttore, che si è addormentato sul tiro, abbandonando in balìa di se la bestia, o le bestie attaccate; e

b) ogni detentore di bestiame grosso o mezzano, che ne lasci entrare uno o più capi senza guardiano in una strada regia, provinciale, o comunitativa. (*Art.* 114.)

115 — Chiunque con gridi, colpi di sasso o di frusta, aizzamento di cani, o in qualsivoglia altro modo, fa appostatamente paura ad uno o più capi di bestiame in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico, incorre in una multa da dieci a trenta lire. (*Art.* 115.)

116 — Niuno può lasciare in tempo di notte ingombri di sorta nelle pubbliche strade, o in altri luoghi pubblici, senza appendervi una lanterna accesa, che indichi ai viandanti il pericolo. (*Art.* 116 § 1.)

La precauzione, di che nel § precedente, è prescritta anche rispetto agli scavi, fatti in una pubblica strada, o in

altro luogo pubblico, se avanti il sopravvenir della notte non sia stato possibile riempirli o ricoprirli. (§ 2)

È vietato in qualunque caso di lasciare scoperte in tempo di notte le bodole, che hanno la bocca in una pubblica strada, o in altro luogo pubblico. (§ 3.)

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni, contenute nei precedenti §§ 1, 2 e 3, incorre in una multa da cinque a venti lire. (§ 4)

117 — Ogni tiro, che percorre dopo un'ora di notte le strade d'una città, d'una terra, o di altro luogo abitato, debb'esser munito d'una lanterna accesa, sotto pena di una multa da tre a dieci lire. (*Art.* 117.)

118 — Niuna caldaia da macchina a vapore può applicarsi a locomotive, mulini, od a qualunque altro uso, se il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, non l'ha dichiarata sicura (*Art.* 118 § 1.)

Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel § precedente, paga una multa da cinquanta a centocinquanta lire. (§ 2)

119 — Sotto la pena stabilita nell'articolo precedente, una caldaia già usata per macchina a vapore, se ha ricevuto sostanziali restauri o cangiamenti, non si può nuovamente applicare alla medesima, o ad altre macchine a vapore, prima che il Prefetto o il Sottoprefetto, dietro visita fattane fare, l'abbia dichiarata sicura. (*Art.* 119.)

120 — Chiunque applica ad una macchina a vapore una caldaia, che dalla competente autorità sia stata dichiarata mal sicura, soggiace ad una multa da centocinquanta a cinquecento lire, ed alla carcere da otto giorni ad un mese. (*Art.* 120.)

121 — Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, a cui il Prefetto o il Sottoprefetto dietro esame fattone fare, non abbia rilasciato un attestato di

idoneità, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire. (*Art.* 121.)

122 — Chiunque affida il governo di una macchina a vapore ad un macchinista, che dall'autorità competente sia stato dichiarato inidoneo, incorre in una multa da centocinquanta a cinquecento lire, e nella carcere da otto giorni ad un mese. (*Art.* 122.)

123 — Sopra le finestre, i tetti, i terrazzi, ed i muri corrispondenti sulle strade, o sulle piazze di città, terre, od altri luoghi abitati, o su cortili comuni a più famiglie di abitatori, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a quindici lire, di collocare, senza proporzionati ritegni, vasi da fiori, od altri oggetti, i quali, cadendo, potrebbero recar pregiudizio ai viandanti. (*Art.* 123.)

124 — Nel caso di nuovi muramenti, o di riparazioni di fabbriche, o di scarico di tetti, nei luoghi designati dall'articolo precedente, si debbono, sotto la pena ivi prescritta, collocare sul terreno esterno sottostante due o più correnti, appoggiati alla parete respettiva, che ammoniscano del pericolo. (*Art.* 124.)

125 — Senza la licenza dell'autorità competente, è vietato di aprire in prossimità di ogni pubblica strada cave di pietre, di ghiaia, di terra, o di altri minerali. (*Art.* 125 § 1.)

Chiunque apre cave in prossimità di una pubblica strada, senza averne ottenuta la licenza, o non osserva le cautele, impostegli nella medesima, soggiace ad una multa da dieci a cinquanta lire. (§ 2.)

126 — Non ostante la concessione della licenza, non è impedito all'autorità competente di revocarla, o di subordinarla all'osservanza di nuove cautele, ognorachè la pubblica necessità od utilità lo richieda. (*Art.* 126 § 1.)

Chiunque continua l'escavazione dopo la revoca della licenza, o non osserva le cautele nuovamente imposte, incorre nella multa prescritta dall'articolo precedente. (§ 2.)

127 — L'autorità competente, di che nei precedenti art. 125 e 126, è

a) il Prefetto, se si tratta di strade regie;

b) lo stesso Prefetto, sentito il parere del municipio, o municipj interessati, se si tratta di strade provinciali o comunitative. (*Art*. 127.)

128 — Chiunque scaglia sassi, od altri gravi, sopra una strada, una piazza, od altro luogo pubblico, o dentro un altrui recinto anche privato, o versa dalle finestre, dai balconi, dalle porte, o dalle botteghe, materie che possano macchiare i viandanti, soggiace ad una multa da dieci a venti lire. (*Art*. 128 § 1.)

E chiunque dai luoghi e sui luoghi, indicati nel § precedente, versa materie, che possano solamente bagnare i viandanti, paga una multa da tre a dieci lire. (§ 2.)

Le multe prescritte dai precedenti §§ 1 e 2, si debbono decretare, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave. (§ 3.)

Postochè non si possa scoprire chi abbia gettato o versato, la multa colpisce il detentore del quartiere, o della bottega, ond'è uscito il getto, o il versamento. (§ 4.)

129 — Quando una bestia è morta da sè, od è stata ammazzata per causa di vecchiezza o di malattia, il proprietario, ognorachè non voglia o non possa destinarla subito ad un uso profittevole ed innocuo, che ne distrugga incontanente l'organismo, dee farla sotterrare. (*Art*. 129 § 1.)

Ma se la detta bestia è di una specie, che serva al vitto umano, il proprietario, che non voglia subito sotterrare o distruggere quel cadavere, può farlo prima visitare da un medico, o da un chirurgo, o da un veterinario: e, dove il perito dichiari che la carne è malsana, dee contenersi secondo le prescrizioni del § precedente. (§ 2.)

Nelle città, e nelle terre, in cui dai regolamenti locali sia prescritto il tempo, il luogo, ed il modo del sotterra-

mento delle bestie morte, si debbono osservare le norme ivi stabilite. Altrove, il detto sotterramento dee farsi

a) prima che il cadavere incominci a putrefarsi;

b) alla distanza almeno di trecento braccia dall'abitato, e di cento dalle strade pubbliche; e

c) la fossa debb'esser profonda per guisa, che le materie animali restino almeno sottoposte ad un braccio di terra. (§ 3.)

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§ 1, 2 e 3, paga una multa da cinque a venti lire: la quale dee poi decretarsi da trenta a centocinquanta lire, se sulla specie, cui spetta la bestia morta, domina una malattia contagiosa. (§ 4.)

130 — Sotto pena di una multa da due a quindici lire, il macero delle canapi, o d'altre piante testili non può farsi nell'acqua non corrente, senza licenza del delegato di governo. (*Art.* 130.)

131 — Gli ammassi di concime, di spazzatura, o di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi sono vietati nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili, e in qualsivoglia locale, onde il cattivo odore possa recar pregiudizio o molestia ai vicini; salvo quanto alle chiostre ed ai cortili un deposito momentaneo per lo spurgo delle stalle. (*Art.* 131 § 1.)

Chiunque contravviene al divieto contenuto nel § precedente, incorre in una multa da due a quindici lire, e viene obbligato alla immediata remozione delle indicate materie. (§ 2.)

132 — Sotto la pena stabilita dall'articolo precedente, nelle strade, e nelle piazze delle città, delle terre, e di altri luoghi abitati, è vietato distendere e sciorinar biade, salumi, e merci di qualunque specie, che per fermentazione, putrefazione, od altra causa, tramandino fetide o nocive esalazioni. (*Art.* 132)

133 — Salvo che nel luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, è vietato, sotto pena di una multa da due a dieci lire, di tenere all'esterno delle botteghe i catini od altri recipienti di salumi. (*Art.* 133 § 1.)

E chiunque, fuori del luogo destinato al mercato quotidiano delle vittuaglie, versa sulle vie le lavature dei salumi, incorre nella multa prescritta dal § precedente. (§ 2.)

134 — Sotto pena di una multa da dieci a trenta lire, il vuotamento de' cessi, delle fogne, o dei canali o fossi da scolo, non può farsi nelle città, nelle terre, e in altri luoghi abitati, che dalla mezzanotte fino ad un ora avanti la levata del sole, e dopo avviso datone ai vicini. (*Art.* 134.)

135 — Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, è vietato, senza licenza del Prefetto, di stabilire in qualunque luogo, fuorchè all'aperta campagna, fabbriche di qualsivoglia specie, dalle quali emanino fetide o nocive esalazioni. (*Art.* 135 § 1.)

Non s'intende mai tolto ai privati interessati il diritto di domandare in via civile la rimozion di una fabbrica, onde loro provenga incomodo, pericolo, o danno, qualunque sia la situazione della medesima, ed ancorchè sia stata stabilita con licenza del Prefetto (§ 2.)

136 — Ognorachè un regolamento locale non disponga altrimenti, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a venti lire, di tenere, senza la licenza del delegato di governo, maiali, pecore, o capre, entro le città, le terre, e i castelli. (*Art.* 136.)

137 — Chiunque scientemente spaccia od espone in vendita materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che sieno alterate o corrotte, o in altro modo nocive, incorre nella carcere fino a quindici giorni, e nella confisca delle dette merci. (*Art.* 137 § 1.)

Nello stesso modo è punito ancora colui, che, senza esporle in vendita, scientemente ritiene merci della qualità

menzionata, per venderle ad uso di cibo o di bevanda dell'uomo. (§ 2.)

138 — Chiunque contamina o corrompe l'acqua di fonti, cisterne, tonfani, o altri simili recipienti, destinata all'uso degli uomini, o del bestiame, paga una multa da cinque a trenta lire. (*Art.* 138.)

139 — Le pene prescritte dai precedenti art. 137 e 138, si debbono applicare, ognorachè i fatti ivi contemplati, non cadano sotto una pena più grave. (*Art.* 139.)

140 — Sotto pena di una multa da venti a cento lire, è vietata la macinazione del gesso, e di qualunque sostanza nociva, nei mulini destinati a macinare i generi frumentarj. (*Art.* 140.)

141 — Lo spaccio dei veleni è permesso solamente ai farmacisti, ai droghieri, ed ai fabbricanti di prodotti chimici. (*Art.* 141 § 1.)

Sotto il nome di veleni vengono ancora tutte le sostanze semplici o composte, atte a produrre gli effetti del veleno. (§ 2)

Chiunque, fuori delle persone, che ne hanno la permissione dalla legge, spaccia veleno, incorre in una multa da cinquanta a cinquecento lire, ognorachè il fatto non cada sotto una pena più grave. (§ 3.)

142 — I farmacisti, i droghieri, e i fabbricanti di prodotti chimici, debbono tenere i veleni in stanza a parte sotto chiave, o, se la quantità dei medesimi è piccola, anche in uno scaffale a parte e parimente sotto chiave. (*Art.* 142 § 1.)

I continenti dei veleni non debbono esser mai di carta o di tela, ma di solida materia e ben coperchiati. (§ 2.)

Sopra ciascheduno dei detti continenti debb' essere scritta a grandi caratteri la parola *veleno*. (§ 3.)

Per vendere i veleni debbono adoprarsi bilancie, pesi, e cucchiaj, esclusivamente destinati a quest' uso. (§ 4.)

I veleni si debbono preparare e vendere su piani di legno o di marmo, esclusivamente destinati a quest' uso. § 5.

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del presente articolo, paga una multa da dieci a settanta lire. (§ 6.)

143 — Le persone designate nel § 1 dell' articolo precedente non possono spacciar veleni che ad altre persone aventi la stessa facoltà, od a coloro, che di quelli abbisognino per l' esercizio della propria professione, e nel secondo caso debbono ogni volta notare in un registro apposito, da esibirsi all'autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e la quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, il nome, il cognome, la patria, e la professione dell' acquirente, o far da questo, o da due testimoni, se egli è illetterato, sottoscrivere la memoria. (*Art.* 143 § 1.)

Qualora i veleni sieno domandati da persone incognite che si dicano di una professione che il richieda, non si possono alle medesime consegnare, se non sono munite di un attestato dell' autorità locale di polizia, il quale esprima il nome, il cognome, la patria, e la professione di esse. (§ 2.)

Dagli obblighi prescritti dai precedenti §§ 1 e 2. sono dispensati i farmacisti, ognorachè spediscano ricette di medici o di chirurghi. (§ 3.)

Qualunque violazione delle norme stabilite nel presente articolo, fa incorrere in una multa da cinquanta a cinquecento lire. (§ 4.)

Chiunque viola gli ordini pubblicati dall' autorità competente per impedire l'invasione o la propagazione d'una malattia contagiosa degli uomini, è punito con la carcere da uno a tre mesi. (*Art.* 144.)

145 — Se una persona è colta dal vaiuolo arabo, o da altra malattia notoriamente contagiosa, chiunque dee prendersi cura di lei, è obbligato, sotto pena di dieci a cinquanta lire, a farne immediata denunzia all' autorità di polizia am-

ministrativa, o, nelle comuni, dove la medesima non risiede, al gonfaloniere. (*Art.* 145.).

146 — Chiunque esercita senza matricola la medicina o la chirurgia, ovvero, essendo matricolato in una sola di queste professioni, esercita anche l'altra, è punito con una multa da cinquanta a centocinquanta lire per la prima volta, e da cento a trecento lire in caso di recidiva (*Art.* 146. § 1)

Incorre nelle medesime pene chiunque esercita senza matricola la farmacia: e parimente ogni donna, che eserciti senza matricola l'arte ostetrica, ognorachè non abbia precedentemente ottenuto una espressa abilitazione governativa (§ 2.)

147 — Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, è vietato ai medici ed ai chirurghi di tener farmacia a proprio conto. (*Art.* 147.)

148 — I delegati di governo hanno il dovere d'invigilare alla buona manutensione delle farmacie. Al quale effetto le debbono di tanto in tanto, e non meno di una volta l'anno, visitare improvvisamente, accompagnati da uno o più medici: e, quando trovino, che i medicinali sieno assolutamente mancanti, o insufficienti al bisogno della popolazione, o mal custoditi, o di cattiva qualità, intimano nei primi tre casi che sia provveduto convenientemente all'uopo, e nell'ultimo caso fanno incontanente distruggere le materie viziose, o viziate. (*Art.* 148 § 1.)

Quando poi la irregolarità si ripeta, i delegati ne danno conto al Prefetto, che può ordinare la chiusura immediata della farmacia. (§ 2.)

149 — Sono soggette alle visite, di che nell'articolo precedente, anche le fabbriche di medicinali, e le botteghe in cui si vendono medicinali non composti. (*Art.* 149.)

150 — Sotto pena di una multa da cento a trecento lire, è vietato dissecare o sotterrare un cadavere umano, prima che sieno decorse ventiquattr'ore dalla morte. (*Art.* 150 § 1.)

Se la morte fu improvvisa, il divieto, di che nel § precedente, si estende sotto la medesima pena, a quarantotto ore. (§ 2.)

Quando per altro il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può esser dissecato o sotterrato, con licenza del delegato di governo, o, nelle comuni, in cui non risiede il delegato, con licenza del gonfaloniere, anche prima che sia respettivamente decorso il detto tempo. (§ 3.)

151 — Chiunque, senza licenza del Prefetto o del Sottoprefetto, sotterra o fa sotterrare un cadavere umano in luogo diverso dai cimiteri comuni, paga una multa da venti a cento lire, ferma stante, qualora il cadavere non sia remosso, la tassa respettivamente stabilita dagli ordini vigenti. (*Art.* 151 § 1.)

Le disposizioni del § precedente non sono applicabili al sotterramento dei cadaveri nei cimiteri delle corporazioni, o nelle cappelle private, situate in campagna (§ 2.)

152 — Sotto pena di dieci a cinquanta lire, e del doppio in tempo di malattie contagiose o epidemiche, è vietato esporre pubblicamente i cadaveri. (*Art.* 152.)

153 — Ognorachè il delegato di governo, per causa di pubblica salute, non ordini o permetta altrimenti, il trasporto dei cadaveri, non può eseguirsi nelle città, che o la mattina avanti le ore 8, o la sera dopo le ventiquattro. (*Art.* 153.)

154 — I cadaveri debbono trasportarsi nel feretro coperto di coltre, non possono esporsi in chiesa, nè coperti, nè scoperti, e, fatta appena la loro associazione alle chiese, debbono collocarsi nelle stanze mortuarie. (*Art.* 154)

155 — I trasporti dei cadaveri e i funerali debbono farsi senza pompa, e solo con l'accompagnatura di un discreto numero di ecclesiastici, e con l'intervento delle persone necessarie. (*Art.* 155 § 1.)

Solamente quando si tratti di onorar la memoria di defunti, che si resero in vita eminentemente benemeriti, la supe-

riore autorità locale di polizia può derogare, con permissioni speciali, alla disposizione del § precedente. (§ 2.)

156 — Il trasporto, l'esposizion dei cadaveri, e i funerali dei defunti Arcivescovi e Vescovi del Granducato, non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento, ma si governano secondo gli ordini e le consuetudini delle respettive diocesi. (*Art.* 156.)

157 — Le contravvenzioni al disposto negli art. 153 154 e 155, delle quali rispondono i parrochi, gli eredi o gli esecutori testamentarj del defunto, i portatori e gli accompagnatori del cadavere, si puniscono con una multa da quindici a cento lire. (*Art.* 157.)

158 — Appena un detentore di bestiame si accorge che una malattia contagiosa ha colto uno o più capi di esso, è tenuto sotto pena di cinque a trenta lire, a farne immediata denunzia all'autorità locale di polizia amministrativa, o, nei comuni, dove questa non risiede, al gonfaloniere. La detta multa si raddoppia, se la denunzia è stata omessa, mentre dominava nel luogo, o nella contrada, una epizoozia. (*Articolo* 158.)

159 — Sotto le pene prescritte dall'articolo precedente, il detentore di animali, colti da malattia contagiosa, dee loro impedire qualunque comunicazione col bestiame altrui, e tenerli separati dal resto del bestiame proprio, anche prima che l'autorità abbia dato le convenienti disposizioni. (*Art.* 159.)

160 — Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'autorità di polizia amministrativa, per impedir l'invasione o la propagazione d'una epizoozia, è punito con una multa da venti a cento lire. (*Art.* 160.)

161 — Sotto pena di una multa da cinquanta a trecento lire, niuno può fabbricare polvere pirica in un locale, che non sia stato precedentemente approvato dal Prefetto, o dal Sottoprefetto. (*Art.* 161 § 1.)

Sopra la porta esterna del locale in cui si fabbrica la polvere, debb' essere, sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, una iscrizione, indicante l' esistenza della fabbrica stessa. (§ 2)

162 — Niun venditore di polvere pirica può tenere in bottega più di venti libbre per volta della detta merce. (*Articolo* 162 § 1.)

La quantità di polvere, che può tenersi in bottega si dee custodire in un continente di lamiera ben coperchiato, e collocato entro un armadio od uno scaffale sotto chiave. § 2.

Il detto continente non si può scoperchiare in presenza del lume o del fuoco. (§ 3.)

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni dei precedenti §§ 1, 2 e 3, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire. (§ 4.)

163 — Parimente sotto pena di una multa da dieci a cinquanta lire, e della confisca della polvere, i venditori di questa, che vogliono tenerne un peso maggiore di venti libbre, debbono custodire ogni di più di detta quantità in un locale, precedentemente approvato dal delegato di governo, ed osservare le cautele, da esso prescritte. (*Art.* 163.)

164 — I venditori di polvere, che la consegnano a persone, che non abbiano compito il quindicesimo anno, o che, sebbene di età superiore, sieno notoriamente incapaci di custodirla debitamente, incorrono in una multa da cinque a venti lire. (*Art.* 164.)

165 — Niun particolare può tenere per proprio uso nella sua abitazione più di cinque libbre di polvere. Solamente nelle case di campagna i particolari ne possono tenere fino a venti libbre. E dove i medesimi abbiano bisogno di tenervene momentaneamente una maggior quantità, per far mine, in servizio dell' agricoltura, o di altra lecita industria, debbono munirsi della licenza del delegato di governo. (*Art.* 165 § 1)

Chiunque contravviene a qualsivoglia delle disposizioni del § precedente, incorre in una multa da cinque a trenta lire, e nella confisca della polvere. (§ 2.)

166 — Chiunque, senza licenza del delegato di governo, trasporta più di venti libbre di polvere, o non osserva le cautele dal medesimo imposte, rispetto al transito di quella merce per le città, per le terre, o per altri luoghi abitati, incorre nelle pene, stabilite nel § 2 dell'articolo precedente. (*Art.* 166.)

167 — Chiunque, o senza licenza del delegato di governo, o violando le cautele, da esso prescritte, si fa venditore ambulante di polvere, soggiace ad una multa da venti a cento lire, ed alla confisca della merce. (*Art.* 167.)

168 — Ciò che è prescritto per la polvere pirica vale ancora per qualunque altro consimile ritrovato. (*Art.* 168.)

169 — Le provvisioni di paglia, fieno, o altri strami, se superano il peso di duemila libbre, non si possono tenere, senza licenza del delegato di governo, dentro case di città, terre, o altri luoghi abitati, sotto pena di una multa da cinque a trenta lire. (*Art.* 169.)

170 — Chiunque s'introduce con lume aperto, con sigaro acceso, o con qualunque altra materia ardente, in una stanza, che contiene una provvisione di paglia, fieno o altri strami, paga una multa da due a dieci lire. (*Art.* 170 § 1.)

E chiunque tiene un deposito di paglia, fieno, o altri strami, in una stanza, in cui si faccia fuoco, paga una multa da cinque a venti lire. (§ 2.)

171 — Senza la licenza del delegato di governo, è vietato, sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, di far baldorie del pari che d'incendiare fuochi d'artifizio, e di innalzare globi aereostatici. (*Art.* 171.)

172. — L'innalzamento di globi aereostatici, con ascensione di una o più persone, non è permesso senza licenza del

Prefetto o del Sottoprefetto, sotto pena di una multa da cento a trecento lire. (*Art.* 172)

173 — Chiunque vuol costruire una fabbrica, o murare in una fabbrica, sul fianco d' una via pubblica, dee domandarne la licenza all' autorità designata nell' art. 127. E qualora intraprenda il muramento senza licenza, o violi le prescrizioni con essa ricevute, incorre in una multa da quindici a centocinquanta lire. (*Art.* 173.)

174 — Soggiacciono alla pena, stabilita dall'articolo precedente quegl' ingegneri e muratori, che esercitando la loro arte hanno peccato per modo nella scelta dei materiali, o nell' esecuzion del lavoro, che ne sia derivato pericolo agli abitanti dell' edifizio, od al pubblico. (*Art.* 174.)

175 — Quando una fabbrica minaccia ruina totale o parziale, con pericolo degli abitanti, o de' viandanti, o di altri edifizj, il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiamare un perito dell' arte, ed a prendere sotto la sua direzione, i necessarj provvedimenti di sicurezza. (*Art.* 175 § 1.)

Il proprietario o il suo rappresentante che trascura di uniformarsi a quanto è disposto nel § precedente, soggiace ad una multa da dieci a cento lire: e il delegato di governo può ordinare e fare eseguire, a spese di lui, i lavori opportuni ad allontanare il pericolo. (§ 2)

176 — Nella multa stabilita dal § 2 dell' articolo precedente, incorre ancora quel perito dell' arte, che invitato a visitare una fabbrica minacciante, e a provvedere alla medesima, rifiuta o differisce, senza legittima scusa, la propria assistenza. (*Art.* 176)

177 — Quando, per cattiva esecuzion del lavoro, rovini un ponte costruito per fabbricare, od una muraglia munita di puntelli, l' artefice, che ha edificato il primo, od ha apposto i secondi, soggiace parimente ad una multa da dieci a cento lire. (*Art.* 177.)

178 — Senza la licenza dell' autorità competente, che prescrive le condizioni e le cautele opportune,

a) non si possono stabilir mulini, nè altri opificj, che ricevono il movimento dall' acqua pubblica; e

b) I proprietarj dei medesimi non possono fare alcuna alterazione sopra i canali e le conserve della forza motrice. (*Art.* 178 § 1.)

Chiunque contravviene a ciò che è disposto nel § precedente, o viola le prescrizioni ricevute, incorre in una multa da cinquanta a centocinquanta lire (§ 2.)

179 — Sotto pena di una multa da due a cinquanta lire è proibito di condurre al pascolo ed anche di fare semplicemente transitare bestiame di qualunque sorta sugli argini dei fiumi, o di altri corsi d' acqua. (*Art.* 179)

180 — Niuno dee, senza licenza dell' autorità competente far piantagioni, od opere murarie, lungo gli alvei arginati dei fiumi o dei torrenti, sotto la pena di una multa da cinquanta a centocinquanta lire. (*Art.* 180)

181 — Nel modo prescritto dall' articolo precedente è punito chiunque, senza la licenza dell' autorità competente, fa qualsivoglia nuovo lavoro a traverso degli alvei dei fiumi, o torrenti, o getta negli alvei medesimi tal quantità di sassi, di calcinacci, o di altre materie, che sia capace di produrre un nocivo rinterro o rialzamento. (*Art.* 181.)

182 — Nei casi di pericolose turgenze di fiumi, o torrenti, chiunque abita in prossimità dei loro argini, ed ha capacità di prestarsi personalmente al bisogno, è obbligato ad accorrere alla custodia dei medesimi, e a non abbandonarli avanti la decrescenza dell' acqua, sotto pena di una multa da cinque a venti lire. (*Art.* 182.)

183 — Quando, in caso di pericolose turgenze di fiumi o torrenti, l' autorità competente richiede materiali agli abitanti vicini agli argini, per ovviare al pericolo d' una inondazione; chiunque, potendo somministrarli, rifiuta gli oggetti

domandati, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire. (*Art.* 183.)

184 — Le persone obbligate alla custodia degli argini, le quali disobbediscono agli ordini dell'autorità, che dirige le provvidenze contro le inondazioni, sono punite con la carcere fino a quindici giorni (*Art.* 184.)

185 — I contadini, od altri lavoratori di terre, sono obbligati, sotto pena di una multa da due a quindici lire, a mantenere ricavate e nette le fosse, e gli altri scoli, lungo le vie pubbliche, per tutta l'estensione corrispondente al fondo da essi lavorato. (*Art.* 185.)

186 — Sotto pena di una multa da trenta a cento lire, è vietato, anche ne' proprj fondi, costruir callaie, calloni, od altre opere manufatte, che possano, con pericolo di danno altrui, impedire o mutare il corso libero e naturale dell'acqua. (*Art.* 186.)

187 — Chiunque, per malvagità o petulanza, imbratta o deturpa pubblici monumenti, pubblici passeggi, o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre, o di altri luoghi abitati, porte di città, barriere, lampioni, o edifizj di qualunque maniera esposti alla vista del pubblico, o loro appartenenze; ognorachè il fatto non cada sotto il titolo di un delitto, colpito di pena più grave, incorre nella carcere fino a quindici giorni. (*Art.* 187.)

188 — Chiunque, dietro l' intimazione dell'autorità competente, non taglia dai proprj alberi i rami sporgenti sulle pubbliche strade, è punito con una multa da cinque a venti lire. (*Art.* 188.)

189 — L' ingombro o l' occupazione di suolo pubblico o di aria pubblica, senza la permissione dell' autorità competente, si punisce con una multa da cinque a cinquanta lire, e con la condanna a rimuovere l' ingombro, o a lasciar libero il suolo, o l' aria occupata. (*Art.* 189.)

190 — Sotto la disposizione dell' articolo precedente cade ancora

a) la nuova costruzione o la semplice riparazione di porte lungo strade regie, provinciali o comunitative, o lungo strade, piazze, o vicoli di città, terre, o altri luoghi abitati, eseguita in modo, che produca ingombro anche momentaneo allo spazio pubblico; e

b) l' apposizione di ferriate sporgenti a finestre, che corrispondano sopra alcuno dei luoghi menzionati nella precedente lettera *a*, quando non sieno elevate almeno tre braccia e mezzo dal suolo. (*Art.* 190.)

191 — L' autorità competente, di che nell' art. 189, è quella del Municipio. Ma dove si tratti di suolo regio o provinciale, il Prefetto può vietare, non ostante che il Municipio abbia permesso. (*Art.* 191.)

192 — Chiunque nelle contrattazioni fa uso di misure o di pesi, non corrispondenti ai pezzi dell' assortimento, depositato come matrice nelle residenze di tutte le comunità del Granducato, incorre in una multa da dieci a cinquanta lire, e nella confisca dei detti pesi e delle dette misure. (*Art.* 192.)

193 — Le pene minacciate dall' articolo precedente si aggiungono sempre a quelle, che il trasgressore potesse meritare, per causa del pregiudizio, dolosamente arrecato coi detti mezzi agli averi altrui. (*Art.* 193.)

194 — Chiunque, nei mercati, nelle strade, nelle piazze, nei fondachi, o in qualsivoglia altro luogo, in cui esercita un ramo di commercio, è ritrovato detentore di pesi o misure della natura indicata nel precedente art. 192, soggiace ad una multa da cinque a trenta lire, ed alla confisca dei detti pesi e delle dette misure. (*Art.* 194.)

195 — Chiunque, in occasione di visite officiali, che si facciano ai pesi od alle misure, rifiuta di presentare ai visitatori i pesi e le misure, che ritiene, incorre, per causa di questo solo rifiuto, in una multa da trenta a cento lire, alla

quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni. (*Art.* 195.)

196 — Chiunque, fuori di Chiesa, e senza licenza del delegato di governo, che la rilascia in scritto, fa questua, o raccoglie oblazioni, per feste o funzioni religiose, per oggetto di pubblica o privata utilità o beneficenza, o per altro fine qualunque, incorre in una multa da venti a centocinquanta lire, e nella confisca della colletta a profitto dello spedal viciniore. (*Art.* 196.)

197 — I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri, e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, gli ottonaj, gli stagnini, i calderaj, i rigattieri, e i ferravecchi, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano, o ricevono in pegno, in pagamento, in permuta, o per vendere, esprimendo la quantità, la forma, e i connotati dei medesimi, ed il nome e il cognome, la patria, e la condizione di coloro da cui gli hanno avuti. (*Art.* 197. § 1.)

Il menzionato registro dee mostrarsi od esibirsi a qualunque richiesta dell'autorità. (§ 2.)

Chiunque contravviene a qualsivoglia degli obblighi, prescritti nei precedenti §§ 1 e 2, soggiace ad una multa da cinque a cinquanta lire, alla quale, in caso di recidiva, può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni. (§ 3)

198 — Dalla disposizione dell'articolo precedente sono eccettuati gli oggetti nuovi, che le persone menzionate comprano dai fondachi, o dalle fabbriche. (*Art.* 198.)

199 — Agli obblighi ed alle pene, di che nell'art. 197, sono pur soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri, o loro dipendenti, per tutte quelle cose, che fossero ai medesimi consegnate in pagamento, in pegno, o in deposito, da individui incogniti o di dubbia fama. (*Art.* 199.)

200 — Le pene prescritte dai precedenti art. 197 e 199, si debbono decretare, ognoracbè il fatto non meriti, come

partecipazione o favoreggiamento del delitto altrui, una pena più grave. (*Art.* 200)

201 — È vietato ai fabbriferraj di vendere a chicchessia grimaldelli, e di fabbricare pei figli di famiglia, per le persone di servizio, e per qualunque individuo incognito, o di dubbia fama, chiavi di qualunque specie, sopra stampe di cera, od altre impronte o modelli. (*Art.* 201. § 1.)

Chiunque contravviene al divieto, contenuto nel § precedente, ognorachè non cada, per causa di partecipazione al delitto altrui, sotto una pena più grave, soggiace alla carcere da otto giorni a tre mesi. (§ 2.)

202 — I fabbriferraj, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi, che il richiedente sia il padrone, od il suo rappresentante, o persona degna di fede. (*Art.* 202. § 1.)

Chiunque contravviene all'obbligo, di che nel § precedente, ognorachè non meriti, per causa di partecipazione al delitto altrui, una pena più grave, incorre nella carcere fino ad un mese. (§ 2)

203 — Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, è vietato ai fabbriferraj, ai rigattieri, ed ai ferravecchi, di vender chiavi ai figli di famiglia, alle persone di servizio, ed a qualunque individuo incognito, o di dubbia fama. (*Art.* 203.)

204 — Chiunque è sorpreso avendo in dossso chiavi false, alterate, o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti atti ad aprire od a forzare porte o serrature; postochè non possa giustificare la incolpevole detenzione degli oggetti menzionati, incorre nella confisca dei medesimi, e nella carcere da otto giorni a tre mesi. (*Art.* 204.)

205 — Chiunque, non possedendo, nè lavorando a colonia parziaria terre seminative, gelsate, olivate, vitate, castagnale, o boschive, è ritrovato detentore di grano o d'altro genere frumentario, o di foglia gelsa, o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, in tal quantità, e con tali cir-

costanze di luogo, di modo, e di persona, che ne rendano fondatamente sospetta la provenienza; ognorachè non possa giustificare il legittimo possesso di detti prodotti, soggiace alla confisca dei medesimi, ed alla carcere fino ad un mese. (*Art.* 205.)

206 — Nel modo stabilito dall' articolo precedente è punito chiunque acquista o riceve in consegna dalle persone ivi contemplate i detti prodotti. (*Art.* 206.)

207 — Sotto pena di una multa da cinque a cinquanta lire, i frantoiani sono obbligati a ricusare l'opera loro a quelle persone, che, non possedendo olivi, nè coltivandoli a colonia parziaria, portano a frangere olive per proprio conto, senza che possano giustificarne il legittimo acquisto. (*Art.* 207.)

208 — Chiunque tiene bachi da seta, o bestiame, non essendo possessore o colono parziario di terre, idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o socio d'industria d'un possessore di quelle; ognorachè non possa giustificare il legittimo acquisto dell' alimento, ai medesimi necessario, soggiace alla carcere fino ad un mese, e viene respettivamente obbligato ad alienare o disperdere i bachi, o ad alienare il bestiame. (*Art.* 208.)

PORTO DI LIVORNO — *suo ingrandimento e miglioramento.*

Considerando che l'ingrandimento, e miglioramento del Porto di Livorno è un' Opera, la quale interessa non solo la prosperità di quella Città, ma si ricollega ancora strettamente col benessere generale di tutta la Toscana. (*Decreto de'* 2 *Ottobre* 1852 *in princ.*)

1 — L'ingrandimento e miglioramento del Porto di Livorno è dichiarato a tutti gli effetti di ragione, opera di pubblica utilità. (*Art.* 1.)

2 — Non saranno perciò ammesse opposizioni alla espropriazione, ed occupazione dei fondi, e dei terreni occorrenti per l'esecuzione dei Lavori, e solo alle istanze degli interes-

sati; sarà proceduto a verificare nei modi più spediti le indennità che siano di ragione. (*Art.* 2.)

3 — Fermo stante il diritto all' indennità di giustizia, non potrà negarsi lo scavo delle pietre, del sasso e di qualunque altro materiale occorrente ai Lavori ridetti, in quei luoghi, in cui l' Incaricato della direzione dei medesimi dichiarerà doversi, e potersi eseguire. (*Art.* 3.)

4 — La valutazione delle indennità sarà rimessa al giudizio di due Periti, uno per parte del R. Governo, l' altro per parte del Proprietario, ed in caso di discordia di questi due Periti, sarà proceduto alla nomina di un terzo Perito dal Tribunale. (*Art.* 4.)

5 — In tutti i casi il Possesso espropriato dovrà valutarsi secondo il suo stato, destinazione, e condizione attuale, senza che possa esser fatto capitale nè dell'affezione speciale dei singoli, nè dei cambiamenti, che risentir potesse il prezzo delle proprietà, per l' ordinato ingrandimento, e miglioramento del Porto di Livorno. (*Art.* 5.)

6 — Il prezzo dell' indennità definitivamente liquidata, si riguarderà come succeduto, e surrogato ai fondi espropriati, ed i Creditori aventi ipoteca iscritta sui medesimi, potranno esercitare i loro diritti sul prezzo dell' indennità respettiva quando però Essi nel termine di trenta giorni continui, decorrendi dal dì, in cui sarà pubblicata nel foglio ufficiale la lista dei Possessori espropriati, siano solleciti di dichiarare, con scrittura esibita negli Atti del Tribunale competente, e notificata all' incaricato della direzione dei Lavori, che intendono sperimentare sull' indicato prezzo gli avvertiti loro diritti. In questo caso il R. Governo riterrà il prezzo della relativa indennità fino a ragione conosciuta, e definitivamente stabilita dal Tribunale; e spirato il detto termine, senza che per parte dei Creditori suddetti, sia stata emessa la divisata dichiarazione, il respettivo Possessore espropriato, potrà, in di-

fetto di sequestri commessi in di lui pregiudizio, conseguire il libero ritiro della liquidata indennità. (*Art.* 6)

7 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 7.)

POSTA DEI CAVALLI — *Soppressione, e ordini diversi.*

1 — Il Cav. March Girolamo Ballati-Nerli, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio di S. E. il Ministro delle Finanze in data del 18 cadente, notifica;

2 — Che dovendo col 31 di questo medesimo mese, a tenore del Sovrano Veneratissimo Decreto del dì 28 Giugno decorso, rimanere soppresse le Stazioni Postali di Tavarnelle Petraglia e Buonconvento sullo stradale di Radicofani, di Fontebuona e delle Filigare sullo stradale di Bologna, di Prato e Montramito sull'altro di Pietrasanta, e del Pontassieve, S. Giovanni, Ponticino e Rigutino su quello di Perugia, le condizioni per le Stazioni rimanenti sopra ognuno dei quattro rammentati stradali, a cominciare dal 1 Gennaio 1853, verranno fissate come segue: (*Notif. de'* 20 *Dicembre* 1852.)

CONDIZIONI

PER LE STAZIONI POSTALI

IN ORDINE

ALLA NOTIFICAZIONE DE'20 DICEMBRE 1832.

STRADA ROMANA DA FIRENZE A F

	DISTANZA			TEMPO CONCESSO PER LA PERCORRENZA				
	in Poste	in Miglia		Corrieri		Staffette		
		miglia	cent.	ore	min.	ore	min.	
ANDATA Da Firenze a S. Casciano. .	1	8	60	1	40	1	25	Cavallo di
Da S. Casciano a Poggibonsi.	2	14	97	2	55	2	40	
Da Poggibonsi a Siena. . . .	2	15	90	2	55	2	40	
Da Siena a Montarone. . . .	1	8	60	1	15	1	»	
Da Montarone a Torrenieri.	1½	12	50	2	40	2	25	
Da Torrenieri alla Poderina.	1	7	50	1	40	1	25	Cavallo di
Dalla Poderina a Ricorsi . .	1	7	60	1	40	1	25	
Da Ricorsi a Radicofani. . .	1	6	20	1	30	1	15	Cavallo di
Da Radicofani a Pontecentino	1	8	70	1	50	1	35	

STRADA BOLOGNESE DA FIRENZE

	Poste	miglia	cent.	ore	min.	ore	min.	
ANDATA Da Firenze a Cafaggiolo. . .	2	14	70	2	45	2	30	Cav. di rinf. la prima P
Da Cafaggiolo a Montecarelli	1	6	80	1	30	1	15	
Da Montecarelli al Covigliaio.	1	7	90	1	45	1	30	Cavallo di
Dal Covigliaio a Loiano . . .	1½	12	21	2	40	2	25	

STRADA PISTOIESE

	Poste	miglia	cent.	ore	min.	ore	min.
ANDATA Da Firenze a Pistoia.	3	21	30	3	30	3	15
Da Pistoia a Pescia.	2	14	10	2	15	2	»
Da Pescia a Lucca.	1½	10	50	1	45	1	30
Da Lucca a Pietrasanta . . .	2½	18	55	3	25	3	10

STRADA ARETINA DA FIRENZE AL

	Poste	miglia	cent.	ore	min.	ore	min.	
ANDATA Da Firenze all' Incisa (per S. Donato)	2	15	00	3	»	2	45	Cavallo di r
Dall' Incisa a Levane	2	14	25	2	15	2	»	Cav. di rinf. a mesi di S Dic. Genn Febbraio.
Da Levane ad Arezzo	2	15	60	2	50	2	35	
Da Arezzo a Camuccia . . .	2	17	54	3	»	2	45	Come sopra
Da Camuccia alle Case del Piano.	1½	9	30	1	45	1	30	

Rimane fermo pel Postiere di Firenze il diritto della mezza post

ECENTINO NELLO STATO PONTIFICIO

		DISTANZA			TEMPO CONCESSO PER LA PERCORRENZA				
		in Poste	in Miglia		Corrieri		Staffette		
			miglia	cent.	ore	min.	ore	min.	
RITORNO	Da Radicofani a Ricorsi. . .	1	6	20	1	15	1	»	
	Da Ricorsi alla Poderina . .	1	7	60	1	40	1	25	
	Dalla Poderina a Torrenieri.	1	7	50	1	40	1	25	Cavallo di rinf.
	Da Torrenieri a Montarone.	1 ½	12	50	2	30	2	15	
	Da Montarone a Siena. . .	1	8	60	1	45	1	30	
	Da Siena a Poggibonsi. . .	2	15	90	2	50	2	35	
	Da Poggibonsi a S. Casciano.	2	14	97	3	20	3	5	
	Da S. Casciano a Firenze. .	1	8	60	1	30	1	15	

JANO NELLO STATO PONTIFICIO

RITORNO	Dal Coyigliaio a Montecarelli	1	7	90	1	35	1	20	
	Da Montecarelli a Cafaggiolo.	1	6	80	1	25	1	10	
	Da Cafaggiolo a Firenze. . .	2	14	70	2	50	2	35	

RENZE A PIETRASANTA

RITORNO	Da Pietrasanta a Lucca . . .	2 ½	18	55	3	25	3	15	
	Da Lucca a Pescia.	1 ½	10	50	1	45	1	30	
	Da Pescia a Pistoia	2	14	10	2	15	2	»	
	Da Pistoia a Firenze	3	21	30	3	30	3	15	

SE DEL PIANO NELLO STATO PONTIFICIO

RITORNO	Da Camuccia a Arezzo . . .	2	17	54	3	»	2	45	Cav. di rinf. nei 4 mesi di Nov. Dic. Genn. e Febbraio.
	Da Arezzo a Levane.	2	15	60	2	30	2	15	
	Da Levane all'Incisa	2	14	25	2	15	2	»	
	Dall'Incisa a Firenzo (per S. Donato).	2	15	»	3	»	2	45	Cavall. di rinf.

olo di Posta Reale, conforme alla Notificazione de'3 Dicembre 1845.

POSTA DEI CAVALLI — *Traslocazioni e ordini diversi relativi allo Stradale Bolognese.*

1 — Il Commendatore Marchese Girolamo Ballati Nerli, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio di S. E il Ministro delle Finanze del dì 18 corrente, fa sapere al Pubblico che col 1. Gennaio prossimo avverranno le seguenti mutazioni nelle stazioni Postali della Strada Bolognese: (*Notificazione de'* 20 *Dicembre* 1854.)

2 — La stazione di Cafaggiolo sarà portata a Vaglia, col diritto al terzo cavallo verso Montecarelli; quella del Covigliaio verrà soppressa, riaprendosi invece quella delle Filigare.

3 — Le relative percorrenze saranno computate una posta e mezzo tra Firenze e Vaglia, e tra Vaglia e Montecarelli; ugualmente una posta e mezzo tra Montecarelli e le Filigare; ed una posta dalle Filigare a Loiano, sul territorio Pontificio.

4 — Nel seguente quadro sono indicate le stazioni postali che tuttora rimangono nel Granducato e le relative condizioni di percorrenza.

	DISTANZA IN Poste	DISTANZA IN MIGLIA		TEMPO CONCESSO per la percorrenza CORRIERI		Staffette		OSSERVAZIONI
		mig.	cen.	ore	min.	ore	min.	
Strada Aretina tra Firenze e le Case del Piano nello Stato Pontificio								
ANDATA — Da Firenze all' Incisa (per S. Donato	2	15	»	3	»	2	45	Posta reale e cavallo di rinforzo
Dall'Incisa a Levane	2	14	25	2	15	2	»	
DaLevane ad Arezzo	2	15	60	2	50	2	35	Cavallo di rinforzo
Da Arezzo a Camuccia	2	17	54	3	»	2	45	Cavallo di rinforzo
Da Camuccia alle Case del Piano .	1 ½	9	30	1	45	1	30	
RITORNO — Da Camuccia ad Arezzo	2	17	54	3	»	2	45	Cavallo di rinforzo
Da Arezzo a Levane.	2	15	60	2	30	2	15	
Da Levane all'Incisa	2	14	25	2	15	2	»	
Dall'Incisa a Firenze per S. Donato . .	2	15	»	3	»	2	45	Cavallo di rinforzo

	DISTANZA			TEMPO CONCESSO e per la percorrenza				OSSERVAZIONI
	IN Poste	IN MIGLIA		CORRIERI		Staffette		
		mig.	cen.	ore	min.	ore	min.	
Strada Bolognese tra Firenze e Lojano nello Stato Pontificio								
ANDATA — Da Firenze a Vaglia	1 ½	10	10	2	10	2	»	Posta reale e cavallo di rinforzo per la 1.a Posta
Da Vaglia a Montecarelli.	1 ½	12	20	2	30	2	20	Cavallo di rinforzo
Da Montecarelli alle Filigare	2	13	40	3	»	2	45	Cavallo di rinforzo per la 1.a Posta
Dalle Filigare a Loiano	1	5	81	1	20	1	10	
RITORNO — Dalle Filigare (a) a Montecarelli. . .	2	13	40	2	45	2	35	
Da Montecarelli a Vaglia.	1 ½	12	20	2	»	1	45	
Da Vaglia a Firenze	1 ½	10	10	2	»	1	45	
Strada Romana tra Siena e Pontecentino nello Stato Pontificio								
ANDATA — Da Siena a Monteroni	1	8	60	1	15	1	»	
Da Monteroni a Torrenieri	1 ½	12	50	2	40	2	25	
Da Torrenieri alla Poderina.	1	7	50	1	40	1	25	Cavallo di rinforzo
Dalla Poderina a Ricorsi	1	7	60	1	40	1	25	
Da Ricorsi a Radicofani	1	6	20	1	30	1	15	Cavallo di rinforzo
Da Radicofani a Pontecentino. . . .	1	8	70	1	50	1	35	

(a) I Viaggiatori che volessero fermarsi al Covigliaio e pernottarvi, troveranno quivi senz'aumento di spesa, i cavalli per proseguire.

	DISTANZA			TEMPO CONCESSO per la percorrenza				OSSERVAZIONI
	IN Poste	IN MIGLIA		CORRIERI		*Staffette*		
		mig.	cen.	ore	min.	ore	min.	
Strada Romana tra Siena e Pontecentino nello Stato Pontificio								
RITORNO — Da Radicofani a Ricorsi	1	6	20	1	15	1	»	
Da Ricorsi alla Poderina.	1	7	60	1	40	1	25	
Dalla Poderina a Torrenieri . . .	1	7	50	1	40	1	25	Cavallo di rinforzo
Da Torrenieri a Monteroni	1 $\frac{1}{2}$	12	50	2	30	2	15	
Da Monteroni a Siena	1	8	60	1	45	1	30	
Strada Sarzanese tra Lucca e Massa nello Stato Estense								
ANDATA — Da Lucca a Pietrasanta	2 $\frac{1}{2}$	18	55	3	25	3	10	
Da Pietrasanta a Massa	1	7	50	1	»	1	»	
RITORNO — Da Pietrasanta a Lucca	2 $\frac{1}{2}$	18	55	3	25	3	15	

POSTA DEI CAVALLI *nello Stradale da Firenze a Perugia.*

1 — Il Cav. Commendatore Marchese Girolamo Ballati-Nerli, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze in data di ieri, fa pubblicamente noto che, a cominciare dal primo Gennaio prossimo,

2 — Il corso settimanale di Corriere tra Firenze e Perugia rimarrà soppresso.

3 — Il cambio delle corrispondenze, che si fa ora tre volte la settimana fra queste due città, mediante un corso di Corriere e due di Staffetta, si farà invece cinque volte per mezzo di altrettanti corsi di Staffetta, dei quali profitteranno pel cambio delle loro corrispondenze con Perugia anche i luoghi intermedj.

4 — Gli arrivi e le partenze da Firenze a Perugia e viceversa, saranno regolati come appresso, nelle ore consuete: (*Notificazione de'29 Dicembre* 1853.)

Da Firenze	*A Perugia*
Lunedì	Martedì
Martedì	Mercoledì
Mercoledì	Giovedì
Giovedì	Venerdì
Sabato	Domenica

Da Perugia	*a Firenze*
Lunedì	Martedì
Martedì	Mercoledì
Mercoledì	Giovedì
Giovedì	Venerdì
Venerdì	Sabato

5 — Ai tre corrieri ed altrettante Staffette, per mezzo delle quali si fa ora il cambio delle corrispondenze con Roma, per la via di Acquapendente, saranno sostituiti sei corsi di Corriere.

6 — Il prezzo per un posto col Corriere da Siena a Roma sarà di lire cento fiorentine, pari a italiane lire ottantaquattro, e potrà esser fissato presso l' Uffizio dei Corrieri in Firenze tutti i giorni, e presso il Ministro delle Consegne nella Direzione Postale di Siena ugualmente tutti i giorni, eccetto il venerdì, dopo le ore due pomeridiane.

7 — Si fa noto parimente che per la percorrenza dalla Stazione di Camuccia a quella di Arezzo o viceversa, e dall' altra di Levane a quella medesima d' Arezzo, il cavallo di rinforzo, che finora veniva ammesso pei soli mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo e Febbraio, lo sarà invece, sempre a cominciare dal primo Gennaio prossimo, per tutto il corso dell' anno.

POSTA DEI CAVALLI — *soppressione di alcune poste della Strada Senese.*

1 — Il Cav. Marchese Girolamo Ballati Nerli, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in conformità dei veneratissimi ordini contenuti nel biglietto del Ministero delle Finanze in data di questo medesimo giorno, fa pubblicamente note le seguenti disposizioni, da avere effetto il dì primo Luglio prossimo futuro. (*Notificazione del* 27 *Giugno* 1853 *in princ.*)

2 — Col dì 30 Giugno corrente verranno soppresse le due Stazioni Postali di S. Casciano e di Poggibonsi, che sole rimanevano sulla Regia Strada Romana da Firenze a Siena (*Art.* 1.)

3 — Le corrispondenze per Roma partiranno da Firenze coll' ultimo convoglio della ferrovia Leopolda e Centrale, proseguendo da Siena senza interruzione alla volta di Acquapen-

dente, e viceversa le corrispondenze da Roma giungeranno a Firenze col detto convoglio della Leopolda, che accade ora alle 9 e un terzo antimeridiane (*Art.* 2.)

4 — Rimangono fermi i giorni di Martedì, Giovedì e Sabato per la partenza del Corriere da Firenze alla volta di Roma, e i giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato per il suo arrivo da quella parte, profittando anch' esso tanto per l' andata che pel ritorno degl' indicati convogli. (*Art.* 3.)

5 — Rimarrà pure soppresso col dì 30 Giugno il Procacciato tra Firenze Pisa, Lucca e Livorno, instituito nel 27 Dicembre 1848 pel trasporto notturno delle corrispondenze tra le suddette città e Ufizi intermedi. (*Art.* 4.)

6 — È peraltro conservato il doppio cambio quotidiano delle corrispondenze tra le suddette città, che si farà esclusivamente per mezzo delle ferrovie Leopolda e Lucchese; eccetto Lucca, che seguiterà a cambiare il dispaccio per Firenze la mattina per la via di Pisa e la sera per la via di Pistoia, col mezzo della Staffetta *da* e *per* Pietrasanta. (*Art.* 5.)

7 — Il primo cambio di corrispondenze tra la Capitale, Livorno, Pisa, Lucca e Ufizi intermedi si farà per mezzo del convoglio, che parte ora da Firenze alle 7 antimeridiane, da Lucca a ore 8 e 35 minuti e da Livorno a ore 10 e mezzo antimeridiane.

Il secondo si farà col convoglio che parte da Firenze a ore 5 e mezzo, da Lucca a ore 6 e 35 minuti, e da Livorno a ore 6 pomeridiane. (*Art.* 6.)

8 — Anche l' Ufizio di Siena cambierà due volte il giorno i dispacci cogli Ufizi di Firenze, Pisa, Livorno, Empoli e Poggibonsi, per mezzo dei due convogli quotidiani ascendenti e discendenti della Centrale. (*Art.* 7)

9 — Le corrispondenze che si cambiano ora tra Siena e Arezzo tre volte la settimana per la via di Asciano, si cambieranno invece tutti i giorni per la via di Firenze, partendo

da Siena col primo convoglio e giungendovi ugualmente col primo. (*Art.* 8.)

10 — Il Pubblico sarà avvisato per mezzo del Monitore dei cambiamenti che per qualunque motivo occorreranno nelle ore di partenza sopraindicate, e troverà sempre affissa presso ciascun Ufizio postale la tabella indicante le ore per la impostazione e distribuzione delle respettive corrispondenze. (*Art.* 9.)

11 — Non transitando più giornalmente il Corriere o la Staffetta di Siena per S. Casciano, le corrispondenze tra la Capitale e quel R. Ufizio saranno cambiate mediante un Procaccia, che giungerà quotidianamente a Firenze prima delle 8 antimeridiane e ne ripartirà alle ore 5 pomeridiane. (*Art.* 10.)

POSTA DEI CAVALLI — *soppressione di alcune poste dello Stradale Lucchese.*

1 — Il Cav. Commendatore Marchese Girolamo Ballati-Nerii, Ciamberlano di S. A. I. e R. il Granduca, e Soprintendente Generale alle RR. Poste, in conformità dei veneratissimi ordini contenuti nel biglietto delle Finanze in data di questo medesimo giorno, fa noto: (*Notificazione de' 20 Giugno* 1854.)

2 — Che col 30 Giugno cadente verranno soppresse le due Stazioni di cavalli di Pistoia e di Pescia, venendo provveduto al trasporto de' pieghi postali tra Lucca e Pistoia per mezzo di un R. Procaccia, e tra quest' ultima città e la Capitale per mezzo della ferrovia Mariantonia.

3 — A cominciare dal medesimo giorno il trasporto dei pieghi postali tra Genova e Pietrasanta non si farà più per mezzo di una Diligenza privata, ma per mezzo d' un Corriere delle RR. Poste Sarde, il quale partirà quotidianamente da Genova alle ore 12 e mezzo pom. e giungerà a Pisa circa alle ore 4 pomeridiane dell' indomani, e viceversa ripartirà da Pisa alle 9 pomeridiane per essere a Genova circa 28 ore dopo.

4 — Il R. Corriere Sardo da Pisa per Genova e viceversa avrà posto nella sua carrozza per tre viaggiatori.

5 — Il prezzo di ciascun posto, che uno nel *coupè* e due dentro, è fissato a Ln. 50.

6 — Ciascun viaggiatore potrà aver seco fino a 25 chilogrammi di bagaglio: il soprappiù anderà soggetto alla tariffa provvisoria pel trasporto dei gruppi e merci, che si troverà costantemente affissa al Pubblico presso l'Ufizio del Ministro delle consegne in ogni Direzione Postale.

PREFETTURA DI GROSSETO — *V.* MAREMME TOSCANE.

PREGIUDIZJ *ed errori intorno alla cagione della malattia delle uve.*

1 — Al ricominciare dello sviluppo della crittogama, che da qualche anno in alcuni luoghi diminuisce, ed in altri distrugge uno dei più ricchi prodotti delle nostre campagne, sono ritornate ad agitare la mente dei poveri contadini quelle stesse ubbie che anche nell'anno decorso dovemmo lamentare, ed a combattere le quali unirono i Vescovi la loro voce a quella del Governo, cercando per mezzo dei Parrochi di far conoscere come simile calamità non potesse essere e non fosse effetto del fumo che si sprigiona dalle locomotive, ma un fenomeno derivante da ignota cagione, e che egualmente danneggia le provincie solcate dalle strade di ferro, non che quelle ove esse non esistono, siccome fra noi verificasi nell'Aretino, nel Grossetano e nell'Isola stessa dell'Elba. (*Circolare del Ministero dell' Interno de'* 3 *Luglio* 1854.)

2 — Proprio è dell'uomo volere ad ogni modo scoprire la cagione dei mali che l'affliggono, e dove non sa trovarla, accagionarne qualche cosa, onde avere su che scaricare il proprio corruccio; ed in tutte le calamità, che tratto tratto hanno afflitto l'umana famiglia si è dovuto sempre far fronte alle

erronee opinioni, che si sono diffuse nel popolo, ed impedire talor colla forza, che esso non trascendesse ad atti illegali e violenti.

3 — Ora per quanto sia poco da apprendersi, che in Toscana, ove l'educazione alla vita civile si è diffusa in tutte le classi, possa verificarsi alcun disordine, pure interessa grandemente, che sia tolto dalla mente dei Campagnuoli l'erroneo supposto, e col persuaderli che le Strade Ferrate non hanno alcun rapporto col minaccioso flagello, sia tolta l'avversione che contro di esse vien concepita.

4 — Ma molto più interessa, che sia impedito a chicchessia di alimentare tal pregiudizio, dovendo tanto le Autorità politiche che le Municipali a ciò sorvegliare; spendendo le prime tutto il rigore che la legge, e l'interesse della quiete prescrivono per punire chiunque si faccia del medesimo propagatore, o chi tenti eccitare od usare atti violenti contro le Strade Ferrate.

5 — Questo ministero conoscendo di quanto zelo siano animati i signori delegati ed i signori gonfalonieri, non dubita che sì gli uni che gli altri si adopereranno nella sfera delle loro competenze a prevenire qualunque disordine. I primi col punire ed ammonire, i secondi col persuadere, col fare apprendere quali conseguenze potrebbe una qualche mal consigliata violenza portare a oneste e buone persone, non d'altro colpevoli che d'essersi lasciate affascinare dall'errore.

PRESCRIZIONI (*proroga del termine delle*) *da compirsi nel Territorio di Lucca.*

Viste le istanze dirette ad ottenere una proroga alle prescrizioni che pel disposto dell'Art. 42 del Motuproprio de' 26 Febbrajo 1848 anderebbero in breve a compirsi nel Territorio del già Ducato di Lucca, e valutata la ragionevolezza de' motivi a' quali sono appoggiate; (*Decreto de'* 28 *Marzo* 1853.)

1 — Il termine pel compimento delle prescrizioni contemplate dall' Art. 42 del Motuproprio de' 26 Febbrajo 1840 viene prorogato a tutto il 31 Dicembre 1854. (*Art.* 1.)

2 — Trascorsa questa proroga, le prescrizioni suddette sortiranno il loro pieno effetto: restando assolutamente vietato il dar corso a suppliche o reclami per ottenere proroghe ulteriori. (*Art.* 2.)

PRESCRIZIONI (*proroga del termine delle*) *per il Ducato di Lucca.*

1 — Vedute le istanze dirette ad ottenere una proroga al termine delle prescrizioni che, pel disposto dell' Articolo 42 della Legge de' 26 Febbrajo 1848, e dell' altra Legge de' 28 Marzo 1853, andrebbe in breve a compiersi nel territorio dell' antico Ducato di Lucca;

2 — Vedute le specialità ricorrenti per le pubbliche Amministrazioni del ricordato territorio, e la ragionevolezza dei motivi, su cui sono appoggiate le predette istanze, e fra' quali primeggia l'essere stato il Compartimento di Lucca affetto dal Cholera nella decorsa estate: (*Decreto de' 24 Dicembre 1854 in princ.*)

3 — Il termine al compimento delle prescrizioni, di che all' Art. 42 del Decreto de' 26 Febbrajo 1848, è prorogato a tutto il 31 Dicembre 1855. (*Art.* 1.)

4 — Trascorsa questa proroga, le prescrizioni suddette sortiranno il loro pieno effetto, rimanendo assolutamente inibito dar corso a domande per proroghe ulteriori. (*Art.* 2.)

PRETORI *civili e criminali — competenze* — *V.* Corti Regie *— competenze.*

PREVARICAZIONE — *V.* Corruzione.

PRINCIPATO DI PIOMBINO — (*proscioglimento dalle Civiche servitù*).

1 — Vedute le istanze a Noi presentate da diversi fra i principali interessati nel proscioglimento delle servitù civiche del già Principato di Piombino, di che nel Nostro R. Motuproprio del 15 Luglio 1840, e dirette ad ottenere un prolungamento dei termini stabiliti dall'Art. 18 del medesimo Motuproprio, per reclamare contro la perizia estimativa del prezzo di affrancazione, e respettivamente per notificare il reclamo ai non opponenti;

E considerando come sia consigliato dalle circostanze locali dell'Agro Piombinese, e conseguentemente di tutta equità l'aderire alle istanze predette; (*Decreto de' 24 Luglio 1851 in princ.*)

2 — Il termine di giorni quindici, assegnato dall'Art. 18 del Motuproprio de' 15 Luglio 1840 a reclamare contro la perizia che stabilisce il prezzo di affrancazione speciale, relativo a ciascun possesso stato una volta soggetto alle servitù civiche del già Principato di Piombino, viene esteso fino a quattro mesi, a contare dal dì della significazione del deposito della stessa perizia; e l'altro termine di giorni otto, egualmente assegnato dal precitato Articolo a notificare il reclamo alle parti non opponenti, viene esteso fino ad un mese computabile dal dì della presentazione del medesimo reclamo. (*Art. 1.*)

PROCESSIONI *notturne* — *Reg. di pol. pun. Art.* 85.

PROCURATO ABORTO — *Cod. pen. Art.* 321. 322. 323.

PROSELITISMO — *V.* Empietà.

PRUSSIA E TOSCANA — *V.* Convenzione Tosco-Prussiana.

R

RAGIONE *fattasi* — *Cod. pen. Art.* 146.

RAPINA — V. Furto Violento.

RATTO — *Cod. pen. Art.* 84. 85. 86. 87. 89. 288.

RECIDIVA *nel delitto.* — *Cod. pen. Art.* 74. 85.

RECLUTAMENTO MILITARE — *norme per eseguirlo, approvate con Sovrana resoluzione de' 22 Settembre* 1853.

1 — L' anno, al termine del quale si chiude ciascun Reclutamento, si conta dalla data del Decreto Reale di che è menzione all' Art. 4 della Legge.

2 — Alli effetti voluti dall' Art. 8 debbono essere valutati i Volontari ascritti al Servizio di Terra, o di Mare in deduzione al Contingente del Circondario, al quale appartengono, e nel Reclutamento dell' anno posteriore, immediatamente a quello nel quale incominciarono il respettivo servizio, tutte le volte che eglino abbiano preso impegno di servire per la durata di una intiera Capitolazione, secondo li Ordini vegliati fino alla promulgazione della Legge del 18 Febbraio 1853.

3 — È per altro ritenuto che questa disposizione abbia a considerarsi per transitoria, investendo unicamente i Volontarj i quali avessero preso Servizio avanti l' emanazione della Legge del 18 Febbraio 1853, giacchè dopo di quella non deb-

bono di regola ammettersi Volontarj di Terra o di Mare, i quali non si capitolino per il periodo oggi normale di otto anni.

4 — Non sono poi da comprendersi fra i Volontarj deducibili dal Contingente del Circondario al quale appartengono nè i Giovani stati coattivamente sottoposti alla disciplina Militare, e neppure quelli i quali si sono ascritti come consigliati dall' Autorità Politica, e che deferendo a questo Consiglio hanno evitato di vederlo convertito in formale precetto, e si sono così sottratti a quello che di più grave per la loro reputazione avrebbe potuto avere la relativa misura.

5 — Il Coatto però, o il Consigliato a prender servizio Militare si imputa nel Contingente quando, venendo per ragione d' età compreso in un Reclutamento, abbia nella Tratta avuto in sorte un numero che lo destini a far parte del Contingente suddetto.

6 — Delle Notificazioni pubblicate per far conoscere il reparto del Contingente assegnato ad un Compartimento fra i diversi Circondarj di Delegazione che vi sono compresi, ugualmente che di ogni altra pubblicazione relativa a operazioni del Reclutamento Militare, debbono le Prefettnre trasmettere tre esemplari, almeno, alla Direzione del Reclutamento suddetto.

7 — Se in un Circondario di Delegazione Governativa si trovino compresi più Circondarj di Cancellerie, è il Cancelliere Ministro del Censo residente nel Capo-luogo della Delegazione che deve intervenire alle adunanze del Consiglio di Circondario, con facoltà a lui di concertarsi cogli altri Cancellieri del Circondario della Delegazione suddetta per li affari concernenti i Giovani delle Comunità assistite dalle respettive Cancellerie.

8 — Quanto poi a' Suburbj di Firenze, il Segretario del Consiglio di Circondario di Delegazione deve essere il Cancelliere che serve il maggior numero delle Comunità del Circondario stesso, ritenuto in ogni rimanente quanto è stato disposto di sopra.

9 — Le carte relative al Reclutamento Militare debbono conservarsi riunite Circondario per Circondario di Delegazione, quantunque il Circondario sia formato di più Comuni.

10 — L'incarico della conservazione di esse carte, come sopra riunite, spetta intieramente al Cancelliere Ministro del Censo che fa le funzioni di Segretario del Consiglio di Reclutamento in ciascun Circondario.

11 — Per la formazione delle Liste, ugualmente che per le rimanenti operazioni relative al Reclutamento Militare, deve farsi uso delle Module e Stampiglie adoprate in addietro, in quanto l'impiego di esse sia conciliabile col disposto della Legge de' 18 Febbraio 1853, ed ordini successivi.

12 — I Consigli di Circondario non posson prender deliberazioni, quando non siano almeno tre membri di essi presenti a deliberare.

Se insorge questione per la descrizione di qualche Coscritto sulle liste di una piuttosto che di un'altra Comunità le quali appartengano ad un diverso Compartimento, giudica il Consiglio superiore instituito dall' Art. 52 della Legge de' 18 Febbraio 1853.

13 — Le Reclute accettate dai Consigli Compartimentali sono immediatamente consegnate all' Autorità Militare. Se dichiarano di voler metter Cambio o di volere interporre ricorso al Consiglio Superiore, e di Reclutamento sono trattenute a loro spese in luogo di deposito a cura della stessa Autorità Militare, fino all' accettazione del Cambio, o alla risoluzione del Ricorso presentato al Consiglio Superiore suddetto.

14 — Quel giovine che ha dichiarato come sopra di voler metter Cambio, se non lo abbia effettivamente presentato nel termine di otto giorni, si intenderà passato a far parte personalmente delle RR. Truppe.

15 — I Cambj accettati sono immediatamente consegnati all' Autorità Militare.

16 — A misura che i Consigli di Compartimento accet-

tano Reclute destinate al servizio delle armi, le Prefetture debbono inviarne nota, giorno per giorno, alla Direzione del Reclutamento Militare, indicando il numero toccato nella Tratta a ciascuna Recluta, distinguendo i Giovani che prendono personalmente Servizio, dalle Reclute accettate come Cambj, ed in quest' ultimo caso non omettendo di dare i nomi del Coscritto surrogante, e della Recluta surrogata.

17 — L' ammissione delle Reclute è dichiarata dai Consigli Compartimentali per mezzo di Certificati del Modello A, se si tratti di Giovani che prendono servizio personalmente, e con altri uniformi al Modello B, se si tratti di Cambj.

18 — Le Carte le quali hanno servito a giustificare in ciascun Coscritto, e più specialmente in ciascun Cambio, il concorso dei requisiti voluti dalla Legge per la sua accettazione debbono essere passate ai respettivi Comandi di Piazza nell' atto di consegnare ai medesimi li uomini ai quali quelle Carte si riferiscono.

19 — I Prefetti debbono trasmettere alla Direzione del Reclutamento Militare copia delle Deliberazioni prese dai respettivi Consigli Compartimentali, quando queste riguardino alla applicazione o interpretazione della Legge ed altri Ordini vigenti sul Reclutamento suddetto.

20 — Ogni qual volta si faccia luogo a collocare, per modo di esperimento, in qualche Spedale civile i Coscritti estratti a sorte, la fisica idoneità dei quali non possa riconoscersi in una sola visita, deve la spesa della loro permanenza nei respettivo Spedale rimanere a carico dello Spedale stesso nel caso di miserabilità, debitamente constatata dei Coscritti, e nel caso opposto, deve esser pagata dalle famiglie alle quali appartengono.

21 — Fra i Medici o Chirurghi destinati ad assistere ai Consigli Campartimentali si procurerà che uno sia eletto sempre fra li addetti al Servizio Militare.

22 — Ai Medici e Chirurghi si militari che civili i quali

assistono i Consigli Compartimentali o il Consiglio superiore di Reclutamento, è corrisposto l'onorario di Lire 6. 13. 4 al giorno per ciascuno, sia che visitino uno come molti Coscritti, bene inteso però che quando debbono allontanarsi dalla loro residenza siano a ciascuno dei medesimi pagate Lire 8 al giorno d'indennità di spese; quando siano obbligati a trattenersi e pernottare fuori della loro residenza debbono essere provveduti di conveniente alloggio a carico delle Comunità respettive.

23 — Alle adunanze dei Consigli Compartimentali di Reclutamento si ammettono le Reclute, i Cambj, e le Persone le quali hanno con loro un diretto interesse, senza però estendere quella facilità ai sensali o fornitori di Cambj.

24 — L'ammogliato non ha diritto alla esenzione, qualunque sia il tempo nel quale contrasse il matrimonio, posteriormente alla emanazione della Legge de' 18 Febbrajo 1853.

25 — Li Individui che si trovano in stabilimenti di Educazione Militare, o che sono volontariamente ascritti a Corpi Militari oltre che quelli delle Truppe Regolari, o che fan parte di Corpi militarmente montati senza Capitolazione, non vanno esenti da sodisfare agli obblighi del Reclutamento.

26 — Le domande di esenzione in via di grazia non debbono di regola trattenere l'immediata esecuzione della Legge, eccetto peraltro il caso che siano state messe in corso con special commissione d'informarle, dal Governo Superiore, o che a giudizio dei Consigli Compartimentali concorrano speciali e straordinarissime circostanze da meritare la proposizione della grazia.

27 — Quando il supplicante sia già stato accettato come Recluta deve rimanere in luogo di deposito, siccome è detto all' Art. 29, fino alla risoluzione della grazia; e quando sia graziato deve rimborsare l'Amministrazione Militare delle spese di sussistenza.

28 — N. 1. Gode dell'esenzione il Giovine del quale il fratello germano o consanguineo immediatamente anteriore in

età si trovi al servizio militare nei corpi di Truppe regolari o in persona, o rappresentato da un Cambio stato regolarmente ricevuto, e che si trovi tuttora presente sotto le Bandiere come cambio del Giovine da cui il coscritto vuol desumere titolo all'esenzione.

29 — Per Servizio Militare che rechi il benefizio qui sopra indicato non si intende però quello prestato in Corpi Militari, o militarmente montati, l'ascrizione ai quali è volontaria o graziosa, o non trae seco vincoli di capitolazione.

30 — N. 7. Per famiglie coloniche alle quali si accordi il benefizio di che al paragrafo 7 dell'Art. 38 della Legge del 18 Febbrajo 1853 si intendano quelle che trovansi a podere lavorandone colle proprie mani le terre a titolo di mezzeria o di affitto.

31 — Le fedi dell'Amministrazione Militare che dichiarano se il Giovine presentato per cambio abbia o no servito nelle RR. Truppe debbono dall'Amministrazione stessa, appena che ne abbia avuta richiesta dalli aventi interesse, esser trasmesse alle Prefetture respettive perchè ne sia fatto uso quando i Cambj vengono personalmente presentati dai Coscritti ai Consigli Compartimentali.

32 — Il cambio che fu altra volta militare, per essere accettato, deve bensì esibire l'atto del Congedo, e non potrà esser ricevuto qualora da questo resulti che fu espulso o riformato, o anche congedato per grazia, seppure in quest'ultimo caso non resti concludentemente giustificata la cessazione delle cause che determinarono la grazia.

33 — In caso di urgenza, il certificato dell'Autorità Comunale che dovrà presentare il Giovine proposto per cambio, potrà essere rilasciato anche dal solo Gonfaloniere.

34 — Per regola dei Ministri incaricati di rilasciare le Fedi di Specchietto deve ritenersi che non possono essere ammessi per cambj i condannati a pene afflittive qualunque per falsità, furti, ed altri congeneri delitti contro le proprietà, ed

anche i puramente diffamati per delitti contro le proprietà, eccettuate solamente le lievi coercizioni per modici danni Campestri.

35 — Le Fedi di Specchietto per giovani coscritti o per cambj destinati a rimpiazzarli debbono enunciare non solo le condanne riportate, ma anco le procedure che ciascuno abbia pendente con la indicazione del turno non che lo stadio in cui si trovano.

36 — La responsabilità personale del Giovine che vuol metter cambio è piena ed assoluta fino che il cambio non sia stato ricevuto definitivamente sotto le Bandiere, cioè fino a che non sia stato ricevuto dal Consiglio Compartimentale, ed in caso di ricorso dal Consiglio Superiore di Reclutamento.

37 — Dopo quella accettazione il sostituente rimane responsabile nel caso però in che si riconosca per parte sua il dolo, l'artifizio, o la partecipazione all'artifizio medesimo preordinato ad ingannare il Governo sullo stato personale del cambio, o sopra i difetti, e le imperfezioni preesistenti, ed occultate maliziosamente, all'appoggio di documenti riconosciuti falsi ed erronei.

38 — Ogni cambio, ed ogni sostituto, che non sia fratello del sostituente ricevuto sotto le Bandiere deposita Lire 280 nella Cassa dell'Amministrazione Militare, la quale pone quella somma nella Cassa Centrale dei risparmi e depositi in nome e per conto del cambio o sostituto che la depositò.

39 — Spetta ai Giovani che presentano cambio o sostituto la cura di prendere nel proprio interesse le cautele necessarie per la sicurezza del pagamento del premio convenuto, quando questo pagamento abbia luogo in tutto o in parte prima che il cambio o sostituto sia irretrattabilmente accettato sotto le Bandiere, onde garantirsi dell'evento che il cambio o sostituto anzidetti possano non essere accettati.

40 — I ricorsi nell'interesse privato possono essere avanzati solamente dai Coscritti della classe chiamata a fornire il

Contingente o personalmente o per mezzo dei loro genitori, o dai capi delle respettive famiglie, o dai tutori, o da' loro mandatarj muniti di procura ad hoc.

41 — Se presentati da altri sono inammissibili.

42 — I ricorsi nell' interesse del Servizio Militare possono essere avanzati dalle Autorità Civili e Militari che per uffìcio prendono parte alle operazioni del Reclutamento.

43 — Il termine di otto giorni decorre dal giorno posteriore a quello della deliberazione del Consiglio Compartimentale senza bisogno di Notificazione veruna.

44 — I ricorsi debbono essere presentati e ratificati in persona dai coscritti, o dai loro genitori o dai capi delle respettive famiglie, o dai loro tutori, o da procuratori muniti di special mandato, alla Segreteria della Prefettura Compartimentale, o a quella della Direzione del Reclutamento Militare o a quella del R. Comando Supremo delle Truppe.

45 — Il Segretario di ciascuno dei detti Dipartimenti, o il Ministro incaricato di rappresentarlo, deve notare sopra un registro a ciò destinato il ricorso appena ricevuto, segnando la data dell' esibizione, anche sul Ricorso, e apponendovi la sua firma.

46 — Per le spese necessarie alla nuova visita dei coscritti in caso di ricorso interposto avanti al Consiglio Superiore, si ritiene, come già voleva l' Art. IV della Circolare de' 24 Marzo 1852, che debbono essere sostenute in proprio dai reclamanti.

47 — Quando le risoluzioni del Consiglio Superiore importinò la esclusione di un coscritto, o di un cambio, questi è immediatamente licenziato, ed a cura della Prefettura deve essere in suo luogo somministrata altra recluta.

48 — Se il refrattario abile al Servizio Militare vien costretto al servizio medesimo, avanti che siano chiuse nel suo Circondario le operazioni del Reclutamento al quale appartiene in ragione d' età, vien egli computato in sgravio del Contin-

gente assegnato al Circondario nel Reclutamento medesimo. Se poi è costretto al Servizio Militare dopo che le suddette operazioni siano compite, vien computato in sgravio del Contingente del primo Reclutamento posteriore al suo ingresso al servizio.

49 — Ai Cursori delle Delegazioni Governative incumbe l'obbligo di notificare ai Coscritti le intimazioni per presentarsi avanti ai Consigli di Reclutamento, e le risoluzioni loro. Nel solo caso che per ragione di servizio i cursori abbian dovuto sopportare insolite spese può esser loro accordata una indennità nei limiti fissati dai veglianti ordini pei Commessi di vigilanza.

50 — Quel coscritto che dopo di avere interposto ricorso al Consiglio Superiore, nel suo proprio interesse, manchi di presentarsi al Consiglio stesso nel giorno fissato per la visita, perde il benefizio del ricorso al quale si considera che abbia renunziato, quando per altro il ricorrente non avesse fatto constare in modo superiore ad ogni eccezione dell'assoluta sua impotenza di presentarsi personalmente al Consiglio sunnominato.

51 — La cognizione delle trasgressioni contemplate nella Legge de' 18 Febbraio 1853, salvo quanto è disposto nell'articolo 58 della medesima, spetta ai Tribunali Ordinarj, ed il promuovere la relativa azione penale spetta al Pubblico Ministero per obbligo del proprio ufficio; ma tuttavolta incombe ai Consigli di Circondario ed ai Consigli Compartimentali di Reclutamento l'obbligo di deferire a notizia del Pubblico Ministero quei fatti che possono dar luogo al medesimo di spiegare il suo ufficio.

52 — Le Casse delle Prefetture dietro ordine del Prefetto anticipano le spese occorrenti al Consiglio di Reclutamento a forma della Legge e di ordini speciali, e ritenute le Tariffe che siano o possano essere approvate.

53 — Al fine poi di ciascun Reclutamento la Nota delle anticipazioni occorse è inviata dal Prefetto alla Direzione del Reclutamento Militare che la sottopone all' approvazione Sovrana, e chiede l' ordine del rimborso a carico della R. Depositeria.

54 — All' Uffizio del Governo di Livorno, ed a richiesta del Capo dell' Uffizio stesso, somministra le somme occorrenti la Cassa della R. Dogana col sistema solito praticarsi per far fronte alle spese minute nelli Uffizi che non hanno propria Cassa. — E a fine di ciascun Reclutamento deve l' Uffizio del Governo di Livorno trasmettere a quello della Direzione del Reclutamento la relativa Nota nel modo ed alli effetti che sopra.

55 — Per le spese occorrenti al Consiglio Superiore di Reclutamento supplisce la Cassa dell'Amministrazione Militare, ritenuto poi quanto è stabilito di sopra per le Prefetture circa alla formazione delle Note definitive, alla approvazione ed al rimborso delle spese di che si tratta.

56 — La nuova Legge de' 18 Febbraio 1853 non ha derogato alle disposizioni Sovrane contenute nella Circolare de'6 Settembre 1826 che pongono fra li obblighi dei Cancellieri Ministri del Censo quello di doversi occupare delle operazioni di Reclutamento Militare senza altra retribuzione qualunque.

57 — È per altro data facoltà al Consigli di Circondario proporre, ed alle Prefetture di approvare la spesa di qualche amanuense in soccorso solamente dei Cancellieri Ministri del Censo che sono Segretarj dei Consigli di Circondarj molto estesi, e segnatamente di quei Circondarj che comprendono più Cancellerie.

58 — Ugualmente è autorizzato in massima il pagamento di una discreta retribuzione ai Medici Condotti ed ai Donzelli nelli obblighi dei quali non sia pur quello di sodisfare respettivamente alle ingerenze relative al Reclutamento.

59 — In occasione dei Reclutamenti annuali deve ciaschedun Consiglio di Circondario presentar per tempo all' approvazione della Prefettura il Bilancio di Previsione delle spese relative all'oggetto pei soli titoli ammessi dalli Ordini vigenti e dalle premesse dichiarazioni.

60 — Ed a Reclutamento compito dovrà pure presentarsi all' approvazione della Prefettura il Rendiconto delle spese così effettuate col Progetto di reparto fra le Comunità interessate, che diventerà esecutorio allora soltanto che avrà ricevuta l' approvazione della Prefettura.

61 — I Gonfalonieri ed i Delegati di Governo che debbono per le Operazioni del Reclutamento Militare diriger lettere ai Presidenti dei Consigli di Circondario non ometteranno di notare nella soprascritta la qualità di Autorità Governativa della quale è rivestito il Ricevente, onde le lettere possano a lui pervenire con franchigia postale, ritenendo che se per la trascuranza di tale indicazione i pieghi venissero a Tassa sottoposti, i dirigenti dovrebbero rimborsare del proprio la indebita spesa.

PROSPETTI A E B

ARRUOLA

Certificato di Accett

COGNOME E NOME / SOPRANNOME	(A) Nome del Padre / Nome e Cognome della Madre	Numero estratto	(B) Come Arruolato	(C) Giorno della Nascita	LUOGO								Stato	Professione
					Di Nascita				Di dimora della Famiglia					
					Parrocchia	Delegazione Govern.	Circondario	Compartimento	Parrocchia	Delegazione Govern.	Circondario	Compartimento		

Dalla Residenza del Consiglio

Li

... N T O del 185

...ne al Servizio Militare

...TATURA		CONNOTATI PERSONALI									(D)	
Soldi	Denari	Capelli	Ciglia	Occhi	Naso	Bocca	Mento	Viso	Barba	Segni particolari	Autorità che lo ha accettato al Servizio	Giorno dell'accettazione

AVVERTENZE

(A) *Se il Giovine spetti alla classe dei Gettatelli si dichiari così* « Figlio dello Spedale di.... »

(B) *Si dica se sia stato obbediente o refrattario alla Legge.*

(C) *Dopo la indicazione dell'epoca di nascita si prosegua alla opportunità dicendo* — Rimesso in buon giorno con risoluzione del di...... »

(D) *A seconda del caso si citi il Consiglio Compartimentale ovvero il Consiglio Superiore di Reclutamento.*

Occorrendo qualche osservazione si faccia qui sotto.

OSSERVAZIONI

in

185

A R R U O L A

Certificato di Accetta

(A) COGNOME E NOME / SOPRANNOME	(B) Nome del Padre / Nome e Cognome della Madre	Giorno della Nascita	LUOGO								Stato	Professione	Se o nò vaccinato	STAT	
			Di Nascita				Di dimora della Famiglia								
			Parrocchia	Delegazione Govern.	Circondario	Compartimento	Parrocchia	Delegazione Govern.	Circondario	Compartimento				Braccia	Soldi

Dalla Residenza del Consiglio

Li

NTO *del* 185

ne al Servizio Militare

CONNOTATI PERSONALI													
Ciglia	Occhi	Naso	Bocca	Mento	Viso	Barba	Segni particolari	COGNOME E NOME denominazione del Genitore giorno di Nascita e Numero estratto dal Coscritto rappresentato dall' Individuo ammesso in suo luogo	Circondario a cui spetta il Coscritto	Compartimento	(C) Autorità che ha accettato il suo Rappresentante	Giorno dell' accettazione	**AVVERTENZE** (A) *In mezzo alle due linee s'indichi la qualità del Giovine cioè se Cambio o Sostituto.* (B) *Se il Giovine sia della classe dei Gettatelli, si dichiari dicendo:* « Figlio dello Spedale di... » (C) *A seconda del caso si citi il Consiglio Compartimentale, ovvero il Consiglio Superiore di Reclutamento.*
													Osservazioni Se l'individuo ammesso fosse un Militare, si indichino qui il Corpo al quale è addetto, e il suo grado.

in

185

REGOLAMENTO COMUNALE

SOMMARIO

Col Nostro R. Motuproprio del 6 Maggio 1852 Ci riservammo di riformare il Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849 per modo che il sistema da Esso posto in vigore, in linea d'esperimento, venisse ad armonizzare colle variate instituzioni dello Stato.

E volendo ora costituire su nuove basi la Rappresentanza dei Comuni, che è la parte del sistema anzidetto che più abbisogna di efficaci, e solleciti provvedimenti; (*Decreto de' 28 Settembre 1853 in princ.*)

1 — Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio Generale, da un Magistrato, e da un Gonfaloniere.

Il Consiglio Generale si compone del Gonfaloniere, dei Priori residenti nel Magistrato, e dei Consiglleri; nel numero che è determinato dalla Legge.

Il Magistrato si compone del Gonfaloniere, e di quel numero di Priori che è stabilito dalla Legge. (*Art. 1.*)

2 — I Priori residenti nel Magistrato hanno la precedenza sui Consiglieri. (*Art*, 2.)

3 — I Consiglieri durano in ufficio un anno, i Priori due anni.

I Priori si rinnuovano ogni anno per metà. In caso che siano in numero dispari, nel primo anno si rinnuova un Priore più che nel secondo. Così se i Priori sono tre, nel primo anno se ne rinnuovano due; se sono cinque se ne rinnuovano tre, e così di seguito.

Il Priore o il Consigliere che entra in ufficio a anno o a biennio incominciato in luogo di altro Priore o Consigliere mancato, compie il tempo del suo antecessore. (*Art*. 3.)

4 — Il numero dei Priori e Consiglieri che, oltre il Gonfaloniere, formano la Rappresentanza Comunale, è determinato in ragione della popolazione del Circondario di ogni Comune, e nelle seguenti proporzioni:

a) nei Comuni ove la popolazione non supera i 2000 abitanti, i Priori sono tre, ed i Consiglieri sei;

b) ove gli abitanti sono più di 2000, ma non oltrepassano i 5000, i Priori sono quattro, ed i Consiglieri otto;

c) ove gli abitanti sono più di 5000, ma non superano i 10,000, i Priori sono cinque, ed i Consiglieri dieci;

d) ove gli abitanti sono più di 10,000, ma non oltrepassano i 15,000, i Priori sono sei, ed i Consiglieri dodici;

e) ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000, i Priori sono sette, ed i Consiglieri quattordici;

f) ove gli abitanti sono più di 20,000, i Priori sono otto, ed i Consiglieri sedici;

g) nel Comune di Lucca i Priori sono nove ed i Consiglieri diciotto;

h) nei Comuni di Firenze e di Livorno i Priori sono dieci, ed i Consiglieri venti;

Agli effetti che sopra, e vale a dire per fissare il numero dei Priori e Consiglieri in ciascun Comune dello Stato,

si terranno i dati, che circa alla popolazione del Granducato risultano dal prospetto pubblicato in quest' anno dall' uffizio dello Stato Civile e Statistica generale. Al termine di dieci anni, e quindi di decennio in decennio, saranno ammesse le mutazioni nel numero dei Priori e Consiglieri che corrispondano a quelle delle popolazioni. (*Art.* 4.)

5 — Il Gonfaloniere è a nomina libera del Granduca, che lo sceglie di regola fra quelli che hanno i requisiti voluti dalla Legge per i Priori.

L' ufficio del Gonfaloniere dura quattro anni. Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore. (*Art.* 5.)

6 — Quello fra i Priori che è primo in ordine di precedenza supplisce al Gonfaloniere in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza del primo Priore, ne fa le veci il secondo. (*Art.* 6.)

7 — Il Consiglio Generale si forma per tratta a sorte fra tutti i possessori impostati all' estimo di ciascun Comune. (*Art.* 7.)

8 — I Priori residenti nel Magistrato si tolgono dalla metà dei possessori impostati all' estimo per ordine di maggior quota di rendita o massa imponibile, col sistema misto di tratta e di elezione, come sarà detto in appresso. (*Art.* 8.)

9 — Le tratte si fanno in ciascun anno nel mese di Agosto. (*Art.* 9.)

10 — In ogni Comune vi saranno due borse, una per la formazione del Consiglio Generale, l' altra per la formazione del Magistrato; e si conserveranno in una cassa chiusa a due chiavi, una delle quali custodita dal Gonfaloniere, e l' altra dal Cancelliere Ministro del Censo. (*Art.* 10.)

11 — Nella borsa per la formazione del Consiglio Generale si includeranno i nomi di tutti i Possessori del Comune, compresi i Corpi morali, sì laici che ecclesiastici, e non trascurata nessuna posta accesa all' estimo. (*Art.* 11.)

12 — Nella borsa per la formazione del Magistrato si includeranno i nomi della metà di tutti i possessori, come è detto nel precedente articolo 8, presi per ordine di maggior quota di rendita o massa imponibile

Nel caso che la metà suddetta non raggiunga il decuplo del numero dei Priori assegnato al Comune, la borsa si completerà fino a quel limite coi nomi dei successivi possessori aventi all' estimo maggior quota di rendita o massa imponibile.

E nel caso che per giungere alla metà, o al decuplo che sopra, convenisse prendere il nome di uno tra diversi possessori che abbiano la stessa rendita o massa imponibile, i nomi di questi s' includeranno tutti nella borsa. (*Art.* 12.)

13 — Le imborsazioni si faranno sempre dal Gonfaloniere alla presenza del Magistrato, che le autentica con suo partito.

In egual modo si faranno le tratte, siano le annuali ricorrenti nel mese di Agosto, siano quelle occorrenti a completare le Note dopo la purgazione, siano quelle da farsi nel corso dell' anno in caso che le Rappresentanze Comunali rimangano incomplete. (*Art.* 13.)

14 — Quando una posta di beni descritti all' estimo è goduta in comune da più persone, non s' imborseranno i nomi di tutte, ma soltanto il nome del Capo-posta, o di quello fra i Condomini che agisca in qualità di Capo della famiglia o della Società. (*Art.* 14.)

15 — È lasciata peraltro facoltà al Magistrato, sulla proposta del Gonfaloniere, d' imborsare il nome di uno dei Socj o Condomini in luogo dell' altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti interessate prima della imborsazione. (*Art.* 15.)

16 — Le borse si rinnuovano e si rettificano ogni anno. (*Art.* 16.)

17 — Dalla borsa destinata alla formazione del Consiglio Generale si estrarranno tanti nomi quanti sono i Consiglieri che la Legge assegna al Comune. (*Art.* 17.)

18 — Dalla borsa destinata alla formazione del Magistrato si estrarranno tanti nomi quanti formino il triplo del numero dei Priori che debbono entrare nel Magistrato medesimo. (*Art.* 18.)

19 — Si avranno per nulle e come non avvenute le tratte che fossero fatte da borse non rettificate. (*Art.* 19.)

20 — Il Magistrato conosce delle cause di divieto da risiedere nella Rappresentanza Comunale; e sempre, col mezzo della tratta, completa le note onde supplire gli esclusi. Il Gonfaloniere assistito dal Cancelliere porta a termine la purgazione delle tratte, invitando a sostituire quelli che ne hanno l'obbligo o il diritto, e notando le sostituzioni. (*Art.* 20.)

21 — Hanno divieto di risiedere nel Consiglio e nel Magistrato:

a) i condannati a pena afflittiva, durante la pena o durante la contumacia;

b) le donne;

c) quelli che non hanno compiti venticinque anni di età;

d) i pienamente o medìamente interdetti;

e) chiunque risieda nel Magistrato o nel Consiglio Generale lo stesso anno della tratta;

f) gl'Impiegati Comunali stipendiati dalla cassa del Comune;

g) i Prefetti, i Consiglieri, i Segretarj e i Ragionieri di Prefettura dentro il respettivo Compartimento;

h) i Sottoprefetti, i Delegati di Governo, i Pretori e i Cancellieri Ministri del Censo e loro Ajuti nel respettivo Circondario;

i) il Camarlingo, il suo Sostituto, o Procuratore nel respettivo Comune. (*Art.* 21.)

22 — Non possono far parte della Rappresentanza dello stesso Comune simultaneamente, padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. Il primo estratto dà divieto al secondo. (*Art.* 22.)

23 — Hanno obbligo di sostituire o direttamente, o nei congrui casi per mezzo dei loro legittimi rappresentanti nel termine di venti giorni dal ricevuto avviso, e sotto le pene comminate dall' Articolo 49.

a) le donne;

b) coloro che non hanno compiti venticinque anni di età;

c) gl' interdetti plenamente o mediamente;

d) le Amministrazioni pubbliche;

e) i Corpi morali. (*Art.* 23.)

24 — Il Granduca e le Persone della Famiglia Reale, impostate agli estimi per beni di loro privata proprietà, saranno in diritto di rinunziare o di sostituire. (*Art.* 24.)

25 — Tanto i proprietarj forestieri non dimoranti in Toscana, quanto i proprietarj Toscani residenti in paese estero, avranno facoltà di sostituire; ma si terranno per rinunzianti ogni volta che non sostituiranno nel termine di giorni venti dal dì in cui il Gonfaloniere farà consegnare il relativo avviso, nei modi, e colle forme fissate per la consegna della cartella del dazio. (*Art.* 25.)

26 — Hanno facoltà di risiedere personalmente, o di sostituire

a) Gli Arcivescovi, Vescovi, Vicarj generali, Parrochi ed altri Sacerdoti che hanno cura d' anime;

b) Gl'Impiegati ascritti al R. Servizio con provvisioni ed incumbenze d' impiego d' esercizio continuo;

c) I possessori forestieri dimoranti in Toscana;

d) chi è affatto cieco o sordo. (*Art.* 26)

27 — I sostituti dovranno avere la capacità necessaria per potere esercitare in proprio l' ufficio, al quale vengono chiamati dal sostituente. (*Art.* 27.)

28 — Hanno facoltà di rinunziare senza andar soggetti al pagamento di penali

a) gli ottuagenarj;

b) i malati cronici;

c) chi ha rappresentanza o esercita ufficj comunali in altro Comune. (*Art.* 28.)

29 — Le questioni che potessero insorgere per imborsazioni, tratte, sostituzioni, divieti e titoli di esenzione, si decideranno dal Magistrato, salvo il ricorso di che all'Art. 53. (*Art.* 29.)

30 — Purgata la tratta dei Consiglieri, il Gonfaloniere ne rimette copia al Prefetto dentro il mese di Ottobre per notizia, ed agli effetti di che all'Articolo 33. I Consiglieri al tempo stabilito, entreranno senza altro in ufficio. L'ordine della tratta indica per loro l'ordine di precedenza. (*Art.* 30.)

31 — Purgate le tratte dei Priori, il Gonfaloniere le invia nel mese di Ottobre al Prefetto, il quale, salvo quanto è disposto nell' Articolo seguente, sceglie dal numero triplo degli estratti, e designa nel successivo mese di Dicembre quelli che debbono risiedere nel Magistrato (*Art.* 31.)

32 — Per i Comuni di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoia, i Prefetti rassegnano le tratte al Granduca, dovendo dipendere la scelta dalla Sua Sovrana Volontà. (*Art.* 32.)

33 — Il Granduca pei Comuni di sopra nominati, e i Prefetti pei rimanenti, designano annualmente due fra i Consiglieri più facilmente reperibili nel luogo delle Adunanze, i quali possano fare le veci di Priore, in caso che manchi il numero necessario per deliberare. (*Art.* 33.)

34 — L'ordine della nota dei componenti l'intiero Magistrato, che, senza curare quello della estrazione, nè il tempo in che fu fatta, è stabilito anno per anno nei congrui casi dal Granduca o dai Prefetti, costituirà il primo, il secondo Priore, e gli altri successivamente. (*Art.* 34.)

35 — Chiunque debba ritenersi per accettante l'ufficio di Priore o di Consigliere, o per non averne fatta rinunzia o rifiuto, o per averlo accettato espressamente, o per averlo

esercitato di fatto, non potrà altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla Legge, e dovrà continuare per tutto il tempo stabilito, senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto.

Perde bensì la qualità di Rappresentante del Comune chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla nomina. (*Art.* 35.)

36 — Il Consiglio generale

a) nomina i Deputati al reparto della tassa di Famiglia;

b) delibera sullo stabilire o variare, ove si creda opportuno, gli stipendj degli Impiegati Comunali, precedentemente però alla loro nomina o conferma;

c) delibera sulla nomina o conferma dei Medici e Chirurghi Condotti, e Levatrici;

d) delibera sopra accampionamenti, scampionamenti, apertura e abbandono di Strade:

e) conferisce i posti di Studio, e le doti di collazione della Rappresentanza Comunale;

f) delibera sulle spese e sugli aggravj che sono per riuscire di perpetua durata all'Amministrazione del Comune;

g) approva il Bilancio preventivo e consuntivo del Comune; (*Art.* 36.)

37 — Il Magistrato composto del Gonfaloniere e dei Priori, riprendendo le attribuzioni che aveva in forza degli ordini vigenti innanzi il Regolamento del 20 Novembre 1849 delibera sopra tutti gli affari che riguardano l'Amministrazione del Comune e degli istituti che ne dipendono, tolto tutto quello che ai termini del precedente Art. 36 è di competenza del Consiglio Generale. (*Art.* 37.)

38 — Data comunicazione degli addebiti, e udite le repliche, il Magistrato statuisce se debba sottoporsi a squittinio straordinario innanzi al Consiglio Generale, il Medico, il Chirurgo Condotto e la Levatrice, che diede causa a gravi

reclami, affinchè sia deciso se debba continuare nel servizio o cessare. Non può per altro dare esecuzione allo squittinio straordinorio, senza l' autorizzazione del Prefetto. (*Art.* 38.)

39 — Il Magistrato composto del Gonfaloniere e Priori interviene alle pubbliche comparse, essendo applicabile ai suoi Componenti in caso di mancanza le penali di che nell'Articolo 51. (*Art.* 39.)

40 — I non Cattolici che si trovano a far parte del Magistrato non interverranno alle funzioni sacre, nè renderanno voto nelle deliberazioni sopra materie attenenti al Cnlto e alla Religione. (*Art.* 40.) .

41 — Le adunanze, tanto del Consiglio generale quanto del Magistrato, saranno legali quando vi intervengano dne terzi dei Membri da cui questi Collegi sono respettivamente composti. In mancanza di numero legale per le Adunanze del Magistrato, il Gonfaloniere d' accordo coi Priori presenti, potrà invitare a sedere alcuno di qnelli tra i Consiglieri che sono autorizzati a supplire ai Priori, come è prescritto all' Art. 33. (*Art.* 41.)

42 — Le deliberazioni che si prenderanno nelle Adunanze del Magistrato dovranno esser vinte a pluralità di suffragj segreti. In caso di parità di voti, il partito non si avrà per vinto.

Ma quelle che saranno prese nelle Adunanze del Consiglio Generale resteranno vinte solo quando vi concorrano i due terzi dei votanti. (*Art.* 42.)

43 — Il Gonfaloniere

a) è Capo dei varj uffizj del Comune, e vigila all' esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno Impiegato Comunale;

b) convoca, presiede, sospende e scioglie le Adunanze del Consiglio Generale e del Magistrato;

c) in queste Adunanze ha la iniziativa delle proposizioni: ma non è vietato ai Consiglieri e Priori di far pro-

posizioni in nome proprio, purchè peraltro ne diano comunicazione al Gonfaloniere almeno tre giorni prima dell'Adunanza.

d) nè il Gonfaloniere nè i Priori potranno chiedere al Magistrato stanziamenti di spese, alle quali non possa farsi fronte coi fondi appositamente previsti nel Bilancio, o con quelli che costituiscono la massa di rispetto, salvo il disposto dall'Art. 68 del Regolamento del 20 Novembre 1849, se pur non venga ad esservi provveduto con speciale autorizzazione Sovrana;

e) conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti all'Amministrazione corrente del Comune; tutte le altre carte, filze e documenti proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo;

f) coll'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo suddetto forma gli stati preventivi, e consuntivi dell'Amministrazione Comunitativa; e gli presenta prima all'esame del Magistrato, e quindi all'approvazione del Consiglio Generale;

g) sospende gli Impiegati d'accordo coi Priori; e comunicati gli addebiti, e sentite le repliche, propone al Prefetto di sottoporre allo squittinio straordinario del Magistrato quelli Impiegati Comunali che sono di nomina del Magistrato medesimo, e che si fossero resi debitori di gravi mancanze agli effetti di che all'Art. 38;

h) sospende di propria autorità gl'inservienti, e gli licenzia previa deliberazione del Magistrato, a tempo rotto, se si saranno resi debitori di mancanze gravi;

i) dà esecuzione a tutte le Deliberazioni del Consiglio Generale, e del Magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti che interessano il Comune;

k) spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, o delle autorizzazioni straordinarie;

l) presiede ai pubblici incanti solo, o coll'assistenza dei Priori a ciò deputati, quando piacerà al Magistrato di nominarli;

m) rappresenta il Comune nella celebrazione dei Contratti, e fa qualunque atto necessario alla tutela dei beni e dei diritti del Comune, rappresentandolo in giudizio quando occorra;

n) invigila all'esatta formazione dei Dazzaioli delle diverse tasse e rendite del Comune, compilati dal Cancelliere Ministro del Censo: autentica detti Dazzajoli colla propria firma, e invigila inoltre alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune;

o) ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Magistrato del Comune, e la invigila ai termini delle Deliberazioni;

p) procura l'osservanza dei Regolamenti di Polizia Municipale;

q) ha facoltà di esaminare i Libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra presenta le sue osservazioni alla Direzione del Pubblico Censimento;

r) sopravvede a tutte le istituzioni, e fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune;

s) provvede coi debiti concerti e approvazioni, quando occorra, agli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle fiere e mercati;

t) rilascia le fedi di povertà e miserabilità anche agli effetti giuridici ai termini della Legge;

u) prepara tutte le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale o al Magistrato sugli affari di maggior rilievo;

v) in caso di urgenza prende quei provvedimenti, che crede indispensabili, comunque eccedano le sue competenze, salvo a renderne conto, e giustificarli presso il Magistrato nella sua prima Adunanza;

x) è incaricato della esecuzione delle ingerenze a lui affidate dalla Legge sul Reclutamento Militare; della esecuzione degli atti a lui delegati dal Governo, o dalle pubbliche Am-

ministrazioni ai termini della Legge; e finalmente d'invigilare d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze al ben essere, alla salute, alla prosperità e alla sicurezza degli amministrati. (*Art.* 43.)

44 — La corrispondenza, sia colle Superiori Autorità, sia con chiunque abbia interessi col Comune, è tenuta esclusivamente dal Gonfaloniere. (*Art.* 44.)

45 — Il Cancelliere Ministro del Censo, come Attuario o Consultore legale negli affari di competenza delle Rappresentanze Comunali, assisterà alle Adunanze tanto del Consiglio Generale, che del Magistrato, e senza prender parte alle discussioni e deliberazioni dei due Collegi, sarà tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le Leggi e gli Ordini vigenti, notando le fatte avvertenze nel Protocollo delle Deliberazioni per proprio discarico. (*Art.* 45)

46 — I giorni delle Adunanze del Consiglio Generale e del Magistrato si concerteranno fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Ministro del Censo.

Inoltre il Gonfaloniere comunicherà al Cancelliere gli affari che dovranno formare soggetto di Deliberazione almeno due giorni prima dell'Adunanza. (*Art.* 46.)

47 — Il Cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la Rappresentanza Comunale del luogo di sua Residenza. (*Art.* 47.)

48 — Assisterà inoltre il Gonfaloniere in tutte le operazioni che sono partitamente indicate nelle diverse disposizioni della presente Legge e del Regolamento del 20 Novembre 1849 in quanto non vi sia derogato. (*Art.* 48.)

49 — Chiunque, avendone l'obbligo, non sostituirà nella Rappresentanza Comunale entro il termine fissato dall'Art. 23. incorrerà nella penale di lire 100, se l'ufficio sarà di Priore, e di lire 50, se l'ufficio sarà di Consigliere. Le stesse penali saranno applicabili a chi senza legittima scusa, da ricono-

scersi tale dal Magistrato, rifiuterà di far parte della Rappresentanza Comunale suddetta (*Art.* 49.)

50 — Quei Priori e Consiglieri i quali senza legittimo impedimento, da riconoscersi tale dal Magistrato, mancheranno alle adunanze, debitamente convocate dal respettivo Collegio, incorreranno nella penale di lire 5 per ciascuna Adunanza; e saranno inoltre responsabili delle conseguenze della loro assenza quando per essa venga danno al Comune. (*Art.* 50).

51 — Ad uguale pena di lire 5 anderanno soggetti i Priori che trascureranno d'intervenire alle pubbliche comparse del Magistrato senza allegare legittimo impedimento. (*Art.* 51.)

52 — Tutte le penali sanzionate dalla presente Legge si esigeranno dal Camarlingo col privilegio del Braccio Regio, e cederanno a benefizio del Comune. (*Art.* 52.).

53 — Dalle Deliberazioni dei Magistrati sopra questioni d'imborsazioni, tratte, sostituzioni, divieti e titoli di esenzione, come è detto all'Articolo 29, è aperto il ricorso innanzi ai Consigli di Prefettura, i quali decidono irretrattabilmente. (*Art.* 53.).

54 — Chi si creda aggravato dalle Deliberazioni del Magistrato, in quanto non accolgano le scuse di coloro che vogliano esimersi dal far parte della Rappresentanza Comunale, può ricorrere al Consiglio di Prefettura, il quale decide senza ulteriore ricorso. (*Art.* 54.)

55 — Le questioni che potessero insorgere fra il Consiglio Generale ed il Magistrato di uno stesso Comune in materia di attribuzioni, e competenze, sono decise dal Consiglio di Prefettura, e contro queste decisioni è aperto il ricorso al Consiglio di Stato. (*Art.* 55.)

56 — I reclami di che all'Art. 143 del Regolamento Comunale del 20 Novembre 1849, sono ammissibili tanto contro le Deliberazioni del Consiglio Generale, quanto contro le Deliberazioni del Magistrato. (*Art.* 56.)

57 — I ricorsi dai Decreti dei Consigli di Prefettura, tanto alla Corte dei Conti per le revisioni degli Stati presuntivi e consuntivi della gestione Comunale per ciò che si referisce esclusivamente alla contabilità, quanto al Consiglio di Stato, per altri oggetti risguardanti agli interessi e amministrazione dei Comuni, s' interporranno nei modi prescritti dal Regolamento del 20 Novembre 1849. (*Art.* 57.)

58 — Tutti i ricorsi che s' interpongono innanzi i Consigli di Prefettura in ordine alla presente Legge, ed alle altre disposizioni vigenti, dovranno esser presentati dentro venti giorni dalla data dell' atto da cui si ricorre.

Un termine di giorni trenta dalla data dei Decreti dei Consigli di Prefettura è prescritto per i ricorsi che dai Decreti medesimi possono interporsi innanzi al Consiglio di Stato, e innanzi alla Corte dei Conti. (*Art.* 58.)

59 — Le presenti disposizioni avranno effetto a contare dal primo Gennaio 1854. (*Art.* 59.)

60 — Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti generali e particolari concernenti i Comuni, e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto quello e questi non siano abrogati dalle Leggi posteriori, e non siano contrarj alle disposizioni contenute nel presente Decreto. (*Art.* 60.)

61 — Gli attuali Gonfalonieri e Consigli Comunali resteranno in ufficio fino a tutto il 31 Dicembre 1853, e disimpegneranno le attribuzioni stesse loro affidate dal Regolamento del 20 Novembre 1849, quando anche le loro deliberazioni siano per spiegare efficacia nel successivo anno 1854.

Se per altro in qualche Comunità le nuove Rappresentanze non potessero a quell' epoca essere installate perdureranno nell' ufficio loro colle facoltà ed attribuzioni che hanno presentemente fino alla effettiva installazione delle nuove Rappresentanze. (*Art.* 61.)

62 — I Gonfalonieri attuali assistiti dai Cancellieri Ministri del Censo daranno mano immediatamente alla compilazione dei Registri degli imborsabili ed alle altre operazioni necessarie per la formazione delle borse, da cui debbono estrarsi i Componenti il Consiglio Generale ed il Magistrato; e dentro il prossimo mese di Ottobre procederanno alle imborsazioni ed alle tratte innanzi li attuali Collegi dei Priori, i quali autenticheranno le une e le altre con uno speciale partito. (*Art.* 62.)

63 — Eseguite le tratte i Gonfalonieri insieme col Collegio dei Priori giudicheranno delle cause di divieto, come al precedente Articolo 20; e il Gonfaloniere assistito dal Cancelliere Ministro del Censo eseguirà le rimanenti operazioni di purgazione delle tratte di che all'Art. qui sopra citato. Trasmetteranno quindi al Prefetto del respettivo Compartimento la tratta purgata dei Consiglieri agli effetti di che negli Articoli 30 e 33; e la tratta purgata altresì dei Priori, la quale per questa prima volta dovrà presentare un numero di nomi triplo del numero totale dei Priori assegnati dalla Legge al Comune. (*Art.* 63.)

64 — I Prefetti rassegneranno indilatamente alla scelta Sovrana le tratte dei Priori per i Comuni delle Città designate all'Art. 32, e procederanno dentro il mese di Dicembre alla designazione dei Priori degli altri Comuni del proprio Compartimento. (*Art.* 64.)

65 — Nel corso dell'anno 1854, e precedentemente alle tratte di che all'Articolo 9, si trarranno a sorte la metà dei Priori residenti nel Magistrato di ogni Comune, i quali dovranno uscire di ufficio al termine di detto anno 1854.

Nel caso di numero dispari si procederà nel modo stabilito all'Art. terzo. (*Art.* 65.)

REGOLAMENTO *fondamentale degli Stabilimenti penali* — V. Codice penale.

RESIDENZA MUNICIPALE (*cause di esclusione dalla*)

1 — S. A. I. e R. cui è stato fatto presente il dubbio insorto, se in forza dell' Art. 21 (*a*) del Veneratissimo Decreto de' 28 Settembre 1853 quei Residenti Municipali che nel corso della loro Rappresentanza subiscono alcuna condanna a pena afflittiva possano ritornare a prendervi parte quando l'hanno subita, con sua Veneratissima Risoluzione de' 29 Settembre scorso ha dichiarato, come ciò sia pienamente schiarito dal secondo inciso dell' Art. 35 della medesima Legge. Ed infatti mentre non può nella Rappresentanza Municipale esser causa d' esclusione l' aver subito una qualunque pena, poichè il condannato al pari di qualunque altro contribuente ha diritto di prender parte all' Amministrazione delle cose comuni, non può per altro il medesimo disimpegnare l' ufficio d' Amministrazione quando pel fatto suo si è posto nel caso di non intervenire alle Adunanze dove debbono esser trattati gli Affari a ciò concernenti.

2 — Dietro la quale avvertenza, e per le parole dell' Art. 35 sopracitato chiaro resulta, che ove uno dei Residenti nel Consiglio, o nel Magistrato subisca una condanna, debba *ipso facto* essere riguardato come cessato dalla sua Rappresentanza, e debbasi procedere al suo rimpiazzo nei modi e forme prescritte dal prelodato Sovrano Decreto. (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri de' 9 Ottobre* 1854.)

RESISTENZA. Cod pen. Art. 143.

RESTAURI (*pronti*) *delle Fabbriche minaccianti rovina a carico delle Comunità con diritto di rivalsa sul fondo.*

1 — S. A. I. e R. il Granduca, cui è stato sottoposto il dubbio se nel caso di fabbriche minaccianti rovina, ed alle quali nella renuttanza, o nella impotenza del proprietario con-

venga che a cura dell' autorità politica siano approntati i ripari indispensabili a remuovere i minacciati pericoli, debba la spesa relativa esser sostenuta dalla Cassa del R. Erario, o dalla Cassa Comunitativa, ha con sua veneratissima Risoluzione del dì primo stante dichiarato, che siccome tali spese erano, avanti la pubblicazione del Regolamento generale di polizia, a carico delle Comunità, e lo sono del pari tuttora quelle occorrenti per la estinzione degl' incendii, così debbano esser pagate dalle Amministrazioni Comunali, salvo sempre ad esse il diritto di rivalersi sul fondo che le ha motivate. (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri del dì 7 Dicembre* 1854.

RETRANGOLO — *V.* SCROCCHIO.

RIFIUTO *di soccorso giuridicamente richiesto. Reg. di pol. pun. Art.* 26.

RIFORMA *della Tariffa Doganale* — *V.* TARIFFA DOGANALE.

RINVESTIMENTO *dei Capitali ricavati dall' affrancazione dei Beni Comunitativi, o di Luoghi pii.*

1 — Informati come dopo l' emanazione del Sovrano Decreto in data de' 3 Novembre 1852, con il quale venne data nuova forma al Debito Pubblico dello Stato, sono insorte dubbiezze, e difficoltà circa il modo, in cui le Comunità e Luoghi Pii, che avevano fino allora rinvestito nella R. Depositeria i loro Capitali, avrebber potuto convenientemente, e regolarmente sodisfare a questo loro interesse;

2 — Considerando che il R. Motuproprio de' 24 Aprile 1845 garantiva in qualche modo alle Comunità, e Luoghi Pii il rinvestimento ad un frutto certo, ed invariabile, dei

Capitali che avrebbero ricavato dalle Affrancazioni, alle quali si obbligavano, ad un saggio corrispondente;

3 — Considerando che mentre nei rapporti di buona tutela sulle Amministrazioni delle Comunità e Luoghi Pii è certamente debito del Governo il vegliare sul cauto e migliore impiego dei loro Capitali, le difficoltà dei tempi hanno altronde impedito che l' instituzione del Debito Pubblico ordinata dal Decreto de' 3 Novembre 1852 prendesse fin quì tutto quello sviluppo col quale le disposizioni in detto Decreto contenute, erano opportunamente combinate; (*Decreto del* 17 *Gennaio* 1854 *in princ.*)

4 — Le Comunità ed i Luoghi Pii che in forza delle Leggi, ed Ordini anteriori al Decreto Sovrano de' 3 Novembre 1852 eran tenute ad eseguire nella Cassa della R. Depositeria il rinvestimento dei respettivi Capitali, dovranno, fino a nuove disposizioni, continuare ad operare nella Cassa stessa il rinvestimento sopra avvertito nello stesso modo, ed alle medesime condizioni praticate fino all' emanazione del Decreto in principio citato. (*Art.* 1.)

RISO, *e sua coltivazione.*

1 — Essendo rimasti informati, che si è dubitato, se dopo la pubblicazione del Regolamento di Polizia ordinata col Nostro Decreto de' 20 Giugno 1853 abbiano perseverato a sussistere le Leggi relative alla coltivazione del Riso in Toscana; (*Decreto de'* 6 *Ottobre* 1853 *in princ.*)

2 — La Legge del 5 Aprile 1842, e 1.° Settembre 1849 non meno che il Regolamento dello stesso dì 1.° Settembre 1849, che riguardano la materia della coltivazione del Riso in Toscana, sono e rimangono in pieno vigore. (*Art.* 1.)

3 — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 2.)

ROMA E TOSCANA — *V.* Convenzione Tosco-Pontificia.

S

SALUBRITÀ *delli Stabili abitati dalla Classe povera – istruzioni.*

1 — Il Cav. Commendatore Prefetto della Città e Compartimento di Firenze

2 — Dopo che colla Legge de' 4 Ottobre 1854 fu data abilità ai Municipj di procurare la salubrità degli Stabili, che si locano per essere abitati, convenendo remuovere un' altra causa che può dannosamente influire sulla pubblica salute dipendentemente da una eccessiva agglomerazione di Persone in quelli di tali Stabili, che sotto nome di Camere ammobiliate si destinano ad alloggio serale della classe più povera del Popolo;

3 — In virtù delle facoltà conferiteli con Sovrana veneratissima Risoluzione del dì 14 Aprile 1855 rende pubblicamente note le seguenti disposizioni. (*Notificazione della Prefettura Fiorentina de'* 18 *Aprile* 1855.)

4 — Nelle Camere destinate ad alloggio serale della classe più povera del Popolo non potrà situarsi che quel numero di Letti, che sia proporzionato alla loro capacità, calcolato ed assegnato per ciascun individuo uno spazio non minore di Braccia cube settanta. (*Art* 1.)

5 — Non potranno destinarsi a Camere per l' uso predetto quelle stanze che non siano convenientemente ventilate e areate. — Le Camere stesse dovranno poi tenersi in stato costante di proprietà e nettezza. (*Art.* 2)

6 — I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno nella inabilitazione a tener le Camere suindicate per uso pubblico di dormire, che sarà decretata dai respettivi Delegati di Governo, e in caso d'inosservanza a tale divieto saranno puniti colla carcere nei limiti e gradi delle competenze assegnate dalla Legge del 16 Novembre 1852. (*Art.* 3.)

7 — La I. e R. Gendarmeria, e la Commissione di pubblica vigilanza incaricate della sorveglianza di tali Locali porteranno una speciale attenzione sull'adempimento delle surriferite disposizioni, denunziando prontamente ogni relativa contravvenzione. (*Art.* 4.)

8 — E per costatarla, quando si faccia dipendere da difetto di proprietà e nettezza in grado pregiudicevole alla salute, basterà il Rapporto giurato di un esercente l'arte salutare, dietro la visita e ispezione locale, che dovrà immediatamente ordinarsi dal Delegato di Governo. (*Art.* 5)

SALUTE PUBBLICA

1 — Una influenza morbosa, dopo aver invasa la Francia, si è introdotta in Italia, e già serpeggia in alcune parti della medesima.

2 — La Toscana ne è quindi Essa pur minacciata; e se possiamo sperar tuttavia di vederla preservata, più per effetto della Divina Provvidenza, che per le umane cautele, è nelle regole della prudenza governativa di antiveder possibile il caso contrario.

3 — Per l'eventuale contingenza di quello, il Governo andrà disponendo quel meglio che, nelle circostanze, è possibile; ma Esso non potrebbe certamente riuscire nell'intento, se non fosse colla più animosa efficacia secondato dalla zelante, ed assidua cooperazione delli Impiegati di tutti i gradi, di tutti i Dipartimenti, e di tutte le Aziende, quali essi si sieno.

4 — Ognun sa come in simili contingenze si moltiplichino i pubblici bisogni, si palesino facilmente per ogni parte li inconvenienti, e la ignoranza, o la malevolenza sian pronte ad accaparrare la minima occasione per seminare disordini, ed alterare quella quiete, che le circostanze stesse rendono più importante, e preziosa.

5 — Il Real Governo è quindi nel debito, non che nel diritto di esigere che i RR. e Pubblici Impiegati si trovino tutti al loro posto; si tengano costantemente fermi nel medesimo, e con assiduità e costanza regolarmente disimpegnino nei modi ordinarj od in quelli straordinarj, che fossero richiesti dalle circostanze, le respettive incumbenze.

6 — Conseguentemente alle premesse, ed agli ordini espressi di S. A. I. e R. il Granduca è commesso a VS. Illustrissima di provvedere acciocchè li Impiegati tutti che rilevano mediatamente, o immediatamente dalla di Lei autorità, siano richiamati ai respettivi loro posti, ancorchè assenti con regolari licenze; e sia loro fatto sentire che, fino a nuove disposizioni, non possono in alcun modo, ed anco brevemente assentarsene, senza il concorso di circostanze affatto straordinarie, ed il giudizio delle quali è esclusivamente riserbato al Governo superiore.

7 — S. A. I. e Reale crederebbe far torto alla classe dei RR. e Pubblici Impiegati, se dubitasse anche un momento che il loro zelo, ed il leale loro attaccamento al servizio, non sapessero in ogni evento alzarsi, e mantenersi a livello di tutte le possibili circostanze.

8 — Nulla di meno, e nell'interesse di prevenire, ad ogni costo, che il più piccolo disordine si insinui nell'andamento del pubblico servizio, vuole che li Impiegati stessi siano avvertiti come chiunque si assentasse senza licenza, o volontariamente mancasse al proprio dovere, sarà senza remissione considerato per dimissionario.

9 — È Sovrana volontà che i Capi, e Superiori dei respettivi Dipartimenti, ed Aziende sian responsabili della esatta, ed uniforme osservanza delle presenti disposizioni. (*Circolare del Ministero dell' Interno de' 31 Luglio* 1854.)

SALUTE PUBBLICA

1 — Nel momento in cui il Morbo Asiatico funesta alcune coste del Mediterraneo, per cui è stato forza adottare alcune misure contumaciali per le provenienze di Francia, della Liguria e del Regno di Napoli; e mentre nel Porto di Livorno ed in alcuni altri paesi del Littorale Toscano si sono verificati dei casi sospetti, tanto su persone provenienti da luoghi in contumacia, quanto sugli stessi abitanti, questa Prefettura uniformandosi alla Sovrana volontà manifestatale da un dispaccio del R. Ministero dell' Interno, fa appello alle Autorità Municipali e Governative del Compartimento, affinchè mediante il loro zelo ed impegno, si ottenga una vigilanza solerte e non interrotta su tuttociò che si riferisce a Polizia sanitaria, e ad una ben diretta applicazione dei suoi mezzi preservativi, con quelle cautele che sono indispensabili in tali circostanze, onde non rechino inopportuna molestia alla quiete ed alla industria dei Cittadini e non allarmino indebitamente lo spirito pubblico.

2 — Questa vigilanza più premurosa dell' ordinario dovrà mirare principalmente ad impedire la consumazione di commestibili non sani, o corrotti, e di bevande non riconosciute innocue; onde non solo possa essere applicato il Disposto degli Art. 137, 38, 39 e 40 del Regolamento generale di Polizia, ma possano altresì adottarsi tutte quelle misure che saranno ravvisate opportune a meglio assicurare la pubblica salute; dovrà poi la vigilanza stessa mirare all'esatta osservanza dei respettivi Regolamenti Municipali in materia di Polizia urbana.

3 — Sono quindi a dirigersi le occorrenti investigazioni su tutti i venditori di commestibili di qualunque genere, tra i quali si designano con specialità i Fornai, i Pizzicagnoli, i Salumai, i Fruttajoli, Erbajoli, Macellari, Pesciajoli, Friggitori, venditori di Ministre ec. E sono ugualmente a dirigersi sopra i Negozianti e Rivenditori di vini, Bettolieri, Osti, Venditori di liquori in specie ambulanti; sopra le vendite di birra ed altri liquidi artefatti; e sopra quelle mescite di bevande spiritose a modico prezzo, e che sogliono essere più frequentate dal popolo.

4 — È inoltre del massimo interesse la nettezza delle strade e piazze, dei cortili aperti nell'interno delle case, e di ogni luogo pubblico; e dovrà poi aversi ogni attenzione ai getti e scoli di acque putride, ai bottini, e pozzi smaltitoj, agli ammassi di conci ed altre materie fetenti, alle macerazioni di lini e canapi, allo stato delle fosse lungo le strade, alle stanze mortuarie, sepolture e cimiterj, ed alla ritenzione degli animali neri nei luoghi murati, le quali specialità vengono contemplate dal Regolamento di Polizia Punitiva.

5 — Una diligente investigazione, per gli occorrenti provvedimenti cautelativi, richiedono i depositi di materie fermentate, ed anche di immondezze che si tengono per tempo non breve, non solo in luoghi aperti entro l'abitato, ma ancora in appositi magazzini, nelle corti, nelle chiostre ed in altri luoghi rinchiusi per attendere l'opportunità di farne esito.

6 — Anche lo stato delle fogne nei luoghi abitati interessa che venga cautamente ispezionato, e quando non presenti la dovuta regolarità, e siano a temersene dannose conseguenze alla pubblica salute, dovranno a cura del Municipio effettuarvisi con ogni sollecitudine gli occorrenti provvedimenti.

7 — Le Conce di pelli, le Fabbriche di sego, di Corde armoniche, ed ogni altra che non tenuta in buona regola, e con le cure necessarie possa tramandare nocive esalazioni,

specialmente col getto e scolo di acque immonde, devono essere assiduamente osservate, onde al bisogno si adottino sopra di esse quei temperamenti che reclamassero le circostanze; lo che dovrà praticarsi ancora a riguardo dei macelli, quanto alla loro buona tenuta, nettezza e spurgo degli scoli e bottini, di cui devono esser provvisti a seconda degli ordini.

8 — Finalmente è superiore desiderio che tanto le Autorità Municipali che le Governative, non solo da se stesse, ma anche per mezzo delle persone più influenti ed in specie dei Medici e dei Parrochi, vadano insinuando nelle classi povere e idiote il bisogno di aumentare la nettezza della persona, delle vesti, e delle abitazioni, di far uso di cibi sani, e di astenersi da quello di frutta immature o guaste, e da tuttociò che può direttamente o indirettamente produrre sconcerti sulla individuale salute.

9 — Deve sperarsi che un'attiva e ben intesa sorveglianza su tuttociò che si riferisce a Polizia sanitaria, ed in specie alle materie sopraccennate, sarà per riuscire efficace, non solo a preservare le popolazioni dalla minaccia di una invasione del Morbo Asiatico, ma ancora a diminuire le malattie indigene, che sogliono divenir più frequenti nell'attual periodo dell'anno. Ed il Superior Governo confida che tutti i Ministri Governativi, e Municipali saranno per spiegare in tal circostanza il maggiore impegno; onde possa ottenersi che con mezzi di precauzione si tenga da noi lontano il minaccioso flagello; La valida cooperazione che lo stesso R. Governo ha fin qui ottenuta dai rammentati funzionarj gli offre già una garanzia che sapranno mostrarsi meritevoli della fiducia di cui sono stati dal Principe particolarmente onorati. (*Circolare della Prefettura Fiorentina de' 2 Agosto 1854.*)

SCOPELISMO Cod pen. Art 362.

SCRITTE *di cottimo di lavori Comunitativi da farsi in Bollo.*

1 — Il Ministero delle Finanze prendendo occasione dalla domanda stata avanzata da una Comunità per essere autorizzata a sottoporre alla formalità del Bollo una quantità di Scritte di Cottimo di Lavori Comunali state stampate in carta libera, ha creduto dover osservare, come ad evitare male intelligenze sarebbe opportuno, che venissero cerziorati tutti i Municipj per mezzo delle respettive Prefetture ad aver presente, che a forma degli Ordini ogni istrumento facente fede di un Contratto, e così ancor quello di cottimo, di accollo, o altro simile deve essere scritto in carta originariamente bollata, o se vogliasi stampare, ciò deve esser praticato sulla Carta bollata, o di privativa, a condizione però che la stampa sia tale da non pregiudicare all' interesse della R. Finanza in conformità del disposto dall' Art. 40 della Legge del Bollo de' 23 Febbrajo 1851.

2 — Il Ministero dell' Interno riconoscendo la necessità, e la convenienza che le Rappresentanze Comunitative rimangano ad ogni buon fine ed effetto istruite delle avvertite disposizioni, onde possano uniformarvisi, mi ha con Dispaccio de' 15 stante invitato a farle conoscere circolarmente ai Gonfalonieri del Compartimento, ciò ch' io adempio con la presente, nell' atto che con ossequio distinto passo a confermarmi. (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri del* 20 *Marzo* 1854.)

SCROCCHIO. Cod. pen. Art. 408.

SEDUZIONE. Cod. pen. Art. 299.

SGRILLETTAMENTO. Cod. pen. Art. 362. 368.

SOCIETA' DI MALFATTORI Cod. pen. Art. 421.

SODOMIA. Cod. pen. Art. 301.

SPERGIURO. Cod. pen. Art. 270.

STABILIMENTI PENALI. — *V.* Codice penale.

STAMPERIA GRAN-DUCALE — *conferma della privativa della Stampa delle Leggi a Francesco Cambiagi.*

Visto il Nostro Decreto del 15 Gennajo 1850, col quale venne confermata a favore della Stamperia Granducale, sotto la Ditta Francesco Cambiagi, la Privativa della stampa delle Leggi, ed Ordini governativi, non che dell' Almanacco Toscano per un triennio a partire dal primo Gennajo 1850 a tutto il 1852. (*Decreto de'* 3 *Gennajo* 1853 *in prin.*)

1 — Per la durata di un altro triennio dal primo di Gennajo 1853 a tutto Decembre 1855 è confermato a favore della Stamperia Granducale sotto la Ditta = Francesco Cambiagi = l'accollo, o Privativa della Stampa delle Leggi, ed altri Ordini governativi, e dell' Almanacco Toscano. (*Art.* 1.)

2 — Conseguentemente sono per il detto triennio conservate in vigore le disposizioni contenute negli Articoli 2, 3, 4 della Notificazione pubblicata nel 28 Gennajo 1845 dalla cessata Presidenza del Buon Governo, e richiamate nell' Art. 2 del precitato Nostro Decreto del quindici Gennaio Milleottocentocinquanta. (*Art.* 2)

3 — Non viene fatta colle precedenti Disposizioni innovazione al costume introdotto di riportare nel Monitore, e Giornali le Leggi già pubblicate. (*Art.* 3.)

4 — I Nostri Ministri Segretarii di Stato ai Dipartimenti di Giustizia e Grazia, e delle Finanze ec. sono incaricati ciascuno, per quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 4.)

STATO DI ASSEDIO (*cessazione dello*) *di Livorno.*

Attesochè siano ormai venute meno le cause, per le quali negli 11 Maggio 1849 la Nostra città di Livorno fu posta in stato d'Assedio; (*Decreto de'* 27 *Dicembre* 1854 *in princ.*)

1 — Lo stato d'Assedio della Città di Livorno cessa a cominciare dal 2 del futuro Gennajo, e cessano conseguentemente la Giurisdizione straordinaria del Tribunale Criminale militare, e tutte le altre discipline eccezionali proprie di detto stato: salve soltanto le disposizioni che appresso, da rimanere in vigore provvisoriamente, e fino a nuovi contrarj ordini. (*Art.* 1.)

2 — È mantenuto il divieto fatto agli Abitanti nella predetta Città e nel territorio stato finora compreso nello stato d'Assedio, e che non siano legalmente autorizzati al porto delle Armi, di ritenere armi d'ogni specie, in qualsivoglia luogo, non escluso il proprio domicilio; quando non ne abbiano riportata licenza in scritto dal competente Delegato di Governo, il quale non dovrà accordarla se non a persone di specchiata moralità, e di condotta ineccezionabile.

La contravvenzione a questo divieto sarà punita colla carcere da uno a tre mesi; ed inoltre con una multa da 100 a 500 lire, e colla confisca dell'Armi, senza pregiudizio delle pene maggiori minacciate dall'Articolo 205 del Codice penale a coloro che ritenessero un ammasso d'armi, o di polvere pirica, o di munizione. (*Art.* 2.)

Dovranno essere giudicate dai Delegati di Governo ciascheduno pel respettivo Circondario, anzichè dai Tribunali Criminali Ordinarj le seguenti trasgressioni:

a) quelle contro l'ordine pubblico contemplate nei Capi 2, 3, 4 e 5 titolo 1 parte seconda del Regolamento di polizia punitiva del 20 Giugno 1853.

b) quelle in materia d'armi, comprese nel Capo 1 titolo 3 parte seconda dello stesso Regolamento, in quanto queste trasgressioni non si confondano con le altre di che nel precedente Articolo 2 del presente Decreto.

c) quelle contemplate nel predetto Articolo 2 del presente Decreto e

d) quelle in materia di stampa, di che nei Decreti del 22 Settembre 1850, e 23 Agosto 1851.

I Delegati di Governo prenderanno cognizione delle sopraindicate trasgressioni con quelle stesse forme sommarie, colle qnali procedono nell'altre materie di loro competenza, ai termini del Decreto de' 16 Novembre 1852. (*Art.* 3)

4 — Dalle Risoluzioni dei Delegati di Governo, di che nell'Articolo precedente, è accordato il ricorso al Governatore, sempreche condannino alla Carcere per più di 8 giorni, e ad una multa superiore a 50 lire.

Contro le Decisioni del Governatore, qualunque esse sieno, non competerà appello, o ricorso ulteriore. (*Art.* 4.)

5 — Dovranno essere istruite e giudicate colla maggior possibile celerità, e con preferenza ad ogni altra, presso i Tribunali Criminali Ordinarj, nell'ordine naturale delle loro competenze, le cause relative ai seguenti delitti:

a) quelli contro la sicurezza interna, ed esterna dello Stato;

b) quelli di resistenza, ed altri contemplati negli Articoli 143, 144, 145, 155, 156, 157, 158 e 159 del Codice penale;

c) quelli contro l'ordine pubblico contemplati negli Articoli 201 e seguenti fino all'Articolo 216 inclusivamente dello stesso Codice.

d) Gli omicidj, e le lesioni personali, ambedue commessi dolosamente, e con armi proprie. (*Art.* 5.)

6 — In quelli fra i delitti menzionati nel precedente Articolo, nei quali pel disposto dei veglianti Regolamenti di

procedura criminale non ricorrerebbe la custodia preventiva degl' incolpati, sarà in facoltà del Governatore, ogniqualvolta gravi motivi di pubblica tranquillità lo richieggano, d'ordinare che i medesimi incolpati siano ritenuti in Carcere o fino all' esito del giudizio, o per quel tempo più breve che reputerà conveniente. (*Art.* 6.)

7 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato pel Dipartimento della Guerra, per quello dell' Interno, e per quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno in quanto può spettargli, dell' esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 7.)

STRADA FERRATA CENTRALE TOSCANA *da Siena al confine Pontificio — Autorizzazione a costruirla.*

1 — Visto il Nostro Real Decreto del 14 Gennaio 1851 col quale si concedeva al Consiglio di Costruzione ed Amministrazione della Strada ferrata Centrale Toscana la facoltà di eseguire li studj per proseguire la sua linea da Siena fino al Confine Pontificio.

2 — Viste le istanze di detta Società dirette ad ottenere la definitiva concessione per costruire, ed attivare quella linea di proseguimento.

3 — Viste le precedenti Nostre risoluzioni del 28 Giugno 1852, e del 22 Ottobre e 30 Novembre 1853, colla prima delle quali era scelta la linea Aretina per la costruzione d' una Strada ferrata da Firenze al Confine Pontificio, e con le seconde si autorizzava in genere, e sotto alcune preliminari condizioni, il proseguimento della Senese in direzione al Confine fino al punto da essere congruamente determinato per congiungersi con l' Aretina.

4 — Visti i Rapporti della Direzione Generale d'Acque e Strade e Fabbriche Civili del Granducato, e dell' Avvocato Regio sulle pratiche avute coi Rappresentanti della Centrale Toscana per determinare le ulteriori condizioni d' una Conces-

sione definitiva, e in pari tempo per affrancare, mediante una prestazione fissa, la esposizione contratta dal Nostro Real Governo col Motuproprio del 17 Maggio 1848 a favore delle Azioni costituenti il Capitale Sociale della linea da Siena a Empoli, alle quali era garantito dallo Stato un interesse annuo del 3 per cento. (*Decreto de' 3 Aprile 1854 in princ.*)

5 — La Società della Strada ferrata Centrale Toscana resta autorizzata a costruire od attivare nel suo interesse, ed a sue spese, rischio, e pericolo, una Strada a Ruotaie di ferro, che da Siena si diriga per la Valle di Chiana verso il Confine Pontificio fino a imboccare nella Strada ferrata Aretina sotto le prescrizioni, condizioni e dichiarazioni contenute nei Capitoli dalla medesima accettati, da Noi stati approvati, e dei quali è fatta contemporanea pubblicazione. (*Art.* 1.)

6 — I trasporti di Viaggiatori, e di Merci sulla Strada non potranno esser fatti che dalla Società, alla quale è conferito il diritto di perciperne il prezzo per 150 anni dalla data del presente Decreto per tutta la linea da Empoli fino al suo allacciamento con l'Aretina, nonostante l'Art. 4 del precedente Motuproprio del 5 Giugno 1845, che rimane in questa parte modificato, e bene inteso che dopo i 150 anni il Real Governo entrerà nel pieno possesso o godimento di tutta la Strada e delle opere accessorie alla medesima nei modi, e con le condizioni di che nei Capitoli predetti. (*Art.* 2)

7 — Appena che resti pienamente attivata al trasporto dei Passeggieri, e delle Merci la linea di prolungamento da Siena fino ai pressi di Bettolle, cesserà da parte del R. Governo la garanzia col Motuproprio del 17 Maggio 1848 prestata alle Azioni, ed in suo luogo, e vece sarà da quel giorno liberamente pagata dal Governo stesso nella cassa della Società una prestazione fissa annuale di lire 170,000 da durare a tutto Maggio dell'anno 1950 e non più oltre. (*Art.* 3.)

8 — Fino all'attivazione della linea da Siena ai pressi di Bettolle nulla rimarrà innovato di quanto è disposto nel

citato Motuproprio del 17 Maggio 1848; ma dopo quell' attivazione non si farà luogo altrimenti a rimborso delle somme dovute pagarsi dal Governo per effetto della prestata garanzia, dovendo le annue lire 170,000 essere corrisposte senza defalchi, o compensazioni. (*Art.* 4.)

9 — Al di là delle lire 170,000, di che nei precedenti Articoli, il Governo non potrà, nè dovrà per questa dipendenza subire altri aggravj di qualunque natura, e sotto qualsivoglia titolo, o causa. (*Art.* 5)

10 — La corresponsione annuale delle lire 170,000 non avrà luogo se la linea di proseguimento non resti attivata da Siena ai pressi di Bettolle. Se dopo l'attivazione se ne abbandoni il continuo esercizio per un tempo che ecceda i sei mesi, rimarrà sospesa la prestazione, quale dovrà cessare in definitivo qualora l'abbandono stesso si prolunghi per altri sei mesi, e così per un anno. Da queste comminazioni è peraltro eccettuato il caso di forza maggiore da riconoscersi amministrativamente, ma senza ulteriore reclamo da parte della Società, nemmeno in via giudiciaria.

In qualunque de'sopradescritti eventi, con la cessazione della prestazione delle lire 170,000, cesseranno del pari tutte le altre concessioni contenute nel presente Decreto, e nei relativi Capitoli, e torneranno invece a riprendere il loro pieno vigore le disposizioni tutte de' RR. Motuproprj de' 5 Giugno 1845 e 17 Maggio 1848. (*Art.* 6.)

11 — Si applicano alla linea di proseguimento li Art. 3. 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 13 del Real Motuproprio de' 5 Giugno 1845 contenente la concessione della Strada da Siena a Empoli. (*Art.* 7.)

12 — Il presente Decreto, ed i Capitoli contenenti le condizioni della Concessione, saranno affissi, ed inseriti nel Monitore Toscano, con doversene depositare copia autentica nella Cancelleria del Tribunale di prima Istanza di Siena. (*Art.* 8.)

STRADA FERRATA CENTRALE TOSCANA — *Capitoli del suo stabilimento.*

1 — L'Illustriss. Sig. Cav. Commendatore Alessandro Manetti Consigliere di Stato in servizio straordinario, Direttore generale dei lavori di Acque, Strade e Fabbriche civili, in adempimento degli ordini contenuti nel Biglietto del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici de' 13 Aprile stante, rende noti al Pubblico i seguenti

CAPITOLI APPROVATI CON SOVRANA RISOLUZIONE DEL DI' 13 APRILE 1854.

2 — La linea di proseguimento della Strada ferrata Centrale Toscana muovendo dalla Stazione di Siena si dirigerà ad Asciano per le Valli dell'Arbia, della Biena, e del Camerone, per quindi continuare per la Bestina, per Rapolano, pel mulino di Palazzuolo, e per la Valle della Foenna fino ai pressi di Bettolle nel punto che sarà dalla Società reputato il più conveniente.

Quando la Strada ferrata Aretina sarà stata eseguita fino al Confine dello Stato, potrà la Società della Via ferrata Centrale Toscana prolungare la sua linea al di là di Bettolle, per congiungersi colla ferrata Aretina;

a) Al piede del monte di Cortona, ovvero più oltre verso il mezzogiorno per la Valle della Mucchia, nel caso che l'Aretina sia diretta verso il Trasimeno;

b) Verso Chiusi, o verso il piano di Cetona, nel caso che l'Aretina si diriga dalla parte d'Orvieto. (*Art.* 1.)

3 — La nuova Strsda dovrà esser tracciata e costruita con pendenze e curve che ne rendano sicuro, facile e regolare l'esercizio, con secondare possibilmente il progetto particolarizzato, già esibito dai Promotori tra la Stazione di Siena, ed

il Mulino di Palazzuolo; — e salve quelle correzioni e modificazioni che dalla Direzione generale dei lavori di Acque, Strade, e Fabbriche civili del Granducato, potessero essere prescritte tanto nella definitiva approvazione degli studj, quanto nell' atto pratico della esecuzione dei lavori.

Pel tratto successivo fino a Bettolle gli studj dovranno presentarsi per la debita approvazione in tempo congruo da non interrompere il proseguimento, nè da ritardare il compimento dell' opera. (*Art.* 2.)

4. — Oltre la Stazione di prima classe di Siena, che dovrà servire anche per la linea di proseguimento, saranno costruite tre Stazioni di seconda classe, che una ad Asciano, un' altra a Rapolano, e una terza presso Bettolle, come una Stazione di terza classe sarà costruita presso il Mulino di Palazzuolo.

Quanto alle altre Stazioni potranno concordarsi colla Società in quei luoghi che saranno riconosciuti convenienti per l' esercizio della Strada ferrata.

I disegni delle Stazioni di qualunque classe dovranno essere approvati dalla Direzione generale; e meno che in quelle di terza classe, la Società avrà l' obbligo di formarvi quei locali che fossero trovati opportuni pel servizio della R. Finanza, della forza armata, e sotto ogni altro rapporto capace di richiamare l' attenzione del Reale Governo. (*Art.* 3.)

5 — La Società dovrà uniformarsi alle prescrizioni della Direzione generale dei lavori di Acque e Strade anche per tuttociò che possa interessare il minor danno dell' agricoltura, il libero scolo delle acque, e le opere di colmata, o buonificamento per dovunque si trovassero attivate, o si volessero attivare di nuovo. (*Art.* 4.)

6 — Dentro un mese dal giorno della definitiva approvazione degli studj già presentati, dovrà esser posto mano ai lavori per la costruzione delle prime cinque miglia di Strada

dalla Stazione di Siena con obbligo nella Società d'impiegarvi senza interruzioni una somma non minore di lire 450,000.

E dentro cinque anni dalla data del Decreto di concessione dovrà essere ultimata e messa in piena attività ed esercizio per i viaggiatori e per le merci tutta la linea da Siena fino ai pressi di Bettolle. (*Art.* 5.)

7 — Qualora la Società non ponesse mano ai lavori, o non li compisse dentro i termini prefiniti nell'Articolo precedente, decaderà dall'attuale concessione e da tutti i benefizj inerenti alla medesima, con dover cedere a profitto del Real Governo, e senza corresponsione d'indennità o rimborso di spesa, li studj e lavori già fatti, e le espropriazioni consumate; con essere nel solo caso di ritardo, o sospensione di lavori per forza maggiore dipendente tanto da cause fisiche, che da cause generali politiche ed economiche, riservato alla Società di ricorrere al Principe per una conveniente proroga da esserle concessa, o rifiutata a seconda delle circostanze, ma senza che possa farsi luogo a reclamo contenzioso sia in via amministrativa, che in via giudiciaria. (*Art.* 6.)

8 — Per quando avvenga l'allacciamento della Senese coll'Aretina è riservato al Reale Governo il determinare la qualità e la ubicazione della Stazione da costruirsi dalla Società, le condizioni della congiunzione delle due linee, non che le regole e le Tariffe colle quali le due Società dovranno reciprocamente valersi delle Strade loro attenenti. (*Art.* 7.)

9 — I prezzi di trasporto saranno regolati colla medesima Tariffa della Strada da Siena a Empoli, con doversi però estendere tanto alla vecchia, che alla nuova linea il divieto di usare di carri scoperti per servizio di Viaggiatori di qualunque classe. (*Art.* 8.)

10 — La Società sarà obbligata tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi il trasporto dei Militari, della forza politica e delli arrestati che fossero alla loro respettiva custodia commessi in guisa che siavi per questi ultimi la si-

curezza necessaria; quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei Militari che viaggiano isolati, o in corpo, secondo ciò che nei respettivi casi si pratica sopra altre Strade ferrate già attivate. (*Art.* 9.)

11 — Quando il Reale Governo venga nella determinazione d'istituire una linea telegrafica lungo la nuova Strada, la Società dovrà permettere l'impianto dei pali e il distendimento dei fili colle regole e cautele già in uso, somministrare e mantenere a proprie spese i locali da giudicarsi idonei al servizio telegrafico dalla Direzione superiore dei Telegrafi in quelle Stazioni dove dal Governo fosse creduto opportuno di stabilirli; sorvegliare la linea telegrafica colle sue guardie ambulanti e stazionarie, e generalmente con tutti i suoi inservienti, provvedendo in caso di guasti coi modi e colle forme da essere indicate dalla Direzione superiore dei Telegrafi in apposite istruzioni; trasportare sulla propria Strada i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed alla riparazione delle linee telegrafiche, non che il mobiliare dei diversi Uffizj e degli Impiegati, e più la corrispondenza officiale dei diversi Uffizj della Toscana tanto fra loro, che con la Direzione Superiore, e accordare finalmente passo gratuito su i Treni della Strada ferrata a tutti gli Impiegati o Guardie dei Telegrafi del Granducato con le regole e discipline da concertare con la superior Direzione.

In correspettività di questi obblighi da sodisfarsi tutti dalla Società gratuitamente, la Società stessa goderà dell'uso ugualmente gratuito del Telegrafo elettrico in tutti gli Uffizj aperti nel Granducato, e in quelli che credesse opportuno di aprire lungo la Strada da Empoli fino al suo allacciamento con l'Aretina; ben'inteso però che l'uso sia limitato agli avvisi che riguardano il servizio della Strada, e da essere più particolarmente determinati in apposita convenzione fra la Direzione Superiore dei Telegrafi, e il Rappresentante della Società. (*Art.* 10.)

12 — Per tutto quello e quanto non è disposto nei presenti Capitoli, e nel relativo Decreto di questo giorno, e sempre subordinatamente ai medesimi, dovranno alla linea di proseguimento applicarsi le disposizioni contenute nelli Art. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 39. 40. 41. 44. 45. 46. 47. 54. e 55. dei Capitoli approvati col veneratissimo Rescritto del 5 Giugno 1845; e bene inteso che laddove nei preallegati Articoli è detto della Strada da Siena a Empoli, debba estendersi alla linea da Siena ai pressi di Bettolle, e quindi al suo allacciamento con l' Aretina in direzione al confine con lo Stato Pontificio. (*Art.* 11.)

13 — È riservata al Real Governo la facoltà di redimere in ogni tempo l' intiera concessione della Strada, cominciando da Empoli, dopo che sieno decorsi quindici anni dal termine fissato per l' attivazione della linea fino ai pressi di Bettolle. Per regolare il prezzo della redenzione si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla Società nel corso dei sette anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata, si detrurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile delle altre cinque. A questo utile medio si aggiungerà, inoltre il terzo del suo importare, se la redenzione avrà luogo nel primo periodo di quindici anni dall' epoca in cui ne appartiene il diritto al Governo, un quarto se la redenzione è operata nel secondo periodo de quindici anni, e un quinto solamente per gli altri periodi. Il suddetto utile netto medio aumentato secondo i casi del terzo, o del quarto, o del quinto del suo importare formerà quell' annualità che sarà dovuta e pagata alla Società pel tempo successivo necessario a consumare la durata della Concessione.

Se al momento della redenzione, la linea si troverà condotta oltre Bettolle, vi saranno compresi anche i tratti ulteriori fino all' Aretina, con tenersi quanto alla determinazione del prezzo le medesime regole, eccetto il numero delle

annale da cui desumere il medio utile netto, quali potranno essere anche meno di sette tuttavolta che l'attivazione di quelli ultimi tratti dati da un tempo minore. (*Art.* 12.)

STRADA FERRATA *da Firenze al confine Pontificio per Arezzo.*

Considerando che dopo le vicende politico-economiche avvenute in Europa, e la esperienza fatta sì fra noi, che altrove di simili imprese, è stata la industria privata in molti casi riconosciuta insufficiente a costruire colle sole sue forze Strade ferrate, che pure interessando il pubblico e generale vantaggio, hanno reclamato dai Governi un soccorso stato concesso ora in sovvenzioni, ora in imprestiti, ora nell'acquisto di un numero d'Azioni e più spesso nella garanzia di un minimo interesse al Capitale impiegato nella costruzione.

Considerando che nello stato in cui si trova il progetto della Strada Ferrata da Firenze al Confine Pontificio per Arezzo, e nell'interesse della Finanza pubblica il Nostro Real Governo poteva solamente prestarsi a garantire che la Strada dopo finita non renderà meno di una somma da fissarsi fin d'ora con rimanere ai Concessionarj il carico delle previsioni delle spese occorrenti per la sua costruzione e pel suo esercizio, con più tutte le eventualità connaturali alla speculazione alla quale erano abilitati dalla Concessione. (*Decreto de' 17 Settembre 1853 in principio.*)

1 — È approvata la Società Anonima proposta dai fratelli Gandell di Londra avente l'oggetto di costruire ed esercitare una Strada a guide di ferro da Firenze al Confine Pontificio per Arezzo, e sono pure approvati li Statuti della Società medesima. (*Art.* 1.)

2 — La Società è autorizzata a costruire ed attivare nel proprio interesse, e a sue spese, rischio e pericolo la mentovata Strada, che dovrà avere un doppio binario per tutta la sua estensione con assumere sopra di sè il successo dell'Im-

presa, e qualunque sia per esserne il resultato in conformità del disposto nell' Art. 3 della Notificazione pubblicata dalla R. Consulta nei 15 Aprile 1845, e con l' obbligo di sodisfare esattamente ed in ogni rapporto alle condizioni, prescrizioni, e dichiarazioni contenute nei Capitoli concordati dai suddetti Promotori, e da Noi stati approvati. (*Art.* 2.)

3 — Un' immediata vigilanza dell' I. e R. Governo sull' esecuzione dell' opera sarà esercitata per mezzo del Commissario Regio delle Strade ferrate poste sotto la dipendenza della Direzione Generale delle Acque, Strade e Fabbriche Civili del Granducato. (*Art.* 3.)

4 — I trasporti di Viaggiatori e di Merci sulla Strada a guide di ferro non potranno esser fatti che dalla Società, alla quale è conferito il diritto di percipere per anni 90, dal giorno in cui la Strada sarà messa in piena attività da Firenze fino ad Arezzo, il prezzo di detti trasporti a forma della Tariffa approvata e soggetta a revisione di cinque in cinque anni, e con le altre prescrizioni di che nei Capitoli stessi; — E al termine di 90 anni il R. Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della Strada e delle opere accessorie alla medesima nei modi e con le condizioni stabilite nei Capitoli suddetti. (*Art.* 4.)

5 — Dopo venticinque anni dacchè sarà messa in attività la Strada da Firenze ad Arezzo, avrà peraltro l' I. e R. Governo il diritto di redimere in ogni tempo l' intiera Concessione della Strada, a norma di quanto vien prescritto nei Capitoli sopra indicati. (*Art.* 5.)

6 — Sarà in facoltà del R. Governo di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove Strade, o nuovi bracci di Strade tanto ordinarie, quanto ferrate in prossimità, in comunicazione, o in prolungamento della Strada Ferrata da Firenze al Confine Pontificio per Arezzo, esclusa soltanto la costruzione ed autorizzazione di costruire per tutta la durata della Concessione altra Strada ferrata, che serva direttamente alle me-

desime comunicazioni tra Firenze e il Confine Pontificio per Arezzo e dei punti intermedj compresi nella linea della Strada predetta. (*Art.* 6.)

7 — L'opera di che si tratta è dichiarata di pubblica utilità a tutti gli effetti, e la Società Concessionaria goderà dei diritti e sottostarà alle obbligazioni verso i Terzi resultanti dall'Articolo 7 del R. Motuproprio del 5 Aprile 1841, e dalla Notificazione pubblicata dalla I. e R. Consulta ne' 25 Febbrajo 1845 per l'Impresa della Strada ferrata Leopolda da Firenze a Livorno. (*Art.* 7.)

8 — Dal momento in cui la linea della Strada sarà tracciata sul terreno, resterà inibito il costruire alcuna nuova fabbrica sia nello spazio destinato alla Strada e sue dipendenze, sia dentro le dieci braccia a destra e a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo senza che ne vada d'accordo la Società. (*Art.* 8.)

9 — Qualora insorgessero contestazioni tra la Società ed il Commissario del Governo dependentemente dall'interpretazione ed esecuzione delle condizioni contenute nei Capitoli, o nei Regolamenti, che per la parte tecnica a forma di detti Capitoli verranno in seguito emanati, tali contestazioni saranno risolute e decise dal Consiglio d'Arte. (*Art.* 9.)

10 — Tutti gli Atti che la Società stipulerà per la costruzione della Strada, e che fossero per le Leggi in vigore soggetti a diritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira: Rimarranno però soggetti al disposto delle Leggi predette tutti quelli Atti, che venissero stipulati dalla stessa Società, o per di Lei conto dopochè la nuova Strada sarà posta in attività, e che non riguardassero la primitiva sua costruzione, e l'attivazione della Strada medesima. (*Art.* 10.)

11 — È accordata alla Società la esenzione dal pagamento dei dazj Doganali per i ferri, macchine, e altri oggetti strettamente ed esclusivamente necessarj alla costruzione e primo

stabilimento della Strada, che essa fosse in caso d'introdurre dall'estero nel Territorio Riunito, salvi però gli emolumenti relativi, e con obbligo di sodisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un Certificato del Direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopraindicati, che volta per volta fossero introdotti; il quale Certificato dovrà essere munito del Visto del Commissario del Governo *(Art. 11.)*

12 — Ritenute le limitazioni, prescrizioni, e dichiarazioni, di che nel precedente Articolo, sarà pure esente la Società dalla Tassa di Commercio sopra i ferri, macchine, ed altri oggetti che dall'estero introdurrà direttamente per proprio conto in Livorno. (*Art.* 12.)

13 — Premesso che non si è inteso, nè s'intende di fare un accollo, o cottimo della Strada, ma solamente di concedere la necessaria licenza di costruirla con lasciare alla Società tutte le eventualità dell'Impresa, e quindi a sua cura gli studj e calcoli di previsione, non che il rischio delle spese effettive per la costruzione ed esercizio della Strada, pur tuttavia dal Nostro R. Governo resta garantito che la Strada stessa non renderà meno di lire toscane 650,000 all'anno per quando sia in piena attività fino ad Arezzo, e di lire toscane 900,000 parimente all'anno per quando si trovi in piena attività fino alla frontiera dello Stato Romano. (*Art.* 13.)

14 — La detta garanzia non esporrà a nulla il Governo per tutta la durata dei lavori, ma comincerà ad avere effetto e ad essere esigibile solamente dal giorno, in cui la Strada sarà compita col suo doppio binario, e con le Stazioni che è destinata ad avere, e più messa nella sua totalità in pieno e regolare esercizio pel transito delle Persone e delle merci da Firenze ad Arezzo per la rendita di Lire 650,000, e fino al Confine per la maggior rendita di Lire 900,000. (*Art.* 14.)

15 — Non sarà inibito alla Società Concessionaria di mettere in attività i tronchi parziali, che compisca di mano

in mano, con far sua. la rendita che ricaverà dai medesimi anche prima che la Strada sia giunta ad Arezzo, e che cominci ad avere effetto e ad essere esigibile la garanzia del Governo, ed a decorrere il termine dei 90 anni, di che nel precedente Art. 4. (*Art.* 15.)

16. Con la garanzia, di che negli Articoli 13 e 14, lo Stato non resterà esposto ad altro obbligo che a quello di pagare la sola differenza che si verifichi fra la rendita netta della Strada, e le Lire 650,000, o 900,000 a seconda dei due casi ivi contemplati. (*Art.* 16.)

17 — La rendita netta per li effetti espressi nelli Articoli antecedenti, sarà quella che resulterà dagli incassi annui, detratte le spese del mantenimento della Strada e suo esercizio, esclusa ogni spesa dipendente da qualsivoglia straordinario restauro, o ricostruzione delle opere d'arte costituenti la Strada e sue dipendenze, dalla totale, o parziale edificazione di nuove opere d'arte, che fossero dapprima state omesse e riconosciute poi necessarie; dalla remozione delle frane, e da simili altri lavori, quale spesa dovrà sempre stare a carico del Capitale della Società, e non mai delle rendite della Strada. (*Art.* 17.)

18 — Rimarrà del pari esclusa dalla spesa da detrarre da dette rendite della Strada, qualunque prelevazione di Fondo di riserva, come d'ogni emolumento che la Società avesse fin d'ora assegnato, o fosse per assegnare ai fratelli Gandell, o ai componenti il di lei Consiglio Amministrativo. (*Art.* 18.)

19 — All'oggetto che le spese sieno tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime diminuita oltre la debita misura, dovrà il Consiglio di Amministrazione compilare anno per anno uno Stato di previsione di esse spese, e presentarlo all'approvazione del Dipartimento d'Acque, Strade e Fabbriche Civili del Granducato; nè oltre la cifra resultante da cotesto Stato potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza tra la rendita netta della Strada, e le somme garantite dal Governo. (*Art.* 19.)

20 — Se per caso fortuito straordinario e di forza maggiore „ ex. gr. „ guerra guerreggiata sulla Strada, o nei contorni della Strada, terremoto, o altro simile avvenimento rimanesse interrotto per un non breve lasso di tempo il di lei regolare esercizio, s'intenderà pure sospeso durante la detta interruzione, l'effetto della presente garanzia. (*Art.* 20.)

21 — Le somme, che lo Stato dovesse pagare in conseguenza della prestata garanzia gli saranno rimborsate con le eccedenze, che al di là delle somme garantite si verificassero su i prodotti degli anni successivi. (*Art.* 21.)

22 — È riservato al Governo il diritto di ordinare un cambiamento di Tariffa quando l'esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a cuoprire oltre le spese, le somme garantite, come è al medesimo riservato il diritto d'invigilare nel più lato modo l'Amministrazione economica dell'Impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportune, di farsi rappresentare nelle Adunanze generali, e di prender parte nelle discussioni e deliberazioni delle medesime. (*Art.* 22.)

23 — Tenuta ferma la durata a 90 anni della Concessione ai termini dell'Art. 4 la garanzia d'una rendita minima tanto delle Lire 650,000, quanto delle Lire 900,000, nel doppio evento di che sopra, cesserà intieramente, e resterà del tutto abolita dopo 60 anni computabili dal giorno in cui la Strada resti attivata da Firenze ad Arezzo. (*Art.* 23)

24 — Il presente Decreto ed i Capitoli contenenti le condizioni della Concessione saranno affissi, ed inseriti nel Monitore: copia autentica dei suddetti Capitoli e delli Statuti della Società Anonima, sarà depositata nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, e la Copia delli Statuti sarà del pari resa pubblica nel Monitore Toscano. (*Art.* 24.)

STRADA FERRATA *da Firenze al Confine Pontificio per Arezzo. — Capitoli del suo stabilimento.*

SOMMARIO

Linea della Strada ferrata. Art. 1.
Costruzione Art. 2 *e seg.*
Uso della Strada. Art. 22. *e seg.*
Tariffa. Art 25
Vigilanza. Art. 36. *e seg.*
Disposizioni generali. Art. 38. *e seg.*

1 — La Strada ferrata, salvo le modificazioni che dopo gli studj fatti sul terreno si reputeranno atte a migliorarne l' andamento, si muoverà dalla Stazione in Firenze della Strada ferrata' Maria Antonia, e piegando a conveniente distanza dalla parle esterna del Forte San Giovanni Battista passerà presso al Ponte rosso sul Mugnone, e quindi rasentate le falde della collina delle Forbici si avvicinerà alla borgata di Rovezzano. — Da questo punto si volgerà, seguendo l'una, o l'altra riva dell'Arno verso la terra del Pontassieve, e con proseguire sulla destra dell'Arno fino presso al ponte a Rignano attraverserà quivi il fiume: si dirigerà all'Incisa, e passerà presso Figline, S. Giovanni, Montevarchi e Levane. — Da Levane per la valle d'Inferno ed il piano di Laterina giungerà presso al ponte a Buriano, e quindi ad Arezzo.

Da questa città per introdursi nella valle della Chiana, traverserà la collina dell'Olmo volgendosi dipoi per il piano, sempre sulla destra del Canal Maestro, a raggiungere il confine di Stato nel punto che verrà per il seguito stabilito. (*Notificazione de'* 23 *Settembre* 1853. *diramata dal Ministero delle Finanze. Art.* 1.)

2 — La società sarà nell' obbligo d' iniziare e spingere al loro compimento i lavori nei termini che appresso fino ad

Arezzo; ed avrà poi l'obbligo di proseguire la linea da Arezzo al confine Romano appena che pei concerti da tenersi fra i due Governi Toscano, e Pontificio rimanga stabilito il punto del confine fra i due Stati, a cui la Strada medesima debba essere condotta. (*Art.* 2.)

3 — Ritenuti i punti principali di che nell'art. 1.°, rimane a cura della Società il proporre l'andamento, e l'esibire gli studj particolarizzati della Strada all'approvazione della Direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili. — A questo effetto è fin d'ora dichiarato che gli studj già eseguiti a cura del Municipio d'Arezzo e consegnati ai fratelli Gandell, non potranno, nè dovranno offrire alcun dato per stabilire, non che la stima come di elemento non contemplato nella concessione, nemmeno il genere, la qualità e la disposizione dei lavori per non avere formato mal tema di parere, o dichiarazione del Dipartimento d'acque, strade e fabbriche civili, e per essere stati nonostante già riconosciuti meritevoli di sostanziali modificazioni. (*Art.* 3.)

4 — In tutta la estensione della Strada, meno il tratto da Levane all'Arno presso il ponte a Buriano, le curve dovranno essere il più possibile ampie, nè avere in alcun caso raggio minore di ottocento braccia fiorentine. — Nel tratto antedetto da Levane ai pressi del ponte a Buriano, se ne ricorra l'assoluta necessità, il minimo raggio potrà essere di braccia seicento.

Quanto allo sviluppo altimetrico si procurerà di ottenere le inclinazioni dei varj tratti di Strada nel modo più conveniente e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno giammai pendenze maggiori dell'uno per dugento, fuorchè nel tratto da Levane ai pressi del ponte a Buriano dove potrà essere adottata la pendenza dell'uno per cento. (*Art.* 4.)

5 — Gli studi particolareggiati, dovranno dai fratelli Gandell essere presentati alla Direzione delle acque, strade e

fabbriche civili dentro tre mesi da oggi per il primo tronco da Firenze al Pontassieve, e dentro otto mesi parimente da oggi, fino ad Arezzo. — Gli studj da Arezzo al confine saranno presentati dentro tre mesi dal giorno in cui sia dal Governo notificato il punto del confine dove la Strada dovrà esser condotta

Sarà data facoltà alla Società per estrarre *gratis* dagli Uffizj Catastali le mappe che possono occorrere per il tracciamento della Strada, unicamente però nella zona ove detto tracciamento ricorra. (*Art.* 5.)

6 — Un mese dopo l'approvazione degli studj del primo tratto da Firenze al Pontassieve, la Società dovrà aver posta mano all'esecuzione dei lavori per continuarli con alacrità, e senza che le sia permesso d'estenderli sopra alcun altro punto della Strada, se non dopo che sia messo nel suo pieno e regolare esercizio quel primo tronco da Firenze al Pontassieve. (*Art.* 6.)

7 — La costruzione della Strada e delle opere accessorie alla medesima, dovrà esser compita dentro un anno da Firenze al Pontassieve, e dentro quarantadue mesi fino ad Arezzo, dal giorno stabilito nell'articolo precedente pel cominciamento dei primi lavori. La prosecuzione poi fino al confine dovrà essere intieramente compita dentro diciotto mesi dal giorno in cui sieno approvati gli studj da esibirsi dentro il termine fissato all'art. 5. (*Art.* 7.)

8 — Tutta la Strada da Firenze al confine per Arezzo, dovrà essere costruita ed armata con quattro guide di ferro per tutta la sua estensione. — La larghezza del piano stradale, la distanza e posizione delle guide di ferro, non che le loro dimensioni dovranno essere conformi a quelle della Strada Leopolda. (*Art* 8)

9 — Le Stazioni che intanto vengono destinate per la totalità della strada, sono

in 1.ª Classe — FIRENZE — AREZZO

in 2.ª Classe { PONTASSIEVE
MONTEVARCHI
CONFINE DI STATO

in 3.ª Classe { FIGLINE
S. GIOVANNI
LATERINA

Quanto alle altre Stazioni potranno concordarsi colla Società in quei luoghi che fossero riconosciuti più convenienti per l'esercizio della Strada ferrata.

La Società àvrà l'obbligo di formare nelle Stazioni tutti i locali che comparissero opportuni non tanto in servizio della R. Finanza, e della Forza armata, quanto sotto ogni altro rapporto che potesse richiamare l'attenzione del Reale Governo. (*Art.* 9.)

10 — La costruzione della Strada dovrà essere eseguita a cura e a tutte spese della Società, che sarà tenuta a provvedere non tanto alla formazione del piano stradale, e a tutte le opere accessorie, qualunque esse sieno, ma ancora all'acquisto di tutte le macchine, carrozze, carri e attrezzi necessarj per l'uso della Strada e per il trasporto delle merci e dei viaggiatori. Le locomotive ed i veicoli dovranno essere di perfetta costruzione, provenire dalle più accreditate fabbriche, essere scelti fra quelli in cui siansi introdotti i maggiori perfezionamenti, e per tali riscontrati prima di essere ammessi in servizio della Strada. Dovranno essere in numero sufficiente per ottenere un celere ed esatto servizio.

Saranno pure a carico della Società tutte le spese per l'acquisto del suolo da occuparsi con la Strada ferrata e con tutte le sue opere accessorie, non meno che le indennità di qualunque genere si siano, niuna esclusa, nè eccettuata che possano essere di ragione dovute per danni e pregiudizj così temporanei come permanenti, che dependentemente dalla co-

struzione della Strada siano per risentire direttamente o indirettamente i fondi adiacenti, o prossimi alla medesima, non esclusi quelli che fronteggiano i corsi di acqua dall'una e dall'altra ripa, quando i lavori da farsi lungo o a traverso i fiumi o torrenti possano difatti temporaneamente o permanentemente pregiudicarli. (*Art.* 10.)

11 — La Società dovrà stabilire ed assicurare a sue spese tutti li scoli d'acqua che dalle costruzioni della nuova Strada fossero tagliati, trattenuti, o modificati, dovendo essa rimanere intieramente responsabile d'ogni danno che derivasse dalla inosservanza del presente articolo. — Gli acquedotti che per quest'oggetto dovranno essere stabiliti sotto le strade Regie, Povinciali e Comunitative saranno costruiti di opera muraria, ovvero di ferro. (*Art.* 11.)

12 — Se occorresse di traversare coll'andamento della Strada ferrata delle terre in bonificazione tra Arezzo ed il confine di Stato, la Società costruttrice avrà l'obbligo d'uniformarsi a tutte quelle speciali prescrizioni che saranno determinate dalla Direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili, sia per l'altezza a cui dovrà essere tenuto il piano stradale, sia per quelle cautele che si crederanno necessarie, perchè possano liberamente essere continuati i lavori di bonificamento, e condotte le acque dall'una all'altra parte della Strada. (*Art.* 12.)

13 — E laddove abbisogni cavar terra dai fondi adiacenti per servire ai ripieni della Strada ferrata e sue dipendenze, o convenga deporre sui detti fondi la materia proveniente dalle escavazioni, dovrà procedersi in modo da rendere possibilmente minore il danno dell'agricoltura, e da prevenire i ristagni contrarj alla salubrità dell'aria. — A tale effetto la società dovrà conformarsi alle indicazioni che a scanso dei menzionati inconvenienti potranno esserle date nell'atto pratico dell'esecuzione dei lavori dalla Direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili, come pure dovrà

osservare le prescrizioni della stessa Direzione aventi per oggetto di remuovere quei ristagni che non si fossero potuti evitare. (*Art.* 13.)

14 — Le opere dovranno essere senza lusso, ma presentare quella solidità, che è necessaria per resistere alli sforzi ai quali debbono andare soggette, e saranno costruite a perfetta regola d'arte, sicchè possano offrire tutte le condizioni di durata, che si richiedono in siffatte costruzioni in conformità di quanto è stato praticato per le altre strade ferrate Toscane. — Quanto ai ponti dovranno le luci avere l'ampiezza ed elevazione che è necessaria al libero passaggio delle piene; nè potranno applicarsi per la traversata de' corsi d'acque le condutture a sifone senza l'espresso consenso della Direzione generale d'acque, strade e fabbriche civili con essere, dove non apparisca ammissibile siffatto genere di condutture, tenuta la Società a deviare i rii, fossi e scoli ricorrenti sulla linea, o a rialzare il piano stradale. — Nei ponti, viadotti ed altre opere d'arte sarà di regola preferito il muramento a calcina, con ammettersi le costruzioni in ferro solamente quando e dove ciò sia riconosciuto indispensabile, o conveniente dalla stessa Direzione delle acque, strade e fabbriche civili, al giudizio inappellabile della quale dovendosi sempre riferire sulle dimensioni e qualità dei lavori e dei materiali da impiegare senza che la Società possa muoverne lamento, e molto meno farne titolo di pretensioni contro il Governo.

Le Stazioni e gli altri fabbricati saranno di solida costruzione, ma di semplice architettura. I disegni relativi dovranno sempre soggettarsi all'approvazione della direzione antedetta. (*Art.* 14.)

15 — Quando il piano dei ponti sia formato con architravi di ferro fuso, o sostenuto da archi dello stesso metallo, la Società sarà tenuta a giustificare con attestati della Fonderia, che i ferramenti abbiano senza alcuna alterazione retto alla debita prova della loro resistenza. I detti architravi, o

archi una volta collocati al posto dovranno sottoporsi nuovamente a quelle prove, che si giudicheranno dalla Direzione generale necessarie a dimostrarne la stabilità. — E la Società dovrà avere continuamente in riserva e disponibili dei pezzi di ferro conforme a quelli componenti gli architravi, o gli archi, onde poterli senza indugio sostituire ai pezzi che si rompessero, o degradassero. (*Art.* 15.)

16 — La Strada ferrata dovrà per tutto il suo corso essere separata dai fondi adiacenti con difese idonee a impedire l'accesso sulla medesima a giudizio della Direzione generale. (*Art.* 16.)

17 — Dove dovranno permanentemente rimanere le Guardie incaricate della vigilanza da esercitarsi a carico della Società per garantire la sicurezza del pubblico transito, saranno edificati dei locali dove possano le Guardie stesse secondo le circostanze avere ricovero, o conveniente abitazione. (*Art.* 17.)

18 — Ovunque la Strada ferrata traverserà strade ordinarie in piano, dovranno secondo il sistema praticato nella Strada ferrata Leopolda, effettuarsi i lastrici, o altre opere, ed apporsi i necessarj cancelli colle Guardie incaricate di aprirli e chiuderli secondo il bisogno. — E quando la Strada ferrata sia più elevata delle strade ordinarie da essa traversate onde occorra di rialzarle, non si dovrà mai dare alle montate una inclinazione maggiore del cinque per cento per le strade Comunitative e vicinali, e del tre per cento per le strade Regie e Provinciali, con mantenere le attuali larghezze del loro piano, e con restar sempre tutte le spese a carico della Società Concessionaria. (*Art.* 18.)

19 — Nelle località dove le pubbliche strade da traversare fossero fra loro molto prossime, e potessero condursi allo stesso cancello senza sensibili allungamenti di cammino, e senza grave danno degli utenti le strade medesime, potranno essere allacciate. La relativa domanda sarà dalla Società pre-

sentata quando si tratti di cambiamenti all' attuale stato delle strade Comunitative e vicinali alle respettive Prefetture, che si daranno premura di richiamare i Consigli Comunali ad adunarsi e deliberare in proposito senza il minimo indugio. — Se le deliberazioni dei Consigli Comunali accoglieranno la istanza, saranno sottoposte all' approvazione dei Consigli di Prefettura; se invece la rigetteranno, si ammetterà il ricorso al Consiglio di Stato.

Dipenderà poi dalla Direzione generale l' approvare le mutazioni che si propongono sullo stato delle strade Regie e Provinciali. — In tutti i casi le spese dipendenti da tali cangiamenti staranno a intiero carico della Società. (*Art.* 19.)

20 — Quando colle costruzioni per la Strada ferrata si possa arrecare qualunque siasi impedimento, o imbarazzo al comodo e sicuro transito per le altre strade ordinarie alle quali essa si avvicinerà, o che traverserà, dovranno essere presi a cura e spese della Società costruttrice i necessarj provvedimenti sia con lo stabilimento di passi provvisorj, sia con la formazione di ripari, o altri compensi. (*Art.* 20.)

21 — Ove occorrano pozzi per dare aria alle gallerie sotterranee, questi non dovranno avere l' apertura sopra alcuna pubblica via, e dovranno essere contornati da un muro di tre braccia e mezzo di altezza, ed essere al bisogno muniti di rete metallica. (*Art.* 21.)

22 — Allorquando sarà compita la costruzione di un qualche tronco della Strada ferrata e delle opere accessorie che abbisognano per farne uso, dovrà esserne fatta un' accurata verificazione, non meno che un regolare inventario corredato delle firme dei rappresentanti la Società e del loro Ingegnere. — E dopo che la Direzione generale d' acque, strade e fabbriche civili, si sarà accertata che la compita sezione della Strada presenti la necessaria sicurezza, rilascerà in scritto la licenza al transito pubblico da vietarsi fino a quell' epoca. (*Art.* 22.)

23 — Con appositi Regolamenti sarà in seguito provveduto all' uso, alla polizia, alla sicurezza del transito, al modo di regolare la celerità delle locomotive, e alla conservazione della Strada ferrata, e delle altre opere accessorie, non meno che alle prescrizioni relative tanto ai trasporti di moneta, oggetti preziosi, e piccoli pacchi, quanto delle moli di gran peso, e alla esclusione delle materie che presentano qualche pericolo, come sarebbero quelle facilmente incendiabili, come pure alle discipline tutte politiche e doganali. — Spetterà alla Società la facoltà di domandare che siano dall'Autorità Governativa determinati quei provvedimenti che agli oggetti qui sopra indicati reputerà più confacenti. — E una volta che siano essi approvati dall'I. e R. Governo, diverranno obbligatorj per il Pubblico, per la Società della Strada, e per le altre Società, che in avvenire ottenessero facoltà di costruire altre Strade ferrate con essa comunicanti. — Le spese tutte necessarie alla esecuzione di detti Regolamenti, saranno a carico della Società. (*Art.* 23.)

24 — Rimane fin d'ora stabilito che saranno dall'I. e R. Governo determinate le penali da infliggersi alla Società nel caso in cui accadessero degli infortunj dovuti alla mancata sorveglianza e precisione di servizio per parte degli Agenti della Società stessa. — Simili penali potranno estendersi fino alla revoca della Concessione, e dar luogo per tutti gli effetti alla decadenza della più volte rammentata Società, qualora gli avvertiti inconvenienti si replicassero più volte a danno del Pubblico. (*Art.* 24.)

25 — I trasporti di merci e viaggiatori sulla Strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società, la quale è autorizzata a percipere i prezzi di detti trasporti a forma della seguente (*Art.* 25.)

TARIFFA

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE TOSCANE L. S. D.
VIAGGIATORI PER PERSONA E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	Nelle diligenze chiuse con cristalli laterali, e imbottite nelle pareti interne e sui sedili	— 3. 8.
	Nelle diligenze chiuse con cristalli laterali imbottite nei sedili . .	— 2 8.
	Nei vagoni coperti, con panchette per sedere	— 1. 8.
BESTIAMI PER CAPO E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	Cavalli, muli, bestie da tiro, bovi, vacche, bufali, tori e vitelli . .	— 6. —
	(Nota) Per i cavalli che vorranno trasportarsi separati l'uno dall'altro e difesi dalla pioggia e dal vento, si pagherà un soldo di più a miglio.	— 6. —
	Vitelle di latte, o porci.	— 1. 4.
	Montoni, pecore e capre	— — 10.
MERCANZIE PER OGNI PESO DI 2000 LIBBRE TOSCANE E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	PRIMA CLASSE. Pietra da calcina, pietra da costruzione, marmo in blocco, pietra di taglio, ghiaja, ciottoli, sabbia, argilla, embrici, tegole, mattoni, letame ed ingrasso, lastre e materiali di ogni specie per le costruzioni o riattazioni delle strade, carbon fossile, legname da costruzione, e sale	— 4. 4.
MERCANZIE PER OGNI PESO DI 2000 LIBBRE TOSCANE E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	SECONDA CLASSE. Grani e farine, calcinazioni e formazioni minerali, metalli in polvere, ferro greggio, in barre o in foglie, piombo in pani o lastre, stagno o altri metalli lavorati o greggi, scorza d'albero, allume, e strumenti rurali.	— 5. 4.
	TERZA CLASSE. Legname da mobilia ed esotico, carbone vegetabile, potassa, legna da bruciare, pertiche, travicelli, tavole, pancone, bitume, acidi e formaggi . . .	— 6. 4.

		PREZZO DI TRASPORTO IN LIRE TOSCANE
		L. S. D.
MERCANZIE PER OGNI PESO DI 2000 LIBBRE TOSCANE E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	QUARTA CLASSE Aceto, vini, liquori, olio e sapone, setorie, cotone, lana, canapa, lino, tabacco, zucchero, caffè, frutte secche, droghe, spozierie, generi coloniali, pesce fresco e secco, pollame, cacciagione, porcellana, majolica, cristallami, robbia, pollami ed oggetti manifatturati.	— 7. —
VETTURE SOPRA PIATTAFOR. PER CIASCHEDUNA E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	Carrozze chiuse a due, o quattro posti nel loro interno, con sedili al di fuori o senza; con bauli e bagaglio	— 13. 4.
	Frugoni da viaggio carichi di bagaglio	— 13. 4.
	Carrozze come sopra ma senza bagaglio; frugoni scarichi, e carrettelle, o *calèches* con copertura mobile, a due o quattro posti nell' interno, con sedili al di fuori o senza, e con bauli e bagaglio. . .	— 8. —
VETTURE SOPRA PIATTAFOR. PER CIASCHEDUNA E PER OGNI MIGLIO PERCORSO	Carrettelle, o *calèches* come sopra ma senza bagaglio, e altre vetture leggere aperte, con bagaglio o senza.	— 6 —
	(*Nota*) I viaggiatori potranno rimanere nelle loro vetture durante il tragitto sulla Strada ferrata, previo il pagamento di un posto nei vagoni di 3.ª classe per ciascheduno.	

26 — La percezione avrà luogo per miglio percorso senza riguardo alle frazioni di distanza ed in modo che un miglio cominciato venga a considerarsi come compito. — Egualmente per ciò che si riferisce al peso della mercanzia si riterranno solo i decimi delle libb. 2000, per modo che ogni peso minore di libb. 200 pagherà a ragione di 200 libbre, ogni peso

compreso fra le 200 e le 400 libbre pagherà a ragione di 400 libbre, e così di seguito. (*Art.* 26.)

27 — I viaggiatori potranno aver con loro un bagaglio di un peso non maggiore delle 50 libbre senza andar soggetti ad alcun aumento di spesa. (*Art.* 27.)

28 — Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa, saranno considerati quanto ai prezzi di trasporto come attenenti alle classi con le quali avessero maggiore analogia. (*Art.* 28.)

29 — Mediante la percezione dei prezzi di trasporto fissati nella precedente tariffa, la Società si obbliga ad eseguire costantemente con esattezza e celerità il trasporto per mezzo di macchine locomotive dei viaggiatori, mercanzie, derrate ed altri oggetti che le verranno affidati.

Le spese accessorie non rammentate nella tariffa, come quelle di deposito nei magazzini in servizio della Strada, di carico e scarico, saranno determinate con appositi regolamenti, che verranno sottoposti all' approvazione dell' I. e R. Governo. (*Art.* 29.)

30 — La tariffa che stabilisce la misura dei prezzi di trasporto sarà sottomessa alla revisione dell' I. e R. Governo di cinque in cinque anni: e se il medio utile netto ottenuto dalla Società nel quinquennio avrà oltrepassato il limite del 10 per cento del capitale sborsato dagli Azionisti, la tariffa dovrà essere ridotta in proporzione dell' eccedente. (*Art.* 30.)

31 — La tariffa per i trasporti sulla Strada ferrata dovrà rimanere costantemente affissa in tutte le Stazioni principali e secondarie e in luogo ben visibile per maggior sodisfazione del Pubblico. — Ogni maggiore percezione sarà poi punita nel modo prescritto per gli altri proventuarj dei pedaggi di ponti, di barche ec. (*Art.* 31.)

32 — La Società dovrà prestarsi a concertare con la Soprintendenza generale alle RR. Poste l' orario delle partenze, ed avrà l' obbligo di ricevere ad ogni partenza i dispacci po-

stali per li Uffizj lungo la sua linea; di eseguirne il trasporto e pronta consegna gratuitamente tanto da Firenze al confine, che viceversa, e di tener costantemente in una delle carrozze di 2.ª classe un posto gratuito tanto per un Uffiziale postale munito di un *Lascia-passare* firmato dal Soprintendente generale, quanto per l'Incaricato del trasporto dei dispacci, qualora l'Amministrazione credesse di dovere affidare questo servizio ad un suo dipendente. (*Art.* 32.)

33 — La Società sarà pure obbligata tanto ad assicurare per un prezzo discreto da convenirsi, il trasporto dei militari, della forza politica, e degli arrestati che fossero alla loro respettiva custodia commessi in guisa che siavi per questi ultimi la sicurezza necessaria; quanto a stipulare ogni maggiore facilità combinabile per il trasporto dei militari che viaggiano isolati, o in corpo, secondo ciò che nei respettivi casi si pratica sopra altre Strade ferrate già attivate. (*Art.* 33.)

34 — Quando il R. Governo venga nella determinazione d'istituire una linea telegrafica lungo la nuova strada, la Società dovrà permettere l'impianto dei pali, e il distendimento dei fili colle regole e cautele già in uso, somministrare e mantenere a proprie spese i locali da giudicarsi idonei al servizio telegrafico dalla Direzione superiore dei Telegrafi in quelle Stazioni dove dal Governo fosse creduto apportuno di stabilirli; sorvegliare la linea telegrafica colle sue guardie ambulanti e stazionarie, e generalmente con tutti i suoi inservienti, provvedendo in caso di guasti coi modi e colle forme da essere indicati dalla Direzione superiore dei Telegrafi in apposite istruzioni, trasportare sulla propria strada i materiali ed oggetti destinati alla costruzione ed alle riparazioni delle linee telegrafiche, non che il mobiliare dei diversi Uffizj e degli Impiegati, e più la corrispondenza officiale dei diversi Uffizj della Toscana tanto fra loro, che con la Direzione superiore; e accordare finalmente passo gratuito su i treni della Strada ferrata a tutti gli Impiegati e Guardie dei Telegrafi del

Gran-Ducato con le regole e discipline da concertare con la Superior Direzione.

In correspettività di questi obblighi da sodisfarsi tutti dalla Società gratuitamente, la Società stessa goderà dell'uso ugualmente gratuito del Telegrafo elettrico in tutti gli Uffizj aperti nel Gran-Ducato, e in quelli che credesse opportuno di aprire lungo la strada da Firenze al confine per Arezzo; ben inteso però che l'uso sia limitato agli avvisi che riguardano il servizio della Strada, e da essere più particolarmente determinati in apposita convenzione fra la Direzione Superiore dei Telegrafi e il Rappresentante della Società. (*Art.* 34.)

35 — Per tutta la durata della concessione sarà a carico della Società la manutenzione della Strada ferrata, non meno che di tutte le opere accessorie, macchine, veicoli ed attrezzi, lo stato delle quali e dei quali come quello della strada dovendo essere ogni anno verificato, ed anche straordinariamente qualunque volta sia creduto necessario.

Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all'onere del mantenimento della Strada e delle opere accessorie, sia per la sostanza delle costruzioni, che per le degradazioni dipendenti dall'uso giornaliero. (*Art.* 35.)

36 — La immediata vigilanza per parte dell'I. e R. Governo sarà esercitata per mezzo del Commissario Regio delle Strade ferrate posto sotto la dipendenza della Direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili del Granducato. — Perdurante la costruzione dell'opera dovrà questo Commissario invigilare che non si devii in qualsivoglia modo dalle prescrizioni contenute nei presenti Capitoli: a costruzione compita, dovrà esso incaricarsi di tutte le verificazioni, riscontri e inventarj di cui è sopra fatta menzione: e una volta aperta la Strada al pubblico transito, dovrà egli invigilarne la perfetta manutenzione in tutte le sue parti, non che la regolarità ed esattezza del servizio. — La Società dovrà sempre

dirigere le sue domande, osservazioni e proposizioni al Commissario Regio, il quale corrisponderà colla Direzione delle acque, strade e fabbriche civili, e secondo i casi con gli altri Dicasteri per tutto ciò che concerne il servizio della Strada ferrata. (*Art.* 36.)

37 — Il R. Commissario avrà diritto di esigere tutti i provvedimenti necessarj alla migliore riuscita dell' opera, e a tempo opportuno tutte le riparazioni atte ad assicurare il comodo e sicuro transito sulla Strada ferrata, e la bnona conservazione delle opere accessorie, e del suo materiale mobile.

Qualora nell' esecuzione dei lavori per lo stabilimento della nuova Strada, o nell' esercizio della medesima si facesse luogo a qualche infortunio, o altro avvenimento per cui fosse derivato, o potesse derivare qualsiasi inconveniente, dovrà la Società darne direttamente e immediatamente avviso a detto Commissario Regio. (*Art.* 37.)

38 — Dopo novanta anni dal giorno in cui la Strada sia messa in piena attività da Firenze ad Arezzo cesserà la concessione non tanto per quel tratto di Strada, quanto fino al confine qualunque sia stata l' epoca della costruzione di quest' ultimo tratto dipendentemente dall' art. 2 dei presenti Capitoli. — Dopo i novanta anni il R. Governo entrerà nel pieno possesso e godimento di tutta la linea da Firenze al confine, non che delle opere accessorie alla medesima senza sborso di sorte alcuna, salvo quanto è disposto nel successivo Art. 41. (*Art.* 38.)

39 — Sarà allora obbligo della Società di consegnare in buono stato di manutenzione al R. Governo, senza alcuno sborso per parte del medesimo, la Strada, le opere che la compongono, i magazzini, le Stazioni, i luoghi di carico e scarico, le fabbriche tutte ai luoghi di partenza, di fermata e d' arrivo, le case e casotti delle Guardie e degli altri Impiegati, gli stabili destinati alla percezione dei proventi della Strada; le macchine fisse e tutti gli edifizj comunque non

specificati in questo articolo, che la Società sia obbligata a costruire a forma dei presenti Capitoli. (*Art.* 39.)

40 — Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione, l'I. e R. Governo avrà diritto di fare una prelevazione su i proventi della Strada per garantirsi del ristabilimento in buon grado della Strada stessa e delle opere accessorie, quando la Società non corrispondesse pienamente ad una tale obbligazione. (*Art.* 40.)

41 — Quanto poi al materiale mobile, come macchine locomotive, carri, vetture, attrezzi, combustibili ed approvvisionamenti d'ogni genere, dovrà l'I. e R. Governo farne acquisto per il prezzo di stima, quando ciò fosse richiesto dalla Società, e reciprocamente la Società dovrà cederli alle condizioni stesse, qualora l'I. e R. Governo ne facesse la domanda. (*Art.* 41.)

42 — Nel caso che dopo venticinque anni volesse il Governo redimere la concessione della Strada, si terranno a calcolo li utili netti ottenuti dalla Società nel corso dei sette anni precedenti quello in cui la redenzione sarà effettuata; si dedurranno le due minori annate, e si stabilirà il medio utile netto delle altre cinque annate. — A questo utile medio si aggiungerà il terzo del suo importare, se la redenzione avrà luogo nel primo periodo di quindici anni dall'epoca in cui ne appartiene il diritto al Governo: un quarto se la redenzione è operata nel secondo periodo dei 15 anni; e un quinto solamente per gli altri periodi. — Il suddetto utile netto medio aumentato secondo i casi del terzo, del quarto, o del quinto del suo importare, formerà quell'annualità che sarà dovuta e pagata alla Società per il tempo successivo necessario a consumare la durata della concessione. (*Art.* 42.)

43 — Dipendentemente dall'art. 6 del R. Decreto di questo giorno resta esplicitamente riservata al Governo la libertà di concedere in qualunque tempo alla Società della Strada ferrata centrale Toscana di proseguire a sue spese il

senza garanzia da parte dello stesso Governo la sua strada da Siena al confine Romano.

Ed oltre il riservo di che nel citato art. 6, è ugualmente riservata al R. Governo la facoltà di eseguire, o di autorizzare la costruzione d'acquedotti, e la formazione di canali tanto per la navigazione, quanto per li scoli attraverso i territorj ove sarà situata la Strada ferrata, o in ogni luogo vicino, o lontano secondo i bisogni del servizio e comodo pubblico. — E la Società della Strada ferrata non solamente non potrà opporre ostacolo a queste costruzioni di acquedotti e canali, come a mente del citato art. 6 non lo potrebbe per strade ordinarie, o ferrate, ma nemmeno per alcuni di questi titoli potrà domandare qualunque siasi indennità, purchè non resulti dipendentemente dalle costruzioni medesime imbarazzo, o impedimento alla circolazione sulla Strada ferrata, nè alcuna spesa straordinaria a suo carico. (*Art. 43.*)

44 — Quando abbia luogo la costruzione di un qualche braccio di Strada ferrata in prolungamento, o in comunicazione con quella da Firenze al confine Romano per Arezzo, apparterrà all'I. e R. Governo di determinare le regole e le tariffe, colle quali la Società concessionaria per una parte, ed i nuovi costruttori per l'altra avranno la facoltà di reciprocamente valersi delle strade loro attinenti. (*Art. 44.*)

45 — Tenuto fermo il deposito di Lire centoquarantamila toscane già effettuato nella Cassa dello Stato dai fratelli Gandell, essi avranno l'obbligo di aumentarlo fino a un milione di lire nella Cassa medesima, dentro due mesi e mezzo da oggi, sia in tanti francesconi, sia in cartelle degli imprestiti toscani, da riceversi queste ultime alla pari, se fruttifere al 5 per cento; e al prezzo corrente, se fruttifere al 3 per cento. — L'I. e R. Governo non avrà obbligo di corrispondere alcun frutto su quella parte di deposito che rimanesse effettuato in denaro. (*Art. 45.*)

46 — Le lire centoquarantamila già depositate saranno dai fratelli Gandell irreparabilmente perdute, qualora dentro i due mesi e mezzo da oggi non abbiano completato il deposito fino a un milione di lire toscane. — E il milione di lire toscane sarà del pari perduto quando i fratelli Gandell, o la loro Società non presentino dentro tre mesi da oggi gli studj pel primo tronco da Firenze al Pontassieve, o non pongano mano all' esecuzione dell' opera dentro il mese dall' approvazione dei lavori per parte della Direzione generale, o non riescano a costruire e armare con doppio binario, e mettere in pieno esercizio quel primo tronco da Firenze al Pontassieve dentro un anno dal giorno del comindiamento dei lavori. (*Art.* 46.)

47 — In ciascuno degli eventi contemplati nel precedente art. 46 oltre alla perdita delle lire centoquarantamila e poi del milione, i fratelli Gandell e la Società concessionaria decaderanno dalla concessione e dai diritti inerenti alla medesima. — Di più cederanno a total benefizio del Governo i lavori, che fossero stati già fatti, le espropriazioni commesse e i materiali provvisti senza obbligo di rimborso, o indennità qualunque. (*Art.* 47.)

48 — Quando dentro l' anno resti attivato il primo tronco da Firenze al Pontassieve, sarà fatta immediata restituzione del milione depositato. (*Art.* 48)

49 — Se arrivata al Pontassieve la linea non fosse spinta e pienamente attivata fino ad Arezzo dentro i quarantadue mesi da computare dal giorno del principio dei primi lavori in conformità dei presenti Capitoli, la Società decaderà dalla concessione e dai benefizj inerenti alla medesima con cedere a favore del Governo e senza alcun rimborso di spese, o indennità qualunque, tutti i lavori già fatti, espropriazioni consumate e materiali provvisti, compreso pure il primo tronco da Firenze al Pontassieve, e gli altri tutti che si trovassero già in pieno esercizio.

Le rendite della Strada da Firenze ad Arezzo colla garanzia prestata dal Governo con gli articoli 13 e seguenti del Decreto di questo giorno, rimarranno specialmente vincolate ed affette alla prosecuzione della linea fino al confine dentro i termini prescritti nei precedenti articoli 5 e 7. (*Art.* 49)

50 — I termini, le decadenze e penalità di che negli articoli precedenti, dovranno aversi come di rigore senza che ai fratelli Gandell, o alla Società concessionaria possano rimanere rimedj equitativi per sottrarsi dalle conseguenze ivi contemplate, come per differirne l'applicazione, col doversi unicamente stare al fatto materiale della decorrenza del termine e del non trovarsi in regola rispetto agli obblighi assunti. — Solamente in caso di ritardo, o sospensione di lavori per forza maggiore, è riservato ai concessionarj di supplicare per una proroga, che a seconda delle circostanze potrà loro essere accordata, o rifiutata senza che possa esservi luogo a reclamo nè in via amministrativa, nè giudiciaria. (*Art.* 50.)

51. La Società sarà tenuta al pagamento del Dazio per i terreni da occuparsi colla Strada ferrata, e la tassa suddetta sarà conservata nella proporzione assegnata sulle cifre che ne indicano la rendita nelle attuali condizioni di coltura; quanto poi al Dazio Catastale da imporsi sulle fabbriche e magazzini da costruirsi in servizio della Strada ferrata, dovrà determinarsi colle norme fissate dai Regolamenti Catastali per ogni nuovo fabbricato. (*Art.* 51.)

52 — Saranno a carico della Società tutte le spese che occorreranno per le correzioni Catastali da eseguirsi in corrispondenza delle nuove divisioni dei fondi, che vanno a operarsi dal taglio per la costruzione della Strada ferrata. (*Art.* 52.)

STRADA FERRATA *da Firenze al confine Pontificio per Arezzo — Caducità del diritto di concessione ai fratelli Gandell di Londra.*

1 — Visto il precedente Nostro Decreto in data de' 17 Settembre 1853 col quale i fratelli Gandell di Londra ottennero la concessione della Strada Ferrata da Firenze al Confine Pontificio, per Arezzo, alle condizioni, di che nel Decreto medesimo, e nei relativi capitoli dello stesso giorno;

Visti gli Articoli 45, 46, 47 e 50 di detti Capitoli del tenore che appresso:

2 — « Art. 45. Tenuto fermo il deposito di Lire Cento« quarantamila toscane già effettuato nella Cassa dello Stato « dai fratelli Gandell, essi avranno l'obbligo di aumentarlo « fino a un millone di Lire nella Cassa medesima dentro due « mesi e mezzo da oggi, sia in tanti Francesconi, sia in « Cartelle degli imprestiti toscani, da riceversi queste ultime « alla pari, se fruttifere al cinque per cento, e al prezzo cor« rente, se fruttifere al tre per cento. — L'I. e R. Governo « non avrà obbligo di corrispondere alcun frutto su quella « parte di deposito che rimanesse effettuato in denaro.

3 — « Art. 46. Le Lire centoquarantamila già depositate « saranno dai fratelli Gandell irreparabilmente perdute, qua« lora, dentro i due mesi e mezzo da oggi, non abbiano « completato il deposito fino a un milione di Lire toscane. « — E il milione di Lire toscane sarà del pari perduto, « quando i fratelli Gandell, o la loro Società, non presen« tino dentro tre mesi da oggi gli Studj pel primo tronco da « Firenze al Pontassieve, o non pongano mano all'esecuzione « dell'Opera dentro il mese dall'approvazione dei lavori per « parte della Direzione Generale, o non riescano a costruire « e armare con doppio binario, e mettere in pieno esercizio

« quel primo tronco da Firenze al Pontassieve dentro un
« anno dal giorno del cominciamento dei Lavori.

4 — « Art. 47. In ciascuno degli eventi contemplati nel
« precedente Art. 46, oltre alla perdita delle Lire centoqua-
« rantamila, e poi del milione, i fratelli Gandell e la So-
« cietà concessionaria decaderanno dalla concessione, e dai
« diritti inerenti alla medesima. — Di più cederanno a total
« benefizio del Governo i lavori, che fossero stati già fatti,
« le espropriazioni commesse, e i materiali provvisti senza
« obbligo di rimborso, o indennità qualunque.

5 — « Art. 50. I termini, le decadenze e penalità, di
« che negli Articoli precedenti, dovranno aversi come di ri-
« gore, senza che ai fratelli Gandell, o alla Società conces-
« sionaria possano rimanere rimedj equitativi per sottrarsi
« dalle conseguenze ivi contemplate, come per differirne l'ap-
« plicazione, col doversi unicamente stare al fatto materiale
« della decorrenza del termine, e del non trovarsi in regola
« rispetto agli obblighi assunti. — Solamente in caso di ri-
« tardo, o sospensione di Lavori per forza maggiore, è riser-
« vato ai concessionarj di supplicare per una proroga, che,
« a seconda delle circostanze, potrà loro essere accordata, o
« rifiutata, senza che possa esservi luogo a reclamo nè in
« via amministrativa, nè giudiciaria. »

6 — Vista la successiva Risoluzione del 12 Novembre 1853 che, sulle Istanze dei medesimi fratelli Gandell, componeva il versamento del deposito, fino ad un milione di lire, in rate, delle quali la prima di Lire novantamila andava a scadere nel 30 Novembre, e la seconda di Lire centoventimila nel 31 del successivo Decembre 1853.

7 — E considerato, che le obbligazioni così solennemente e ripetutamente assunte dai fratelli Gandell non hanno da parte loro ricevuto neppure un principio di esecuzione; e che una più lunga tolleranza riescir potrebbe dannosa al buon

esito di un' Opera, già riconosciuta di pubblico interesse; (*Decreto de' 17 Gennaio 1854 in prin.*)

8 — I fratelli Gandell di Londra sono decaduti dalla concessione della Strada Ferrata da Firenze al Confine Pontificio, per Arezzo, da essi riportata in forza del R. Decreto e relativi Capitoli del 17 Settembre 1853, non che dai benefizj inerenti alla concessione medesima. (*Art.* 1.)

STRADE REGIE *non postali, e loro mantenimento.*

1 — I tronchi di Strade Regie transitanti le città e luoghi murati, e le quali avessero perduta la caratteristica di Strade postali, non debbono altrimenti formar carico al Regio Erario per il contributo dei due quinti al loro mantenimento determinato dall' Articolo III del Motuproprio del primo Novembre 1825. (*Art.* 1.)

2 — A contare dal primo Gennaio 1853 il R. Erario cesserà frattanto di contribuire al mantenimento dei tronchi delle Strade Regie, ora non più postali, dovendo in seguito applicarsi la stessa massima alle altre Strade Regie, che verranno successivamente a perdere la caratteristica di postali. (*Art.* 2.)

3 — Non essendo conciliabile con le condizioni della Finanza dello Stato la prosecuzione di favori eccezionali, il R. Erario cesserà di mantenere il Tronco di Strada provinciale Casentinese posto nel Compartimento fiorentino, e di concorrere per la terza parte al mantenimento del Tronco della Strada stessa nel Compartimento Aretino, dovendo invece esservi provveduto a carico dei Consorzj interessati secondo le Leggi ed ordini generali in vigore. (*Art.* 3.)

4 — Nulla di meno per rendere meno sensibile alle Comunità interessate il peso che, altronde con tutta giustizia, va a ricadere sopra di loro per il mantenimento della Strada provinciale Casentinese, il R. Erario sarà sgravato solo pro-

gressivamente della spesa, che fin qui ha sofferto per questo oggetto, per guisa che a cominciare dal primo Gennaio 1853 contribuirà a favore delle Comunità una somma corrispondente a due terze parti della spesa predetta; ridurrà questo contributo ad un terzo per l'anno 1854, e ne sarà intieramente esonerato soltanto il primo Gennajo 1855. (*Art.* 4.)

STUPRO *Cod. pen. Art.* 298.

SUBORNAZIONE di Testimoni, *Cod. pen Art.* 274.

T

TABACCO — *Scorci o mozziconi.*

La pubblica, e quasi generale credulità invalsa da qualche tempo nel Granducato che gli Scorci o Mozziconi dei Sigari già fumati potessero liberamente dai Privati essere contrattati, aveva portato all'effetto, che bene spesso la loro esposizione in vendita fosse non considerata come trasgressione, o almeno non sottoposta a pena sul fondamento della buona fede.

A remuovere il grave pregiudizio, che un tale stato di cose arrecava alla Regalìa, essendo stato ultimamente provocato, nell'interesse della Legge, opportuno ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione, questa con diversi Decreti, e segnatamente con due proferiti ne' 14 Giugno 1854 sopra due Cause contro respettivamente Giorgetti, e Fanucci, ha normalmente dichiarato che anche gli Scorci, o Mizziconi di Sigari già fumati rimangono sempre Tabacco, e che quindi il venderli, o anche soltanto esporli in vendita, deve riguardarsi come Atto illecito, e punibile ai termini della Legge de' 18 Luglio 1851; nulla rilevando in contrario la credulità

ancorchè pubblica e generale. (*Circolare della Direzione Generale delle Dogane e Aziende riunite de' 21 Luglio* 1854.)

TABACCO (*Regalia.*)

Volendo che non rimanga destituta della debita sanzione penale alcuna delle più importanti disposizioni contenute nel Nostro Decreto de' 18 Luglio 1851 a tutela della Regalia del tabacco. (*Decreto de'* 10 *Agosto* 1852 *in princ.*)

1 — Saranno puniti come detentori di tabacco di contrabbando quei capitani, o padroni di bastimento, sopraccarichi, o individui di equipaggio, i quali non avranno eseguito il deposito dei tabacchi greggi, o lavorati nei casi, tempi, e modi prescritti dagli Articoli 14 e seguenti del sopraddetto Nostro Decreto del 18 Luglio 1851. (*Art.* 1.)

2 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato pel Dipartimento delle Reali Finanze, e pel Dipartimento di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 2.)

TABACCO (*Regalia*) — *Disposizioni diverse.*

1 — I Tabacchi che formano provvisione di bordo o paccottiglia propria dei Capitani e padroni di bastimento, quantunque non designati nella polizza di carico, debbono dagli stessi Capitani e padroni essere denunziati e depositati in egual modo e sotto le medesime pene d'ogni altra quantità di Tabacco, che nella menzionata polizza sia compresa. (*Decreto de'* 22 *Dicembre* 1852 *Art.* 1.)

2 — Incombe pure ai detti Capitani e padroni, sempre sotto le medesime pene, l'obbligo di denunziare e depositare i Tabacchi formanti provvisione o paccottiglia di pertinenza particolare, ogni qualvolta il proprietario di essi non si trovi sul Bastimento al giungere di questo nel Molo. (*Art.* 2).

3 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato pel Dipartimento delle Reali Finanze, e pel Dipartimento di Giustizia, e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 3.)

TARIFFE DOGANALI — *Loro riforma parziale.*

1 — Considerando come le condizioni attuali della Finanza Toscana richiedano che nessun mezzo si lasci intentato, onde mantenere il necessario equilibrio fra le Entrate e le Spese;

2 — Considerando come nell'interesse dei Contribuenti siano sempre da preferire in tali circostanze i modici e razionali aumenti di Dazj indiretti, purchè siano regolati in guisa da non arrecare nè intralcio ai liberi Cambj, nè soverchj aggravj alle transazioni Commerciali;

3 — Considerando dall'altra parte come le vigenti Tariffe Doganali possano meritare una qualche riforma, ed esigano diminuzione sui Dazj di varj Articoli che non stanno più in proporzione del valore della Merce. (*Decreto de'* 17 *Dicembre* 1854 *in princ.*)

4 — I Generi e Merci qui sotto notate alla loro introduzione nel Territorio riunito, e nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoja, e respettivamente alla loro estrazione dal Territorio medesimo, e per Transito saranno d'ora innanzi sottoposte alla Gabella determinata dalla Tariffa annessa al presente Decreto. (*Art.* 1.)

5 — L'ozione finquì conceduta ai Proprietarj e Conduttori di daziare il Carbone, la Brace, le Legne da ardere ed altri articoli in ragione delle some, anzichè sul peso rimane d'ora in avanti limitata al solo ed unico caso, in cui il trasporto de' generi medesimi si effettui sopra Bestia a soma

e con questo mezzo si presentino ai diversi Uffizj Doganali. (*Art.* 2.)

6 — Il Carbone, la Brace, le Legna da ardere, la Calcina, i Materiali da murare, e le Terre cotte rozze parimente da murare, che d'ora innanzi verranno estratte dal Territorio riunito, ed introdotte in Livorno saranno soggette alla nuova Gabella di Estrazione fissata dal presente Decreto, con dichiarazione che nella Gabella medesima debba intendersi compresa la Tassa per le Opere interessanti il Culto religioso, alla quale furono sottoposte in ordine alla Notificazione de' 7 Marzo 1837, e il di cui ammontare prelevato dalla detta Gabella di estrazione verrà erogato nel modo finquì praticato. (*Art.* 3.)

7 — È istituita una Gabella propria sul Latte, che dal Territorio riunito s'immette in Livorno per la consumazione interna di quella Città, e fissata in Soldi uno il fiasco sull'esempio di quanto si pratica per tutte le altre Città, alle di cui Porte si esigono Gabelle. (*Art.* 4.)

8 — L'Olio di Oliva procedente dall'Estero, e destinato per le Città gabellanti, sarà soggetto d'ora innanzi nella sua immissione nelle Città stesse alla Gabella d'introduzione nella cifra medesima di quella propria o di Consumo imposta dal Nostro Decreto de' 25 Ottobre 1851 sull'articolo stesso con precedenza dal Territorio riunito. (*Art.* 5.)

9 — La Colla gialla e nera finquì soggetta ad una pariforme Gabella nella sua introduzione nelle Città gabellanti, sia che procedesse dall'Estero o dal Territorio riunito, verrà d'ora in avanti, quando abbia quest'ultima procedenza, assoggettata alla Gabella minore di Soldi tredici e denari quattro il cento delle libbre. (*Art.* 6.)

10 — Sono abrogate le categorie di Lavori contemplate e comprese dalla Tariffa vegliante nelle appresso voci.

« *Lavori di Canapa, di Cotone, di Lana, di Lino.*

« *o di Pelò, o di più d'uno di questi generi uniti o me-*
« *scolati in qualunque forma con Seta, o con Filaticcio e*
« *Seta, e*

« *Lavori di Seta con Filaticcio, o di tutti due questi ge-*
« *neri, ancorchè uniti o mescolati in qualunque forma con Ca-*
« *napa, Cotone, Lana, Lino, Pelo, o con più d'uno di questi*
« *generi,* » dovendosi ritenere sostituita sotto ogni rapporto alle categorie medesime quella inserita nella Tabella annessa al presente Decreto. (*Art.* 7.)

11 — I Lavori di Canapa, di Cotone, di Lino, o di più d'uno di questi generi, e i Lavori stessi uniti o mescolati in qualunque forma con Lana, o Pelo, o con tutti due questi generi, rimarranno sottoposti alle Gabelle medesime stabilite dalle vigenti Tariffe, anche quando nei Lavori stessi si trovi unita o mescolata con le dette materie la Paglia, l'Agave, e il Crino, escluso però sempre l'Oro e l'Argento buono o falso. Essendo poi fatti nel Territorio riunito pagheranno denari 8 la libbra. (*Art.* 8.)

12 — È imposta una Tassa detta di Spedizione sopra ogni e ciascuno dei recapiti qui sotto descritti, e che vengono nei diversi Uffizj Doganali del Gran-Ducato rilasciati per servire di scorta a Merci e Generi tanto sdaziati, come da gabellarsi, o aventi una quaisiasi destinazione. Questa Tassa sarà regolata, e percetta nell'atto del rilascio di ciascun documento nel modo che appresso. (*Art.* 9.)

Per ogni Manifesto obbligatorio e facoltativo, e per ogni Bulletta di Passo	L. —	3.	4
Per ogni Manifesto per gli spazj, a rimettere, o Spedizione condizionata, e per ogni Licenza di Bestiame	» —	1.	8
Per ogni Bulletta comprovante il pagamento della Gabella d'Introduzione e di Estrazione,			

sempreché l'importare di detta Gabella ecceda la Lira . . . . L. — 3. 4

Al di sotto della Lira . . . . . » — 1. 8

Per ogni Bulletta comprovante il pagamento della Tassa di Commercio . . . . . . » — 1. 8

Per ogni Bulletta giustificativa la corresponsione dell'Emolumento sui Cereali. . . . . » — 1. —

Per ogni Bulletta di Accompagnatura da Porta a Porta delle Città gabellanti, o dalla Porta alla Dogana . . . . » — 1. —

TABELLA *indicativa le nuove Gabelle impo*

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
ALABASTRO abbozzato.	Libbre 1000
ALABASTRO greggio	Libbre 1000
AMBROGETTE di Marmo abbozzate	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a soma, nel solo caso previsto dall'Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj, e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
BALSAMI di ogni specie non nominata	Libbre 100
BESTIAME vivo, cioè:	
Bovi, Vacche, Bufali, Bufale e Tori	l'uno
Vitelli, Vitelle e Bufalotti	l'uno
Majali, e Troje al di sopra del peso di Libbre 150.	l'uno
Majali, Troje, e Temporili, al disotto del peso di Libbre 150	l'uno
BORACE greggio, e raffinato.	Libbre 100
BOTTONI di Packfong, o Argentone.	la Libbra
BRACE, BRACE DI SANSA, e BRACIONE	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso	
BULLETTE di Ferro con Rame, BULLETTE di Rame, e BULLETTE di Ottone.	Libbre 100
BURRO, Burro cotto, o salato	Libbre 100

l Sovrano Decreto de' 17 Decembre 1854.

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE		ESTRAZIONE	PASSO	INTRODUZIONE		ESTRAZIONE	PASSO
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja			nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja		
		20 — —				30 — —	
		20 — —				30 — —	
		— — —				— 10 —	
		— — —				— 5 —	
2 10 —	62 10 —			30 — —	30 — —		
1 10 —				2 10 —			
— 10 —				1 10 —			
— 6 8				— 13 4			
— 3 4				— 6 8			
		— 6 8				— 13 4	
— 10 —	— 10 —			— 6 8	— 6 8		
		— 16 8				1 6 8	
		— 6 8				— 10 —	
5 — —	25 — —			15 — —	15 — —		
5 — —	5 — —			6 — —	6 — —		

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
CACIO	Libbre 100
CAFFÈ	Libbre 100
CALCINA	Libbre 1000
CAPPELLI di Feltro	l'uno
— a Stima per ogni Lire 100. . . .	
CARBONE, e CARBONELLA di Legna	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall'Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
CARNE salata, Carne secca, cotta e affumata di ogni specie non nominata.	Libbre 100
CARTA da Parati.	Libbre 100
CASTAGNE fresche, secche, e cotte.	il Sacco
CENCI stracci bianchi o scuri di Lino, Canapa, Cotone, o di Tessuti composti	Libbre 100
CERA vegetabile	Libbre 100
— a Stima per ogni Lire 100	
DOGHE, e Fondi da Botti, Barili, Bigonce, Tini, Tinelli, e simili	Libbre 100
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall'Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso	
ESSENZE, e OLJ essenziali, esclusi quelli nominati a parte.	la Libbra

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
5 — —	5 — —			6 — —	6 — —		
	10 — —				12 — —		
		— — —				— 8 4	
1 5 —	1 5 —						
				12 10 —	12 10 —		
		— 16 8				1 6 8	
		— 6 8				— 10 —	
		— 13 4				1 — —	
25 — —	25 — —			15 — —	15 — —		
		— — —				— 1 —	
		1 6 8	— 6 8			— 16 8	— 11 8
7 10 —	7 10 —						
				12 10 —	12 10 —		
		— 1 —				— 4 —	
		— 4 —				— 16 —	
2 10 —	2 10 —			— 13 4	— 13 4		

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
FARINA di Biade o di Legumi con Semola, o senza Semola, esclusa quella di Granone o Granturco bianco tassata a parte	Libbre 100
FARINA di Castagne.	Libbre 100
FARINA di Grano con semola	Libbre 100
FARINA di Grano senza semola.	Libbre 100
FELTRI da Cappelli	l'uno
— a Stima per ogni Lire 100	
FILO di Zinco	Libbre 100
FRUTTE fresche e secche di ogni specie non nominata .	Libbre 100
GESSO, o Gesso da formare, da Oro e in pani. . . .	Libbre 1000
GIUNCHI d'India.	Libbre 100
GRANO.	il Sacco
GRANONE.	il Sacco
GUANTI di Pelli conce senza pelo.	la Libbra
GUANTI di Pelli conce con fodera di pelle concia col pelo	la Libbra
LANA non filata, e Lana di ogni specie non nominata .	Libbre 100
LARDO e LARDONE.	Libbre 100
LAVEGGI, Marmitte, Pentoli, Tegami e simili di Terra cotta mezzo invetriata o tutta invetriata	Libbre 100
LAVORI di Alabastro.	Libbre 100

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel erritorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
		— — —				— 8 4	
		— — —				— 8 4	
		— — —				— 6 8	
		— — —				— 10 —	
1 5 —	1 5 —						
				12 10 —	12 10 —		
				3 6 8	3 6 8	— 13 4	— 10 —
		— 1 8				— 3 4	
		— — —				— 16 8	
6 8	8 6 8			3 6 8	3 6 8		
		— — —				— 1 —	
		— — —				— — 8	
16 8	— 16 8			— 6 8	— 6 8		
16 8	— 16 8			— 6 8	— 6 8		
		3 6 8				5 — —	
		— 13 4				1 — —	
5 —	6 5 —			1 13 4	1 13 4		
		— — —				1 — —	

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
LAVORI di Bronzo	Libbre 100
LAVORI di Filaticcio.	la Libbra
LAVORI di Madreperla	la Libbra
LAVORI di Metalli composti	Libbre 100
LAVORI di Osso	la Libbra
LAVORI di Ottone	Libbre 100
LAVORI di Seta, e di Filaticcio misti nel loro tessuto con uno o più fili di Filaticcio e Seta respettivamente, di Canapa, di Lino, di Cotone, di Lana, di Pelo, di Paglia, di Agave, di Crino, escluso l'Oro e l'Argento buono e falso	la Libbra
Ed essendo fatti nel Territorio riunito denari otto la libbra.	Libbre 100
LAVORI di Zinco	Libbre 100
LEGNAME abbozzato di ogni specie non nominata. . .	Libbre 100
LEGNAME da costruzione o da lavoro di ogni specie non nominata, rozzo o squadrato, o in asse, tavole, travicelli, o altri Lavori, purchè non abbia ricevuta altra manifattura che quella della Sega. . .	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie da Soma, nel solo caso previsto dall' Art. 11 del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
LEGNAME di Faggio, o di Abeto, o di Castagno in Lavori fatti al Tornio, e	
LEGNAME di Faggio, o di Abeto, o di Castagno in utensili	

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
18 15 —	18 15 —			15 — —	15 — —		
— 6 8	— 6 8			1 6 8	1 6 8		
2 — —	2 — —			— 13 4	— 13 4		
18 15 —	18 15 —			15 — —	15 — —		
— 5 —	— 5 —			— 3 —	— 3 —		
25 — —	25 — —			15 — —	15 — —		
				1 6 8	1 6 8	— — —	1 — —
				15 — —	15 — —	— 15 —	— 10 —
		— 1 —				— 3 4	
		— 10 —				1 — —	
		— 4 —				— 8 —	

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
sili e strumenti che servono all'Agricoltura, ed a qualunque arte e manifattura.	Libbre 100
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso	
LEGNAME lavorato in manifatture di ogni specie non nominata, escluse quelle fatte di Faggio, o di Abeto, o di Castagno nominate a parte, e	
LEGNAME lavorato in Mobili da Casa non nominati . .	Libbre 100
Ovvero ad elezione dei Proprietarj e Conduttori sulla stima del loro valore da determinarsi dai Ministri delle Dogane per ogni Lire Cento	
LEGNE da ardere in pezzi da accatastare	la Catasta
Ovvero ad elezione dei Proprietarj e Conduttori. . . . *E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Articolo II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso*	Libbre 1000
LEGNE da ardere in Fascine, Fascinotti, Scope, Sermenti, e	
LEGNE da ardere di ogni specie non nominata	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietàrj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso	
MARMI abbozzati	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in fa-	

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
		— 1 —				— 3 4	
		— 4 —				— 13 4	
		— 6 8				— 13 4	
		2 — —				2 — —	
		3 6 . 8				4 — —	
		— 16 . 8				4 — —	
		— 7 6				— 19 —	
		1 6 . 8				1 13 4	
		— 8 —				— 10 —	
		— — —				— 10 —	

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
coltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
MARMI greggi	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso	
MARMI lavorati.	Libbre 100
MARRONI freschi, secchi, e cotti.	il Sacco
MATERIALI da murare di ogni specie non nominata. .	Libbre 1000
MORCHIA di Olio di Oliva	Libbre 100
MORTAJ di bronzo	Libbre 100
OLIO di Oliva	Libbre 100
ORTAGGIO di ogni specie non nominata	Libbre 100
OSSIDO o Bianco di Zinco — Come Biacca di ogni specie non nominata.	
OSSO di Balena greggio e in stecche da Ombrelli . . .	Libbre 100
PAGLIA da Cappelli	Libbre 100
PIETRE da Fabbrica, e	
PIETRE di ogni specie non nominata abbozzate. . . .	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
		— — —				— 4 —	
		— — —				— 5 —	
		— — —				— 2 —	
		— — —				— 10 —	
		— — —				— 1 —	
		— — —				— 3 4	
		13 4 —				1 — —	
18 15 —	18 15 —			15 — —	15 — —		
		— 13 4				1 — —	
		— 1 8				— 5 —	
8 6 8	8 6 8			5 — —	5 — —		
		10 — —				15 — —	
		— 1 8				— 3 4	
		— — 8				— 1 4	

DENOMINAZIONE DEI GENERI E MERCANZIE	BASE DEL DAZIO
PIETRE da Fabbrica, e	
PIETRE di ogni specie non nominata gregge.	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
PIETRE da Fabbrica, e	
PIETRE di ogni specie non nominata in lavori non tassati a parte	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in Facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
PIETRE da Lastrico gregge, abbozzate e finite	Libbre 1000
E trasportandosi sopra Bestie a Soma, nel solo caso previsto dall' Art. II del presente Decreto, sarà in facoltà dei Proprietarj e Conduttori di pagare per ogni Soma di qualunque peso.	
SEGO in rappe o strutto	Libbre 100
STRUTTO.	Libbre 100
TERRE cotte rozze da murare	Libbre 1000
TRECCE di Paglia da Cappelli	Libbre 100
UOVA.	Libbre 100
ZINCO greggio, laminato, cilindrato, e in canali . . .	Libbre 100
ZUCCHERO di ogni specie non nominata	Libbre 100

Tassazioni attuali				*Tassazioni nuove*			
INTRODUZIONE				INTRODUZIONE			
nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO	nel Territorio riunito	nelle Città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa, e Pistoja	ESTRAZIONE	PASSO
		— — 8				— 1 8	
		— — 4				— — 8	
		— 3 4				— 10 —	
		— 1 8				— 4 —	
		— — 8				— 1 8	
		— — 4				— — 8	
		— 13 4				1 — —	
		— 13 4				1 — —	
		— — —				— 3 4	
		— 4 —				— 10 —	
		— 3 4				— 10 —	
				1 13 4	1 13 4	— 6 8	— 3 4
4 10 —				5 — —			

TASSA DI MACELLAZIONE — *Ordini diversi.*

1 — Il Sovrano Decreto del 6 del corrente stabilisce, che gli appalti della nuova tassa di macellazione debbono essere conclusi per un triennio. (*Circolare della Prefettura Fiorentina de' 29 Dicembre 1854 ai Gonfalonieri.*)

2 — Siccome peraltro nel primo impianto della tassa suddetta le tariffe anderanno a stabilirsi con dati non bastantemente accertati; e poichè potrebbe per questa ragione verificarsi il caso, che si rendesse in seguito necessaria la rettificazione delle basi degli appalti per fare scomparire o sacrifizj indebiti, o lucri smodati che ad imposta attivata fossero per verificarsi; così per preservarsi libertà d'azione e per aver modo più agevole di poter procedere alle opportune correzioni nel contemplato possibile evento, sembrerebbe conveniente di adottare per questa prima volta il temperamento di concludere gli appalti della nuova tassa di macellazione per un triennio, sì come prescrive la Legge, ma con l'aggiunta però di una condizione da inserirsi fra le altre nei relativi contratti, per cui resti in facoltà delle parti contraenti, e così dei Comuni e degli Appaltatori di sciogliere il contratto anche dopo la decorrenza del primo anno, quando così fosse per piacere, previa disdetta da farsi respettivamente entro il mese di Ottobre.

3 — Questa condizione, che sarebbe unicamente intesa a raggiungere meglio lo scopo voluto dalla Legge senza alterarne lo spirito, oltre ad essere consigliata dalle considerazioni di sopra avvertite, potrebbe riguardarsi poi anche come espediente possibilmente fecondo di utili conseguenze per le Amministrazioni Comunali; giacchè nella incertezza dei resultati che sarà per offrire agli appaltatori questa nuova specie di contratti aleatorj, che per la prima volta e senza dati assoluti vanno a stipularsi, è da ritenere che la pubblica concorrenza possa essere maggiore, e maggiore quindi il calore della lici-

tazione, se minori per la durata saranno per essere gli obblighi ed i vincoli che gli attendenti agl' incanti sapranno di dover andare ad assumere.

4 — Dietro autorizzazione avutane dal R. Ministero dell' Interno con ossequiato Biglietto de' 24 del corrente, mi reco a premura di far presente ai Signori Gonfalonieri la convenienza del partito di sopra indicato, affinchè se lo credono possano fare in modo ch' esso venga adottato per questa prima volta in espettativa dei dati più sicuri, che sarà per somministrare la esperienza.

5 — E poichè questi stessi motivi, che impegnano a suggerire che i contratti d' accollo delle esazioni dei diritti di macellazione vengano conclusi in guisa da lasciare le parti contraenti in libertà di sciogliersi, quando che sia, da ogni impegno anche dopo lo spirare del primo anno soltanto, persuadono egualmente la convenienza di non stabilire le tariffe dei diritti medesimi in modo permanente e definitivo, così avverto fin d' ora che per coordinar tutto al medesimo fine anche l' approvazione, che la Prefettura è chiamata a dare per queste tariffe dall' Articolo 5 del Decreto di sopra citato, sarà condizionata e temporaria, acciocchè alle Magistrature non sia fatto impedimento di poterla dopo il primo anno variare e correggere, se variazioni e correzioni fossero per essere conosciute effettivamente necessarie.

TASSA DI MACELLAZIONE, *sua imposta.*

1 — Riconosciuta la necessità che, mentre si prosegue con fermo ed efficace proponimento lo studio d' ogni miglior mezzo adattato ad operare nell' Amministrazione dello Stato le convenienti possibili economie, non si lasci frattanto sussistere quel disequilibrio che si verifica fra le Entrate e le Spese ordinarie della R. Finanza:

2 — E considerato come fra i temperamenti da potersi esperimentare per aumentar le risorse della R. Finanza predetta, possa riuscire men che altro gravoso all' universale il ravvivamento di una Tassa corrispondente a quella che in tempi più felici fu grato al Nostro Cuore di sopprimere, specialmente poi quando la Tassa stessa, spogliata di ciò che avea di più odioso e contrario alle massime fondamentali della Legislazione economica dello Stato, la privativa, cioè, ed il privilegio, può ridursi ad un Dazio di consumo, che renderà men disuguale la sorte delli Abitanti della Campagna a quella delli Abitanti delle Città soggette a Gabella: (*Decreto de' 6 Dicembre 1854 in principio.*)

3 — Una tassa di macellazione sarà imposta a tutti i Comuni dello Stato, escluse le Città soggette a gabella. Questa tassa comincerà ad esigersi a contare dal dì primo Febbrajo 1855. (*Art.* 1.)

4 — Le quote di questa tassa assegnate a ciascun Comune nella misura stabilita dal *Prospetto* che va unito al presente Decreto, dovranno esigersi a tutto carico e rischio dei Comuni, i quali provvederanno che siano pagate alla Cassa della R. Depositeria a rate bimestrali nel modo praticato per la tassa prediale. (*Art.* 2.)

5 — Chiunque vorrà macellare animali per uso proprio, o per la vendita della carne, dovrà pagare al Comune per ogni capo di animale il diritto di che al seguente Articolo 5. (*Art.* 3.)

6 — Salvo il pagamento di questo diritto, è mantenuta a chiunque piena libertà di macellare e vender carne, esclusa affatto qualsiasi privativa. È pure mantenuta piena libertà di trasportare carne macellata per la pubblica vendita da uno ad un altro Territorio Comunale, salvo anche in questo caso il pagamento di un diritto. (*Art.* 4.)

7 — Una tariffa stabilita Comune per Comune dalla Magistratura Comunale con approvazione del Prefetto del Com-

partimento, determinerà quanto debba pagarsi per ogni capo di animale da macellarsi nel Territorio Comunale, e per ogni libbra di carne macellata che si importi da altri Territorj per esser venduta nel Comune. (*Art.* 5.)

8 — Andranno esenti da ogni diritto le carni macellate che si introdurranno nel Territorio o Circondario Comunale da altri Territorj o Circondarj limitrofi per uso particolare di qualche Comunista. (*Art.* 6.)

9 — L'esazione dei diritti di che al precedente articolo 5, sarà dai Comuni data in appalto per un canone fisso. L'Appaltatore dovrà pagare nella Cassa del Camarlingo il canone dell'appalto in rate bimestrali anticipate, e dare una cauzione corrispondente al terzo dell'importare annuo dell'appalto, sia col deposito di questa somma, sia con idoneo mallevadore, sia con ipoteca sui proprj beni immobili, quando siano capaci di sopportarla. (*Art.* 7)

10 — Nei Comuni di vasto Territorio non è impedito di formare più appalti, assegnando un Circondario a ciascun appalto, ritenuto che, agli effetti della presente Legge, ciascun Circondario venga considerato come un distinto Territorio Comunale. (*Art.* 8)

11 — Gli appalti si rilasceranno sempre per mezzo di pubblico incanto e si rinnuoveranno di tre in tre anni. Tutte le spese di aggiudicazione saranno a carico dell'Aggiudicatario. Dovranno escludersi sempre dagli incanti gli Impiegati e Inservienti del Comune. (*Art.* 9.)

12 — Gli incanti si faranno dal Gonfaloniere assistito da due Deputati a nomina del Magistrato Comunale. Il Gonfaloniere avrà facoltà di trattenere il rilascio dell'appalto, e rimettere l'aggiudicazione ad altro tempo, quando creda non accettabili le offerte, o perturbato da maneggi il regolare andamento degli incanti. (*Art.* 10.)

13 — Mancando oblatori all'appalto dopo due incanti, la Magistratura Comunale potrà destinare provvisoriamente un

Esattore di sua fiducia: ma al termine di quattro mesi dovrà rinnuovare l' esperimento degli incanti, procurando dl remuovere le cause, che negli incanti primi avessero impedita la conclusione degli appalti. (*Art.* 11.)

14. L' Appaltatore subentrerà in tutte le azioni e ragioni del Comune per la riscossione dei diritti fissati dalla tariffa. (*Art.* 12.)

15 — L' Appaltatore, una volta riconosciuto per tale dal Comune, non potrà cedere l' appalto nè tutto, nè in parte, senza espressa e formale adesione del Magistrato. In caso di morte potranno continuare gli eredi nella gestione dell' appalto colla approvazione del Magistrato Comunale suddetto, e col consenso dei Mallevadori, se l' appalto fu garantito da mallevadoria. (*Art.* 13.)

16 — Mancando l' Appaltatore al pagamento delle rate bimestrali anticipate, oltre a restar passivo delle penali sancite per le altre imposte Comunali a carico dei contribuenti morosi, potrà essere astretto all' adempimento di quanto deve col privilegio del Braccio Regio, come si pratica per la esazione delle imposte o rendite del Comune. (*Art.* 14.)

17 — Chiunque non denunzierà preventivamente all'Appaltatore o Esattore del Comune il numero e la qualità delli Animali che vuol macellare, e non pagherà i diritti stabillti dalla Tariffa, incorrerà in una multa corrispondente al sestuplo dei diritti dovuti e non pagati. — Nella stessa multa del sestuplo dei diritti fissati dalla tariffa incorrerà chi, senza averli pagati, introduca per vendersi nel territorio comunale, carne macellata nel Territorio di altri Comuni, o respettivamente in un Circondario di Appalto, carne macellata in altro Circondario del Comune medesimo. (*Art.* 15.)

18 — Le Multe di che nel precedente Articolo 15 cederanno per metà a benefizio dell' Appaltatore, e per l'altra metà a benefizio del Comune. — Quando non vi sia Appaltatore

andranno per intiero a vantaggio della Cassa Comunale. (*Art.* 16.)

19 — L'Appaltatore non potrà transigere coi contravventori caduti in pena senza il consenso scritto del Gonfaloniere. (*Art.* 17.)

20 — La giurisdizione per giudicare le questioni che insorgano tra i Comuni e gli Appaltatori per qualunque causa dipendente dai contratti d'appalto, è attribuita esclusivamente ai Consigli di Prefettura, salvo, per chi si creda leso, il ricorso entro trenta giorni decorrendi dal dì della data del Decreto, al Consiglio di Stato. (*Art.* 18.)

21 — Delle contravvenzioni contemplate al precedente Art. 15 giudicheranno i Pretori Civili e Criminali, qualunque possa essere l'importare della multa da infliggersi ai contravventori. (*Art.* 19.)

22 — Le questioni che potranno insorgere cogli obbligati al pagamento dei diritti stabiliti dalla Tariffa, saranno decise dai Tribunali Civili nei limiti delle respettive competenze. — Perchè per altro i Tribunali suddetti prendano cognizione dei reclami contro l'Appaltatore o Esattore del Comune, sarà necessario che i reclamanti esibiscano la ricevuta del pagamento della somma controversa fatta a titolo di deposito in mano dell'Appaltatore o Esattore suddetto. (*Art.* 20.)

23 — Le Magistrature Comunali dovranno assicurare coi mezzi dei quali possono disporre, agli Appaltatori la riscossione dei diritti fissati dalla tariffa, e d'altra parte difendere i Macellari, venditori di carni, ed altri da indebite vessazioni. (*Art.* 21.)

24 — Nulla è innovato circa agli ordini che stabiliscono le condizioni nelle quali debbono trovarsi i locali destinati alla macellazione, e le discipline che regolano in prò della salute pubblica la vendita delle carni macellate. (*Art.* 22)

25 — I Nostri Ministri Segretarj di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e

dell' Interno sono incaricati, ciascuno in quanto li riguarda, della esecuzione del presente Decreto. (*Art.* 23)

PROSPETTO

indicativo i contingenti della Tassa di Macellazione, *attribuiti ai diversi Comuni del Granducato.*

COMPARTIMENTO FIORENTINO		
Bagno	£	2,500
Bagno a Ripoli.	„	11,500
Barberino di Mugello	„	5,000
Barberino di Val d' Elsa	„	5,000
Borgo S. Lorenzo	„	6,500
Brozzi	„	6,000
Calenzano	„	3,000
Cantagallo	„	1,300
Campi	„	6,300
Capraja	„	1,800
Carmignano.	„	4,500
S. Casciano	„	7,500
Casellina e Torri	„	5,000
Castel Fiorentino	„	4,500
Castel Franco di sotto	„	3,000
Cerreto	„	3,000
Certaldo	„	2,200
Segue . .	£	78,800

Segue il Compartimento Fiorentino

Riporto . . £	78,800
S. Croce . . . . ,,	3,200
Cutigliano . . . . ,,	900
Dicomano. . . . . ,,	2,500
Dovadola . . . . ,,	1,000
Empoli. . . . . ,,	13,500
Fiesole. . . . . ,,	9,500
Figline. . . . . ,,	7,500
Firenze per la parte di Territorio fuori delle Mura. . . . . . ,,	300
Firenzuola . . . . ,,	3,200
Fucecchio. . . . . ,,	7,000
Galeata . . . . ,,	1,110
Galluzzo . . . . ,,	11,500
S. Gaudenzio . . . . ,,	1,500
Greve . . . . ,,	4,000
Incisa . . . . ,,	3,000
Lamporecchio . . . . ,,	2,540
Lastra a Signa. . . . . ,,	5,500
Legnaja . . . . ,,	8,500
Londa . . . . ,,	790
S. Marcello . . . . ,,	2,500
S. Maria in Monte . . . . . . ,,	1,400
Marliana . . . . ,,	1,400
Marradi . . . . ,,	3,500
S. Miniato . . . . ,,	12,500
Segue . . £	187,140

Segue il Compartimento Fiorentino

Riporto . . £	187,140
Modigliana . . . . „	3,500
Montajone. . . . . „	5,000
Montale . . . . „	2,550
Montecalvoli. . . . . „	500
Montelupo . . . . „	3,500
Montemurlo . . . . „	1,600
Montespertoli . . . . „	4,000
Montopoli. . . . . „	2,000
Palazzuolo . . . . „	1,200
Pelago . . . . „	4,000
Pellegrino. . . . . „	7,500
S. Piero a Sieve . . . . „	1,500
Pistoja. . . . . „	„
Piteglio . . . . „	1,100
Ponte a Sieve . . . . „	6,500
Porta al Borgo. . . . . „	5,500
Porta Carratica. . . . . „	3,600
Porta Lucchese. . . . . „	2,900
Porta S. Marco. . . . . „	4,500
Portico. . . . . „	800
Prato . . . . „	29,600
Premiicuore . . . . „	980
Reggello . . . . „	4,300
Rignano . . . . „	3,000
Rocca S. Casciano. . . . . . . „	1,800
Segue . . £	288,770

Segue il Compartimento Fiorentino

Riporto . . £	288,770
Rovezzano . . . . ,,	5,200
Sambuca . . . . ,,	1,850
Scarperia . . . . ,,	2,800
Seravalle . . . . ,,	1,850
Sesto . . . . ,,	7,300
Signa . . . . ,,	4,000
S. Sofia . . . . ,,	1,050
Sorbano . . . . ,,	360
Terra del Sole . . . . ,,	1,500
Tizzana . . . . ,,	2,800
Tredozio . . . . ,,	930
Vaglia . . . . ,,	980
Verghereto . . . . ,,	780
Vernio . . . . ,,	1,380
Vicchio . . . . ,,	3,320
Vinci . . . . ,,	2,100
Somma . . £	326,990

COMPARTIMENTO LUCCHESE

Bagno . . . . £	3,100
Barga . . . . ,,	2,600
Segue . . £	5,700

Segue il Compartimento Lucchese

Riporto . £	5,700
Borgo a Mozzano . . . . „	5,000
Buggiano . . . . „	8,000
Camajore . . . . „	8,000
Capannori . . . . „	13,500
Coreglia . . . . „	1,540
Lucca per la parte di Territorio fuori delle Mura. . . . . „	22,000
Massa e Cozzile . . . . „	950
Monsummano . . . . „	3,300
Montecarlo . . . . „	3,300
Monte Catini di Val di Nievole . „	2,160
Pescaglia . . . . „	2,400
Pescia . . . . „	10,300
Pietrasanta . . . . „	7,000
Seravezza. . . . . „	3,900
Stazzema . . . . „	2,120
Uzzano . . . . „	2,000
Vellano . . . . „	980
Viareggio. . . . . „	8,500
Villa Basilica . . . . „	2,740
Somma . . £	113,390

COMPARTIMENTO PISANO

Bagni S. Giuliano . . . . . £	8,600
Bibbona . . . . „	850
Bientina . . . . „	900
Calcinaja . . . . „	1,160
Campiglia. . . . . „	1,130
Capannoli. . . . . „	950
Casale . . . . „	360
Cascina . . . . „	12,300
Castagneto . . . . „	1,160
Castellina Marittima . . . . . „	630
Castel Nuovo di Val di Cecina . „	970
Chianni . . . . „	940
Colle Salvetti . . . . „	2,410
Fauglia . . . . „	2,210
Guardistallo . . . . „	560
Lajatico . . . . „	800
Lari. . . . . „	4,700
Lorenzana . . . . „	510
S. Luce . . . . „	750
Monte Catini di Val di Cecina . „	1,810
Montescudajo . . . . „	400
Monteverdi . . . . „	350
Orciano . . . . „	270
Palaja . . . . „	4,900
Peccioli . . . . „	3,080
Segue . . £	52,670

Segue il Compartimento Pisano

Riporto . . £	52,670
Pisa per la parte di Territorio fuori delle Mura. . . . . „	16,800
Piombino . . . . „	930
Pomarance . . . . „	3,330
Ponsacco . . . . „	1,110
Pontedera. . . . . „	7,000
Riparbella . . . . „	880
Rosignano . . . . „	2,060
Sassetta . . . . „	300
Suvereto . . . . „	410
Terricciola . . . . „	1,200
Vecchiano. . . . . „	1,950
Vicopisano . . . . „	6,000
Volterra . . . . „	8,000
Somma . . £	102,640

COMPARTIMENTO SENESE

Abbadia S. Salvadore . . . . . £	1,670
Asciano . . . . „	2,360
Asinalunga . . . . „	4,100
Segue . . £	8,130

Segue il Compartimento Senese

Riporto . . £	8,130
Buonconvento . . . . „	1,000
S. Casciano de' Bagni . . . . „	1,100
Casole. . . . . „	1,460
Castellina in Chianti. . . . . „	1,240
Castel nuovo Berardenga . . . „	2,490
Castiglion d' Orcia. . . . . . „	670
Cetona	1,290
Chianciano	800
Chiusi Città	1,380
Chiusdino	1,160
Colle.	5,000
Gajole	1,610
S. Gimignano.	3,600
S. Giovanni d' Asso	520
Masse del Terzo di Città	1,440
Masse del Terzo di S. Martino . .	1,620
Montalcino	2,700
Montepulciano	8,000
Monteriggioni	1,230
Monteroni.	1,180
Monticiano	790
Murlo	830
Piancastagnajo	1,140
Pienza	1,050
Poggibonsi	4,800
Segue . . . £	56,230

Segue il Compartimento Senese

Riporto . . £	56,230
S. Quirico	630
Radda	1,040
Radicofani.	930
Radicondoli	1,200
Rapolano	1,300
Sarteano	1,460
Siena	»
Sovicille	2,370
Torrita.	1,600
Trequanda	1,200
Somma . . £	67,960

COMPARTIMENTO ARETINO

Anghiari . . . . £	3,800
Arezzo.	30,000
Badia Tedalda . . . . „	1,000
Bibbiena . . . . „	3,000
Bucine. . . . . „	2,210
Capolona . . . . „	820
Caprese . . . . „	680
Riporto . . £	41,510

Segue il Compartimento Aretino

Riporto . .	£	41,510
Castel Focognano	„	1,030
Castel Franco di sopra	„	1,900
Castel S. Niccolò , ...	„	2,000
Castiglion Fiorentino.	„	8,800
Castiglione Ubertini	„	150
Cavriglia . . , ...	„	1,340
Chitignano	„	380
Chiusi in Casentino	„	790
Civitella	„	1,830
Cortona	„	16,600
Due Comuni di Laterina	„	310
Fojano . . . . , ...	„	5,000
S. Giovanni	„	3,600
Laterina	„	1,000
Loro	„	1,710
Lucignano	„	2,600
Marciano	„	810
Monte S. Maria	„	970
Monte S. Savino	„	5,000
Monte Mignajo	„	650
Monterchi.	„	920
Montevarchi	„	7,500
Ortignano.	„	330
Pian di Scò	„	1,800
Pieve S. Stefano	„	2,500
Riporto . . .	£	111,030

Segue il Compartimento Aretino

Riporto . .	£	111,030
Poppi	„	2,020
Pratovecchio.	„	1,560
Raggiolo	„	250
S. Sepolcro	„	4,500
Sestino.	„	790
Stia.	„	1,500
Subbiano	„	1,110
Talla	„	770
Terranuova	„	3,500
Val d'Ambra	„	700
Somma . .	£	127,730

COMPARTIMENTO GROSSETANO

Arcidosso	£	1,990
Campagnatico	„	1,210
Castel del Piano	„	1,770
Castiglion della Pescaja	„	730
Cinigiano	„	1,230
S. Fiora	„	1,770
Gavorrano	„	1,020
Riporto . .	£	9,720

Segue il Compartimento Grossetano

Riporto . . £	9,720
Grosseto . . . . „	1,500
Isola del Giglio . . . . „	670
Magliano . . . . „	380
Manciano . . . . „	940
Massa Marittima . . . . „	2,930
Monte Argentario . . . . „	1,210
Montieri . . . . „	1,320
Orbetello . . . . „	1,400
Pitigliano . . . . „	1,460
Roccalbegna . . . . „	1,280
Roccastrada . . . . „	1,790
Scansano . . . . „	1,260
Sorano . . . . „	1,600
Somma . . £	27,460

GOVERNO DI LIVORNO

Livorno per la parte di Territorio fuori delle Mura . . . . £	7,600
Longone . . . . „	1,340
Marciana . . . . „	2,580
Portoferrajo . . . . „	2,500
Rio . . . . „	1,600
Somma . . £	15,620

RECAPITOLAZIONE

Compartimento	Fiorentino. . . . £	326,990
"	Lucchese . . . . "	113,390
"	Pisano . . . . . "	102,640
"	Senese . . . . . "	67,960
"	Aretino . . . . . "	127,730
"	Grossetano . . . . "	27,460
Governo di Livorno	. . . . . . "	15,620
	Totale . . . "	781,790

ISTRUZIONI AI COMUNI

per formare la Tariffa e concludere gli Appalti dei diritti di Macellazione delle Carni, in ordine al R. Decreto del 6 Dicembre 1854.

1 — Le Magistrature Comunali nel procedere, come prescrive l' articolo 5 del R. Decreto del dì 6 Dicembre corrente, alla determinazione delle tariffe di macellazione delle carni, e di introduzione nei respettivi Territorj, per esporsi alla pubblica vendita, di carni macellate altrove, dovranno prima di tutto aver riguardo al numero e qualità degli animali che effettivamente siano stati finqui macellati in ciascun Territorio, e alla quantità di carne che già macellata si presuma fondatamente esservi stata importata dal di fuori. (*Ordinanza del Ministero dell' Interno de' 6 Dicembre* 1854). (*Art.* 1.)

2 — Con questi dati risguardanti l' effettivo consumo di carni fatto dalla Popolazione del Comune, procederanno a stabilire i diversi diritti da comprendersi nella tariffa, in modo che non solamente si raccolga la somma imposta al Comune per pagarsi alla Cassa dello Stato, ma risulti altresì un discreto benefizio all' Appaltatore della esazione. (*Art.* 2)

3 — Se nello stesso Comune vi saranno più appalti, nel caso previsto dall' articolo 8 del Decreto sopra citato, la tariffa sarà ciò nonostante una sola, e senza variazioni per l' intiero Comune (*Art.* 3.).

4 — Le suddette Magistrature dovranno richiedere che i concorrenti agli appalti dei diritti di macellazione, giustifichino la loro moralità mediante la esibizione di un Certificato della Autorità Governativa del luogo di loro domicilio, e offrano una sufficiente garanzia (*Art.* 4.)

5 — Il punto di partenza per gli incanti esser deve la somma imposta a carico del Comune per versarsi nella Cassa della R. Depositeria. (*Art.* 5.)

6 — Se un Territorio Comunale sia diviso in più Circondarj di esazione, il punto di partenza degli incanti in ciascun Circondario, sarà la quota proporzionale della tassa che verrà ad esso assegnata nella repartizione da farsi dalla Magistratura Comunale con approvazione del Prefetto (*Art.* 6.)

7 — Lo stesso Appaltatore può essere ammesso agli incanti di più Circondarj di esazione nel medesimo Comune. (*Art.* 7.)

8 — Tutto quel dipiù che si ottenga, oltre la quota assegnata a ciascun Comune, o a ciascun Circondario, nell'esperimento degli incanti andrà a benefizio dei respettivi Comuni. (*Art.* 8)

9 — Fatti gli incanti e le aggiudicazioni, la Magistratura Comunale dovrà assicurarsi se la garanzia offerta sia accettabile, e in caso d'insufficienza, richiamare l'Aggindicatario a supplirvi. Quando non sia supplito, o per qualsivoglia altra causa dipendente dall'Aggiudicatario stesso, non possa stipularsi il Contratto d'appalto nel termine di giorni quindici da quello dell'Aggiudicazione, si dovrà procedere senz'altro a nuovi incanti a tutto di lui danno, rischio, e pregiudizio. (*Art.* 9).

10 — L'Appaltatore non potrà esser messo in possesso dell'appalto se non previa giustificazione di aver pagato nelle mani del Camarlingo Comunale la prima rata bimestrale del Canone stabilito. (*Art.* 10.)

11 — Nelle spese di aggiudicazione da portarsi a carico dell'Appaltatore si intendono comprese anche quelle di editti, bolli e contratto. (*Art.* 11.)

TASSA COMUNITATIVA — *limitazione possibile della medesima a sollievo dei piccoli proprietarj — e conversione in soccorso della indigenza delle somme solite erogarsi in feste e divertimenti popolari*[1] — *V.* AMMINISTRAZIONI COMUNITATIVE. *Gonfalonieri.*

1 — Dopochè col Sovrano Decreto de' 29 Agosto prossimo passato è venuta S. A. I. e R. in soccorso delle angustie in cui le vicende atmosferiche hanno posto in questo anno i Possessori dei Beni rustici, sente il Ministero dell'Interno il bisogno d'impegnare tutti i Signori Gonfalonieri a secondare per quanto loro è possibile le munificenti vedute dell'Ottimo Principe cercando che nella compilazione dei futuri Bilanci di Previsione si ottenga un qualche alleggerimento nell'Imposta Comunale, o che questa almeno non si aumenti, onde nel primo caso divenga più sensibile il beneficio già elargito, o non venga esso nel secondo caso distrutto.

2 — La ricca produzione che retrae la Toscana dall'Agricoltura se è dovuta alla ubertà del suo suolo ed alla mitezza del suo clima, è frutto ancora dei capitali e della industria che vi sono stati profusi. Ora interessa grandemente che pella conservazione della nostra ricchezza agricola, il proprietario toscano non manchi di mezzi per fare le anticipazioni indispensabili a mantenere la produzione nei suoi fondi, e diviene perciò necessario in quegli anni in cui la terra si è mostrata avara, risparmiargli tutti gli aggravi, che non sono comandati da un assoluto bisogno.

3 — Nè con ciò questo Ministero intende di sconsigliare i Municipii da quei lavori che sono diretti ad aumentare le comodità ed i Commercj dei Comunisti, nè molto meno di porre ostacolo all'apertura di lavori pubblici, ove sia costatato non esservi altro modo per provvedere ai bisogni della Popolazione Proletaria. — Falsa sarebbe una simile economia, la quale risparmiando una spesa del momento, o un indi-

spensabile soccorso venisse a ritardare il conseguimento dei vantaggi dell'associazione comunitativa ed esporre le popolazioni alle strettezze che sono conseguenza della scarsezza o diminuzione dei Salarj.

4 — Non è con queste vedute che il Ministero si rivolge ai Signori Gonfalonieri, ma per raccomandare Loro la vera ed utile economia, quella cioè che risparmia tutte le spese superflue, che sospende a miglior posizione economica tutte quelle spese che possono senza danno esser dilazionate, quella finalmente che volta in aumento ai soccorsi che possano reclamare in quest'annata gl'indigenti quelle somme che sono in qualche anno voltate ad aumentare quelli destinati alle pubbliche feste ed ai divertimenti popolari.

5 — Confida questo Ministero che Ella, Sig. Gonfaloniere insieme col suo Consiglio Comunale penetrati dello spirito della presente Circolare, e secondando coll' Azione Comunitativa le vedute benefiche di S. A. I. e Reale, porranno nella compilazione del Bilancio ogni studio per limitare la imposizione comunitativa allo stretto necessario, onde se da per tutto non potrà conseguirsi una diminuzione nel Dazio Comunitativo, possa almeno ottenersi che non riceva il medesimo alcuno aumento. (*Circolare del Ministero dell' Interno de' 9 Settembre* 1853.

TASSA PERSONALE DEI MILITARI

S. A. I. e R. informata essersi resi da qualche tempo assai frequenti i reclami degli Uffiziali delle RR. Truppe esposti per il pagamento della Tassa personale ad un aggravio diverso e molto differente secondo le Comunità nelle quali non per elezione ma per superiore volere si trovano distaccati, ha trovato di giustizia che quando gli Uffiziali predetti, indipendentemente da ogni altra risorsa patrimoniale, vengono tassati unicamente per ragione del soldo che percipono dallo

Stato, l'ammontare del soldo medesimo serva ugualmente in tutte le Comunità di misura unica e regolatrice alla tassazione relativa;

E quindi con Veneratissima risoluzione del 10 Novembre stante, ha ordinato quanto appresso: (*Circolare della Prefettura Fiorentina ai Gonfalonieri de'18 Novembre* 1852 *in princ.)*

1 — A contare dal primo Gennajo 1853 gli Uffiziali in effettività di servizio nelle RR. Truppe, i quali non siano altronde provvisti di fortuna o altre rendite patrimoniali, dovranno essere normalmente e in tutte le Comunità tassati per Tassa di famiglia o personale con la regola e proporzione che segue.

I Sotto-Tenenti e Tenenti ad una tassa corrispondente ad un giorno di paga.

I Capitani, i Maggiori ed i Tenenti-Colonnelli ad una Tassa corrispondente a due giorni di paga.

I Colonnelli ed i Generali ad una Tassa corrispondente a tre giorni di paga, qualunque sia l'arme ed il corpo al quale l'Uffiziale appartenga.

2 — Gli Uffiziali suddetti dovranno figurare nel Ruolo della Tassa personale della Comunità nella quale avranno dimora al primo Gennajo di ciascun anno, quand'anco nel corso dell'anno medesimo venissero a cambiare residenza.

3 — I respettivi Commissarj di Guerra, concertandosi coi Comandanti delle Piazze, trasmetteranno al Gonfaloniere di ciascun Comune nei primi dieci giorni del mese di Gennajo una nota nominativa degli Uffiziali residenti nel Comune medesimo, con l'indicazione del grado respettivo, del soldo del quale godono, e quindi della Tassa personale che debbono corrispondere, affinchè possano essere portati sul ruolo dei tassati del Comune medesimo.

4 — I Commissarj anzidetti avranno l'obbligo di esigere dagli Uffiziali da essi portati in nota l'ammontare della Tassa

respettiva, e di passarla in rate bimestrali alla Cassa del Comune al quale è dovuta.

5 — Nel caso di qualche Uffiziale provvisto, oltre il soldo, di rendite patrimoniali, non potrà essere impedito ai Comuni di sopratassarlo corrispondentemente alle rendite stesse, e nella proporzione medesima in cui sono tassati gli altri Contribuenti.

L'avviso relativo a questa maggiore tassazione sarà fatto pervenire all'Uffiziale interessato per mezzo del Commissario di Guerra, o di chi ne fa le veci, e questi avranno sempre l'incarico di esigere l'intera Tassa per passarla alla Comunità cui si deve, salvo il caso di ricorso per parte di chi si sentisse aggravato, ricorso da presentarsi e sfogarsi nei modi stabiliti dalle Leggi, ed Istruzioni in vigore.

TASSA PREDIALE (*diminuzione di*) *per l'anno* 1854.

1 — Informati della svantaggiosa situazione nella quale va a trovarsi la proprietà territoriale in Toscana per un concorso di straordinarie vicende, che ne hanno sensibilmente diminuita la rendita;

2 — E considerando che se da un lato le condizioni della Finanza dello Stato non permettono oggi di indurre una diminuzione nelle pubbliche gravezze, può d'altronde essere in diverso modo provvisto a quel disavanzo che un precario alleggerimento della Tassa prediale sarà per cagionare nella gestione ordinaria della Finanza medesima per l'anno prossimo avvenire, con volgere temporariamente a quest'uopo una qualche parte di quelle straordinarie risorse, che affette ad una differente, e non presentanea destinazione, potranno essere in migliori circostanze opportunamente reintegrate. (*Decreto de'* 29 *Agosto* 1853 *in princ.*)

3 — La Tassa Prediale, che in ordine al Nostro R. Decreto de' 26 Ottobre 1852 si esige in quest'anno a vantaggio

del R. Erario nella somma di 6,000,000 di lire, rimane per il futuro anno 1854, stabilita nella somma di Lire 5,000,000 soltanto, (*Art.* 1.)

4 — L'intiero sgravio di un Milione di lire dovrà andare a benefizio esclusivo dei fondi rustici; al quale effetto sopra i fabbricati d'ogni genere che figurano al Pubblico Catasto, e sopra alla corrispondente loro rendita, sarà nei modi soliti imposta, e repartita quella quota di Tassa Prediale, che loro spetterebbe se anco nel prossimo anno 1854 dovesse essere percetta l'intiera somma di Lire 6,000,000; ed ogni rimanente poserà sopra i fondi rustici, e sulla rendita Catastale loro attribuita. (*Art.* 2.)

5 — Eseguite a cura della Direzione Generale del Pubblico Censimento, le operazioni necessarie a condurre all'avvertito resultato, la Tassa Prediale esigibile per l'anno 1854 a vantaggio del R. Erario nella somma di 5,000,000 di Lire, sarà distribuita fra i diversi Comuni dello Stato a forma del reparto che sul progetto della Direzione suddetta sarà pubblicato dal Ministero delle RR. Finanze. (*Art.* 3)

TEATRI PRIVATI — *Regol. di Pol. pun. Art.* 66.

TEATRI — *V.* Censura Teatrale.

TELEGRAFO ELETTRICO — *ordini diversi.*

Considerando che lo sviluppo già dato, e quello maggiore che può convenire di dare alle Linee Telegrafo-Elettriche nell'interno del Granducato, richiama necessariamente a preordinare quanto occorre all'effetto non solo che l'esecuzione delle opere relative non trovi ostacolo, ma che siane benanche guarentita la successiva conservazione in modo corrispondente alla importanza delle opere predette. (*Decreto de'*21 *Luglio* 1852 *in princ.*)

1 — Tutte le opere dirette allo stabilimento e miglior direzione delle Linee Telegrafo-Elettriche nel Granducato, sia che vengano condotte sulle Strade pubbliche, ferrate, o altre di qualunque specie, o che lo siano a traverso alle proprietà particolari di qualunque condizione, sono dichiarate interessanti la Causa pubblica. (*Art.* 1)

2 — Non potranno ammettersi conseguentemente opposizioni per impedire, o ritardare l'esecuzione di lavori interessanti l'opera predetta, salvo il diritto alle debite indennità e compensi dovuti nei termini e modi di ragione. (*Art.* 2)

3 — Per la fissazione delle indennità contemplate dall'Articolo precedente, dovranno respettivamente essere eletti dalle parti due Periti di loro fiducia, e se questi non saranno concordi, il Tribunale procederà alla nomina di un altro Perito. (*Art.* 3.)

4 — Incorrerà nella pena del Carcere da un Mese a tre Anni, applicabile sempre dal respettivo competente Tribunale di Prima Istanza, e nella emenda inoltre del danno, chiunque si renda colpevole di doloso danneggiamento, ovvero di sottrazione alle opere ed al materiale che serva in qualunque modo alla corrispondenza telegrafica, sempreché il fatto non cada per altre cause sotto il titolo di un delitto più grave. (*Art.* 4.)

5 — Gli autori dei danneggiamenti, e delle sottrazioni di che nel precedente Articolo, ove siano colti nella flagranza o quasi flagranza del delitto, saranno arrestati dagli Agenti della pubblica forza, o dalle Guardie incaricate della sorveglianza della Linea Telegrafica, e tradotti avanti il Pretore Criminale del luogo, il quale dopo averli sentiti intorno alle cause del loro arresto disporrà dei medesimi a tenor delle Leggi. (*Art.* 5.)

6 — Trattandosi di danneggiamento non doloso, chiunque vi ha dato causa sarà tenuto alla emenda in via civile, e basterà a far prova sì del fatto come dell'autore di esso,

la denunzia giurata anche di un solo degli Agenti, o Guardie suddette. (*Art.* 6.)

7 — Il danneggiatore non doloso, insieme colla detta emenda, sarà condannato in una multa che potrà secondo i casi estendersi dal duplo al quadruplo delle somme, nelle quali resterà liquidata l'emenda stessa, divisibile una tal multa per rate uguali fra il denunziante ed il Fisco. (*Art.* 7.)

8 — La sorveglianza delle Linee Telegrafiche viene più specialmente attribuita, tanto alle Guardie particolari che vi fossero preposte, quanto a quelle addette al servizio delle Strade Ferrate, alle Guardie di Polizia Municipale, ed ai Cantonieri delle Strade Regie.

Qualunque altra Forza pubblica è incaricata nell'esercizio delle sue funzioni di invigilare alla miglior conservazione delle Linee Telegrafiche, e denunziare le relative trasgressioni.

I Nostri Ministri Segretarj di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici, e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, mediante il quale viene derogato ad ogni diversa precedente disposizione in materia. (*Art.* 8.)

TELEGRAFO — *V.* Convenzione Tosco-Estense *sui Telegrafi.*

TRIBUNALI *di prima istanza.* — *V.* Corti Regie, *e loro competenze.*

TRUFFA — Cod. pen. Art. 397. 398.

TURBATO POSSESSO — Cod. pen. Art. 425. 426. 428.

TURPILOQUIO — *Regol di pol. pun. Art.* 51.

V

VELENI — *Regol. di pol. pun. Art.* 141. 142. 143.

VENEFICIO — Cod. pen. Art. 191.

VETTOVAGLIE NOCIVE — *Regol. di pol. pun. Art.* 137. 138 146.

VETTURE, E OMNIBUS. — *Regolamento.*

1 — È inibito ai Cocchieri ed a qualunque altro Conduttore di Vetture, concorrenti al passeggio nei Viali delle RR. Cascine, di muovere i loro Cavalli ad un passo più veloce del trotto. Non potranno per conseguenza eccitarli al galoppo nè alla carriera, e procureranno di mantenersi possibilmente in fila. (*Regolamento de' 3 Luglio* 1852 (*Art.* 1.)

2 — I così detti Omnibus, che per la loro mole possono facilmente dar luogo a disordini, venendo dalla Città, dovranno abbandonare presso la Ghiacciaja lo stradone principale. Volgeranno quindi a sinistra, e tenendo lo Stradoncino che passa dietro la Casa del Capo-Guardia, alla voltata del quale verrà situato apposito Cartello, si condurranno al Piazzale sull'Arno, per ivi fermare i loro Legni all'oggetto di scaricare i Passeggleri in prossimità della spalletta di muro, verso il Fiume, occupando una delle sue estremità, cioè quella in cui sbocca l'indicato Stradoncino o l'altra opposta, d'onde si stacca il Viale in direzione del Pegaseo. (*Art.* 2.)

3 — Ad eccezione dei due punti come sopra notati e nei quali non potranno trattenersi se non che quanto esige il bi-

sogno di far discendere ed ascendere i Ricorrenti, è proibito agli Omnibus di fermarsi a tal effetto in qualunque altra località. (*Art.* 3.)

4 — Allorchè i Conduttori di Omnibus avranno fatto discendere i passeggieri, anzichè retrocedere per lo Stradoncino pel quale son giunti alla Piazza dell'Arno, dovranno dirigersi per uno dei due lati del Parterre, al gran Piazzale del R. Casino, d'onde anderanno a situarsi lungo la nuova Cascina, che è la prima ad incontrarsi per le parte di Firenze, o senza fermarsi in altre posizioni torneranno direttamente alla Città prendendo lo Stradone principale delle Carrozze. (*Art.* 4.)

5 — Lo Stradoncino destinato agli Omnibus, che verrà indicato con appositi Cartelli, e che attesa la sua latitudine non si presta comodamente al baratto di due Legni, resta perciò interdetto ad ogni altra Vettura. (*Art.* 5.)

6 — Le Trasgressioni al presente Regolamento, da verificarsi nei modi e con le formalità dalle Leggi prescritte, saranno punite a cura dell'Autorità competente con la multa dalle dieci alle trenta lire da erogarsi come di ragione, potendo e dovendo inoltre la I. e R. Gendarmeria procedere all'arresto dei Trasgressori per tradurli avanti l'Autorità Governativa ogni volta che si rendano questi inobbedienti alla intimazione di desistere dal corso veloce. (*Art.* 6.)

VIDIMAZIONI DEI PASSAPORTI — V. PASSAPORTI.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE

LEGGI, NOTIFICAZIONI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI EC.

CONTENUTE

NELLE SESTE ADDIZIONI

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1852	5	Dicembre	Banca di Sconto - sostituzione di Biglietti . . .	XX	78
„	22	„	Disposizioni diverse sul Tabacco	XXI	281
1853	3	Gennajo	Privativa della Stampa delle Leggi	„	241
„	19	„	Catalogo degli esercenti le Arti salutari per cura dei Ministri del Censo . .	XX	109
„	15	Febbraio	Convenzione Tosco-Francese	„	323
„	18	„	Regolamento per l'Arruolamento militare	„	33
„	13	Marzo	Tassa della Carta di soggiorno	„	118
„	18	„	Essiccazione del Padule di Bientina	„	83
„	22	„	Convenzione Tosco-Napoletana	„	302
„	23	„	Istituzione di un Liceo in Pisa.	XXI	122
„	28	„	Prescrizioni per il Lucchese	„	197
„	8	Aprile	Cauzioni degli Impiegati del Registro.	XX	139
„	24	Maggio	Istruzioni per affrancare i livelli Ecclesiastici e Comunitativi	XXI	82
„	30	„	Commende di S. Stefano .	XX	249
„	1	Giugno	Convenzione Tosco-Mecklemburghese	„	312
„	8	„	Esclusione dall' Arruolamento	„	50
„	19	„	Riforma nominale dell'Artiglieria	„	67
„	20	„	Codice penale	„	145
„	„	„	Regolamento di polizia punitiva	XXI	135
„	29	„	Avvocati e Procuratori, loro disciplina	„	77
„	2	Luglio	Cadetti Militari	„	103

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL	PAG.
1854	16	Marzo	Gabella sui tessuti di estera manifattura	XXI	58
,,	20	,,	Scritte in bollo dei Cottimi Comunitativi	,,	210
,,	3	Aprile	Strada ferrata centrale Toscana	,,	244
,,	16	,,	Esperimenti di Magistero .	,,	89
,,	3	Giugno	Neutralità Toscana nella Guerra d'Oriente .	,,	112
,,	7	,,	Pensioni Militari	,,	121
,,	8	,,	Guarda-Coste	,,	61
,,	2	Luglio	Liceo Militare Arciduca Ferdinando	,,	77
,,	,,	,,	Istituzione di un Liceo in Firenze	,,	78
,,	3	,,	Pregiudizj sulla malattia delle Uve	,,	196
,,	12	,,	Addaziamento di Fabbricati	XX	8
,,	13	,,	Salute pubblica	XXI	235
,,	16	,,	Competenze sulle questioni di bonificamento delle Maremme Toscane . . .	,,	104
,,	17	,,	Voltura e censimento dei Beni . . .	XX	241
,,	21	,,	Mozziconi di Tabacco . .	XXI	250
,,	24	,,	Servitù Civiche del Principato di Piombino . . .	,,	199
,,	4	Agosto	Regolamento di Polizia Municipale	XX	124
,,	16	,,	Pubblici Orinatoi .	XXI	117
,,	17	Settembre	Inumazione dei cadaveri umani	XX	102
,,	6	Ottobre	Rivendita di francobolli .	XXI	[illegible]
,,	,,	,,	Coltivazione del Riso . .	,,	233
,,	9	,,	Cause di esclusione dalla Residenza Municipale .	,,	231
,,	14	,,	Accolli di lavori Comunitativi	,,	74

DATE			ARGOMENTO DELLE LEGGI EC.	VOL.	PAG.
1854	28	Ottobre	Tribunali autorizzati a giudicare della diserzione militare	XXI	47
"	14	Novembre	Pensioni degli Impiegati Comunali.	"	65
"	24	"	Mantenimento dei forestieri detenuti nei Manicomi .	"	102
"	7	Dicembre	Pronti restauri alle Fabbriche pericolanti . . .	"	231
"	17	"	Riforma parziale delle Tariffe Doganali	"	282
"	22	"	Tassa di Macellazione . .	"	300
"	26	"	Affrancazione dal servizio Militare	XX	11
"	27	"	Governo Civile e Militare di Livorno	XXI	61
"	"	"	Cessazione dello Stato di assedio di Livorno . .	"	242
1855	24	Gennajo	Amministrazioni Comunitative	XX	24
"	26	"	Feste Ebraiche.	XXI	53
"	31	"	Convenzione Tosco-Anglicana	XX	318
"	8	Febbrajo	Giubbilazione delle grandi cariche dell'Ordine di S. Stefano	XXI	59
"	20	"	Attivazione dei pubblici luoghi comodi	"	82
"	18	Aprile	Istruzioni per la Salubrità delle Case dei Poveri . .	XXI	234
"	2	Maggio	Impiegati, RR. Ordini disciplinari.	"	65
"	11	"	Imposte sui fabbricati lucchesi	XXI	65
"	22	"	Requisiti per l' Adozione .	XX	9
"	18	Giugno	Assessore legale presso il Ministero dell' Interno .	"	75
"	16	Luglio	Convenzione Tosco-Belgica	"	290

FINE.